

Testo originale

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

Concluso il 21 giugno 1999
Approvato dall'Assemblea federale l'8 ottobre 1999¹
Ratificato con strumenti depositati il 16 ottobre 2000
Entrato in vigore il 1° giugno 2002
(Stato 1° gennaio 2009)

La Confederazione Svizzera,
di seguito denominata « la Svizzera », da un lato, e

La Comunità europea,
di seguito denominata « la Comunità », dall'altro,
di seguito denominate « le Parti »,

risolte ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio,

considerando che, all'articolo 15 dell'Accordo di libero scambio del 22 luglio 1972², le Parti si sono dichiarate pronte a favorire, nel rispetto delle loro politiche agricole, l'armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli ai quali non si applica l'Accordo,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obiettivo

1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.
2. Per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati ai capitoli 1–24 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci³. Ai fini dell'applicazione degli allegati 1–3 del presente Accordo, sono esclusi i prodotti del capitolo 3 e delle voci 16.04 e 16.05 del sistema armonizzato, nonché i prodotti dei codici NC 05119110, 05119190, 19022010 e 23012000.
3. Il presente Accordo non si applica alle materie contemplate dal Protocollo n. 24 dell'Accordo di libero scambio, eccetto le relative concessioni di cui agli allegati 1 e 2.

RU 2002 2147; FF 1999 5092

¹ Art. 1 cpv. 1 lett. d del DF dell'8 ott. 1999 (RU 2002 1527).

² RS 0.632.401

³ RS 0.632.11

⁴ RS 0.632.401.2

Art. 2 Concessioni tariffarie

1. Nell'Allegato 1 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Svizzera accorda alla Comunità, fatte salve quelle contenute nell'Allegato 3.
2. Nell'Allegato 2 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Comunità accorda alla Svizzera, fatte salve quelle contenute nell'Allegato 3.

Art. 3 Concessioni relative ai formaggi

L'Allegato 3 del presente Accordo contiene disposizioni specifiche applicabili agli scambi di formaggi.

Art. 4 Regole di origine

Le regole di origine reciproche applicabili ai fini degli allegati da 1 a 3 del presente Accordo sono quelle contenute nel Protocollo n. 3⁵ dell'Accordo di libero scambio.

Art. 5 Riduzione degli ostacoli tecnici al commercio

1. Gli allegati da 4 a 11 del presente Accordo disciplinano la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio di prodotti agricoli nei seguenti settori:

Allegato 4 relativo al settore fitosanitario

Allegato 5 concernente l'alimentazione degli animali

Allegato 6 relativo al settore delle sementi

Allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli

Allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino

Allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico

Allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi

Allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti animali.

2. L'articolo 1, paragrafi 2 e 3 e gli articoli da 6 a 8 e da 10 a 13 del presente Accordo non si applicano all'Allegato 11.

Art. 6 Comitato misto per l'agricoltura

1. È istituito un Comitato misto per l'agricoltura (di seguito denominato «il Comitato»), composto di rappresentanti delle Parti.
2. Il Comitato è incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione.

⁵ RS 0.632.401.3

3. Il Comitato dispone di un potere decisionale nei casi previsti dal presente Accordo e dai relativi allegati. Le sue decisioni sono applicate dalle Parti secondo le rispettive norme.
4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
5. Il Comitato delibera all'unanimità.
6. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato.
7. Il Comitato costituisce i gruppi di lavoro necessari per gestire gli allegati dell'Accordo. Nel proprio regolamento interno esso definisce, tra l'altro, la composizione ed il funzionamento di detti gruppi di lavoro.

Art. 7 Composizione delle controversie

In caso di controversia sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo, ciascuna delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d'informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell'Accordo.

Art. 8 Scambi di informazioni

1. Le Parti scambiano ogni informazione utile in merito all'attuazione e all'applicazione del presente Accordo.
2. Ciascuna delle Parti informa l'altra circa le modifiche che intende apportare alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l'oggetto dell'Accordo e comunica nel più breve tempo le nuove disposizioni all'altra Parte.

Art. 9 Riservatezza

I rappresentanti, esperti ed altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nel quadro dell'Accordo e coperte dal segreto professionale.

Art. 10 Misure di salvaguardia

1. Qualora, nell'applicazione degli allegati 1-3 del presente Accordo e in considerazione della particolare sensibilità dei mercati agricoli delle Parti, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti provochino una grave perturbazione del mercato dell'altra Parte, le Parti si consultano immediatamente per trovare una soluzione adeguata. Nell'attesa di tale soluzione, la Parte interessata può prendere le misure che giudica necessarie.
2. In caso di applicazione di misure di salvaguardia ai sensi del paragrafo 1 o degli altri allegati:

- a) in mancanza di disposizioni specifiche, si applicano le seguenti procedure:
- se una delle Parti ha l'intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell'altra Parte, essa ne informa preventivamente quest'ultima indicandone i motivi;
 - se una delle Parti adotta misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell'altra Parte, essa ne informa quest'ultima nel più breve tempo possibile;
 - fatta salva la possibilità di entrata in vigore immediata delle misure di salvaguardia, le Parti si consultano quanto prima per trovare soluzioni adeguate;
 - in caso di misure di salvaguardia adottate da uno Stato membro della Comunità nei confronti della Svizzera, di un altro Stato membro o di un paese terzo, la Comunità ne informa la Svizzera al più presto possibile;
- b) devono essere scelte di preferenza le misure che recano minori perturbazioni al funzionamento dell'Accordo.

Art. 11 Modifiche

Il Comitato può decidere di modificare gli allegati 1 e 2 e le appendici agli altri allegati dell'Accordo.

Art. 12 Revisione

1. Se una delle Parti desidera una revisione dell'Accordo, essa trasmette all'altra Parte una domanda motivata.
2. Le Parti possono incaricare il Comitato di esaminare la domanda e di formulare eventuali raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.
3. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.

Art. 13 Clausola evolutiva

1. Le Parti si impegnano a proseguire gli sforzi finalizzati ad una progressiva e crescente liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli.
2. A tale fine, le Parti procedono regolarmente, in sede di Comitato, all'esame delle condizioni in cui si svolgono i loro scambi di prodotti agricoli.
3. Alla luce dei risultati di questo esame, le Parti, nell'ambito delle rispettive politiche agrarie e in considerazione della sensibilità dei loro mercati agricoli, possono avviare negoziati, nel quadro del presente Accordo, per addivenire ad ulteriori riduzioni degli ostacoli agli scambi nel settore agricolo, su una base reciprocamente preferenziale e vantaggiosa per entrambe.
4. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.

Art. 14 Attuazione dell'Accordo

1. Le Parti adottano tutte le disposizioni generali o particolari atte a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo.
2. Esse si astengono da qualsiasi provvedimento che possa compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo.

Art. 15 Allegati

Gli allegati dell'Accordo, comprese le relative appendici, formano parte integrante di quest'ultimo.

Art. 16 Sfera di applicazione territoriale

L'Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è in applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, nei modi previsti dal trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Svizzera.

Art. 17 Entrata in vigore e durata

1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti:
 - Accordo sul commercio di prodotti agricoli,
 - Accordo sulla libera circolazione delle persone⁶,
 - Accordo sul trasporto aereo⁷,
 - Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia⁸,
 - Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità⁹,
 - Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici¹⁰,
 - Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica¹¹.
2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato per un periodo indeterminato, salvo notifica contraria della Comunità europea o della Svizzera all'altra Parte prima dello scadere del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
3. Sia la Comunità europea che la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo all'altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

6 RS 0.142.112.681

7 RS 0.748.127.192.68

8 RS 0.740.72

9 RS 0.946.526.81

10 RS 0.172.052.68

11 [RU 2002 1998]

4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3.

Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede.

Per la Confederazione Svizzera:

Pascal Couchepin
Joseph Deiss

Per la Comunità europea:

Joschka Fischer
Hans van den Broek

Indice

<i>Allegato 1</i>	Concessioni della Svizzera
<i>Allegato 2</i>	Concessioni della Comunità
<i>Allegato 3</i>	Concessioni relative ai formaggi
	Appendice 1 Concessioni della Comunità
	Appendice 2 Concessioni della Svizzera
	Appendice 3 Elenco delle denominazioni dei formaggi di tipo «Italice» ammessi all'importazione in Svizzera
	Appendice 4 Descrizione dei formaggi
<i>Allegato 4</i>	relativo al settore fitosanitario
	Appendice 1 Vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti
	Appendice 2 Riferimenti legislativi
	Appendice 3 Organismi ufficiali incaricati di rilasciare il passaporto fitosanitario
	Appendice 4 Zone di cui all'articolo 4 e relative esigenze particolari
	Appendice 5 Scambio di dati
<i>Allegato 5</i>	concernente l'alimentazione degli animali
	Appendice 1 Disposizioni
	Appendice 2 Elenco delle disposizioni legislative di cui all'articolo 9
<i>Allegato 6</i>	relativo al settore delle sementi
	Appendice 1 Riconoscimento della conformità delle legislazioni
	Riconoscimento reciproco dei certificati
	Appendice 2 Organismi di controllo e di certificazione delle sementi
	Appendice 3 Deroghe comunitarie ammesse dalla Svizzera
	Appendice 4 Elenco dei paesi terzi
<i>Allegato 7</i>	relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli
	Appendice 1 Elenco degli atti di cui all'articolo 4 relativi ai prodotti vitivinicoli
	Appendice 2 Denominazioni protette di cui all'articolo 6
	Appendice 3 Relativa agli articoli 6 e 25
<i>Allegato 8</i>	concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino
	Appendice 1 Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Comunità
	Appendice 2 Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera
	Appendice 3 Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Comunità
	Appendice 4 Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Svizzera
<i>Allegato 9</i>	relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
	Appendice 1 Disposizioni regolamentari applicabili nella Comunità europea
	Appendice 2 Modalità di applicazione
<i>Allegato 10</i>	relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi
	Appendice Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all'articolo 3 dell'Allegato 10
<i>Allegato 11</i>	relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
	Appendice 1 Misura di lotta/notifica delle malattie
	Appendice 2 Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato
	Appendice 3 Importazioni di animali vivi, dei loro sperma, ovuli ed embrioni dai paesi terzi
	Appendice 4 Zootecnia, compresa l'importazione da paesi terzi

-
- Appendice 5 Animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni: controlli alle frontiere e canoni
 - Appendice 6 Prodotti animali
 - Appendice 7 Autorità competenti
 - Appendice 8 Adeguamento alle condizioni regionali
 - Appendice 9 Elementi procedurali per l'esecuzione delle verifiche
 - Appendice 10 Prodotti animali: controlli alle frontiere e canoni
 - Appendice 11 Punti di contatto

*Allegato 1¹²***Concessioni della Svizzera**

La Svizzera accorda, per i prodotti originari della Comunità sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito.

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0101 90 95	Cavalli vivi (esclusi i riproduttori di razza pura e gli animali destinati alla macellazione) (in numero di capi)	0	100 capi
0207 14 81	Petti di galli e di galline, congelati	15	2 000
0207 14 91	Pezzi e frattaglie commestibili di galli e di galline, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati	15	1 200
0207 27 81	Petti di tacchini e di tacchine, congelati	15	800
0207 27 91	Pezzi e frattaglie commestibili di tacchini e di tacchine, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati	15	600
0207 33 11	Anatre, intere, congelate	15	700
0207 34 00	Fegati grassi di anatre, di oche o di faraone, freschi o refrigerati	9,5	20
0207 36 91	Pezzi e frattaglie commestibili di anatre, di oche o di faraone, congelati (esclusi i fegati grassi)	15	100
0208 10 00	Carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri, fresche, refrigerate o congelate	11	1 700
0208 90 10	Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, fresche, refrigerate o congelate (escluse quelle di lepri e di cinghiali)	0	100
ex 0210 11 91	Prosciutti e loro pezzi, non disossati, della specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati	esente	1 000 ⁽¹⁾
ex 0210 19 91	Prosciutti e loro pezzi, disossati, della specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati	esente	1 000 ⁽¹⁾
0210 20 10	Carni secche della specie bovina	esente	200 ⁽²⁾
ex 0407 00 10	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte	47	150
ex 0409 00 00	Miele naturale di acacia	8	200
ex 0409 00 00	Miele naturale diverso da quello di acacia	26	50

¹² Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 3/2005 del Comitato misto per l'agricoltura del 19 dic. 2005 (RS **0.916.026.811**).

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0602 10 00	Talee senza radici e marze	esente	illimitato
	Piantimi in forma di portinnesto di frutta a granella (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa):	esente	(3)
0602 20 11	– innestati, con radici nude		
0602 20 19	– innestati, con zolla		
0602 20 21	– non innestati, con radici nude		
0602 20 29	– non innestati, con zolla		
	Piantimi in forma di portinnesto di frutta a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa):	esente	(3)
0602 20 31	– innestati, con radici nude		
0602 20 39	– innestati, con zolla		
0602 20 41	– non innestati, con radici nude		
0602 20 49	– non innestati, con zolla		
	Piantimi diversi da quelli in forma di portinnesto di frutta a granella o a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa), da frutta commestibile:	esente	illimitato
0602 20 51	– con radici nude		
0602 20 59	– altri		
	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con radici nude:		
0602 20 71	– di frutta a granella		
0602 20 72	– di frutta a nocciolo	esente	(3)
0602 20 79	– altri	esente	illimitato
	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con zolla:		
0602 20 81	– di frutta a granella		
0602 20 82	– di frutta a nocciolo	esente	(3)
0602 20 89	– altri	esente	illimitato
0602 30 00	Rododendri e azalee, anche innestati	esente	illimitato
	Rosai, anche innestati:	esente	illimitato
0602 40 10	– rosai silvestri e alberetti di rosai selvatici		
	– altri:		
0602 40 91	– con radici nude		
0602 40 99	– altri, con zolla		
	Piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa) di vegetali d'utilità; bianco di funghi (micelio):	esente	illimitato
0602 90 11	– piantimi di ortaggi e manti erbosi in rotoli		
0602 90 12	– bianco di funghi (micelio)		
0602 90 19	– altri		
	Altre piante vive (comprese le loro radici)	esente	illimitato
0602 90 91	– con radici nude		
0602 90 99	– altre, con zolla		
0603 10 31	Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre	esente	1 000

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0603 10 41	Rose, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre	esente	1 000
	Fiori e boccioli di fiori (diversi dai garofani e dalle rose), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre	esente	1 000
0603 10 51	– legnosi		
0603 10 59	– altri		
0603 10 71	Tulipani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile	esente	illimitato
	Fiori e boccioli di fiori (diversi dai tulipani e dalle rose), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile:	esente	illimitato
0603 10 91	– legnosi		
0603 10 99	– altri		
	Pomodori, freschi o refrigerati:	esente	10 000
	– pomodori ciliegia (cherry):		
0702 00 10	– dal 21 ottobre al 30 aprile		
	– pomodori peretti (di forma allungata):		
0702 00 20	– dal 21 ottobre al 30 aprile		
	– altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi):		
0702 00 30	– dal 21 ottobre al 30 aprile		
	– altri:		
0702 00 90	– dal 21 ottobre al 30 aprile		
	Lattuga iceberg, senza corona:	esente	2 000
0705 11 11	– dal 1° gennaio alla fine di febbraio		
	Cicorie Witloof, fresche o refrigerate:	esente	2 000
0705 21 10	– dal 21 maggio al 30 settembre		
0707 00 30	Cetrioli per conserva, di lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 21 ottobre al 14 aprile	5	100
0707 00 31	Cetrioli per conserva, di lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 15 aprile al 20 ottobre	5	100
0707 00 50	Cetriolini, freschi o refrigerati	3,5	300
	Melanzane, fresche o refrigerate:	esente	1 000
0709 30 10	– dal 16 ottobre al 31 maggio		
0709 51 00	Funghi, freschi o refrigerati, del genere	esente	illimitato
0709 59 00	<i>Agaricus</i> o altri, esclusi i tartufi		
	Peperoni, freschi o refrigerati:	2,5	illimitato
0709 60 11	– dal 1° novembre al 31 marzo		
0709 60 12	Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1° aprile al 31 ottobre	5	1 300
	Zucchine (incluse le zucchine con fiore), fresche o refrigerate:	esente	2 000
0709 90 50	– dal 31 ottobre al 19 aprile		
ex 0710 80 90	Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati	esente	illimitato

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0711 90 90	Ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o di legumi, temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	0	150
0712 20 00	Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	0	100
0713 10 11	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati, per l'alimentazione di animali	ribasso di 0,90	1 000
0713 10 19	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati (esclusi quelli per l'alimentazione di animali, per usi tecnici o per la fabbricazione della birra)	0	1 000
0802 21 90	Nocciole (<i>Corylus spp.</i>), fresche o secche: – con guscio, diverse da quelle per l'alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli	esente	illimitato
0802 22 90	– sgusciate, diverse da quelle per l'alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli		
ex 0802 90 90	Pinoli, freschi o secchi	esente	illimitato
0805 10 00	Arance, fresche o secche	esente	illimitato
0805 20 00	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi	esente	illimitato
0807 11 00	Cocomeri, freschi	esente	illimitato
0807 19 00	Meloni, freschi, diversi dai cocomeri	esente	illimitato
0809 10 11	Albicocche, fresche, in imballaggio aperto: – dal 1° settembre al 30 giugno	esente	2 000
0809 10 91	In altro imballaggio: – dal 1° settembre al 30 giugno		
0809 40 13	Prugne, fresche, in imballaggio aperto, dal 1° luglio al 30 settembre	0	600
0810 10 10	Fragole, fresche, dal 1° settembre al 14 maggio	esente	10 000
0810 10 11	Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto	0	200
0810 20 11	Lamponi, freschi, dal 1° giugno al 14 settembre	0	250
0810 50 00	Kiwi, freschi	esente	illimitato
ex 0811 10 00	Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, all'ingrosso, destinate alla lavorazione a scopi industriali	10	1 000

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
ex 0811 10 00	Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, all'ingrosso, destinate alla lavorazione a scopi industriali	10	1 000
ex 0811 20 90	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, all'ingrosso, destinati alla lavorazione a scopi industriali	10	1 000
0811 90 10	Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0	200
0811 90 90	Frutta commestibili, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (esclusi fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli, uva spina, mirtilli e frutta tropicali)	0	1 000
0904 20 90	Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, lavorati	0	150
0910 20 00	Zafferano	esente	illimitato
1001 90 40	Frumento (grano) e frumento segalato (escluso il frumento [grano] duro), denaturati, per l'alimentazione di animali	ribasso di 0,60	50 000
1005 90 30	Granturco per l'alimentazione di animali	ribasso di 0,50	13 000
	Olio d'oliva, vergine, non per l'alimentazione di animali:		
1509 10 91	– in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l	60,60 ⁽⁴⁾	illimitato
1509 10 99	– in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti	86,70 ⁽⁴⁾	illimitato
	Olio d'oliva, vergine, non per l'alimentazione di animali:		
	Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non per l'alimentazione di animali:		
1509 90 91	– in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l	60,60 ⁽⁴⁾	illimitato
1509 90 99	– in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti	86,70 ⁽⁴⁾	illimitato
	Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico:		
2002 10 10	– in recipienti eccedenti 5 kg	2,50	illimitato
2002 10 20	– in recipienti non eccedenti 5 kg	4,50	illimitato

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi:		
2002 90 10	– in recipienti eccedenti 5 kg	esente	illimitato
2002 90 21	Polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di condimento, in recipienti non eccedenti 5 kg	esente	illimitato
	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi e diversi da polpe, puree e concentrati di pomodori:	esente	illimitato
2002 90 29	– in recipienti non eccedenti 5 kg		
2003 10 00	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico	0	1 700
	Carciofi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:		
ex 2004 90 18	– in recipienti eccedenti 5 kg	17,5	illimitato
ex 2004 90 49	– in recipienti non eccedenti 5 kg	24,5	illimitato
	Asparagi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:	esente	illimitato
2005 60 10	– in recipienti eccedenti 5 kg		
2005 60 90	– in recipienti non eccedenti 5 kg		
	Olive preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006:	esenti	illimitato
2005 70 10	– in recipienti eccedenti 5 kg		
2005 70 90	– in recipienti non eccedenti 5 kg		
	Capperi e carciofi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:		
ex 2005 90 11	– in recipienti eccedenti 5 kg	17,5	illimitato
ex 2005 90 40	– in recipienti non eccedenti 5 kg	24,5	illimitato
2008 30 90	Agrumi, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove	esente	illimitato
2008 50 10	Polpe di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove	10	illimitato

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
2008 50 90	Albicocche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	15	illimitato
2008 70 10	Polpe di pesche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove	esente	illimitato
2008 70 90	Pesche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	esente	illimitato
	Succhi di agrumi diversi dall'arancia e dal pompelmo o dal pomelo, non fermentati, senza aggiunta di alcole:		
ex 2009 39 19	– senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	6	illimitato
ex 2009 39 20	– con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	14	illimitato
	Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti di capacità:		
2204 21 50	– non eccedente 2 l ⁽⁵⁾	8,5	illimitato
2204 29 50	– eccedente 2 l ⁽⁵⁾	8,5	illimitato
ex 2204 21 50	Vino di Porto, in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione ⁽⁶⁾	esente	1 000 hl
ex 2204 21 21	Retsina (vino bianco greco), in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione ⁽⁷⁾	esente	500 hl
	Retsina (vino bianco greco), in recipienti di capacità eccedente 2 l, secondo la descrizione ⁽⁷⁾ , con titolo alcolometrico volumico:		
ex 2204 29 21	– eccedente 13 % vol.		
ex 2204 29 22	– non eccedente 13 % vol		

- (1) Ivi comprese 480 t per i prosciutti di Parma e di San Daniele, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CEE del 25 gennaio 1972.
- (2) Ivi comprese 170 t di Bresaola, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CEE del 25 gennaio 1972.
- (3) Entro i limiti di un contingente annuo globale di 60 000 piante.
- (4) Ivi compreso il contributo al Fondo di garanzia per il magazzino obbligatorio.
- (5) Riguarda solo i prodotti ai sensi dell'allegato 7 dell'Accordo.
- (6) Descrizione: per «vino di Porto» si intende un vino di qualità prodotto nella regione determinata portoghese (Oporto) che reca tale nome ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (7) Descrizione: per «retsina» si intende un vino da tavola ai sensi delle disposizioni comunitarie di cui all'allegato VII, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Allegato 2¹³

Concessioni della Comunità

La Comunità accorda, per i prodotti originari della Svizzera sotto indicati, le seguenti concessioni tariffali, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (euro/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0102 90 41	Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 160 kg	0	4600 capi
0102 90 49			
0102 90 51			
0102 90 59			
0102 90 61			
0102 90 69			
0102 90 71			
0102 90 79			
ex 0210 20 90	Carni della specie bovina, disossate, secche	esente	1200
ex 0401 30	Crema di latte, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %	esente	2000
0403 10	logurt		
ex 0402 29 11	Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % ⁽¹⁾	43,8	illimitato
0404 90 83			
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)	esente	illimitato
0603 10	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	esente	illimitato
0701 10 00	Patate, da semina, fresche o refrigerate	esente	4000
0702 00	Pomodori, freschi o refrigerati	esente ⁽²⁾	1000
0703 10 19	Cipolle, non da semina, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	esente	5000
0703 90 00			
0704 10	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere <i>Brassica</i> , esclusi i cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati	esente	5500
0704 90			
0705 11	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie	esente	3000
0705 19 00	(<i>Cichorium spp.</i>), compresa la cicoria		
0705 21 00	Witloof (<i>Cichorium intybus var. foliosum</i>),		
0705 29 00	fresche o refrigerate		
0706 10 00	Carote e navoni, freschi o refrigerati	esente	5000

¹³ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 3/2005 del Comitato misto per l'agricoltura del 19 dic. 2005 (RS 0.916.026.811).

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (euro/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0706 90 10	Barbabietola da insalata, salsefrica,	esente	3000
0706 90 90	sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, escluso il rafano (<i>Cochlearia armoracia</i>), freschi o refrigerati		
0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati	esente ⁽²⁾	1000
0708 20	Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>), freschi o refrigerati	esente	1000
0709 30 00	Melanzane, fresche o refrigerate	esente	500
0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati	esente	500
0709 51 00	Funghi del genere <i>agaricus</i> , freschi o refrigerati	esente	illimitato
0709 52 00	Tartufi, freschi o refrigerati	esente	illimitato
0709 59 10	Funghi diversi dal genere <i>agaricus</i> , freschi o	esente	illimitato
0709 59 30	refrigerati		
0709 59 90			
0709 70 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati	esente	1000
0709 90 10	Insalate, diverse dalle lattughe e dalle cicorie, fresche o refrigerate	esente	1000
0709 90 50	Finocchi, freschi o refrigerati	esente	1000
0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate	esente ⁽²⁾	1000
0709 90 90	Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati	esente	1000
0710 80 61	Funghi, anche cotti in acqua o al vapore,	esente	illimitato
0710 80 69	congelati		
0712 90	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette, oppure tritati o polverizzati, anche ottenuti da ortaggi o legumi precedentemente cotti, ma non altrimenti preparati, esclusi cipolle, funghi, orecchie di Giuda (<i>Auricularia spp.</i>), tremelle (<i>Tremella spp.</i>) e tartufi	esente	illimitato
ex 0808 10 20	Mele, diverse dalle mele da sidro, fresche	esente ⁽²⁾	3000
0808 20	Pere e cotogne, fresche	esente ⁽²⁾	3000
0809 10 00	Albicocche, fresche	esente ⁽²⁾	500
0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide, fresche	esente ⁽²⁾	1500 ⁽³⁾
0809 40	Prugne e prugnone, fresche	esente ⁽²⁾	1000
0810 20 10	Lamponi, freschi	esente	100
0810 20 90	More di rovo o di gelso e more-lamponi, fresche	esente	100
1106 30 10	Farine, semolini e polveri di banane	esente	5
1106 30 90	Farine, semolini e polveri di altre frutta del capitolo 8	esente	illimitato
ex 2002 90 91	Polveri di pomodori, con o senza aggiunta di	esente	illimitato
ex 2002 90 99	zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁽⁴⁾		

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (euro/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
2003 90 00	Funghi, esclusi quelli del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico	esente	illimitato
0710 10 00	Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate	esente	3000
2004 10 10 2004 10 99	Patate, preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, escluse le farine, i semolini e i fiocchi		
2005 20 80	Patate preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, escluse le preparazioni sotto forma di farina, semolino o fiocchi e le preparazioni sotto forma di fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate		
ex 2005 90	Polveri preparate di ortaggi o legumi e delle relative miscele, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁽⁴⁾	esente	illimitato
ex 2008 30	Fiocchi e polveri di agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁽⁴⁾	esente	illimitato
ex 2008 40	Fiocchi e polveri di pere, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁽⁴⁾	esente	illimitato
ex 2008 50	Fiocchi e polveri di albicocche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁽⁴⁾	esente	illimitato
2008 60	Ciliege, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	esente	500
ex 0811 90 19 ex 0811 90 39	Ciliege, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti		
0811 90 80	Ciliegie dolci, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti		
ex 2008 70	Fiocchi e polveri di pesche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁽⁴⁾	esente	illimitato
ex 2008 80	Fiocchi e polveri di fragole, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁽⁴⁾	esente	illimitato
ex 2008 99	Fiocchi e polveri di altre frutta, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido ⁽⁴⁾	esente	illimitato

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (euro/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
ex 2009 19	Polveri di succhi d'arancia, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 21 ex 2009 29	Polveri di succhi di pompelmo, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 31 ex 2009 39	Polveri di succhi di altri agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 41 ex 2009 49	Polveri di succhi di ananasso, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 71 ex 2009 79	Polveri di succhi di mela, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 80	Polveri di succhi di pera, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 80	Polveri di succhi di altre frutta od ortaggi o legumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato

- (1) Ai fini dell'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti» si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.
- (2) Se del caso, si applica il dazio specifico diverso dal dazio minimo.
- (3) Compresa le 1000 t previste dallo scambio di lettere del 14 luglio 1986.
- (4) Si veda la Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta.

Concessioni relative ai formaggi

1. La Comunità e la Svizzera s'impegnano a liberalizzare gradualmente gli scambi reciproci di formaggi di cui al codice tariffario 0406 del sistema armonizzato¹⁴ al termine di un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.

2. Il processo di liberalizzazione si svolgerà come segue:

a) All'importazione nella Comunità

Sin dal primo anno di entrata in vigore dell'Accordo, la Comunità sopprime o elimina gradualmente i dazi doganali all'importazione per i formaggi originali della Svizzera, se del caso entro i limiti di un quantitativo annuo. I dazi doganali di base e i quantitativi annui di base per le diverse categorie di formaggi figurano all'appendice 1 del presente Allegato:

- (i) La Comunità riduce ogni anno del 20 per cento i dazi doganali di base menzionati nella tabella di cui all'appendice 1. La prima riduzione si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.
- (ii) La Comunità aumenta di 1250 t all'anno il contingente tariffario menzionato nella tabella di cui all'appendice 1; il primo aumento si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. La completa liberalizzazione entra in vigore all'inizio del sesto anno.
- (iii) La Svizzera è esentata dal rispetto dei prezzi franco frontiera che figurano nella designazione delle merci di cui al codice NC 0406 della tariffa doganale comune.

b) All'esportazione dalla Comunità

Per tutti i formaggi di cui al codice tariffario 0406 del sistema armonizzato, la Comunità non applica restituzioni all'esportazione verso la Svizzera.

c) All'importazione in Svizzera

Sin dal primo anno di entrata in vigore dell'Accordo, la Svizzera sopprime o elimina gradualmente i dazi doganali all'importazione per i formaggi originali della Comunità, se del caso entro i limiti di un quantitativo annuo. I dazi doganali di base e i quantitativi annui di base per le diverse categorie di formaggi figurano all'appendice 2, lettera a) del presente Allegato:

- (i) La Svizzera riduce ogni anno del 20 per cento i dazi doganali di base menzionati nella tabella di cui all'appendice 2, lettera a). La prima riduzione si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.
- (ii) La Svizzera aumenta di 2500 t all'anno l'insieme dei contingenti tariffari menzionati nella tabella di cui all'appendice 2, lettera a); il primo aumento si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. Almeno quattro mesi prima dell'inizio di ogni anno, la Comunità

¹⁴ RS 0.632.11

designa la o le categorie di formaggi per le quali detto aumento sarà effettuato. La completa liberalizzazione entra in vigore all'inizio del sesto anno.

d) All'esportazione dalla Svizzera

Sin dal primo anno di entrata in vigore dell'Accordo, la Svizzera elimina gradualmente le sovvenzioni all'esportazione per le consegne di formaggi verso la Comunità secondo le seguenti modalità:

- (i) gli importi che costituiscono la base per il processo di eliminazione¹⁵ figurano all'appendice 2, lettera b) del presente Allegato;
- (ii) tali importi di base saranno ridotti come segue:
 - un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, del 30 per cento,
 - due anni dopo l'entrata in vigore, del 55 per cento,
 - tre anni dopo l'entrata in vigore, dell'80 per cento,
 - quattro anni dopo l'entrata in vigore, del 90 per cento,
 - cinque anni dopo l'entrata in vigore, del 100 per cento.

3. La Comunità e la Svizzera adottano le misure necessarie affinché la gestione del sistema di distribuzione dei titoli d'importazione sia tale da assicurare il regolare svolgimento delle importazioni, tenuto conto delle esigenze di mercato.

4. La Comunità e la Svizzera provvedono affinché i vantaggi reciprocamente concessi non siano compromessi da altre misure relative alle importazioni e alle esportazioni.

5. Se in una delle Parti dovessero manifestarsi perturbazioni sotto forma di un'evoluzione dei prezzi e/o del flusso di importazioni, su richiesta di una delle Parti si procede quanto prima all'avvio di consultazioni, nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 6 dell'Accordo, al fine di trovare adeguate soluzioni.

A questo proposito, le Parti convengono di scambiarsi periodicamente notizie sulle quotazioni e ogni altra informazione utile sul mercato dei formaggi indigeni e importati.

¹⁵ Gli importi di base vengono calcolati di comune accordo dalle Parti sulla base della differenza dei prezzi istituzionali del latte presumibilmente applicabili al momento dell'entrata in vigore dell'accordo (incluso un supplemento per il latte trasformato in formaggio), ottenuti in funzione del quantitativo di latte necessario per la produzione dei formaggi in causa e, salvo per i formaggi contingentati, previa detrazione dell'importo della riduzione dei dazi doganali da parte della Comunità. Il beneficio di una sovvenzione è riservato esclusivamente ai formaggi prodotti a partire da latte interamente ottenuto sul territorio svizzero.

Appendice I

Concessioni della comunità*All'importazione nella Comunità*

Codice NC	Designazione delle merci	Dazio doganale di base (EUR/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo di base (t)
ex 0406 20	Formaggi grattugiati o in polvere con un tenore massimo di acqua pari a 400g/kg di formaggio	esenzione	illimitato
0406 30	Formaggi fusi	esenzione	illimitato
0406 90 02	Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Bergkäse	6,58	illimitato
0406 90 03			
0406 90 04			
0406 90 05			
0406 90 06			
0406 90 13			
0406 90 15			
0406 90 17			
0406 90 18	Fromage fribourgeois ¹⁶ , Vacherin Mont d'Or, Tête de moine	esenzione	illimitato
0406 90 19	Glaris (Schabziger)	esenzione	illimitato
ex 0406 90 87	Fromage des Grisons	esenzione	illimitato
0406 90 25	Tilsit	esenzione	illimitato
ex 0406	Formaggi diversi da quelli sopra menzionati	esenzione	3000

¹⁶ Sinonimo: Vacherin fribourgeois.

Appendice 2

Concessioni della Svizzera*a) All'importazione in Svizzera*

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Dazio doganale di base (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo di base (t)
0406.10 10	Mascarpone e Ricotta Romana, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech	esenzione	illimitato
ex 0406 20	Formaggi grattugiati o in polvere con un tenore massimo di acqua pari a 400g/kg di formaggio	esenzione	illimitato
0406.40	– Danablu, Gorgonzola e Roquefort, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech – Roquefort, non conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, con prova dell'origine – Formaggi a pasta erborinata, diversi da Danablu, Gorgonzola e Roquefort	esenzione	illimitato
0406.90 11	Brie, Camembert, Crescenza, Italico ¹⁷ , Pont l'Evêque, Reblochon, Robiola e Stracchino, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech	esenzione	illimitato
ex 0406.90 19	Feta, come descritta nell'appendice 4	esenzione	illimitato
ex 0406.90 19	Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora, come descritto nell'appendice 4	esenzione	illimitato
0406.90 21	Formaggio alle erbe, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65%	esenzione	illimitato
0406.90 31	Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Aostaler Fontina, Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sardo, altri Pecorino) e Provolone, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech	esenzione	illimitato
0406.90 51	– Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio, Saint-Paulin (Port Salut) e Saint-Nectaire, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech	esenzione	5000
0406.90 59	– Formaggi da raclette, come descritti nell'appendice 4		
ex 0406.90 91	– Formaggi da raclette, come descritti nell'appendice 4		
0406.90 60	Cantal, conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech	esenzione	illimitato

¹⁷ Per i formaggi a pasta molle del tipo «Italico», l'elenco delle denominazioni ammesse all'importazione in Svizzera figura nell'appendice 3.

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Dazio doganale di base (FS/100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo di base (t)
ex 0406.90 91 ex 0406.90 99 ex 0406.90 99	Manchego, Idiazabal e Roncal, come descritti nell'appendice 4	esenzione	illimitato
ex 0406.10 90	Parmigiano Reggiano e Grana Padano, in pezzi, con o senza crosta, recanti sull'imballaggio almeno la denominazione del formaggio, il tenore di materie grasse, l'imballatore responsabile e il paese di produzione, con un contenuto di grassi nella sostanza secca pari almeno al 32 %. Parmigiano Reggiano: tenore di acqua pari al massimo al 32 %; Grana Padano: tenore di acqua pari al massimo al 33,2 %	esenzione	illimitato
ex 0406.90.91 ex 0406.90 99	Formaggio di tipo Mozzarella, non conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech	esenzione	500
ex 0406	Formaggio di tipo Provolone, non conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65 %	esenzione	500
ex 0406	Formaggi diversi da quelli sopra menzionati, a pasta dura o semidura, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65%	esenzione	5000
ex 0406 0406.10 20	Formaggi diversi da quelli sopra menzionati	esenzione	1000
0406.30	Mozzarella, conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, nel suo liquido di governo, come descritto nell'appendice 4 ¹⁸	185	illimitato
0406.90 51	Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere	180,55	illimitato
0406.90 91	Asiago, Bitto, Fontal, Saint-Paulin (Port Salut) e Saint-Nectaire, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, non compresi nel quantitativo annuo di 5000 t	289	illimitato
0406.90 91	Altri formaggi a pasta semidura con un tenore di acqua nella pasta sgrassata compreso tra il 54 % e il 65 %	315	illimitato

b) All'esportazione dalla Svizzera

Gli importi di base di cui al punto 2, lettera d) del presente Allegato sono fissati ai livelli seguenti:

¹⁸ Per quanto riguarda la Mozzarella senza liquido di governo, conforme alla descrizione dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, il dazio doganale applicabile è quello normale indicato nel suddetto elenco.

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aiuto massimo ¹⁹ all'esportazione ²⁰ (FS/100 kg peso netto)
0406.30	Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere	0
0406.20	Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi	0
ex 0406.90 19	Vacherin Mont d'Or	204
0406.90 21	Formaggio verde (Glaris)	139
ex 0406.90 99	Emmental	343
ex 0406.90 91	Fromage fribourgeois (Vacherin fribourgeois)	259
ex 0406.90 91	Fromage des Grisons	259
ex 0406.90 91	Tilsit	113
ex 0406.90 91	Tête de moine	259
ex 0406.90 91	Appenzell	274
ex 0406.90 91	Bergkäse	343
ex 0406.90 99	Gruyère	343
ex 0406.90 99	Sbrinz	384
ex 0406	Formaggi diversi da quelli sopra menzionati	
	– Formaggi freschi e a pasta molle	219
	– Formaggi semiduri	274
	– Formaggi duri e extraduri	343

¹⁹ Fino alla liberalizzazione completa, ad eccezione dei formaggi di cui al codice NC 0406 90 01 destinati alla trasformazione e importati nella Comunità in regime di accesso minimo.

²⁰ Compresi gli importi di ogni altra misura di effetto equivalente.

**Elenco delle denominazioni dei formaggi di tipo «Italico»
ammessi all'importazione in Svizzera**

- Bel Piano Lombardo
- Stella Alpina
- Cerriolo
- Italcolombo
- Tre Stelle
- Cacio Giocondo
- Il Lombardo
- Stella d'Oro
- Bel Mondo
- Bick
- Pastorella Cacio Reale
- Valsesia
- Casoni Lombardi
- Formaggio Margherita
- Formaggio Bel Paese
- Monte Bianco
- Metropoli
- L'Insuperabile
- Universal
- Fior d'Alpe
- Alpestre
- Primavera
- Italico Milcosa
- Caciotto Milcosa
- Italia
- Reale
- La Lombarda
- Codogno
- Il Novarese
- Mondo Piccolo
- Bel Paesino

- Primula Gioconda
- Alfiere
- Costino
- Montagnino
- Lombardo
- Lagoblu
- Imperiale
- Antica Torta Cascina S. Anna
- Torta Campagnola
- Martesana
- Caciotta Casalpiano

Appendice 4

Descrizione dei formaggi

I formaggi di seguito elencati possono fruire del dazio doganale contrattuale unicamente se rispondono alla descrizione fornita, presentano le caratteristiche tipiche specificate e sono importati con la designazione o la denominazione corrispondente.

1. Feta

Denominazione:	Feta
Zone di produzione:	Tracia, Macedonia, Tessaglia, Epiro, Grecia continentale, Peloponneso e dipartimento di Lesbo (Grecia)
Forma, dimensioni:	Cubi o parallelepipedi ortogonali di varia grandezza
Caratteristiche:	Formaggio a pasta molle senza crosta. Pasta bianca molle ma soda e leggermente friabile, dal gusto leggermente agro-piccante e salato-piccante. Formaggio prodotto unicamente con latte di pecora o con aggiunta di latte di capra fino a un massimo del 30 %, con una stagionatura di almeno due mesi
Tenore di materie grasse nella sostanza secca:	Almeno il 43 %
Tenore di sostanza secca:	Almeno il 44 %

2. Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora

Designazione:	Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora, paese d'origine, prodotto esclusivamente con latte di pecora, oppure: Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora, paese d'origine, prodotto con latte di pecora e di capra
Regione di produzione:	Paesi membri dell'Unione europea
Forma, dimensioni:	Cubi o parallelepipedi ortogonali di varia grandezza
Caratteristiche:	Formaggio a pasta molle senza crosta. Pasta bianca molle ma soda e leggermente friabile, dal gusto leggermente agro-piccante e salato-piccante. Formaggio prodotto unicamente con latte di pecora o con aggiunta di latte di capra fino a un massimo del 10 %, con una stagionatura di almeno due mesi
Tenore di materie grasse nella sostanza secca:	Almeno il 43 %
Tenore di sostanza secca:	Almeno il 44 %

Il formaggio può fruire del tasso convenuto solo se l'imballaggio di ciascun pezzo reca l'indirizzo completo del produttore e segnala che il formaggio è stato prodotto esclusivamente con latte di pecora o, se del caso, con aggiunta di latte di capra.

3. Manchego

Denominazione:	Manchego
Zone di produzione:	Comunità autonome di Castilla-La Mancha (province di Albacete, Ciudad Real, Cuenca e Toledo)
Forma, dimensioni, peso per forma:	Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 7 a 12 cm. Diametro: da 9 a 22 cm. Peso delle forme: da 1 a 3,5 kg.
Caratteristiche:	Crosta dura, giallina o nero-verdastra; pasta soda e compatta, di colore da bianco a giallo avorio, talvolta caratterizzata da piccole aperture distribuite irregolarmente. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio a pasta dura o semidura, ottenuto esclusivamente con latte di pecore della razza «Manchega», crudo o pastorizzato, coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati e scaldato a una temperatura compresa tra 28 e 32 °C per un periodo di 45–60 minuti. Stagionatura minima di 60 giorni.
Tenore di materie grasse nella sostanza secca:	Almeno il 50 %
Tenore di sostanza secca:	Almeno il 55 %

4. Idiazabal

Denominazione:	Idiazabal
Zone di produzione:	Province di Guipuzcoa, Navarra, Alava e Vizcaya
Forma, dimensioni, peso per forma:	Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 8 a 12 cm. Diametro: da 10 a 30 cm. Peso delle forme: da 1 a 3 kg.
Caratteristiche:	Crosta dura, di colore giallino o marrone scuro, nel caso in cui il formaggio è affumicato. Pasta soda, di colore da bianco a giallo avorio, talvolta caratterizzata da piccole aperture distribuite irregolarmente. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio ottenuto esclusivamente con latte crudo di pecore delle razze «Lacha» e «Carranzana», coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati a una temperatura compresa tra 28 e 32 °C per un periodo di 20–45 minuti. Stagionatura minima di 60 giorni.

Tenore di materie grasse
nella sostanza secca: Almeno il 45 %

Tenore di sostanza secca: Almeno il 55 %

5. Roncal

Denominazione: Roncal

Zone di produzione: Valle di Roncal (Navarra)

Forma, dimensioni, peso
per forma: Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da
8 a 12 cm. Diametro e peso variabili.

Caratteristiche: Crosta dura, granulosa e grassa, color paglia. Pasta
soda e compatta, di aspetto poroso ma senza occhi, di
colore da bianco a giallo avorio. Aroma e sapore
caratteristici. Formaggio a pasta dura o semidura,
ottenuto esclusivamente con latte di pecora, coagulato
con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti
autorizzati a una temperatura compresa fra 32 e 37 °C.

Tenore di materie grasse
nella sostanza secca: Almeno il 50 %

Tenore di sostanza secca: Almeno il 60 %

6. Formaggio da raclette

Designazione: Paese d'origine, p.e. formaggio da raclette tedesco o
formaggio da raclette francese

Regione di produzione: Paesi membri dell'Unione europea

Forma, dimensioni, peso per
forma: Forme o blocchi. Altezza: da 5,5 a 8 cm; diametro da
28 a 42 cm o larghezza da 28 a 36 cm. Peso delle
forme: da 4,5 a 7,5 kg

Caratteristiche: Formaggio a pasta semidura e crosta compatta, giallo
dorato o marrone chiaro, talvolta con macchie
grigiastre. Pasta dolce, particolarmente adatta ad
essere fusa, di colore avorio o giallastro, compatta ma
talvolta caratterizzata da qualche apertura. Sapore e
aroma caratteristici, da dolci a decisi. Prodotto con
latte vaccino pastorizzato, trattato teoricamente o
crudo, coagulato con fermenti lattici e altri prodotti
coagulanti. La cagliata viene pressata e, in generale, si
procede al lavaggio dei grani. Durata della
stagionatura: almeno 8 settimane.

Tenore di materie grasse Almeno il 45 %
nella sostanza secca:

Tenore di sostanza secca: Almeno il 55 %

7. Mozzarella nel suo liquido di governo

Il formaggio può fruire del tasso convenuto solo se le forme o i pezzi sono conservati in una soluzione acquosa e chiusi ermeticamente. La parte di soluzione acquosa deve corrispondere almeno al 25% del peso totale, comprendente le forme o i pezzi di formaggio, la soluzione e l'imballaggio diretto.

Relativo al settore fitosanitario

Art. 1 Oggetto

Il presente Allegato riguarda l'agevolazione degli scambi tra le Parti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie originari del loro territorio o importati da paesi terzi, menzionati in un'appendice 1 che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo.

Art. 2 Principi

(1) Le Parti riconoscono di avere legislazioni simili in materia di misure di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali, ai prodotti vegetali o ad altri oggetti, le quali esplicano effetti equivalenti in termini di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali menzionati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1. Questo riconoscimento si estende anche alle misure fitosanitarie applicate ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri oggetti provenienti da paesi terzi.

(2) Le legislazioni di cui al paragrafo 1 sono citate in un'appendice 2 che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo.

(3) Le Parti riconoscono reciprocamente i passaporti fitosanitari rilasciati dagli organismi indicati in un'appendice 3 che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo. Detti passaporti attestano la conformità alle rispettive legislazioni che figurano nell'appendice 2 di cui al paragrafo 2 e sono considerati rispondenti ai requisiti documentali prescritti dalle medesime per la circolazione, nel territorio delle Parti, di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell'appendice 1 di cui all'articolo 1.

(4) I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti menzionati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1, che non sono sottoposti al regime del passaporto fitosanitario per gli scambi nel territorio delle Parti, vengono scambiati tra le Parti senza passaporto fitosanitario, fatti salvi gli altri eventuali documenti richiesti dalle rispettive legislazioni, in particolare quelli introdotti dai sistemi che permettono di risalire all'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti.

Art. 3

(1) I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che non figurano espressamente nell'appendice 1 di cui all'articolo 1 e non sono soggetti a misure fitosanitarie in alcuna delle due Parti possono essere scambiati tra le Parti senza controlli relativi a misure fitosanitarie (controlli documentali, controlli d'identità, controlli fitosanitari).

(2) Qualora una delle Parti abbia l'intenzione di adottare una misura fitosanitaria applicabile ai vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti di cui al paragrafo 1, essa ne informa l'altra Parte.

(3) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 2, il gruppo di lavoro «fitosanitario» valuta le conseguenze delle misure adottate ai sensi del paragrafo 2 sul presente Allegato e propone un'eventuale modifica delle appendici corrispondenti.

Art. 4 Esigenze regionali

(1) Ciascuna delle Parti può stabilire, secondo criteri simili, specifiche esigenze per i movimenti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, indipendentemente dall'origine, da e verso una determinata zona del suo territorio, qualora lo giustifichi la situazione fitosanitaria ivi esistente.

(2) L'appendice 4, che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo, definisce le zone di cui al paragrafo 1 e le esigenze specifiche ad esse applicabili.

Art. 5 Controllo all'importazione

(1) Ciascuna delle Parti effettua controlli fitosanitari per sondaggio e su campione, in proporzione non superiore ad una determinata percentuale delle spedizioni di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell'appendice 1 di cui all'articolo 1. Detta percentuale, proposta dal gruppo di lavoro «fitosanitario» e stabilita dal Comitato, è determinata per ciascun vegetale, prodotto vegetale o altro oggetto secondo il rischio fitosanitario che esso presenta. All'atto dell'entrata in vigore del presente Allegato, la percentuale in parola è fissata al 10 per cento.

(2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 2 del presente Allegato, il Comitato può decidere, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario», di ridurre la proporzione dei controlli di cui al paragrafo 1.

(3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto ai controlli fitosanitari effettuati sugli scambi di vegetali, di prodotti vegetali o di altri oggetti tra le Parti.

(4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano compatibilmente con l'articolo 11 dell'Accordo e con gli articoli 6 e 7 del presente Allegato.

Art. 6 Misure di salvaguardia

Le misure di salvaguardia sono adottate conformemente alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2 dell'Accordo.

Art. 7 Deroghe

(1) Se una delle Parti intende applicare deroghe nei riguardi dell'insieme o di una porzione del territorio dell'altra Parte, essa ne informa preventivamente quest'ultima motivando la propria decisione. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.

(2) Se una delle Parti applica deroghe nei confronti di una parte del proprio territorio o di un paese terzo, essa ne informa quanto prima l'altra Parte. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.

Art. 8 Controllo congiunto

(1) Ciascuna delle Parti acconsente all'esecuzione di un controllo congiunto, su richiesta dell'altra Parte, allo scopo di valutare la situazione fitosanitaria e le misure aventi effetti equivalenti ai sensi dell'articolo 2.

(2) Per controllo congiunto si intende la verifica, condotta alla frontiera, della conformità di una spedizione proveniente da una delle Parti con i requisiti fitosanitari vigenti.

(3) Il suddetto controllo viene effettuato secondo la procedura stabilita dal Comitato, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario».

Art. 9 Scambi di informazioni

(1) In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti provvedono a scambiarsi tutte le informazioni utili circa l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti all'oggetto del presente Allegato, nonché le informazioni di cui all'appendice 5.

(2) Al fine di garantire l'applicazione equivalente delle modalità di esecuzione delle legislazioni contemplate dal presente Allegato, ciascuna delle Parti acconsente a ricevere, su istanza dell'altra, visite di esperti dell'altra Parte sul proprio territorio, le quali si svolgono in collaborazione con l'organismo fitosanitario ufficiale territorialmente competente.

Art. 10 Gruppo di lavoro «fitosanitario»

(1) Il gruppo di lavoro «fitosanitario», denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.

(2) Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nelle materie disciplinate dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.

Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci

A. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci, provenienti dal territorio delle parti, in relazione ai quali le parti hanno normative simili che comportano risultati equivalenti e in relazione ai quali le parti riconoscono il passaporto fitosanitario

1 Vegetali e prodotti vegetali

1.1 Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Beta vulgaris L.

Camellia sp.

Humulus lupulus L.

Prunus L., eccetto *Prunus laurocerasus* L. e *Prunus lusitanica* L.

Rhododendron spp., eccetto *Rhododendron simsii* Planch.

Viburnum spp.

1.2 Vegetali diversi dai frutti e dalle sementi, compreso il polline vivo destinato all'impollinazione

Amelanchier Med.

Chaenomeles Lindl.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L.

1.3 Vegetali di specie stolonifere o tuberose destinati all'impianto

Solanum L. nebst Hybriden

²¹ Introdotta dall'art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l'agricoltura dell'8 mar. 2004 (RU 2004 2227). Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. N. 1/2008 del Comitato misto per l'agricoltura del 15 gen. 2008, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU 2008 3981).

1.4 Vegetali, esclusi i frutti*Vitis* L.**1.6 Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli, segatura, avanzi o cascami di legno**

- (a) se ottenuto interamente o in parte dal *Platanus* L., compreso il legno che non ha conservato la superficie rotonda naturale nonché
- (b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87²² del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
ex 4401 30 90	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 20 00	Pali spaccati in legno diverso da quello di conifere; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

²² GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 301/2007 del Consiglio del 19 marzo 2007 (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 11).

2 Vegetali, prodotti vegetali e altre voci provenienti da operatori autorizzati a produrre per la vendita ai professionisti della produzione vegetale, esclusi i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, e per i quali è garantito che la produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti

2.1 Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi

Abies Mill.

Apium graveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. e relativi ibridi

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Platanus L.

Populus L.

Prunus laurocerasus L. e *Prunus lusitanica* L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

nonché altri vegetali di specie erbacee, eccetto i vegetali della famiglia delle *Gramineae*, i bulbi, le radici tuberose, i rizomi e i tuberi.

2.2 Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Solanaceae, eccetto i vegetali di cui al punto 1.3

2.3 Vegetali provvisti delle radici o con mezzo di coltura aderente o associato

Araceae

Marantaceae

Musaceae

Persea spp.

Strelitziaceae

2.4 Sementi e bulbi destinati all'impianto

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

2.5 Vegetali da impianto

Allium porrum L.

2.6 Bulbi e rizomi bulbosi destinati all'impianto

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi come *G. callianthus* Marais, *G. colvillei* Sweet, *G. nanus* hort., *G. ramosus* hort. e *G. tubergenii* hort.

Hyacinthus L.
Iris L.
Ismene Herbert (= *Hymenocallis* Salisb.)
Muscari Mill.
Narcissus L.
Ornithogalum L.
Puschkinia Adams
Scilla L.
Tigridia Juss.
Tulipa L.

B. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci, provenienti da territori diversi da quelli delle parti, per i quali le disposizioni fitosanitarie relative all'importazione delle due parti hanno effetti equivalenti e che possono essere scambiati tra le parti con un passaporto fitosanitario se figurano nella lettera A della presente appendice oppure liberamente se non vi figurano

- 1 **Fatti salvi i vegetali di cui alla lettera C della presente appendice, tutti i vegetali destinati all'impianto escluse le sementi**
- 2 **Sementi**
 - 2.1 **Sementi originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay**

Cruciferae
Gramineae, eccetto quelle di *Oryza* spp.
Trifolium spp.
 - 2.2 **Sementi, di qualunque origine ad esclusione del territorio di una delle parti**

Allium ascalonicum L.
Allium cepa L.
Allium porrum L.
Allium schoenoprasum L.
Capsicum spp.
Helianthus annuus L.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.
Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zea mays L.

2.3 Sementi originarie dell’Afghanistan, dell’India, dell’Iran, dell’Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli Stati Uniti

Triticum

Secale

X Triticosecale.

3 Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi

Acer saccharum Marsh., originario degli USA e del Canada

Apium graveolens L. (ortaggi a foglia)

Aster spp., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

Camellia sp.

Conifere (*Coniferales*)

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Eryngium L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

Gypsophila L.

Hypericum L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

Lisianthus L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

Ocimum L. (ortaggi a foglia)

Orchidaceae (fiori recisi)

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L., originario di paesi extraeuropei

Rhododendron spp., ad eccezione del *Rhododendron simsii* Planch.

Rosa L., originaria di paesi extraeuropei (fiori recisi)

Quercus L.

Solidago L.

Trachelium L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

Viburnum spp.

4 Frutta

Annona L., originaria di paesi extraeuropei

Cydonia L., originaria di paesi extraeuropei

Diospyros L., originario di paesi extraeuropei

Malus Mill., originario di paesi extraeuropei

Mangifera L., originaria di paesi extraeuropei

Momordica L.

Passiflora L., originaria di paesi extraeuropei

Prunus L., originario di paesi extraeuropei

Psidium L., originario di paesi extraeuropei

Pyrus L., originario di paesi extraeuropei

Ribes L., originario di paesi extraeuropei

Solanum melongena L.

Syzygium Gaertn., originario di paesi extraeuropei

Vaccinium L., originario di paesi extraeuropei

5 Tuberi non destinati all'impianto

Solanum tuberosum L.

6 Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, truccioli, segatura, avanzi o cascami di legno

(a) ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno, in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di territori diversi da quelli dell'una o dell'altra Parte:

- *Quercus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla parte b) del codice NC 4416 00 00 e purché dalla documentazione risulti provato che il legname è stato trattato o trasformato mediante trattamento termico che ha consentito di raggiungere una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti;
- *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti o dell'Armenia;

- *Populus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano;
- *Acer saccharum* Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti e del Canada;
- conifere (*Coniferales*), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi non europei, del Kazakistan, della Russia e della Turchia;

nonché

- (b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni figuranti nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno di conifere in piccole placche o in particelle
4401 2200	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
4401 30 10	Segatura
ex 4401 30 90	Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403 20	Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
4403 91	Legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4403 99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404	Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili

Codice NC	Designazione delle merci
4407 10	Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 91	Legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
4416 00 00	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
9406 00 20	Costruzioni prefabbricate di legno

- (c) – materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori;
- legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori.

7 Terra e mezzo di coltura

- (a) Terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o cortecce, diverso da quello costituito interamente di torba;
- (b) terra e mezzo di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente di materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente di sostanze solide inorganiche, destinato a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti paesi:
- Turchia,

- Bielorussia, Georgia, Moldova, Russia o Ucraina,
- paesi extraeuropei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.

8 Corteccia, separata dal tronco, di:

- conifere (*Coniferales*) originarie di paesi non europei.

9 Cereali originari dell’Afghanistan, dell’India, dell’Iran, dell’Irak, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli Stati Uniti dei seguenti generi:

Triticum

Secale

X Triticosecale.

C. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci, provenienti da una delle Parti, per i quali queste non dispongono di legislazioni simili e in relazione ai quali queste non riconoscono il passaporto fitosanitario

1 Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all’atto dell’importazione da parte di uno Stato membro della Comunità

1.1 Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi

Clausena Burm. f.

Murraya Koenig ex L.

Palmae, eccetto le *Phoenix* spp. originarie di Algeria e Marocco

1.2 Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi

Phoenix spp.

1.3 Sementi

Oryza spp.

1.4 Frutta

Citrus L. e relativi ibridi

Fortunella Swingle e relativi ibridi

Poncirus Raf. e relativi ibridi

-
- 2 Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro della Comunità che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all'atto dell'importazione in Svizzera**
- 3 Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera di cui è vietata l'importazione in uno Stato membro della Comunità**
- 3.1 Vegetali, esclusi frutti e sementi**
Citrus L. e relativi ibridi
Fortunella Swingle e relativi ibridi
Phoenix spp. originario di Algeria e Marocco
Poncirus Raf. e relativi ibridi
- 4 Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro della Comunità di cui è vietata l'importazione in Svizzera**
- 4.1 Vegetali**
Cotoneaster Ehrh.
Photinia davidiana (Dcne.) Cardot

Riferimenti legislativi

Disposizioni della Comunità europea

- Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata
- Direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato
- Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano
- Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l'Australia indenne da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.
- Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità
- Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione
- Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/17/CE della Commissione
- Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di *Thuja* L. originario degli Stati Uniti d'America
- Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di *Thuja* L. originario del Canada
- Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento

²³ Introdotta dall'art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l'agricoltura dell'8 mar. 2004 (RU **2004** 2227). Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. N. 1/2008 del Comitato misto per l'agricoltura del 15 gen. 2008, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU **2008** 3981).

termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico

- Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)
- Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d'America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)
- Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale
- Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa
- Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata, modificata da ultimo dalla direttiva 2006/56/CE della Commissione
- Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario
- Direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, modificata da ultimo dalla direttiva 97/46/CE della Commissione del 25 luglio 1997
- Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi

- Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al., modificata da ultimo dalla direttiva 2006/63/CE della Commissione
- Decisione 98/109/CE della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del Thrips palmi Karny
- Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE
- Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov., modificata da ultimo dalla decisione 2004/426/CE
- Decisione 2002/499/CE della Commissione, del 26 giugno 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus* L. e *Pinus* L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea, modificata da ultimo dalla decisione 2005/775/CE
- Decisione 2002/887/CE della Commissione, dell'8 novembre 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di *Chamaecyparis Spach*, *Juniperus* L. e *Pinus* L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone, modificata da ultimo dalla decisione 2006/915/CE
- Decisione 2003/766/CE della Commissione, del 24 ottobre 2003, relativa a misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della *Diabrotica virgifera* Le Conte, modificata da ultimo dalla decisione 2006/564/CE
- Decisione 2004/4/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la propagazione di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto, modificata da ultimo dalla decisione 2006/749/CE
- Decisione 2004/200/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativa a misure di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino
- Direttiva 2004/105/CE della Commissione, del 15 ottobre 2004, che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio
- Decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune dispo-

sizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l'importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti

- Decisione 2005/359/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che prevede una deroga a certe disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (*Quercus* L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d'America, modificata da ultimo dalla decisione 2006/750/CE della Commissione
- Decisione 2005/649/CE della Commissione, del 13 settembre 2005, che modifica la decisione 2003/63/CE che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie di determinate province di Cuba
- Decisione 2005/850/CE della Commissione, del 25 novembre 2005, che modifica la decisione 2003/61/CE che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme originari di alcune province del Canada
- Decisione 2006/133/CE della Commissione, del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhner) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo
- Decisione 2006/464/CE della Commissione, del 27 giugno 2006, che stabilisce misure di emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu
- Decisione 2006/473/CE della Commissione, del 5 luglio 2006, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), *Cercospora angolensis* Carv. et Mendes e *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus)
- Direttiva 2006/91/CE del Consiglio, del 7 novembre 2006, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José (versione codificata)
- Decisione 2006/916/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che autorizza una deroga a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piante di *Vitis* L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Disposizioni della Svizzera

- Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali (RU 2001 1191), modificata da ultimo il 16 maggio 2007 (RU 2007 2369)
- Ordinanza del DFE del 15 aprile 2002 sui vegetali vietati (RU 2002 1098)
- Ordinanza dell'UFAG del 25 febbraio 2004 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (RU 2004 1599).

Autorità responsabili del rilascio dei passaporti fitosanitari**Comunità europea**

B

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire	Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Administration du Contrôle	Bestuur van de Controle
Direction production primaire	Directie Primaire Productie
Secteur végétal	Plantaardige sector
W.T.C. III, 24 ^e étage	W.T.C. III, 24 ste verdieping
Boulevard Simon Bolivar, 30	Simon Bolivarlaan, 30
B-1000 Bruxelles	B-1000 Brussel
Tel.: +32 2 208 50 48	Tel.: +32 2 208 50 48
Fax: +32 2 208 51 70	Fax: +32 2 208 51 70

BG

Regional Service for Plant Protection – Sofia
Address: 1330 Krasna poliana quarter,
Nikola Mushanov Blvd N° 120
Tel: +359 2 822 33 62
+359 2 828 62 41
Fax: +359 2 822 33 74

Regional Service for Plant Protection – Blagoevgrad
Address: 2700 sub quarter «Gramada»
Tel: +359 73 831568
+359 73 831 569
Fax: +359 73 831569

Regional Service for Plant Protection – Burgas
Address: 8000 «Koplushka nizina» Str.
Tel: +359 56 842 238
Fax: +359 56 842 238

Regional Service for Plant Protection – Varna
Address: 9000 «Sofroni Vrachanski» Str. N° 23
Tel: +359 52 60 10 86
Fax: +359 52 60 10 86

²⁴ Introdotta dall'art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l'agricoltura dell'8 mar. 2004 (RU **2004** 2227). Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. N. 1/2008 del Comitato misto per l'agricoltura del 15 gen. 2008, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU **2008** 3981).

Regional Service for Plant Protection – Veliko Tarnovo

Address: 5000 «Magistralna» Str. N° 30

Tel/Fax: +359 62 643 543

Regional Service for Plant Protection – Vidin

Address: 3700 «Targovska» Str. N° 12

Tel/Fax: +359 94 600 459

Regional Service for Plant Protection – Vratza

Address: 3000 «Kethudov» Str. N° 2

Tel: +359 92 624 037

Fax: +359 92 624 365

Regional Service for Plant Protection – Dobrich

Address: 9300 «Kliment Ohridski» Str. N° 27

Tel/Fax: +359 58 603 221

Regional Service for Plant Protection – Kustendil

Address: 2500 «Demokracia» Str. N° 1, flour. 4

Tel/Fax: +359 78 50 375

Regional Service for Plant Protection – Pleven

Address: 5800 «Vasil Levsky» Str. N° 1, flour 13

Tel/Fax: +359 64 800 164

Regional Service for Plant Protection – Plovdiv

Address: 4000 «Brezovsko shose» Str.

Tel/Fax: +359 32 954 133

Regional Service for Plant Protection – Russe

Address: 7005 «Ivan Vedar» Str. N° 12

Tel/Fax: +359 82 845 486

Regional Service for Plant Protection – Stara Zagora

Address: 6000 «Raina Kandeve» Str. N° 63

Tel: +359 42 605 388

Fax: +359 42 605 29

Regional Service for Plant Protection – Haskovo

Address: 6300 «Plovdivska» Str. N° 6

Tel/Fax: +359 38 624 895

CZ

State Phytosanitary Administration

Tesnov 17

CZ-11705, Praha 1

Tel.: +420 233 022 240

Fax: +420 233 022 226

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
 Plantedirektoratet
 Skovbrynet 20
 DK-2800 Kgs. Lyngby
 Tel.: +45 45 26 36 00
 Fax: +45 45 26 36 13

D

Baden-Württemberg	Landesanstalt für Pflanzenschutz Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg Aussenstelle Stuttgart Reinsburgstrasse 107 70197 Stuttgart Regierungspräsidium Stuttgart Pflanzenschutzdienst D-Stuttgart Regierungspräsidium Karlsruhe Pflanzenschutzdienst D-Karlsruhe Regierungspräsidium Freiburg Pflanzenschutzdienst D-Freiburg Regierungspräsidium Tübingen Pflanzenschutzdienst D-Tübingen
Bayern	Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Institut für Pflanzenschutz D-Freising
Berlin	Pflanzenschutzamt Berlin Amtliche Pflanzengesundheitskontrolle D-Berlin
Brandenburg	Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung Abteilung Pflanzenschutzdienst D-Frankfurt (Oder)
Bremen	Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen Pflanzengesundheitskontrolle D-Bremen und Bremerhaven

Hamburg	Universität Hamburg Pflanzenschutzamt Amtliche Pflanzenbeschau D-Hamburg
Hessen	Regierungspräsidium Giessen Pflanzenschutzdienst Hessen D-Wetzlar
Mecklenburg-Vorpommern	Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern Abteilung Pflanzenschutzdienst D-Rostock
Niedersachsen	Landwirtschaftskammer Niedersachsen Pflanzenschutzamt D-Hannover
Nordrhein-Westfalen	Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen D-Bonn Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen D-Münster
Rheinland-Pfalz	Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion D-Koblenz Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion D-Neustadt a.d. Weinstrasse Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz Rebenanerkennung und Pflanzengesundheit bei Vitis L. D-Bad-Kreuznach
Saarland	Landwirtschaftskammer für das Saarland Pflanzenschutzdienst D-Lebach
Sachsen	Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft Fachbereich Pflanzliche Erzeugung D-Dresden
Sachsen-Anhalt	Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, Dezernat Pflanzenschuts D-Bernburg

Schleswig-Holstein	Amt für ländliche Räume Kiel Abteilung Pflanzenschutz D-Kiel Amt für ländliche Räume Lübeck Abteilung Pflanzenschutz D-Lübeck Amt für ländliche Räume Husum Abteilung Pflanzenschutz D-Husum
Thüringen	Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Jena Referat Pflanzenschutz D-Erfurt-Kühnhausen

EE

Plant Health Department
Plant Production Inspectorate
Teaduse 2
EE-75501 Saku, Harju m/k Tel.: +372 6712641
Fax: +372 6712604

EL

Ministry of Agriculture
General Directorate of Plant Produce
Directorate of Plant Produce Protection
Division of Phytosanitary Control
150 Sygrou Avenue
EL-176 71 Athens
Tel.: +30 210 928 72 33/+30 210 921 05 51
Fax: +30 210 921 20 90

E

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Dirección General de Agricultura
Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal
C Alfonso XII nº 62
E-28014 Madrid
Tel.: +34 91 347 82 43
Fax: +34 91 347 82 48

1. Andalucía
Dirección General de la Producción Agraria
c/ Tabladilla, s/n
E-41013 Sevilla
Tel.: +34 95 503 22 79
Fax: +34 95 503 25 00
2. Aragón
Dirección General de Alimentación
Pº María Agustín, 36
E-50004 Zaragoza
Tel.: +34 976 71 46 36
Fax: +34 976 71 46 77
3. Asturias
Dirección General de Agroalimentación
c/ Coronel Aranda, 2 – Sector Izqdo.–
E-33005 Oviedo – Asturias
Tel.: +34 985 10 56 37
Fax: +34 985 10 55 17
4. Baleares
Dirección General de Agricultura
c/ Foners, 10
E-07006 Palma de Mallorca – Baleares
Tel.: +34 971 17 61 05
Fax: +34 971 17 61 56
5. Cantabria
Dirección General de Desarrollo Rural
c/ Gutierrez Solana, s/n
E-39011 Santander
Tel.: +34 942 20 78 39
Fax: +34 942 20 78 03
6. Castilla y León
Dirección General de Producción Agropecuaria
c/ Rigoberto Cortejoso, 14
E-47014 Valladolid
Tel.: +34 983 41 90 02/04
Fax: +34 983 41 92 38

-
7. Castilla la mancha Dirección General de Producción Agropecuaria
c/ Pintor Matías Moreno, 4
E-45002 Toledo
Tel.: +34 925 26 67 11
Fax: +34 925 26 68 97
8. Cataluña Dirección General de Agricultura, Ganadería e Innovación
Gran Vía de les Corts Catalanes,
612-614
E-08007 Barcelona
Tel.: +34 93 304 67 00
Fax: +34 93 304 67 60
9. Extremadura Dirección General de Explotaciones Agrarias
Avda. de Portugal, s/n
E-06800 Mérida – Badajoz
Tel.: +34 924 00 23 47
Fax: +34 924 00 21 23
10. Galicia. Dirección General de Producción, Industrias y Calidad Agroalimentaria
Edificio Administrativo – Plaza San Cayetano, s/n
E-15781 Santiago de Compostela – A Coruña
Tel.: +34 981 54 47 77
Fax: +34 981 54 57 35
11. La Rioja Dirección General del Instituto de Calidad de la Rioja
Avda. de la Paz, 8-10
E-26071 Logroño – La Rioja
Tel.: +34 941 29 16 00
Fax: +34 941 29 16 02
12. Madrid Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural
Ronda de Atocha, 17
E-28012 Madrid
Tel.: +34 91 580 19 29
Fax: +34 91 580 19 53
13. Murcia. Dirección General de Modernización de Explotaciones y Capacitación Agraria
Plaza Juan XXIII, s/n
E-30071 Murcia
Tel.: +34 968 36 27 18/19
Fax: +34 968 36 27 25

-
- | | |
|----------------|---|
| 14. Navarra | Dirección General de Agricultura y Ganadería
c/ Tudela, 20
E-31003 Pamplona – Navarra
Tel.: +34 848 42 66 32
Fax: +34 848 42 67 10 |
| 15. País Vasco | Dirección de Agricultura y Ganadería
c/ Donostia – San Sebastián, 1
E-01010 Vitoria - Gasteiz-Alava
Tel.: +34 945 01 96 36
Fax: +34 945 01 99 89 |
| 16. Valencia | Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación Agropecuaria
c/ Amadeo de Saboya, 2
E-46010 Valencia
Tel.: +34 96 342 48 36
Fax: +34 96 342 48 43 |
-

F

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation
Sous-direction de la Qualité et de la Protection des végétaux
251, Rue de Vaugirard
F-75732 Paris Cedex 15
Tel.: +331 49558153
Fax: +331 49555949

IRL

Department of Agriculture and Food
Horticulture and Plant Health Division
Maynooth Business Campus
IRL-Maynooth Co. Kildare
Tel.: +353 1 5053354
Fax: +353 1 5053564

I

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF)
Servizio Fitosanitario
Via XX Settembre 20
I-00187 ROMA
Tel.: +39 06 46656098
Fax: +39 06 4814628

CY

Ministry of Agriculture
Natural Resources and Environment
Department of Agriculture
Loukis Akritas Ave.
CY-1412 Lefkosia
Tel.: +357 22 4085 19/+357 22 4086 39
Fax: +357 22 7814 25/+357 22 4086 45

LV

State Plant Protection Service
Plant Quarantine Department
Lielvardes 36/38
LV-1006 Riga
Tel.: +371 6 755 0925/+371 6 755 0928
Fax: +371 6 755 0927

LT

State Plant Protection Service
Plant Quarantine Department
Kalvariju str. 62
LT-09304 Vilnius
Tel.: +370 5 275 27 50/+370 5 275 40 50
Fax: +370 5 275 21 28

L

Ministère de l'Agriculture
A.S.T.A./Service de la Protection des Végétaux
16, route d'Esch - BP 1904
L-10 19 Luxembourg
Tel.: +352 457172 218
Fax: +352 457172 340

HU

Central Agricultural Office
Directorate of Plant Protection,
Soil Conservation and Agri-environment
H-1118 Budapest, Budaörsi út 141–145.
Tel.: +36-1-309-1037
Fax: +36-1-246-2942

Directorate of Plant Production and Horticulture
H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
Tel.: +36-1-336-9115
Fax: +36-1-336-9094

MT

Ministry for Rural Affairs & The Environment,
Rural Affairs and Paying Agency Division
Plant Health Department,
Surveillance and Inspectorate Unit,
Plant Biotechnology Centre
Annibale Preca Street,
Lija LJA 1915
Malta.
Tel.: +356 23397223/23397222
Fax: +356 21 411693

NL

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Plantenziektenkundige Dienst
Geertjesweg 15 – Postbus 9102
NL-6700 HC Wageningen
Tel.: +31 317 496911
Fax: +31 317 421701

AT

Burgenland

Burgenländische Landwirtschafts-
kammer
Amtlicher Pflanzenschutzdienst
Esterhazystrasse 15
A-7001 Eisenstadt
Tel. +43 2682 702/651
Fax: +43 2682 702/691

Kärnten	Amt der Kärntner Landesregierung Abteilung 11 Amtlicher Pflanzenschutzdienst Miesstaler Strasse 1 A-9021 Klagenfurt Tel. +43 50 536/31111 Fax: +43 50 536/31100
Niederösterreich	Niederösterreichische Landes- Landwirtschaftskammer Amtlicher Pflanzenschutzdienst Wiener Strasse 64 A-3100 St. Pölten Tel. +43 2742 259/2600 Fax: +43 2742 259/2209
Oberösterreich	Landwirtschaftskammer für Oberöster- reich Amtlicher Pflanzenschutzdienst Auf der Gugl 3 A-4021 Linz Tel. +43 50 6902/1412 Fax: +43 50 6902/1427
Salzburg	Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Salzburg Amtlicher Pflanzenschutzdienst Schwarzstrasse 19 A-5024 Salzburg Tel. +43 662 870571/241 Fax: +43 662 870571/295
Steiermark	Amt der Steiermärkischen Landesregie- rung Landwirtschaftliches Versuchszentrum Steiermark Fachabteilung 10 B Amtlicher Pflanzenschutzdienst Ragnitzstrasse 193 A-8047 Graz Tel. +43 316 877/6630 Fax: +43 316 877/6643
Tirol	Amt der Tiroler Landesregierung Abteilung III c Amtlicher Pflanzenschutzdienst Meinhardstrasse 8 A-6010 Innsbruck Tel. +43 512 508/2549 Fax: +43 512 508/2545

Vorarlberg	Landwirtschaftskammer für Vorarlberg Amtlicher Pflanzenschutzdienst Montfortstrasse 9 A-6900 Bregenz Tel. +43 5574 400/230 Fax: +43 5574 400/602
Wien	Magistrat der Stadt Wien Magistratsabteilung 42 Amtlicher Pflanzenschutzdienst Johannesgasse 35 A-1030 Wien Tel. +43 1 911 25 55 12 Fax: +43 1 911 25 55 42

PL

The State Plant Health and Seed Inspection Service
(Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa)
30, Wspólna Street
PL-00-930 Warsaw
Tel.: +48 22 623 24 04
Fax: +48 22 623 23 04

P

Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)
Direcção de Serviços de Fitossanidade e Materiais de Multiplicação de Plantas
Edifício 1 - Tapada da Ajuda
P-1349-018 Lisboa
Tel.: +351 21 361 32 74
Fax: +351 21 361 32 77

RO

Central authority:
MADR - Ministry of Agriculture and Rural Development
National Phytosanitary Agency
Elena Leaota
Tel.: +40 21 3072386/686
Fax.: +40 21 3072485

Posti d'ispezione frontaliere (PIF)

Albita
Tel.: +40 235 482731
Fax.: +40 235 482731

Iasi

Tel. +40 232 234336

Fax.:+40 232 234336

Dornesti-Siret

Tel.:+40 230 280434

Fax.:+40 230 280434

Bucuresti

Tel.:+40 21 2041557

Fax.:+40 21 2041557

Halmeu

Tel.:+40 261 773024

Fax.:+40 261 773024

Timisoara

+40 256 204987

+40 256 204987

Galati

+40 236 470630

+40 236 470630

Constanta

+40 241 601943

+40 241 601943

Unità fitosanitarie di contea

Alba

+40 258 831543

+40 258 812166

Arad

+40 257 270108

+40 257 276105

Arges

+40 248 401922

+40 248 223899

Bacau

+40 234 513019

+40 234 211001

Bihor

+40 259 243405

+40 259 415710

Bistrita Nasaud

+40 263 231673

+40 263 231281

Botosani

+40 231 511278

+40 231 517475

Brasov

+40 268 441728

+40 268 441728

Braila

+40 239 611140

+40 239 611140

Buzau

+40 238 710073

+40 238 710074

Caras Severin

+40 255 517222

+40 255 514795

Calarasi

+40 242 319065

+40 242 319065

Cluj

+40 264 443473

+40 264 443434

Covasna

+40 267 351703

+40 267 306041

Constanta

+40 241 559353

+40 241 692983

Dambovita

+40 245 221026

+40 245 221026

Dolj

+40 251 426911

+40 251 427579

Galati

+40 236 479411

+40 236 479405

Giurgiu

+40 246 216819

+40 246 214310

Gorj

+40 253 226036

+40 253 226106

Harghita

+40 266 371435

+40 266 371435

Hunedoara

+40 254 215241

+40 254 216147

Ialomita

+40 243 206236

+40 243 206237

Iasi

+40 232 278009

+40 232 278 062

Ilfov

+40 21 4913174

+40 21 4913248

Maramures

+40 262 223420

+40 262 223419

Mehedinti

+40 252 316752

+40 252 316752

Mures

+40 265 252616

+40 265 253298

Neamt

+40 233 227889

+40 233 221397

Olt

+40 249 416078

+40 249 415360

Prahova

+40 244 591332

+40 244 513464

Satu Mare

+40 261 715005

+40 261 711049

Salaj

+40 260 614413

+40 260 620491

Sibiu

+40 269 223719

+40 269 223309

Suceava

+40 230 531677

+40 230 524419

Teleorman

+40 247 312281

+40 247 326684

Timisoara

+40 256 217029

+40 256 217029

Tulcea

+40 240 524980

+40 240 524691

Vaslui

+40 235 311242

+40 235 311505

Valcea

+40 250 741322

+40 250 748421

Vrancea

+40 237 222596

+40 237 239074

Bucuresti

+40 21 4131912

+40 21 4135340

SI

Autorità centrale:
MAFF – Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia
Plant Health Division
Einspielerjeva 6
SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 3094 379
Fax +386 1 3094 335

Materiale di moltiplicazione certificato:
Agricultural institute of Slovenia
Hacquetova 17
SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 280 5262
Fax: +386 1 280 5255

Piante di luppolo:
Institute of hop research of Slovenia
Zalskega tabora 2
SI-3310 Zalec
Tel.: +386 3 712 1600
Fax: +386 3 712 1620

Vegetali e prodotti vegetali importati:
MAFF – Inspectorate of Agriculture, Forestry and Food
Phytosanitary Inspection
Parmova 33
SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 434 5700
Fax: +386 1 434 5717

SK

Department of Plant Protection
Central Control and Testing Institute of Agriculture
Hanulova 9/A
SK-84429 Bratislava 42
Tel.: +421 2 6920 4476
Fax: +421 2 6446 2084

FIN

Finnish Food Safety Authority (Evira)
Plant Protection Unit
Mustialankatu 3
FI-00790 Helsinki, Finland
Tel.: +358 20 77 2003
Fax: +358 20 77 25034

SE

Swedish Board of Agriculture
Plant Protection Service
S-551 82 Jönköping
Tel.: +46 36 155000
Fax: +46 36 122522

UK

Department for Environment, Food and Rural Affairs
Plant Health Division
Foss House, King's Pool
1-2 Peasholme Green
UK-York YO1 7PX
Tel.: +44 1904 455161
Fax: +44 1904 455163

Scottish Executive (SE)
Pentland House
47 Robb's Loan
Edinburgh
EH14 1TY
United Kingdom

National Assembly for Wales
Animal and Plant Health Division
Welsh Assembly Government
Crown Buildings
Cathays Park
UK – Cardiff CF10 3NQ

Department of Agriculture and Rural Developments (DARD)
Dundonald House
Upper Newtonards Road
UK – Belfast BT4 3SB

Department of Agriculture and Fisheries
P.O. Box 327
Howard Davis Farm
Trinity
UK – Jersey JE4 8UF

Chief Executive Officer
Committee for Horticulture
Raymond Falla House, PO Box 459
Longue Rue (Burnt Lane)
St. Martin's
UK – Guernsey GY1 6AF

Ministry of Agriculture
Knockaloe Peel
UK – Isle of Man IM5 3AJ

Forestry Commission
231 Corstorphine Road
UK – Edinburgh EH12 7AT

Svizzera

Ufficio federale dell'agricoltura
Ispettorato fitosanitario federale
CH-3003 Berna
Tel.: +41 31 3222550
Fax: +44 31 3222634

Zone di cui all'articolo 4 e relative prescrizioni speciali

Le zone di cui all'articolo 4 e le relative prescrizioni speciali che le due Parti devono rispettare sono definite nelle disposizioni legislative e amministrative delle due Parti qui di seguito indicate:

Disposizioni della Comunità europea

Direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2006/36/CE

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE.

Disposizioni della Svizzera

Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali, allegato 4, parte B (RU 2001 1191), modificata da ultimo il 16 maggio 2007 (RU 2007 2369).

²⁵ Introdotta dall'art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l'agricoltura dell'8 mar. 2004 (RU **2004** 2227). Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. N. 1/2008 del Comitato misto per l'agricoltura del 15 gen. 2008, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU **2008** 3981).

Scambio di dati

Le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sono le seguenti:

- notifiche d'intercettazione di spedizioni o di organismi nocivi in provenienza da paesi terzi o da una porzione del territorio delle parti, che comportano un pericolo fitosanitario immediato e che sono disciplinati dalla direttiva 94/3/CE;
- notifiche di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/29/CE.

²⁶ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l'agricoltura dell'8 mar. 2004 (RU **2004** 2227).

Concernente l'alimentazione degli animali

Art. 1 Oggetto

1. Le Parti si impegnano a ravvicinare le rispettive legislazioni in materia di alimentazione animale al fine di agevolare gli scambi in tale settore.
2. In un'appendice 1, che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo, sono elencati i prodotti o i gruppi di prodotti per i quali le disposizioni legislative delle Parti sono giudicate di effetto equivalente e, se del caso, le disposizioni legislative rispettive delle Parti i cui requisiti sono giudicati di effetto equivalente.
3. Le Parti aboliscono i controlli alle frontiere sui prodotti o i gruppi di prodotti elencati nell'appendice 1 di cui al paragrafo 2.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Allegato si intende per:

- a) «prodotto», l'alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell'alimentazione degli animali;
- b) «stabilimento», qualsiasi unità di produzione o di fabbricazione di un prodotto o che lo detiene in una fase intermedia prima della sua immissione in commercio, ivi inclusa quella della trasformazione e dell'imballaggio, o che mette in commercio tale prodotto;
- c) «autorità competente», l'autorità in ciascuna delle Parti incaricata di effettuare i controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

Art. 3 Scambi di informazioni

In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti comunicano reciprocamente:

- la o le autorità competenti e la loro giurisdizione territoriale e funzionale;
- l'elenco dei laboratori incaricati di effettuare le analisi di controllo;
- se del caso, l'elenco dei punti di entrata designati sul loro territorio per i vari tipi di prodotti;
- i programmi di controllo intesi ad accertare la conformità dei prodotti alle rispettive disposizioni legislative in materia di alimentazione animale.

I programmi di cui al quarto trattino devono tenere conto della situazione peculiare di ciascuna delle Parti e specificare segnatamente il tipo e la frequenza dei controlli da effettuarsi periodicamente.

Art. 4 Disposizioni generali in materia di controlli

Ciascuna delle Parti prende tutte le misure utili affinché i prodotti destinati ad essere spediti verso l'altra Parte siano controllati con la stessa scrupolosità di quelli destinati ad essere messi in circolazione sul proprio territorio; in particolare, le Parti provvedono affinché i controlli:

- siano effettuati con regolarità, in caso di sospetto di non conformità e commisuratamente all'obiettivo perseguito, in particolare in funzione dei rischi e dell'esperienza acquisita;
- riguardino tutte le fasi della produzione e della fabbricazione, le fasi intermedie precedenti all'immissione in commercio, l'immissione in commercio, inclusa l'importazione, e l'utilizzazione dei prodotti;
- siano effettuati alla fase più idonea ai fini della ricerca prevista;
- siano effettuati, di norma, senza preavviso;
- riguardino anche le utilizzazioni vietate nell'alimentazione degli animali.

Art. 5 Controllo all'origine

1. Le Parti provvedono affinché l'autorità competente proceda ad un controllo degli stabilimenti per garantire che essi adempiano agli obblighi loro incombenti e che i prodotti destinati ad essere messi in circolazione rispondano ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative elencate nell'appendice 1 di cui all'articolo 1, applicabili sul territorio d'origine.

2. In caso di sospetto di inosservanza di tali requisiti, l'autorità competente procede a controlli supplementari e, qualora tale sospetto venga confermato, prende le misure adeguate.

Art. 6 Controllo a destinazione

1. L'autorità competente della Parte di destinazione può verificare, nei luoghi di destinazione, la conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato mediante controlli per campione e in modo non discriminatorio.

2. Tuttavia, qualora l'autorità competente della Parte di destinazione disponga di informazioni tali da far presumere un'infrazione, possono essere effettuati controlli anche durante il trasporto dei prodotti sul proprio territorio.

3. Se, in caso di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, l'autorità competente della Parte interessata constata la non conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato, essa prende le disposizioni adeguate ed intima allo speditore, al destinatario o a qualsiasi altro soggetto responsabile di effettuare una delle seguenti operazioni:

- messa in conformità dei prodotti entro un termine da stabilire;
- eventuale decontaminazione;
- qualsiasi altro trattamento appropriato;
- utilizzazione per altri fini;

- rinvio alla Parte d'origine, dopo aver informato l'autorità competente di detta Parte;
- distruzione dei prodotti.

Art. 7 Controllo dei prodotti provenienti da territori non appartenenti alle Parti

1. In deroga all'articolo 4, primo trattino, le Parti prendono tutte le misure utili affinché, al momento dell'introduzione nei propri territori doganali di prodotti provenienti da un territorio diverso da quelli definiti all'articolo 16 dell'Accordo, le autorità competenti effettuino un controllo documentale di ciascuna partita e un controllo d'identità per campione allo scopo di accertarne:

- la natura;
- l'origine;
- la destinazione geografica,

in modo da determinare il regime doganale loro applicabile.

2. Le Parti prendono tutte le misure utili per verificare la conformità dei prodotti, mediante un controllo fisico per campione, prima dell'immissione in libera pratica.

Art. 8 Collaborazione in caso d'infrazione

1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente Allegato. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa concernente i prodotti per l'alimentazione animale, soprattutto attraverso l'assistenza reciproca, l'individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.

2. L'assistenza prevista nel presente articolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l'assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.

Art. 9 Prodotti soggetti ad autorizzazione preventiva

1. Le Parti si adoperano per rendere identici i rispettivi elenchi di prodotti disciplinati dalle disposizioni legislative di cui all'appendice 2.

2. Le Parti si informano mutuamente sulle domande di autorizzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1.

Art. 10 Consultazioni e clausola di salvaguardia

1. Le Parti si consultano ogniqualvolta una di esse ritenga che l'altra Parte sia venuta meno ad un obbligo derivante dal presente Allegato.

2. La Parte che chiede le consultazioni comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso in questione.

3. Le misure di salvaguardia previste da una delle disposizioni legislative riguardanti i prodotti e i gruppi di prodotti elencati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1 sono adottate conformemente alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2 dell'Accordo.

4. Se, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino dell'Accordo, le Parti non sono addivenute ad un Accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può prendere le opportune misure conservative per garantire l'applicazione del presente Allegato.

Art. 11 Gruppo di lavoro per l'alimentazione animale

1. Il gruppo di lavoro per l'alimentazione animale, denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito in base all'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione. Assume inoltre tutte le funzioni previste dal presente Allegato.

2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle normative interne delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. In particolare, esso formula proposte da presentare al Comitato ai fini dell'aggiornamento delle appendici del presente Allegato.

Art. 12 Obbligo di riservatezza

1. Qualsiasi informazione comunicata, in qualunque forma, in esecuzione del presente Allegato, riveste carattere riservato, è coperta dal segreto professionale e gode della stessa protezione conferita ad informazioni simili dalla legge applicabile in materia nell'ordinamento interno della Parte che ha ricevuto l'informazione.

2. Il principio di riservatezza di cui al paragrafo 1 non si applica alle informazioni di cui all'articolo 3.

3. Il presente Allegato non obbliga una delle Parti, la cui legislazione o i cui usi amministrativi impongono, per la tutela del segreto industriale e commerciale, limiti più rigorosi di quelli stabiliti dal presente Allegato, a comunicare informazioni all'altra Parte se questa non si conforma ai suddetti limiti più rigorosi.

4. Le informazioni ricevute devono essere utilizzate esclusivamente ai fini del presente Allegato; esse possono essere utilizzate dalle Parti ad altri fini soltanto previa autorizzazione scritta dell'autorità amministrativa da cui emana l'informazione, con le restrizioni imposte da detta autorità.

Il disposto del paragrafo 1 non osta all'utilizzazione delle informazioni nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative intentate per infrazioni al diritto penale, a condizione che tali informazioni siano state ottenute nel quadro di un'assistenza giuridica internazionale.

5. Le Parti possono, nei processi verbali, nei rapporti e nelle testimonianze, nonché nel corso di procedimenti e azioni a carattere giudiziario, addurre come prova informazioni ricevute e documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente articolo.

*Appendice I²⁷**Disposizioni della Comunità*

Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 del 8.2.2005, pag. 1)

Disposizioni della Svizzera

Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura, modificata da ultimo il 24 marzo 2006 (RU 2006 3861)

Ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RU 2005 5555)

Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, modificata da ultimo il 2 novembre 2006 (RU 2006 5213)

Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria (RU 2005 5545)

Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella produzione primaria (RU 2005 6651)

Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella produzione lattiera (RU 2005 6667)

²⁷ Introdotta dall'art. 1 della Dec. n. 1/2007 del Comitato misto per l'agricoltura del 15 giu. 2007 (RU 2007 4675).

Elenco delle disposizioni legislative di cui all'articolo 9*Disposizioni della Comunità*

Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 15)

Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/116/CE (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 81)

Disposizioni della Svizzera

Ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RU 2005 5555)

Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, modificata da ultimo il 2 novembre 2006 (RU 2006 5213)

²⁸ Nuovo testo giusta l'art. 2 della Dec. n. 1/2007 del Comitato misto per l'agricoltura del 15 giu. 2007 (RU 2007 4675).

Relativo al settore delle sementi

Art. 1 Oggetto

- (1) Il presente Allegato riguarda le sementi delle specie agricole, orticole e frutticole, delle piante ornamentali e della vite.
- (2) Ai sensi del presente Allegato s'intendono per «sementi» tutti i materiali di moltiplicazione o destinati alla piantagione.

Art. 2 Riconoscimento della conformità delle legislazioni

- (1) Le Parti riconoscono che i requisiti previsti dalle legislazioni di cui all'appendice 1, prima sezione, sono equivalenti in termini di risultati.
- (2) Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui al paragrafo 1 possono essere scambiate tra le Parti e commercializzate liberamente sui rispettivi territori, fornendo come unica prova della conformità alle legislazioni delle Parti l'etichetta o qualunque altro documento richiesto per la commercializzazione ai sensi di dette legislazioni.
- (3) Gli organismi responsabili del controllo di conformità figurano nell'appendice 2.

Art. 3 Riconoscimento reciproco dei certificati

- (1) Ciascuna Parte riconosce, per le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui all'appendice 1, seconda sezione, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente alla legislazione dell'altra Parte dagli organismi indicati nell'appendice 2.
- (2) Per «certificato» ai sensi del paragrafo 1 s'intende la documentazione richiesta dalla legislazione di ciascuna delle Parti, applicabile alle importazioni di sementi e definita nell'appendice 1, seconda sezione.

Art. 4 Armonizzazione delle legislazioni

- (1) Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in materia di commercializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, prima e seconda sezione.
- (2) Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s'impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo.

²⁹ Aggiornato dall'art. 1 della Dec. N. 4/2004 del Comitato del 20 lug. 2004 (RU **2005** 239).

(3) In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s'impegnano a valutarne le conseguenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo.

Art. 5 Varietà

(1) La Svizzera ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà figuranti nel catalogo comune della Comunità per le specie menzionate nelle legislazioni di cui all'appendice 1, prima sezione.

(2) La Comunità ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà figuranti nel catalogo nazionale svizzero per le specie menzionate nelle legislazioni di cui all'appendice 1, prima sezione.

(3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle varietà geneticamente modificate.

(4) Le Parti s'informano reciprocamente in merito alle domande di ammissione o ai ritiri di tali domande, alle iscrizioni in un catalogo nazionale nonché ad eventuali modifiche di quest'ultimo. Su richiesta, esse si comunicano reciprocamente una breve descrizione delle principali caratteristiche concernenti l'utilizzazione di ogni nuova varietà e degli aspetti che consentono di distinguerla dalle altre varietà conosciute. Ciascuna delle Parti tiene inoltre a disposizione dell'altra i fascicoli contenenti, per ogni varietà ammessa, una descrizione della stessa e una sintesi chiara di tutti gli elementi su cui è fondata l'ammissione. Nel caso delle varietà geneticamente modificate, le Parti si comunicano reciprocamente i risultati della valutazione dei rischi connessi alla loro immissione nell'ambiente.

(5) Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare gli elementi in base ai quali una varietà è stata ammessa in una di esse. Ove del caso, il gruppo di lavoro «Sementi» è tenuto al corrente degli esiti di queste consultazioni.

(6) Al fine di agevolare gli scambi di informazioni di cui al paragrafo 4, le Parti utilizzano i sistemi informatici per lo scambio di informazioni esistenti o in corso di elaborazione.

Art. 6 Deroghe

(1) Le deroghe della Comunità e della Svizzera di cui all'appendice 3 sono ammesse rispettivamente dalla Svizzera e dalla Comunità nel quadro degli scambi di sementi delle specie contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, prima sezione.

(2) Le Parti s'informano reciprocamente di tutte le deroghe relative alla commercializzazione delle sementi che esse intendono applicare sul proprio territorio o su parte di esso. Nel caso di deroghe di breve durata, o che richiedono un'entrata in vigore immediata, è sufficiente una notifica a posteriori.

(3) In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, la Svizzera può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo comune della Comunità.

(4) In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, la Comunità può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo nazionale svizzero.

(5) Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi previsti dalla legislazione delle Parti che figura all'appendice 1, prima sezione.

(6) Le Parti possono ricorrere alle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4:

- nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente Allegato, per le varietà figuranti nel catalogo comune della Comunità o nel catalogo nazionale svizzero precedentemente a tale entrata in vigore;
- nei tre anni successivi al ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, per le varietà iscritte nel catalogo comune della Comunità o nel catalogo nazionale svizzero successivamente all'entrata in vigore del presente Allegato.

(7) Le disposizioni di cui al paragrafo 6 si applicano per analogia alle varietà delle specie disciplinate da disposizioni che, in virtù dell'articolo 4, potrebbero figurare nell'appendice 1, prima sezione, successivamente all'entrata in vigore del presente Allegato.

(8) Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare le conseguenze, ai fini del presente Allegato, delle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 4.

(9) Le disposizioni del paragrafo 8 non si applicano nei casi in cui la decisione in materia di deroghe sia di competenza degli Stati membri della Comunità in virtù delle disposizioni legislative che figurano nell'appendice 1, prima sezione. Le disposizioni dello stesso paragrafo non si applicano alle deroghe adottate dalla Svizzera in casi analoghi.

Art. 7 Paesi terzi

(1) Fatto salvo l'articolo 10, le disposizioni del presente Allegato si applicano altresì alle sementi commercializzate sul territorio delle Parti e provenienti da un paese diverso dagli Stati membri della Comunità e dalla Svizzera e da essi riconosciuto.

(2) L'elenco dei paesi di cui al paragrafo 1, nonché le specie e la portata del riconoscimento, figurano nell'appendice 4.

Art. 8 Prove comparative

(1) Prove comparative vengono effettuate al fine di controllare a posteriori campioni di sementi prelevati dalla partite commercializzate sul territorio delle Parti. La Svizzera partecipa alle prove comparative comunitarie.

(2) L'organizzazione delle prove comparative nelle Parti è soggetta all'approvazione del gruppo di lavoro «Sementi».

Art. 9 Gruppo di lavoro «Sementi»

(1) Il gruppo di lavoro «Sementi» (denominato in appresso «gruppo di lavoro»), istituito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.

(2) Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori disciplinati dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.

Art. 10 Accordo con altri paesi

Salvo Accordo formale tra le Parti, queste ultime convengono che gli accordi di riconoscimento reciproco conclusi da ciascuna di esse con un paese terzo non possono in alcun caso vincolare l'altra Parte all'accettazione di relazioni, certificati, autorizzazioni e marchi rilasciati da organismi di valutazione della conformità di detto paese terzo.

Prima sezione (riconoscimento della conformità delle legislazioni)

A. Disposizioni della Comunità europea

1. Testi di base

- Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).
- Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).
- Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gazzetta ufficiale L 268 del 18.10.2003, pag. 1–23).
- Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).
- Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).
- Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).

2. Testi di applicazione

- Direttiva 74/268/CEE della Commissione, del 2 maggio 1974, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di *Avena fatua* nelle sementi di piante foraggere e di cereali (GU L 141 del 24.5.1974, pag. 19), modificata da ultimo dalla direttiva 78/511/CEE (GU L 157 del 15.6.1978, pag. 34).

- Direttiva 75/502/CEE della Commissione, del 25 luglio 1975, che limita la commercializzazione delle sementi di fienarola dei prati (*Poa Pratensis* L.) alle sementi che sono state ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU L 228 del 29.8.1975, pag. 26).
- Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU L 207 del 9.8.1980, pag. 37), modificata da ultimo dalla decisione 81/109/CEE (GU L 64 del 11.3.1981, pag. 13).
- Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 86/563/CEE della Commissione (GU L 327 del 22.11.1986, pag. 50).
- Direttiva 86/109/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU L 93 del 8.4.1986, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 91/376/CEE (GU L 203 del 26.07.1991, pag. 108).
- Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (GU L 106 del 30.4.1993, pag. 7).
- Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35).
- Decisione 97/788/CE del Consiglio, del 17 novembre 1997, relativa all'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi (GU L 322 del 25.11.1997, pag. 39), modificata da ultimo dalla decisione 2004/120/CE della Commissione del 29 gennaio 2004 (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 57).
- Decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU L 140 del 12.05.1998, pag. 14), modificata da ultimo dalla decisione 2002/280/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 22).
- Regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (GU L 108 del 5.5.2000, pag. 3).

- Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 1).
- Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (GU L 254 del 8.10.2003, pag. 7).
- Decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che autorizza l'apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere (GU L 83 del 20.3.2004, pag. 23).

B. Disposizioni della Svizzera³⁰

- Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura, modificata da ultimo il 20 giugno 2003 (RU 1998 3033).
- Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione, modificata da ultimo il 26 novembre 2003 (RU 2003 4921).
- Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole nonché di piante foraggere, modificata da ultimo l'8 marzo 2002 (RU 2002 1489).
- Ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere, piante oleaginose e da fibra nonché di barbabietole, modificata da ultimo il 15 maggio 2003 (RU 2003 1404).

Seconda sezione (riconoscimento reciproco dei certificati)

A. Disposizioni della Comunità europea

1. Testi di base

- Direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE del Consiglio (GU n. L 304 del 27.11.1996, pag. 10).

³⁰ Restano escluse le sementi delle varietà locali la cui commercializzazione è autorizzata in Svizzera.

- Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE del Consiglio (GU n. L 304 del 27.11.1996, pag. 10).
- Direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU n. L 169 del 10.7.1969, pag. 3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE del Consiglio (GU n. L 304 del 27.11.1996, pag. 10).

2. Testi di applicazione

- Direttiva 75/502/CEE della Commissione, del 25 luglio 1975, che limita la commercializzazione delle sementi di fienarola dei prati (*Poa Pratensis* L.) alle sementi che sono state ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU n. L 228 del 29.8.1975, pag. 26).
- Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 86/563/CEE della Commissione (GU n. L 327 del 22.11.1986, pag. 50).
- Direttiva 86/109/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU n. L 93 dell'8.4.1986, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 91/376/CEE della Commissione (GU n. L 203 del 26.7.1991, pag. 108).
- Decisione 86/110/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, relativa alle condizioni in cui possono essere previste deroghe al divieto dell'uso di etichette CEE per le operazioni di richiusura e rietichettatura degli imballaggi di sementi prodotti in paesi terzi (GU n. L 93 dell'8.4.1986, pag. 23).
- Decisione 87/309/CEE della Commissione, del 2 giugno 1987, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU n. L 155 del 16.6.1987, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 97/125/CE della Commissione (GU n. L 48 del 19.2.1997, pag. 35).
- Decisione 92/195/CEE della Commissione, del 17 marzo 1992, che organizza, in virtù della direttiva 66/401/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, un esperimento temporaneo riguardante l'aumento del peso massimo ammesso per partita (GU n. L 88 del 3.4.1992, pag. 59), modificata da ultimo dalla decisione 96/203/CE della Commissione (GU n. L 65 del 15.3.1996, pag. 41).
- Decisione 94/650/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che organizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa (GU n. L 252 del 28.9.1994, pag. 15), modificata da

ultimo dalla decisione 98/174/CE della Commissione (GU n. L 63 del 4.3.1998, pag. 3).

- Decisione 95/232/CE della Commissione, del 27 giugno 1995, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma della direttiva 69/208/CEE del Consiglio, inteso alla determinazione delle condizioni cui devono soddisfare le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone (GU n. L 154 del 5.7.1995, pag. 22), modificata da ultimo dalla decisione 98/173/CE della Commissione (GU n. L 63 del 4.3.1998, pag. 30).
- Decisione 96/202/CE della Commissione, del 4 marzo 1996, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo sul tenore massivo di materia inerte nelle sementi di soia (GU n. L 65 del 15.3.1996, pag. 39).
- Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU n. L 48 del 19.2.1997, pag. 35).
- Decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU n. L 140 del 12.5.1998, pag. 14).

B. Disposizioni della Svizzera

- Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RU 1998 3033).
- Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RU 1999 420).
- Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (RU 1999 781).
- Libro delle sementi del DFE del 6 giugno 1974, ultima modifica il 7 dicembre 1998 (RU 1999 408).

C. Certificati richiesti all'atto delle importazioni

a) Dalla Comunità europea:

I documenti previsti dalla decisione 95/514/CE del Consiglio (GU n. L 296 del 9.12.1995, pag. 34), modificata da ultimo dalla decisione del Consiglio 98/162/CE (GU n. L 53 del 24.2.1998, pag. 21).

b) Dalla Svizzera:

Le etichette ufficiali d'imballaggio CE o OCSE rilasciate dagli organismi elencati all'appendice 2 del presente Allegato nonché, per ciascuna partita di sementi, i bollettini arancioni o verdi dell'ISTA o un certificato di analisi equivalente.

Organismi di controllo e di certificazione delle sementi³¹**A. Comunità europea****Belgio**

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap	Ministère de la Région Wallonne
Administratie Kwaliteit Landbouwproductie (AKL)	Direction générale de l'agriculture et de la qualité
Dienst Normering en Controle Plantaardige Productie (NCPP)	Division de la recherche, du développement et de la qualité
WTC III – 12de verd. Simon Bolivarlaan 30	Direction de la qualité des produits
B-1000 Bruxelles	Bloc B Rue des Moulins de Meuse 4 B-5000 Beez

Repubblica Ceca

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
(Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture)
Odbor osiv a sadby (Division of Seed Materials and Planting Stock)
Za Opravnou 4
150 06 Prag 5 – Motol

Danimarca

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Plantedirektoratet
Skovbrynet 20
DK 2800 Kgs. Lyngby

Germania

B	Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen Fachbereich Landwirtschaft Referat IV B 61 10820 Berlin
---	---

³¹ Sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui all'appendice 1, prima sezione.

BN	Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen Referat 51 – Landbau Anerkennungsstelle NRW Edenicher Allee 60 53115 Bonn
HB	Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und Umweltschutz Referat 33 Grosse Weidestrasse 4–16 28195 Bremen
FS	Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Institut für Pflanzenbau u. Pflanzenzüchtung Amtliche Saatenanerkennung Postfach 16 41 85316 Freising
H	Landwirtschaftskammer Hannover Referat 32.1 Postfach 2 69 30002 Hannover
HAL	Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt (LLG) Abt. 6, Dez. 62 Prüf- u. Anerkennungsstelle für Saat- u. Pflanzgut Heinrich-u.-Thomas-Mann-Str.19 06108 Halle
HH	Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wirtschaft und Arbeit Amt Wirtschaft u. Landwirtschaft Postfach 11 21 09 20421 Hamburg
HRO	Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern Landesankennungsstelle f. Saat- u. Pflanzgut Graf-Lippe-Strasse 1 18059 Rostock
J	Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Referat Saatgut Naumburger Strasse 98 07743 Jena

KA	Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt Augustenberg Saatgutenerkennungsstelle Postfach 43 02 30 76217 Karlsruhe
KI	Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein Abteilung Pflanzenbau Fachbereich Saatgutwesen Am Kamp 9 24783 Osterrönfeld
KH	Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz Amtliche Saatenanerkennung Postfach 18 51 55508 Bad Kreuznach
KS	Hessisches Dienstleistungszentrum für Landwirtschaft, Gartenbau und Naturschutz Kölnische Strasse 48–50 34117 Kassel
MEI	Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft Fachbereich 4, Ref. 43 Saatgut- und Sortenwesen Waldheimer Str. 219 01683 Nossen
OL	Landwirtschaftskammer Weser-Ems Fachbereich 3.10 Anerkennungsstelle Postfach 25 49 26015 Oldenburg
SB	Landwirtschaftskammer für das Saarland Lessingstrasse 12 66121 Saarbrücken
TF	Landesamt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft Referat 45 – Saatenanerkennung Verwaltungszentrum – Teilbereich C Steinplatz 1 15838 Wünsdorf

Estonia

Taimetoodangu Inspektsioon
(Estonian Plant Production Inspectorate (PPI))

Vabaduse plats 4
71020 Viljandi

1. Seed Certification Department (sementi, ad eccezione dei tuberi-semi di patate)
 2. Plant Health Department (solo tuberi-semi di patate)
-

Grecia

Ministry of Rural Development and Food
Directorate General of Plant Production
Directorate of Inputs of Crop Production
2 Acharnon Street
101 76 Athen

Spagna

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Oficina española de variedades vegetales Madrid
Generalidad de Cataluña
Dirección General de la Producción Agraria Barcelona
Comunidad Autónoma de País Vasco
Dirección de Agricultura Vitoria-Alava
Junta de Galicia
Dirección General de Producción Agropecuaria Santiago de Compostela
Gobierno de Cantabria
Dirección General de Agricultura Santander
Principado de Asturias
Dirección General de Agroalimentación Oviedo
Junta de Andalucía
Dirección General de la Producción Agraria Sevilla
Comunidad Autónoma de Murcia
Dirección General de Agricultura e Industrias Agrarias Murcia
Diputación General de Aragón
Dirección General de Tecnología Agraria Zaragoza
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Dirección General de la Producción Agraria Toledo
Generalidad Valenciana
Dirección General de Innovación Agraria y Ganadería Valencia
Gobierno de La Rioja
Dirección General de Desarrollo Rural Logroño
Junta de Extremadura
Dirección General de Producción, Investigación y Formación Agraria Mérida

Gobierno de Canarias
Dirección General de Desarrollo Agrícola Santa Cruz de Tenerife
Junta de Castilla y León
Dirección General de Producción Agropecuaria Valladolid
Gobierno Balear
Dirección General de Agricultura Palma de Mallorca
Comunidad de Madrid
Dirección General de Agricultura Madrid
Comunidad Foral de Navarra
Dirección General de Agricultura y Ganadería Pamplona

Francia

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales
Service Officiel de Contrôle et de Certification (SOC)
Paris

Irlanda

The Department of Agriculture and Food
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2

Italia

Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE)
Milano

Cipro

Ministerium für Landwirtschaft, natürliche Ressourcen und Umwelt
Abteilung Landwirtschaft
1412, Nicosia

Lettonia

Valsts Augu Aizsardzības dienests (State Plant Protection Service)
Republikas lauk. 2
1981 Rīga

Lituania

Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
(State Seed and Grain Service under the Ministry of Agriculture)
V.Kudirkos 18
2600 Vilnius

Lussemburgo

L'Administration des Services Techniques de l'Agriculture (ASTA)
Service de la Production Végétale
Luxemburg

Ungheria

Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet
(National Institute for Agricultural Quality Control)
Keleti Károly u. 24.
Pf. 30, 93
H-1525 Budapest 114.

Malta

Agricultural Services Laboratories,
Agricultural Services & Rural Development Division,
Ministry for Rural Affairs and the Environment
Ghammieri
Marsa

Paesi Bassi

Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van
landbouwgewassen (NAK)
Emmeloord

Austria

Bundesamt für Ernährungssicherheit
Spargelfeldstrasse 191, PO Box 400
1226 Wien

Polonia

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
(State Plant Health and Seed Inspection Service)
Ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Portogallo

Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas
Direcção Geral de Protecção das Culturas
Edifício I
Tapada da Ajuda
1349-018 Lisboa

Slovenia

Kmetijski inštitut Slovenije (Agricultural institute of Slovenia)
Hacquetova 17
1000 Ljubljana

Repubblica Slovacca

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
(Central Controlling and Testing Institute in Agriculture)
Odbor osiv a sadiv (Department of Seeds and Planting Material)
Matúškova 21
833 16 Bratislava

Finlandia

Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)/Kontrollcentralen för växtproduktion
Siementarkastusosasto/Frökontrollavdelingen
BO Box 111
32201 Loimaa

Svezia

- a) Sementi, ad eccezione dei tuberi-semi di patate
Statens utsädeskontroll (SUK)
(Swedish Seed Testing and Certification Institute)
Svalöv
Frökontrollen Mellansverige AB
Örebro
 - b) Tuberi-semi di patate
Statens utsädeskontroll (SUK)
(Swedish Seed Testing and Certification Institute)
Svalöv
-

Regno Unito**Inghilterra e Galles**

- a) Sementi, ad eccezione dei tuberi-semi di patate
Department for Environment, Food and Rural Affairs
Plant Varieties and Seeds Division
Cambridge
 - b) Tuberi-semi di patate
Department for Environment, Food and Rural Affairs
Plant Health Division
York
-

Scozia

Scottish Executive
Environment and Rural Affairs Department
Edinburgh

Irlanda del Nord

Department of Agriculture and Rural Development
Environmental Policy
Belfast

B. Svizzera

Schweiz

Ufficio federale dell'agricoltura
Servizio per sementi e piante
CH-3003 Berna
Tel. +41-31-3222550
Fax: +41 -31-3222634

Deroghe

Deroghe comunitarie ammesse dalla Svizzera

- a) che dispensano taluni Stati membri dall'obbligo di applicare, ad alcune specie, le disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi rispettivamente di piante foraggere, di cereali, di piante oleaginose e da fibra:
- decisione 69/270/CEE della Commissione (GU L 220 del 1.9.1969, pag. 8)
 - decisione 69/271/CEE della Commissione (GU L 220 del 1.9.1969, pag. 9)
 - decisione 69/272/CEE della Commissione (GU L 220 del 1.9.1969, pag. 10)
 - decisione 70/47/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 80/301/CEE (GU L 68 del 14.3.1980, pag. 30)
 - decisione 70/48/EEC della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 27)
 - decisione 70/49/CEE della Commissione, GU L 13 del 19.1.1970, pag. 28)
 - decisione 70/93/CEE della Commissione, GU L 25 del 2.2.1970, pag. 16)
 - decisione 70/94/CEE della Commissione, GU L 25 del 2.2.1970, pag. 17)
 - decisione 70/481/CEE della Commissione, GU L 237 del 28.10.1970, pag. 29)
 - decisione 73/123/CEE della Commissione, GU L 145 del 2.6.1973, pag. 43)
 - decisione 74/5/CEE della Commissione (GU L 12 del 15.1.1974, pag. 13)
 - decisione 74/360/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 18), modificata da ultimo dalla decisione 2003/234/CE
 - decisione 74/361/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 19)
 - decisione 74/362/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 20)
 - decisione 74/491/CEE della Commissione (GU L 267 del 3.10.1974, pag. 18)
 - decisione 74/532/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 14)

- decisione 80/301/CEE della Commissione (GU L 68 del 14.3.1980, pag. 30)
 - decisione 80/512/CEE della Commissione (GU L 126 del 21.5.1980, pag. 15)
 - decisione 86/153/CEE della Commissione (GU L 115 del 3.5.1986, pag. 26)
 - decisione 89/101/CE della Commissione (GU L 38 del 10.2.1989, pag. 37);
- b) che autorizzano taluni Stati membri a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà (cfr. Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ventiduesima edizione integrale, colonna 4 (GU C 91 A del 16.4.2003, pag. 1);
- c) che autorizzano alcuni Stati membri ad adottare disposizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di *Avena fatua* nelle sementi di cereali:
- decisione 74/269/CEE della Commissione (GU L 141 del 24.5.1974, pag. 20), modificata dalla decisione 78/512/CEE (GU L 157 del 15.6.1978, pag. 35)
 - decisione 74/531/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 13)
 - decisione 95/75/CEE della Commissione (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 30)
 - decisione 96/334/CE della Commissione (GU L 127 del 25.5.1996, pag. 39);
- d) che autorizzano, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l'adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie:
- decisione 2004/3/CE della Commissione (GU L 2 del 6.1.2004, pag. 47);
- e) che autorizzano ad accertare sulla base dei risultati delle analisi di sementi e plantule, l'osservanza delle norme di purezza varietale per le sementi di varietà apomittiche monoclonali di *Poa pratensis*:
- decisione 85/370/CEE della Commissione (GU L 209 del 6.8.1985, pag. 41).

Elenco dei paesi terzi³²

Argentina

Australia

Bulgaria

Canada

Cile

Croazia

Israele

Marocco

Nuova Zelanda

Romania

Serbia e Montenegro

Stati Uniti d'America

Sudafrica

Turchia

Uruguay

³² Il riconoscimento si basa, per quanto riguarda l'ispezione in campo delle colture di sementi e le sementi prodotte, sulla decisione 2003/17/CE del Consiglio (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10), modificata da ultimo dalla decisione 885/2004/CE del Consiglio (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 1) e, per quanto riguarda il controllo della selezione conservatrice delle varietà, sulla decisione 97/788/CE del Consiglio (GU L 322 del 25.11.1998, pag. 39), modificata da ultimo dalla decisione 2004/120/CE della Commissione, del 29 gennaio 2004 (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 57). Nel caso della Norvegia si applica l'Acc. sullo Spazio economico europeo.

Relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli

Art. 1

Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di prodotti vitivinicoli originari dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente Allegato.

Art. 2

Il presente Allegato si applica ai prodotti vitivinicoli quali definiti:

- per la Comunità: dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio³⁴, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1627/98³⁵, e classificati sotto i codici NC 2009 60 e 2204;
- per la Svizzera: dal capitolo 36 dell'ordinanza del 1° marzo 1995³⁶ sulle derivate alimentari e classificati sotto i numeri della tariffa doganale svizzera 2009.60 e 2204.

Art. 3

Ai fini del presente Allegato e fatte salve disposizioni contrarie previste dall'Allegato, si intende per:

- a) «prodotto vitivinicolo originario di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: un prodotto ai sensi dell'articolo 2, elaborato nel territorio della suddetta Parte ed ottenuto da uve raccolte esclusivamente su tale territorio, conformemente alle disposizioni del presente Allegato;
- b) «indicazione geografica»: un'indicazione, inclusa la denominazione d'origine, ai sensi dell'articolo 22 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che interessano il commercio Allegato all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio³⁷ (denominato in appresso Accordo ADPIC), che è riconosciuta dalle disposizioni legislative o regolamentari di una delle Parti per la designazione e la presentazione di un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, originario del suo territorio;
- c) «dicitura tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale, che si riferisce in particolare a un metodo di produzione o alla qualità, al colore o al tipo di un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2 e che è riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una Parte per la designazione e la presentazione di tale prodotto originario del territorio di detta Parte;

³³ Aggiornato dall'art. 1 della Dec. n. 1/2005 del Comitato misto per l'agricoltura del 25 feb. 2005, in vigore per la Svizzera il 1° ott. 2004 (RU **2006** 1201).

³⁴ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

³⁵ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 8.

³⁶ RU **1995** 1491

³⁷ RS **0.632.20**, All. 1.C

- d) «denominazione protetta»: un'indicazione geografica o una dicitura tradizionale di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) e protetta in virtù del presente Allegato;
- e) «designazione»: le denominazioni utilizzate sull'etichetta, sui documenti che scortano il trasporto di un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità;
- f) «etichettatura»: il complesso delle designazioni ed altre diciture, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2 e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;
- g) «presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;
- h) «imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o per la loro presentazione ai fini della vendita al consumatore finale.

Titolo I

Disposizioni applicabili all'importazione e alla commercializzazione

Art. 4

1. Gli scambi tra le Parti di prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2, originari dei territori rispettivi, si effettuano conformemente alle disposizioni tecniche previste dal presente Allegato. Per disposizioni tecniche si intendono tutte le disposizioni di cui all'appendice 1, relative alla definizione dei prodotti vitivinicoli, alle pratiche enologiche, alla composizione di tali prodotti nonché alle modalità di trasporto e di commercializzazione degli stessi.
2. Il Comitato può decidere di ampliare i settori contemplati al paragrafo 1.
3. Le disposizioni degli atti di cui all'appendice 1, relative all'entrata in vigore di tali atti o alla loro applicazione, non si applicano ai fini del presente Allegato.
4. Il presente Allegato non pregiudica l'applicazione delle norme nazionali o comunitarie concernenti la fiscalità, né le relative misure di controllo.

Titolo II

Protezione reciproca delle denominazioni dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2

Art. 5

1. Le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente Allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 6 utilizzate

per la designazione e la presentazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2, originari del territorio delle Parti. A tal fine, ciascuna Parte attua i mezzi legali per garantire una protezione efficace e per impedire l'uso di un'indicazione geografica o di una dicitura tradizionale per designare un prodotto vitivinicolo non coperto da tale indicazione o dicitura.

2. Le denominazioni protette di una Parte sono riservate esclusivamente ai prodotti originari della Parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte.

3. La protezione di cui ai paragrafi 1 e 2 esclude, in particolare, qualsiasi uso di una denominazione protetta per prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2 che non sono originari della zona geografica indicata, anche se:

- la vera origine del prodotto è indicata;
- l'indicazione geografica in questione è utilizzata in una traduzione;
- tale denominazione è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

4. In caso di omonimia tra indicazioni geografiche:

- a) se due indicazioni protette in virtù del presente Allegato sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe le indicazioni, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del prodotto vitivinicolo;
- b) se un'indicazione protetta in virtù del presente Allegato è identica alla denominazione di una zona geografica situata al di fuori del territorio delle Parti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un vino prodotto nella zona geografica a cui si fa riferimento, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della Parte in questione.

5. In caso di omonimia tra diciture tradizionali,

- a) se due diciture protette in virtù del presente Allegato sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe le diciture, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del prodotto vitivinicolo;
- b) se una dicitura protetta in virtù del presente Allegato è identica a una denominazione utilizzata per un prodotto vitivinicolo non originario del territorio delle Parti, quest'ultima denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un prodotto vitivinicolo, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della Parte in questione.

6. Il Comitato può fissare, in caso di necessità, le condizioni pratiche di utilizzo per differenziare l'una dall'altra le indicazioni o le diciture omonime di cui ai paragrafi 4 e 5, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.

7. Ciascuna delle Parti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafi da 4 a 7 dell'Accordo ADPIC per rifiutare la protezione di una denominazione dell'altra Parte.

8. La protezione esclusiva di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applica alla denominazione «Champagne» che figura nell'elenco della Comunità contenuto nell'appendice 2 del presente Allegato. Tale protezione esclusiva non ostacola tuttavia, per un periodo transitorio di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Allegato, l'uso della parola «Champagne» per designare e presentare alcuni vini originari del cantone di Vaud in Svizzera, a condizione che essi non siano commercializzati sul territorio della Comunità e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino.

Art. 6

Sono protette le seguenti denominazioni:

- a) per quanto concerne i prodotti vitivinicoli originari della Comunità:
 - i riferimenti allo Stato membro di cui il prodotto vitivinicolo è originario,
 - i termini specifici comunitari che figurano nell'appendice 2,
 - le indicazioni geografiche e le diciture tradizionali che figurano nell'appendice 2;
- b) per quanto concerne i prodotti vitivinicoli originari della Svizzera:
 - i termini «Suisse», «Schweiz», «Svizzera», «Svizra» o altri termini utilizzati per indicare questo paese,
 - i termini specifici svizzeri che figurano nell'appendice 2,
 - le indicazioni geografiche e le diciture tradizionali che figurano nell'appendice 2.

Art. 7

1. La registrazione di un marchio commerciale per un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, che contenga o che consista in un'indicazione geografica o in una dicitura tradizionale protetta in virtù del presente Allegato, è rifiutata ovvero, su richiesta dell'interessato, invalidata per quanto concerne prodotti che non sono originari:

- del luogo a cui fa riferimento l'indicazione geografica,
o
- del luogo in cui è utilizzata la dicitura tradizionale.

2. Tuttavia, un marchio registrato entro il 15 aprile 1995 può essere utilizzato fino al 15 aprile 2005, a condizione che sia stato effettivamente utilizzato senza interruzione a partire dalla sua registrazione.

Art. 8

Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di prodotti vitivinicoli originari delle Parti al di fuori dei territori di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare un prodotto vitivinicolo originario dell'altra Parte.

Art. 9

Nella misura in cui la legislazione pertinente delle Parti lo consente, la protezione conferita dal presente Allegato si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell'altra Parte.

Art. 10

1. Se la designazione o la presentazione di un prodotto vitivinicolo, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, lede i diritti derivanti dal presente Allegato, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune, in particolare per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo della denominazione protetta.

2. Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve intervenire in particolare nei seguenti casi:

- a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione comunitaria o svizzera in una delle lingue dell'altra Parte comporta un termine che potrebbe indurre in errore quanto all'origine del prodotto vitivinicolo così designato o presentato;
- b) se sui contenitori o sull'imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a un prodotto la cui denominazione è protetta in virtù del presente Allegato, figurano indicazioni, marchi commerciali, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni che direttamente o indirettamente danno un'informazione errata o tale da indurre in errore sulla provenienza, l'origine, la natura o le proprietà essenziali del prodotto;
- c) se viene utilizzato un confezionamento o un imballaggio tale da indurre in errore quanto all'origine del prodotto vitivinicolo.

Art. 11

L'applicazione del presente Allegato non pregiudica una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette dal presente Allegato ad opera delle Parti, in virtù della legislazione interna o di altri accordi internazionali.

Titolo III**Reciproca assistenza tra gli organismi di controllo****Sottotitolo I: Disposizioni preliminari****Art. 12**

Ai fini del presente titolo, valgono le seguenti definizioni:

- a) «normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli»: tutte le disposizioni previste dal presente Allegato;
- b) «autorità competente»: ciascuna delle autorità o ciascuno dei servizi designati da una Parte per controllare l'applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli;
- c) «autorità di contatto»: l'organismo o l'autorità competente designata da una Parte per garantire gli opportuni collegamenti con l'autorità di contatto dell'altra Parte;
- d) «autorità richiedente»: l'autorità competente, all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;
- e) «autorità interpellata»: l'autorità competente, all'uopo designata da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;
- f) «infrazione»: qualsiasi violazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli e qualsiasi tentativo di violazione di tale normativa.

Art. 13

1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente titolo. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli, soprattutto attraverso l'assistenza reciproca, l'individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.

2. L'assistenza prevista dal presente titolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l'assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.

Sottotitolo II: Controlli effettuati dalle Parti**Arti. 14**

1. Le Parti adottano le misure necessarie per garantire l'assistenza di cui all'articolo 13 mediante opportuni provvedimenti di controllo.

2. Tali controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. In caso di controlli per sondaggio, le Parti accertano che tali controlli siano rappresentativi per numero, natura e frequenza.

3. Le Parti adottano le misure adeguate per agevolare il lavoro dei funzionari delle loro autorità competenti, soprattutto affinché questi ultimi:

- abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di produzione, di elaborazione, di immagazzinaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, nonché ai mezzi di trasporto di tali prodotti;
- abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi, nonché ai mezzi di trasporto detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto dei prodotti vitivinicoli o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione;
- possano procedere al censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione;
- possano prelevare campioni dei prodotti vitivinicoli detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto;
- possano prendere conoscenza dei dati contabili o di altri documenti utili per i controlli e ricavarne copie o estratti;
- possano prendere opportuni provvedimenti cautelari riguardo alla produzione, all'elaborazione, alla detenzione, al trasporto, alla designazione, alla presentazione, all'esportazione verso l'altra Parte e alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli o di altri prodotti destinati a essere utilizzati per l'elaborazione degli stessi, quando vi è un sospetto motivato d'infrazione grave al presente Allegato, in particolare in caso di manipolazioni fraudolente o di rischi per la salute pubblica.

Art. 15

1. Quando una Parte designa diverse autorità competenti, essa garantisce il coordinamento delle loro azioni.
2. Ciascuna delle Parti designa un'unica autorità di contatto. Tale autorità:
 - trasmette le richieste di collaborazione, ai fini dell'applicazione del presente titolo, all'autorità di contatto dell'altra Parte;
 - riceve dalla suddetta autorità tali domande, che essa trasmette all'autorità o alle autorità competenti della Parte dalla quale dipende;
 - rappresenta tale Parte nei confronti dell'altra Parte, nell'ambito della collaborazione di cui al sottotitolo III;
 - comunica all'altra Parte le misure adottate in virtù dell'articolo 14.

Sottotitolo III: Reciproca assistenza tra le autorità di sorveglianza

Art. 16

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di accertare che la

normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli sia correttamente applicata, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni constatate o programmate che violino o possano violare detta normativa.

2. Su domanda motivata dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esercita – o assume le iniziative necessarie per farlo – una sorveglianza speciale o controlli che permettano di conseguire gli obiettivi previsti.

3. L'autorità interpellata di cui ai paragrafi 1 e 2 procede come se agisse per proprio conto o su domanda di un'autorità del proprio paese.

4. D'accordo con l'autorità interpellata, l'autorità richiedente può designare funzionari al suo servizio o al servizio di un'altra autorità competente della Parte che rappresenta:

- per ottenere, dagli uffici delle autorità competenti della Parte in cui l'autorità interpellata è stabilita, informazioni in merito alla corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli o ad azioni di controllo, come pure per effettuare copie dei documenti di trasporto e di altri documenti o estratti di registri, oppure
- per assistere alle azioni richieste in virtù del paragrafo 2.

Le copie di cui al primo trattino possono essere effettuate soltanto con l'accordo dell'autorità interpellata.

5. L'autorità richiedente che desidera inviare nell'altra Parte un funzionario designato conformemente al paragrafo 4, primo comma, per assistere alle operazioni di controllo di cui al secondo trattino di tale comma, avverte l'autorità interpellata in tempo utile prima dell'inizio di tali operazioni. I funzionari dell'autorità interpellata garantiscono ad ogni istante la direzione delle operazioni di controllo.

I funzionari dell'autorità richiedente:

- presentano un mandato scritto che indica la loro identità e la loro qualità,
- fatte salve le restrizioni che la normativa applicabile all'autorità interpellata impone ai suoi funzionari nell'esercizio dei controlli in questione,
 - godono dei diritti di accesso di cui all'articolo 14, paragrafo 3,
 - godono di un diritto d'informazione sui risultati dei controlli effettuati dai funzionari dell'autorità interpellata a norma dell'articolo 14, paragrafo 3,
- adottano, nel corso dei controlli, un comportamento compatibile con le regole e gli usi imposti ai funzionari della Parte sul cui territorio è effettuata l'operazione di controllo.

6. Le domande motivate di cui al presente articolo sono trasmesse all'autorità interpellata della Parte interessata tramite l'autorità di contatto di tale Parte. Lo stesso vale per:

- le risposte a tali domande,
- le comunicazioni relative all'applicazione dei paragrafi 2, 4 e 5.

In deroga al primo comma, per rendere più efficace e più rapida la collaborazione tra le Parti, queste possono, in casi opportuni, permettere che un'autorità competente

- rivolga le sue domande motivate o le sue comunicazioni direttamente a un'autorità competente dell'altra Parte,
- risponda direttamente alle domande motivate o alle comunicazioni ad essa rivolte da un'autorità competente dell'altra Parte.

In questi casi, le autorità in questione informano immediatamente l'autorità di contatto della Parte interessata.

Art. 17

Se un'autorità competente di una delle Parti ha motivo di sospettare o venga a conoscenza del fatto

- che un prodotto vitivinicolo non è conforme alla normativa sugli scambi di tali prodotti, oppure è oggetto di frodi per quanto concerne l'elaborazione o la commercializzazione di tale prodotto, e
- che tale inosservanza riveste interesse particolare per una delle Parti e potrebbe dare adito a misure amministrative o ad azioni legali,

essa ne informa immediatamente, tramite l'autorità di contatto di sua pertinenza, l'autorità di contatto della Parte in questione.

Art. 18

1. Le domande formulate in virtù del presente titolo sono redatte per iscritto. Esse sono corredate dei documenti necessari per consentire di rispondervi. Se l'urgenza della situazione lo rende necessario, possono essere accettate domande presentate verbalmente, che devono però essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 sono corredate delle seguenti informazioni:

- il nome dell'autorità richiedente,
- la misura richiesta,
- l'oggetto o il motivo della domanda,
- la legislazione, le norme o gli altri strumenti giuridici interessati,
- indicazioni per quanto possibile esatte e complete sulle persone fisiche o giuridiche che sono oggetto delle indagini,
- una sintesi dei fatti pertinenti.

3. Le domande sono redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti.

4. Se una domanda non è conforme alle condizioni formali, è possibile richiedere che sia corretta o completata; si possono tuttavia decidere provvedimenti cautelari.

Art. 19

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, di copie certificate conformi, di relazioni e di testi simili.
2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da dati informatizzati prodotti, sotto qualsiasi forma, agli stessi fini.

Art. 20

1. La Parte da cui dipende l'autorità interpellata può rifiutare di prestare assistenza a norma del presente titolo se tale assistenza può recare pregiudizio alla sovranità, all'ordine pubblico, alla sicurezza o ad altri interessi essenziali di detta Parte.
2. Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda.
3. Se l'assistenza è rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Art. 21

1. Le informazioni fornite a norma degli articoli 16 e 17 sono corredate di documenti o di altre prove utili, nonché dell'indicazione delle eventuali misure amministrative o azioni legali, e riguardano in particolare:
 - la composizione e le caratteristiche organolettiche del prodotto vitivinicolo in questione,
 - la sua designazione e la sua presentazione,
 - il rispetto delle norme previste per la sua produzione, la sua elaborazione o la sua commercializzazione.
2. Le autorità di contatto interessate dalla questione per cui è stato avviato il processo di reciproca assistenza di cui agli articoli 16 e 17 si informano reciprocamente e senza indugio
 - in merito allo svolgimento delle indagini, soprattutto mediante relazioni e altri documenti o mezzi d'informazione,
 - in merito alle conseguenze sul piano amministrativo o contenzioso riguardanti le operazioni in questione.
3. Le spese di viaggio sostenute ai fini dell'applicazione del presente titolo sono prese a carico dalla Parte che ha designato un funzionario per le misure di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 4.
4. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni nazionali relative al segreto dell'istruttoria giudiziaria.

Sottotitolo IV: Disposizioni generali

Art. 22

1. Nell'ambito dell'applicazione dei sottotitoli II e III, l'autorità competente di una Parte può chiedere a un'autorità competente dell'altra Parte di procedere a un prelievo di campioni conformemente alle pertinenti disposizioni di tale Parte.
2. L'autorità interpellata conserva i campioni prelevati conformemente al paragrafo 1 e designa, in particolare, il laboratorio al quale devono essere presentate ai fini di esame. L'autorità richiedente può designare un altro laboratorio per un'analisi parallela dei campioni. A tal fine, l'autorità interpellata trasmette un numero opportuno di campioni all'autorità richiedente.
3. In caso di disaccordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata a proposito dei risultati dell'esame di cui al paragrafo 2, viene effettuata un'analisi arbitrata da un laboratorio designato di comune accordo.

Art. 23

1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, a norma del presente titolo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni analoghe dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute, oppure, secondo il caso, dalle corrispondenti disposizioni cui devono conformarsi le autorità comunitarie.
2. Il presente titolo non obbliga una Parte la cui legislazione o le cui pratiche amministrative impongono, per la protezione dei segreti industriali e commerciali, limiti più ristretti di quelli previsti dal presente titolo, a fornire informazioni, se la Parte richiedente non prende disposizioni per conformarsi a tali limiti più ristretti.
3. Le informazioni raccolte saranno utilizzate esclusivamente ai fini del presente titolo; esse potranno essere utilizzate ad altri fini sul territorio di una Parte soltanto con l'accordo scritto preliminare dell'autorità amministrativa che le ha fornite e sono inoltre soggette alle restrizioni imposte da detta autorità.
4. Il paragrafo 1 non osta all'uso delle informazioni nell'ambito di azioni legali o amministrative in seguito avviate per violazioni del diritto penale comune, purché siano state ottenute nell'ambito di un'assistenza legale internazionale.
5. Le Parti possono, nei loro verbali, nelle loro relazioni e nelle loro testimonianze, nonché nel corso delle azioni e dei procedimenti di fronte a tribunali, invocare a titolo di prova le informazioni raccolte e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente titolo.

Art. 24

Le persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni di tali persone, le cui attività professionali possono essere oggetto dei controlli di cui al presente titolo, non possono ostacolare tali controlli e sono tenute ad agevolarli in qualsiasi momento.

Titolo IV Disposizioni generali

Art. 25

I titoli I e II non si applicano ai prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2:

- a) in transito sul territorio di una delle Parti,
o
- b) originari del territorio di una delle Parti e oggetto di scambi in piccoli quantitativi tra dette Parti alle condizioni e secondo le modalità di cui all'appendice 3 del presente Allegato.

Art. 26

Le Parti:

- a) si comunicano reciprocamente, alla data dell'entrata in vigore dell'Allegato:
 - l'elenco degli organismi competenti per la redazione dei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1;
 - l'elenco degli organismi competenti per l'attestazione della denominazione di origine nei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1;
 - l'elenco delle autorità competenti e delle autorità di contatto di cui all'articolo 12, lettere b) e c);
 - l'elenco dei laboratori autorizzati ad eseguire le analisi conformemente all'articolo 22, paragrafo 2;
- b) si consultano e si informano in merito alle misure adottate da ciascuna di esse ai fini dell'applicazione del presente Allegato; in particolare, si comunicano reciprocamente le rispettive disposizioni e una sintesi delle decisioni amministrative e giudiziarie di particolare importanza ai fini di una corretta applicazione del presente Allegato.

Art. 27

1. Il gruppo di lavoro «prodotti vitivinicoli», denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito secondo l'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione.

2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato. Esso formula in particolare proposte, che presenta al Comitato al fine di adattare e di aggiornare le appendici del presente Allegato.

Art. 28

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 8, i prodotti vitivinicoli che, al momento dell'entrata in vigore del presente Allegato, sono stati prodotti, elaborati, designati e

presentati in un modo conforme alla legge o alla regolamentazione interna delle Parti, ma vietato dal presente Allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dal Comitato, la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente Allegato, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Allegato, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

Art. 29

1. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra Parte non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente Allegato.

2. La Parte che chiede la consultazione comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.

3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda immediatamente ad una consultazione dopo l'adozione delle misure in parola.

4. Se, in seguito alla consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare gli opportuni provvedimenti cautelari per consentire l'applicazione del presente Allegato.

Art. 30

L'applicazione dello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera, relativo alla cooperazione in materia di controllo ufficiale dei vini, firmato il 15 ottobre 1984³⁸ a Bruxelles, è sospesa finché sarà in vigore il presente Allegato.

Appendice I

Elenco degli atti di cui all'articolo 4, relativi ai prodotti vitivinicoli**A. Atti applicabili all'importazione e alla commercializzazione in Svizzera dei prodotti vitivinicoli originari della Comunità**

*Atti ai quali si fa riferimento*³⁹

1. 373 R 2805: regolamento (CEE) n. 2805/73 della Commissione, del 12 ottobre 1973, che stabilisce l'elenco dei vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini bianchi di qualità importati aventi un tenore particolare di anidride solforosa, nonché alcune disposizioni transitorie relative al tenore di anidride solforosa dei vini prodotti anteriormente al 1° ottobre 1973 (GU L 289 del 16.10.1973, pag. 21), modificato da ultimo da:
 - 377 R 0966: regolamento (CEE) n. 966/77 della Commissione, del 4 maggio 1977 (GU L 115 del 6.5.1977, pag. 77).
2. 374 R 2319: regolamento (CEE) n. 2319/74 della Commissione, del 10 settembre 1974, che determina talune superfici viticole nelle quali sono prodotti vini da pasto che possono avere gradazione alcolometrica naturale totale massima di 17° (GU L 248 dell'11.9.1974, pag. 7).
3. 375 L 0106: direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1), modificata da ultimo da:
 - 389 L 0676: direttiva 89/676/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 18).
4. 376 L 0895: direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26), modificata da ultimo da:
 - 397 L 0041: direttiva 97/41/CE del Consiglio, del 25 giugno 1997 (GU L 184 del 12.7.1997, pag. 33).
5. 378 R 1972: regolamento (CEE) n. 1972/78 della Commissione, del 16 agosto 1978, che fissa le modalità d'applicazione per le pratiche enologiche (GU L 226 del 17.8.1978, pag. 11), modificato da:
 - 380 R 0045: regolamento (CEE) n. 45/80 della Commissione, del 10 gennaio 1980 (GU L 7 dell'11.1.1980, pag. 12).
6. 379 L 0700: direttiva 79/700/CEE della Commissione, del 24 luglio 1979, che fissa i metodi comunitari di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli (GU L 207 del 15.8.1979, pag. 26).

³⁹ Per la legislazione comunitaria, situazione al 1° ago. 1998.
Per la legislazione svizzera, situazione al 1° gen. 1999.

7. 384 R 2394: regolamento (CEE) n. 2394/84 della Commissione, del 20 agosto 1984, che stabilisce le condizioni di impiego delle resine scambiatrici di ioni e fissa le modalità di applicazione per l'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato (GU L 224 del 21.8.1984, pag. 8), modificato da ultimo da:
 - 386 R 2751: regolamento (CEE) n. 2751/86 della Commissione, del 4 settembre 1986 (GU L 253 del 5.9.1986, pag. 11).
8. 385 R 3804: regolamento (CEE) n. 3804/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce l'elenco delle superfici coltivate a vigneto in talune regioni spagnole in cui i vini da tavola possono avere un titolo alcolometrico effettivo inferiore ai requisiti comunitari (GU L 367 del 31.12.1985, pag. 37).
9. 386 R 0305: regolamento (CEE) n. 305/86 della Commissione, del 12 febbraio 1986, relativo al tenore massimo di anidride solforosa totale dei vini originari della Comunità prodotti anteriormente al 1° settembre 1986 e, durante un periodo transitorio, dei vini importati (GU L 38 del 13.2.1986, pag. 13).
10. 386 R 1888: regolamento (CEE) n. 1888/86 della Commissione, del 18 giugno 1986, relativo al tenore massimo di anidride solforosa totale di taluni vini spumanti originari della Comunità elaborati anteriormente al 1° settembre 1986 e, per un periodo transitorio, dei vini spumanti importati (GU L 163 del 19.6.1986, pag. 19).
11. 386 R 2094: regolamento (CEE) n. 2094/86 della Commissione, del 3 luglio 1986, che reca modalità di applicazione per l'utilizzazione di acido tartarico per la disacidificazione di determinati prodotti viticoli in talune regioni della zona viticola A (GU L 180 del 4.7.1986, pag. 17), modificato da:
 - 386 R 2736: regolamento (CEE) n. 2736/86 della Commissione, del 3 settembre 1986 (GU L 252 del 4.9.1986, pag. 15).
12. 387 R 0822: regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1), modificato da ultimo da:
 - 398 R 1627: regolamento (CE) n. 1627/86 della Commissione, del 20 luglio 1988 (GU L 210 del 28.7.1988, pag. 8).
13. 387 R 0823: regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 84 del 27.3.1987, pag. 59), modificato da ultimo da:
 - 396 R 1426: regolamento (CE) n. 1426/86 del Consiglio, del 26 giugno 1996 (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 1).
14. 388 R 3377: regolamento (CEE) n. 3377/88 della Commissione, del 28 ottobre 1988, che autorizza il Regno Unito a permettere in determinate condizioni un aumento supplementare della gradazione alcolometrica di alcuni vini da tavola (GU L 296 del 29.10.1988, pag. 69).

15. 388 R 4252: regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità (GU L 373 del 31.12.1988, pag. 59), modificato da ultimo da:
 - 398 R 1629: regolamento (CE) n. 1629/86 della Commissione, del 20 luglio 1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 11).
16. 389 L 0107: direttiva 89/107/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27), modificata da:
 - 394 L 0034: direttiva 94/34/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1994 (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1).
17. 389 L 0109: direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 38), rettificata nella GU L 347 del 28.11.1989, pag. 37.
18. 389 L 0396: direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21), modificata da ultimo da:
 - 392 L 0011: direttiva 92/11/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1992 (GU L 65 dell'11.3.1992, pag. 32).
19. 389 R 2202: regolamento (CEE) n. 2202/89 della Commissione, del 20 luglio 1989, che definisce il taglio, la vinificazione, l'imbottigliatore e l'imbottigliamento (GU L 209 del 21.7.1989, pag. 31).
20. 389 R 2392: regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 232 del 9.8.1989, pag. 13), modificato da ultimo da:
 - 396 R 1427: regolamento (CE) n. 1427/86 del Consiglio, del 26 giugno 1996 (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 3).
21. 390 L 0642: direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofruitticoli (GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71), modificata da ultimo da:
 - 397 L 0071: direttiva 97/71/CE della Commissione, del 15 dicembre 1997 (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 42).
22. 390 R 2676: regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1), modificato da ultimo da:
 - 397 R 0822: regolamento (CE) n. 822/97 della Commissione, del 6 maggio 1997 (GU L 117 del 7.5.1997, pag. 10).

23. 390 R 3201: regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione, del 16 ottobre 1990, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 309 dell'8.11.1990, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 398 R 0847: regolamento (CE) n. 847/98 della Commissione, del 22 aprile 1998 (GU L 120 del 23.4.1998, pag. 14).
- Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue:
l'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, non si applica.
24. 390 R 3220: regolamento (CEE) n. 3220/90 della Commissione, del 7 novembre 1990, che determina le condizioni di applicazione di talune pratiche enologiche previste dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (GU L 308 dell'8.11.1990, pag. 22), modificato da ultimo da:
- 397 R 2053: regolamento (CE) n. 2053/97 della Commissione, del 20 ottobre 1997 (GU L 287 del 21.10.1997, pag. 15).
25. 391 R 3223: regolamento (CEE) n. 3223/91 della Commissione, del 5 novembre 1991, che autorizza il Regno Unito a permettere in determinate condizioni un aumento supplementare della gradazione alcolometrica di alcuni vini da tavola (GU L 305 del 6.11.1991, pag. 14).
26. 391 R 3895: regolamento (CEE) n. 3895/91 del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che stabilisce talune norme per la designazione e la presentazione di vini speciali (GU L 368 del 31.12.1991, pag. 1).
27. 391 R 3901: regolamento (CEE) n. 3901/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini speciali (GU L 368 del 31.12.1991, pag. 15).
28. 392 R 1238: regolamento (CEE) n. 1238/92 della Commissione, dell'8 maggio 1992, che stabilisce metodi comunitari di analisi dell'alcole neutro nel settore del vino (GU L 130 del 15.5.1992, pag. 13).
29. 392 R 2332: regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità (GU L 231 del 13.8.1992, pag. 1), modificato da ultimo da:
- 398 R 1629: regolamento (CE) n. 1629/86 della Commissione, del 20 luglio 1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 11).
30. 392 R 2333: regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 231 del 13.8.1992, pag. 9), modificato da ultimo da:
- 396 R 1429: regolamento (CE) n. 1429/86 del Consiglio, del 26 giugno 1996 (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 9).
31. 392 R 3459: regolamento (CEE) n. 3459/92 della Commissione, del 30 novembre 1992, che autorizza il Regno Unito a permettere un aumento supplementare della gradazione alcolometrica dei vini da tavola e dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (GU L 350 dell'1.12.1992, pag. 60).

32. 393 R 0315: regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).
33. 393 R 586: regolamento (CEE) n. 586/93 della Commissione, del 12 marzo 1993, recante deroga a talune disposizioni in materia di tenore di acidità volatile di taluni vini (GU L 61 del 13.3.1993, pag. 39), modificato da ultimo da:
- 396 R 0693: regolamento (CE) n. 693/96 della Commissione, del 17 aprile 1996 (GU L 97 del 18.4.1996, pag. 17).
34. 393 R 2238: regolamento (CEE) n. 2238/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 200 del 10.8.1993, pag. 10), rettificato dalla GU L 301 dell'8.12.1993, pag. 29.
- Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue:
- a) qualora il documento valga come attestato di denominazione di origine di cui all'articolo 7 del regolamento, le diciture sono autentiche, nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), primo trattino:
 - sugli esemplari n. 1, n. 2 e n. 4 se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 oppure
 - sugli esemplari n. 1 e n. 2 se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92;
 - b) in caso di trasporto, quale previsto all'articolo 8, paragrafo 2, si applicano le seguenti regole:
 - (i) se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92:
 - l'esemplare n. 2 scorta il prodotto dal luogo di carico al luogo di scarico in Svizzera e viene consegnato al destinatario o al suo rappresentante,
 - l'esemplare n. 4, o una copia certificata conforme dell'esemplare n. 4, viene consegnato alle autorità competenti svizzere dal destinatario;
 - (ii) se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92:
 - l'esemplare n. 2 scorta il prodotto dal luogo di carico al luogo di scarico in Svizzera e viene consegnato al destinatario o al suo rappresentante,
 - una copia certificata conforme dell'esemplare n. 2 viene consegnata alle autorità competenti svizzere dal destinatario;
 - c) oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3, il documento contiene un'indicazione che consente di identificare la partita a cui appartiene il prodotto vitivinicolo, conformemente alla direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989 (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21).
35. 393 R 3111: regolamento (CE) n. 3111/93 della Commissione, del 10 novembre 1993, che stabilisce gli elenchi dei vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate di cui agli articoli 3 e 12 del regolamento (CEE) n. 4252/88 (GU L 278 dell'11.11.1993, pag. 48), modificato da:

- 398 R 0693: regolamento (CE) n. 693/96 della Commissione, del 27 marzo 1998 (GU L 96 del 28.3.1998, pag. 17).
- 36. 394 L 0036: direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13).
- 37. 394 R 2733: regolamento (CE) n. 2733/94 della Commissione, del 9 novembre 1994, che autorizza il Regno Unito a permettere un aumento supplementare della gradazione alcolometrica dei vini da tavola e dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (GU L 289 del 10.11.1994, pag. 5).
- 38. 394 R 3299: regolamento (CE) n. 3299/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativo alle misure transitorie applicabili in Austria nel settore vitivinicolo (GU L 341 del 30.12.1994, pag. 37), modificato da:
 - 395 R 0670: regolamento (CE) n. 670/95 della Commissione, del 29 marzo 1995 (GU L 70 del 30.3.1995)
- 39. 395 L 0002: direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1), modificata da:
 - 396 L 0085: direttiva 96/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 (GU L 86 del 28.3.1997, pag. 4).
- 40. 395 R 0554: regolamento (CE) n. 554/95 della Commissione, del 13 marzo 1995, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 056 del 14.3.1995, pag. 3), modificato da:
 - 396 R 1915: regolamento (CE) n. 1915/96 della Commissione, del 3 ottobre 1996 (GU L 252 del 4.10.1996, pag. 10).
- 41. 395 R 0593: regolamento (CE) n. 593/95 della Commissione, del 17 marzo 1995, recante misure transitorie relative al taglio dei vini da tavola in Spagna per il 1995 (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 3).
- 42. 395 R 0594: regolamento (CE) n. 594/95 della Commissione, del 17 marzo 1995, recante misure transitorie in materia di acidità totale dei vini da tavola prodotti in Spagna e in Portogallo e messi in consumo sul mercato di tali Stati membri nel 1995 (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 5).
- 43. 395 R 0878: regolamento (CE) n. 878/95 della Commissione, del 21 aprile 1995, recante deroga al regolamento (CEE) n. 822/87 per quanto concerne l'acidificazione di vini arricchiti prodotti nel 1994/1995 nelle province di Verona e Piacenza (Italia) (GU L 91 del 22.4.1995, pag. 1).
- 44. 395 R 2729: regolamento (CE) n. 2729/95 della Commissione, del 27 novembre 1995, relativo al titolo alcolometrico volumico naturale del «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene» e del «Prosecco del Montello e dei Colli Asolani» prodotto nella campagna 1995/1996 nonché al titolo alcolometrico volumico totale minimo delle partite destinate alla loro elaborazione (GU L 284 del 28.11.1995, pag. 5).

45. 396 R 1128: regolamento (CE) n. 1128/96 della Commissione, del 24 giugno 1996, che stabilisce le modalità d'applicazione per il taglio dei vini da tavola in Spagna (GU L 150 del 25.6.1996, pag. 13).
46. 398 R 0881: regolamento (CE) n. 881/98 della Commissione, del 24 aprile 1998, recante modalità di applicazione relative alla protezione delle diciture tradizionali complementari utilizzate per alcuni tipi di vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 124 del 25.4.1998, pag. 22).

Atti dei quali le parti prendono atto

Le Parti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

B. Atti applicabili all'importazione e alla commercializzazione nella Comunità dei prodotti vitivinicoli originari della Svizzera

*Atti ai quali si fa riferimento*⁴⁰

1. Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RU 1998 3033).
2. Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino) (RU 1999 86).
3. Ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 1998 concernente l'elenco dei vitigni e l'esame delle varietà (RU 1999 535).
4. Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr), modificata da ultimo il 29 aprile 1998 (RU 1998 3033).
5. Ordinanza del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari (ODerr), modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RU 1999 303).

Ai fini del presente Allegato, l'ordinanza è adattata come segue:

- a) in applicazione degli articoli da 11 a 16, le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati sono i seguenti:
 - 1) arieggiamento o immissione di argon, azoto od ossigeno;
 - 2) trattamenti termici;
 - 3) utilizzazione nei vini secchi, e in quantità non superiori al 5%, di fecce fresche, sane e non diluite che contengano lieviti provenienti dalla vinificazione recente di vini secchi;
 - 4) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui indesiderabili nel prodotto così trattato;
 - 5) impiego di lieviti per vinificazione;
 - 6) impiego di preparati di scorze di lieviti, entro il limite di 40 grammi per ettolitro;

⁴⁰ Per la legislazione comunitaria, situazione al 1° ago. 1998.
Per la legislazione svizzera, situazione al 1° gen. 1999.

- 7) impiego di polivinilpirrolidone, entro il limite di 80 grammi per ettolitro;
- 8) impiego di batteri lattici in una sospensione vinosa;
- 9) aggiunta di una o più delle seguenti sostanze, per favorire lo sviluppo dei lieviti:
 - fosfato di ammonio o solfato di ammonio, entro il limite di 0,3 grammi per litro;
 - solfito di ammonio o bisolfito di ammonio, entro il limite di 0,2 grammi per litro; tali prodotti possono essere utilizzati anche insieme, entro il limite globale di 0,3 grammi per litro, fatto salvo il suddetto limite di 0,2 grammi per litro;
 - dicloridrato di tiamina, entro il limite di 0,6 milligrammi per litro espresso in tiamina;
- 10) impiego di anidride carbonica, argon o azoto, soli o miscelati tra loro, unicamente per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall'aria;
- 11) aggiunta di anidride carbonica, purché il tenore di anidride carbonica del vino così trattato non sia superiore a 2 grammi per litro;
- 12) impiego, entro i limiti previsti dalla normativa svizzera, di anidride solforosa, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, detto anche disolfito di potassio o piroisolfito di potassio;
- 13) aggiunta di acido sorbico o di sorbato di potassio, purché il tenore finale in acido sorbico del prodotto trattato non sia superiore a 200 milligrammi per litro al momento dell'immissione al consumo umano diretto;
- 14) aggiunta di acido L-ascorbico, entro il limite di 150 grammi per litro;
- 15) aggiunta di acido citrico per la stabilizzazione del vino, purché il tenore finale del vino trattato non sia superiore a 1 grammo per litro;
- 16) impiego di acido tartarico per l'acidificazione, purché l'acidità iniziale non sia aumentata di oltre 2,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico;
- 17) impiego, per la disacidificazione, di una o più delle seguenti sostanze:
 - tartrato neutro di potassio,
 - bicarbonato di potassio,
 - carbonato di calcio, eventualmente contenente piccole quantità di sale doppio di calcio degli acidi L(+) tartarico e L(-) malico,
 - tartrato di calcio o acido tartarico,
 - preparato omogeneo di acido tartarico e di carbonato di calcio, in proporzioni equivalenti e ridotti in polvere fine;
- 18) chiarificazione per mezzo di una o più delle seguenti sostanze ad uso enologico:
 - gelatina alimentare,
 - colla di pesce,
 - caseina e caseinato di potassio,
 - albumina animale,

- bentonite,
 - diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale,
 - caolino,
 - tannino,
 - enzimi pectolitici,
 - preparato enzimatico di beta-glucanasi entro il limite di 3 grammi di preparato per ettolitro;
- 19) aggiunta di tannino;
 - 20) trattamento dei vini con carbone per uso enologico (carbone attivato), entro il limite di 100 grammi di prodotto secco per ettolitro;
 - 21) trattamento:
 - dei vini bianchi e rosati con ferrocianuro di potassio,
 - dei vini rossi con ferrocianuro di potassio o fitato di calcio, purché i vini trattati conservino ferro residuo;
 - 22) aggiunta di acido metatartarico, entro il limite di 100 milligrammi per litro;
 - 23) impiego di gomma arabica;
 - 24) impiego di acido DL tartarico, detto anche acido racemico, o del suo sale di potassio neutro, per la precipitazione del calcio in eccedenza;
 - 25) impiego, per l'elaborazione di vini spumanti ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata mediante sboccamento:
 - di alginato di calcio, oppure
 - di alginato di potassio;
 - 26) impiego di solfato di rame per eliminare i difetti di gusto o di odore del vino, entro il limite di 1 grammo per ettolitro, a condizione che il vino trattato non abbia un tenore di rame superiore a 1 milligrammo per litro;
 - 27) aggiunta di bitartrato di potassio per favorire la precipitazione del tartaro;
 - 28) aggiunta di caramello per rafforzare il colore dei vini liquorosi;
 - 29) impiego di solfato di calcio per l'elaborazione di vini liquorosi, a condizione che il vino trattato non abbia un tenore di solfato superiore a 2 grammi per litro espresso in solfato di potassio;
 - 30) trattamento per elettrodialisi del vino per garantire la stabilizzazione tartarica, a condizioni conformi alle norme dell'Ufficio internazionale della vigna e del vino (OIV);
 - 31) impiego di ureasi per ridurre il tasso di urea nel vino, a condizioni conformi alle norme dell'Ufficio internazionale della vigna e del vino (OIV);
 - 32) aggiunta di distillato di vino o di uve secche o di un alcole neutro di origine vinica per l'elaborazione di vini liquorosi, secondo le condizioni specifiche previste dalla normativa svizzera;

- 33) aggiunta, alle condizioni specifiche previste dalla normativa svizzera relativa al saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato, per aumentare il titolo alcolometrico naturale dell'uva, del mosto o del vino;
- 34) aggiunta, alle condizioni specifiche previste dalla normativa svizzera, di mosto di uve o di mosto di uve concentrato rettificato per edulcorare il vino;
- b) in deroga all'articolo 371 dell'ordinanza, è vietato il taglio di un vino svizzero con un vino di diversa origine:
- per quanto riguarda i vini rosati e rossi delle categorie 1 e 2 (vini con denominazione di origine e indicazione di provenienza), dal 1° gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente Allegato;
 - per quanto riguarda i vini diversi da quelli di cui al primo trattino, delle categorie 1 e 2 (vini con denominazione di origine e indicazione di provenienza), a partire dall'entrata in vigore del presente Allegato;
- c) in deroga all'articolo 373 dell'Ordinanza, le norme di designazione e di presentazione sono quelle applicabili ai prodotti importati dai paesi terzi di cui ai seguenti regolamenti:
- (1) 389 R 2392: regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 232 del 9.8.1989, pag. 13), modificato da ultimo da:
- 396 R 1427: regolamento (CE) n. 1427/86 del Consiglio, del 26 giugno 1996 (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 3).
- Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue:
- aa) qualora il vino svizzero sia stato immesso in recipienti di un volume nominale inferiore o uguale a 60 litri in Svizzera, l'indicazione dell'importatore di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera c) e all'articolo 26, paragrafo 1, lettera c) del regolamento può essere sostituita da quella del produttore, del cantiniere, del negoziante o dell'imbottigliatore svizzero;
- bb) in deroga all'articolo 2, paragrafo 3, punto i), all'articolo 28, paragrafo 1 e all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, il termine «vino da tavola», se del caso completato dalla dicitura «vino tipico», può essere utilizzato per vini svizzeri con indicazione di provenienza (vini della categoria 2) secondo le condizioni previste dalla normativa svizzera;
- cc) in deroga all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, l'indicazione di una o più varietà di viti è ammessa se il vino svizzero è ottenuto almeno per l'85 per cento dalle suddette varietà; se sono indicate diverse varietà, lo saranno in ordine decrescente di proporzione;
- dd) in deroga all'articolo 31, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, l'indicazione dell'anno di raccolto è ammessa per un vino di categoria 1 o 2 se ottenuto almeno per l'85 per cento da uve raccolte nell'anno in questione;

- (2) 390 R 3201: regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione, del 16 ottobre 1990, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 309 dell'8.11.1990, pag. 1), modificato da ultimo da:

– 398 R 0847: regolamento (CE) n. 847/98 della Commissione, del 22 aprile 1998 (GU L 120 del 23.4.1998, pag. 14).

Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue:

- aa) in deroga all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento, la gradazione alcolometrica può essere indicata in decimi di unità percentuale in volume;
- bb) in deroga all'articolo 14, paragrafo 7, i termini «demi-sec» e «moelleux» possono essere sostituiti rispettivamente dai termini «légèrement doux» e «demi-doux».
- (3) 392 R 2333: regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 231 del 13.8.1992, pag. 9), modificato da ultimo da:
- 396 R 1429: regolamento (CE) n. 1429/86 del Consiglio, del 26 giugno 1996 (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 9).

Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue:

la dicitura «Stato membro produttore» di cui all'articolo 6, paragrafo 2, terzo trattino si considera riferita anche alla Svizzera.

- (4) 395 R 0554: regolamento (CE) n. 554/95 della Commissione, del 13 marzo 1995, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 56 del 14.3.1995, pag. 3), modificato da:
- 396 R 1915: regolamento (CE) n. 1915/96 della Commissione, del 3 ottobre 1996 (GU L 252 del 4.10.1996, pag. 10).

Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue:

in deroga all'articolo 2, primo comma del regolamento, la gradazione alcolometrica può essere indicata in decimi di unità percentuale in volume.

6. Ordinanza del 26 giugno 1995 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd), modificata da ultimo il 30 gennaio 1998 (RU 1998 530).

7. Ordinanza del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE), modificata da ultimo il 30 gennaio 1998 (RU 1998 273).

8. 375 L 0106: direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1), modificata da ultimo da:

- 389 L 0676: direttiva 89/676/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 18).

9. Le importazioni di prodotti vitivinicoli originari della Svizzera nella Comunità europea soggiacciono alla presentazione del documento di accompagnamento qui appresso. Detto documento di accompagnamento sostituisce il documento Vi1 previsto nel regolamento (CE) n° 883/2001 della Commissione del 24 aprile 2001 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n° 1493/1999 del Consiglio per quanto concerne il commercio di prodotti vitivinicoli con i Paesi terzi.⁴¹

⁴¹ G.U. L. 128 del 1052001, pag. 1

Documento di accompagnamento⁴² per il trasporto di prodotti vitivinicoli originari della Svizzera⁴³

1. Esportatore (nome e indirizzo):	2. Numero di riferimento:
	4. Autorità competente svizzera del luogo di partenza (nome e indirizzo):
3. Destinatario (nome e indirizzo):	6. Data di spedizione:
	7. Luogo della consegna:
5. Trasportatore e altre indicazioni relative al trasporto:	9. Quantitativo:
8. Designazione del prodotto:	11. Partita (numero):
10. Indicazione complementare:	
12. Attestati (relativi a taluni vini):	
13. Indicazioni per vini esportati alla rinfusa: Titolo alcolemico effettivo: Manipolazioni:	
14. Controlli ad opera delle autorità competenti dell'UE:	15. Ditta del firmatario e numero di telefono:
	16. Nome del firmatario:
	17. Luogo e data:
	18. Firma:

⁴² Conformemente all'All. 7, appendice 1 lettera (B) punto 9, dell'Acc. del 21 giu. 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

⁴³ La zona viticola presa in considerazione agli effetti del presente documento è il territorio della Confederazione Svizzera.

Atti dei quali le parti prendono atto

Le Parti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

Denominazioni protette di cui all'articolo 6

A. Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari della Comunità

I. Termini tradizionali specifici comunitari

- 1.1 I termini in appresso, che figurano all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio⁴⁴, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1426/96⁴⁵, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate:
- (i) la dicitura «*vini di qualità prodotti in regioni determinate*» e la relativa abbreviazione «*v.q.p.r.d.*», nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie;
 - (ii) la dicitura «*vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate*» e la relativa abbreviazione «*v.s.q.p.r.d.*», nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie, e la dicitura «*Sekt bestimmter Anbaubetriebe*» o «*Sekt b.A.*»;
 - (iii) la dicitura «*vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate*» e la relativa abbreviazione «*v.f.q.p.r.d.*», nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie;
 - (iv) la dicitura «*vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate*» e la relativa abbreviazione «*v.l.q.p.r.d.*», nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie.
- 1.2 I termini in appresso, che figurano nel regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio⁴⁶, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1629/98 del Consiglio⁴⁷, relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità:
- «*οινοφ φυσικοφ γλυκυφ*» («vino dolce naturale»);
 - «*vino generoso*»;
 - «*vino generoso de licor*»;
 - «*vinho generoso*»;
 - «*vino dulce natural*»;
 - «*vino dolce naturale*»;
 - «*vinho doce natural*»;
 - «*vin doux naturel*».
- 1.3 Il termine «Crémant».

⁴⁴ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 59.

⁴⁵ GU L 184 del 24.7.1996, pag. 1.

⁴⁶ GU L 373 del 31.12.1988, pag. 59.

⁴⁷ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 11.

II. Indicazioni geografiche e diciture tradizionali per Stato membro

- I. Vini originari della Germania
- II. Vini originari della Francia
- III. Vini originari della Spagna
- IV. Vini originari della Grecia
- V. Vini originari dell'Italia
- VI. Vini originari del Lussemburgo
- VII. Vini originari del Portogallo
- VIII. Vini originari del Regno Unito
- IX. Vini originari dell'Austria

I. Vini originari della Repubblica federale di Germania

A. Indicazioni geografiche

1 Nomi delle regioni determinate

1.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate («Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete»)

Ahr
Baden
Franken
Hessische Bergstrasse
Mittelrhein
Mosel-Saar-Ruwer
Nahe
Rheinpfalz
Rheingau
Rheinhessen
Saale-Unstrut
Sachsen
Württemberg

1.2 Namen der Bereiche, Gemeinden oder Ortsteile

1.2.1 Bestimmtes Anbaugebiet Ahr

- (a) *Sottoregione:*
Bereich Walporzheim/Ahrtal
- (b) *Grosslage:*
Klosterberg

- (c) *Einzellagen:*
- | | |
|-------------|-------------|
| Blume | Mönchberg |
| Burggarten | Pfaffenberg |
| Goldkaul | Sonnenberg |
| Hardtberg | Steinkaul |
| Herrenberg | Übigberg |
| Laacherberg | |
- (d) *Comuni o parti di comuni:*
- | | |
|------------------------|--------------|
| Ahrbrück | Lohrsdorf |
| Ahrweiler | Marienthal |
| Altenahr | Mayschoss |
| Bachem | Neuenahr |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | Pützfeld |
| Dernau | Rech |
| Ehlingen | Reimerzhoven |
| Heimersheim | Walporzheim |
| Heppingen | |

1.2.2 Regione determinata Hessische Bergstrasse

- (a) *Sottoregioni:*
- Bereich Starkenburg
 - Bereich Umstadt
- (b) *Grosslagen:*
- Rott
 - Schlossberg
 - Wolfsmagen
- (c) *Einzellagen:*
- | | |
|--------------|-------------|
| Eckweg | Maiberg |
| Fürstenlager | Paulus |
| Guldenzoll | Steingeröll |
| Hemsberg | Steingerück |
| Herrenberg | Steinkopf |
| Höllberg | Stemmler |
| Kalkgasse | Streichling |
- (d) *Comuni o parti di comuni:*
- | | |
|--------------------|---------------|
| Alsbach | Hambach |
| Bensheim | Heppenheim |
| Bensheim-Auerbach | Klein-Umstadt |
| Bensheim-Schönberg | Rossdorf |
| Dietzenbach | Seeheim |
| Erbach | Zwingenberg |
| Gross-Umstadt | |

Patersberg	Spay
Perscheid	Steeg
Rheinbreitbach	Trechtingshausen
Rheinbrohl	Unkel
Rheindiebach	Urbar
Rhens	Vallendar
Rhöndorf	Weinähr
Sankt-Goar	Wellmich
Sankt-Goarshausen	Werlau
Schloss Fürstenberg	Winzberg

1.2.4 Regione determinata Mosel-Saar-Ruwer

(a) *Generali:*

Mosel
Moseltaler
Ruwer
Saar

(b) *Sottoregioni:*

Bereich Bernkastel
Bereich Moseltor
Bereich Obermosel
Bereich Saar-Ruwer
Bereich Zell

(c) *Grosslagen:*

Badstube	Römerlay
Gipfel	Rosenhang
Goldbäumchen	Sankt Michael
Grafschaft	Scharzlay
Königsberg	Schwarzberg
Kurfürstlay	Schwarze Katz
Münzlay	Vom heissem Stein
Nacktarsch	Weinhex
Probstberg	

(d) *Einzellagen:*

Abteiberg	Brüderberg
Adler	Bruderschaft
Altarberg	Burg Warsberg
Altärchen	Burgberg
Altenberg	Burglay
Annaberg	Burglay-Felsen
Apotheke	Burgmauer
Auf der Wiltingerkupp	Busslay
Blümchen	Carlsfels
Bockstein	Doctor
Brauneberg	Domgarten
Braunfels	Domherrenberg

Edelberg	Klostergarten
Elzhofberg	Klosterkammer
Engelgrube	Klosterlay
Engelströpfchen	Klostersegen
Euchariusberg	Königsberg
Falkenberg	Kreuzlay
Falklay	Krone
Felsenkopf	Kupp
Fettgarten	Kurfürst
Feuerberg	Lambertuslay
Frauenberg	Laudamusberg
Funkenberg	Laurentiusberg
Geisberg	Lay
Goldgrübchen	Leiterchen
Goldkupp	Letterlay
Goldlay	Mandelgraben
Goldtröpfchen	Marienberg
Grafschafter Sonnenberg	Marienburg
Grosser Herrgott	Marienburger
Günterslay	Marienholz
Hahnenschrittchen	Maximiner
Hammerstein	Maximiner Burgberg
Hasenberg	Maximiner
Hasenläufer	Meisenberg
Held	Monteneubel
Herrenberg	Moullay-Hofberg
Herrenberg	Mühlenberg
Herzchen	Niederberg
Himmelreich	Niederberg-Helden
Hirschlay	Nonnenberg
Hirtengarten	Nonnengarten
Hitzlay	Osterlämmchen
Hofberger	Paradies
Honigberg	Paulinsberg
Hubertusberg	Paulinslay
Hubertuslay	Pfirsichgarten
Johannisbrünchen	Quiriniusberg
Juffer	Rathausberg
Kapellchen	Rausch
Kapellenberg	Rochusfels
Kardinalsberg	Römerberg
Karlsberg	Römergarten
Kätzchen	Römerhang
Kehrnagel	Römerquelle
Kirchberg	Rosenberg
Kirchlay	Rosenborn
Klosterberg	Rosengärtchen

Rosenlay	Sonnenuhr
Roterd	St. Georgshof
Sandberg	St. Martin
Schatzgarten	St. Matheiser
Scheidterberg	Stefanslay
Schelm	Steffensberg
Schiesslay	Stephansberg
Schlagengraben	Stubener
Schleiberg	Treppchen
Schlemmertröpfchen	Vogteiberg
Schloss Thorner Kupp	Weisserberg
Schlossberg	Würzgarten
Sonnenberg	Zellerberg
Sonnenlay	

(e) *Comuni o parti di comuni:*

Alf	Eitelsbach
Alken	Ellenz-Poltersdorf
Andel	Eller
Avelsbach	Enkirch
Ayl	Ensch
Bausendorf	Erden
Beilstein	Ernst
Bekond	Esingen
Bengel	Falkenstein
Bernkastel-Kues	Fankel
Beuren	Fastrau
Biebelhausen	Fell
Biewer	Fellerich
Bitzingen	Filsch
Brauneberg	Filzen
Bremm	Fisch
Briedel	Flussbach
Briedern	Franzenheim
Brodembach	Godendorf
Bruttig-Fankel	Gondorf
Bullay	Graach
Burg	Grewenich
Burgen	Güls
Cochem	Hamm
Cond	Hatzenport
Detzem	Helfant-Esingen
Dhron	Hetzerath
Dieblich	Hockweiler
Dreis	Hupperath
Ebernach	Igel
Ediger-Eller	Irsch
Edingen	Kaimt

Kanzem	Metternich
Karden	Metzdorf
Kasel	Meurich
Kastel-Staad	Minheim
Kattenes	Monzel
Kenn	Morscheid
Kernscheid	Moselkern
Kesten	Moselsürsch
Kinheim	Moselweiss
Kirf	Müden
Klotten	Mühlheim
Klüsserath	Neef
Kobern-Gondorf	Nehren
Koblenz	Nennig
Köllig	Neumagen-Dhron
Kommlingen	Niederemmel
Könen	Niederfell
Konz	Niederleuken
Korlingen	Niedermennig
Kövenich	Nittel
Köwerich	Noviand
Krettnach	Oberbillig
Kreuzweiler	Oberemmel
Kröv	Oberfell
Krutweiler	Obermennig
Kues	Oberperl
Kürenz	Ockfen
Langsur	Olewig
Lay	Olkenbach
Lehmen	Onsdorf
Leiwen	Osann-Monzel
Liersberg	Palzem
Lieser	Pellingen
Löf	Perl
Longen	Piesport
Longuich	Platten
Lorenzhof	Pölich
Lörsch	Poltersdorf
Löslich	Pommern
Maring-Noviand	Portz
Maximin Grünhaus	Pünderich
Mehring	Rachtig
Mennig	Ralingen
Merl	Rehlingen
Mertesdorf	Reil
Merzkirchen	Riol
Mesenich	Rivenich

Riveris	Trarbach
Ruwer	Treis-Karden
Saarburg	Trier
Scharzhofberg	Trittenheim
Schleich	Ürzig
Schoden	Valwig
Schweich	Veldenz
Sehl	Waldrach
Sehlem	Wasserliesch
Sehndorf	Wawern
Sehnhals	Wehlen
Senheim	Wehr
Serrig	Wellen
Soest	Wiltigen
Sommerau	Wincheringen
St. Aldegund	Winningen
Staad	Wintersdorf
Starkenburg	Wintrich
Tarforst	Wittlich
Tawern	Wolf
Temmels	Zell
Thörnich	Zeltingen-Rachtig
Traben-Trarbach	Zewen-Oberkirch

1.2.5 Regione determinata Nahe

(a) *Sottoregioni:*

Bereich Kreuznach
Bereich Schloss Böckelheim
Bereich Nahetal

(b) *Grosslagen:*

Burgweg
Kronenberg
Paradiesgarten
Pfarrgarten
Rosengarten
Schlosskapelle
Sonnenborn

(c) *Einzellagen:*

Abtei
Alte Römerstrasse
Altenberg
Altenburg
Apostelberg
Backöfchen
Becherbrunnen
Berg

Bergborn
Birkenberg
Domberg
Drachenbrunnen
Edelberg
Felsenberg
Felseneck
Forst

Frühlingsplätzchen	Narrenkappe
Galgenberg	Nonnengarten
Graukatz	Osterhöll
Herrenzehntel	Otterberg
Hinkelstein	Palmengarten
Hipperich	Paradies
Hofgut	Pastorei
Hölle	Pastorenberg
Höllensbrand	Pfaffenstein
Höllenspfad	Ratsgrund
Honigberg	Rheingrafenberg
Hörnchen	Römerberg
Johannisberg	Römerhelde
Kapellenberg	Rosenberg
Karthäuser	Rosenteich
Kastell	Rothenberg
Katergrube	Saukopf
Katzenhöhle	Schlossberg
Klosterberg	Sonnenberg
Klostergarten	Sonnenweg
Königsgarten	Sonnenlauf
Königsschloss	St. Antoniusweg
Krone	St. Martin
Kronenfels	Steinchen
Lauerweg	Steyerberg
Liebesbrunnen	Straussberg
Löhler Berg	Teufelsküche
Lump	Tilgesbrunnen
Marienförter	Vogelsang
Mönchberg	Wildgrafenberg
Mühlberg	

(d) *Comuni o parti di comuni:*

Alsenz	Dalberg
Altenbamberg	Desloch
Auen	Dorsheim
Bad Kreuznach	Duchroth
Bad Münster-Ebernburg	Ebernburg
Bayerfeld-Steckweiler	Eckenroth
Bingerbrück	Feilbingert
Bockenau	Gaugrehweiler
Boos	Genheim
Bosenheim	Guldental
Braunweiler	Gutenberg
Bretzenheim	Hargesheim
Burg Layen	Heddesheim
Burgsponheim	Hergenfeld
Cölln	Hochstätten

Hüffelsheim	Rehborn
Ippesheim	Roxheim
Kalkofen	Rüdesheim
Kirschroth	Rümmelsheim
Langenlonsheim	Schlossböckelheim
Laubenheim	Schöneberg
Lauschied	Sobernheim
Lettweiler	Sommerloch
Mandel	Spabrücken
Mannweiler-Cölln	Sponheim
Martinstein	St. Katharinen
Meddersheim	Staudernheim
Meisenheim	Steckweiler
Merxheim	Steinhardt
Monzingen	Schweppenhausen
Münster	Traisen
Münster-Sarmsheim	Unkenbach
Münsterappel	Wald Erbach
Niederhausen	Waldalgesheim
Niedermoschel	Waldböckelheim
Norheim	Waldhiltersheim
Nussbaum	Waldlaubersheim
Oberhausen	Wallhausen
Obermoschel	Weiler
Oberndorf	Weinsheim
Oberstreit	Windsheim
Odernheim	Winterborn
Planig	Winzenheim
Raumbach	

1.2.6 Regione determinata Rheingau

- (a) *Sottoregione:*
Bereich Johannisberg
- (b) *Grosslagen:*
Burgweg
Daubhaus
Deutelsberg
Erntebringer
Gottesthal
Heiligenstock
Honigberg
Mehrhölzchen
Steil
Steinmacher
- (c) *Einzellagen:*
Dachsberg
Doosberg
Edelmann
Fuschsberg
Gutenberg
Hasensprung
Hendelberg
Herrnberg
Höllenberg
Jungfer
Kapellenberg
Kilzberg

Klaus	Nussbrunnen
Kläuserweg	Rosengarten
Klosterberg	Sandgrub
Königin	Schönhell
Langenstück	Schützenhaus
Lenchen	Selingmacher
Magdalenenkreuz	Sonnenberg
Marcobrunn	St. Nikolaus
Michelmark	Taubenberg
Mönchspfad	Viktoriaberg

(d) *Comuni o parti di comuni:*

Assmannshausen	Massenheim
Aulhausen	Mittelheim
Böddiger	Niederwalluf
Eltville	Oberwalluf
Erbach	Oestrich
Flörsheim	Raenthal
Frankfurt	Reichartshausen
Geisenheim	Rüdesheim
Hallgarten	Steinberg
Hattenheim	Vollrads
Hochheim	Wicker
Johannisberg	Wiesbaden
Kiedrich	Wiesbaden-Dotzheim
Lorch	Wiesbaden-Frauenstein
Lorchhausen	Wiesbaden-Schierstein
Mainz-Kostheim	Winkel
Martinthal	

1.2.7 Regione determinata Rheinhessen(a) *Sottoregioni:*

Bereich Bingen
 Bereich Nierstein
 Bereich Wonnegau

(b) *Grosslagen:*

Abtey	Kaiserpfalz
Adelberg	Krötenbrunnen
Auflangen	Kurfürstenstück
Bergkloster	Liebfrauenmorgen
Burg Rodenstein	Petersberg
Domblick	Pilgerpfad
Domherr	Rehbach
Gotteshilfe	Rheinblick
Güldenmorgen	Rheingrafenstein
Gutes Domtal	Sankt Alban

Sankt Rochuskapelle	Sybillinenstein
Spiegelberg	Vögelsgärten
(c) <i>Einzellagen:</i>	
Adelpfad	Haubenberg
Äffchen	Heil
Alte Römerstrasse	Heiligenhaus
Altenberg	Heiligenpfad
Aulenberg	Heilighäuschen
Aulerde	Heiligkreuz
Bildstock	Herrngarten
Binger Berg	Herrgottspfad
Blücherpfad	Himmelsacker
Blume	Himmelthal
Bockshaut	Hipping
Bockstein	Hoch
Bornpfad	Hochberg
Bubenstück	Hockenmühle
Bürgel	Hohberg
Daubhaus	Hölle
Doktor	Höllensbrand
Ebersberg	Homburg
Edle Weingärten	Honigberg
Eiserne Hand	Horn
Engelsberg	Hornberg
Fels	Hundskopf
Felsen	Johannisberg
Feuerberg	Kachelberg
Findling	Kaisergarten
Frauenberg	Kallenberg
Fraugarten	Kapellenberg
Frühmesse	Katzebuckel
Fuchsloch	Kehr
Galgenberg	Kieselberg
Geiersberg	Kirchberg
Geisterberg	Kirchenstück
Gewürzgärtchen	Kirchgärtchen
Geyersberg	Kirchplatte
Goldberg	Klausenberg
Goldenes Horn	Kloppenberg
Goldgrube	Klosterberg
Goldpfad	Klosterbruder
Goldstückchen	Klostergarten
Gottesgarten	Klosterweg
Götzenborn	Knopf
Hähnchen	Königsstuhl
Hasenbiss	Kranzberg
Hasensprung	Kreuz

Kreuzberg	Sankt Georgen
Kreuzblick	Saukopf
Kreuzkapelle	Sauloch
Kreuzweg	Schelmen
Leckerberg	Schildberg
Leidhecke	Schloss
Lenchen	Schloss Hammerstein
Liebenberg	Schlossberg
Liebfrau	Schlossberg-Schwätzerchen
Liebfrauenberg	Schlosshölle
Liebfrauenthal	Schneckenberg
Mandelbaum	Schönberg
Mandelberg	Schützenhütte
Mandelbrunnen	Schwarzenberg
Michelsberg	Seilgarten
Mönchbäumchen	Silberberg
Mönchspfad	Siliusbrunnen
Moosberg	Sioner Klosterberg
Morstein	Sommerwende
Nonnengarten	Sonnenberg
Nonnenwingert	Sonnenhang
Ölberg	Sonnenweg
Osterberg	Sonnheil
Paterberg	Spitzberg
Paterhof	St. Annaberg
Pfaffenberg	St. Julianenbrunnen
Pfaffenhalde	St. Georgenberg
Pfaffenkappe	St. Jakobsberg
Pilgerstein	Steig
Rheinberg	Steig-Terrassen
Rheingrafenberg	Stein
Rheinhöhe	Steinberg
Ritterberg	Steingrube
Römerberg	Tafelstein
Römersteg	Teufelspfad
Rosenberg	Vogelsang
Rosengarten	Wartberg
Rotenfels	Wingertstor
Rotenpfad	Wissberg
Rotenstein	Zechberg
Rotes Kreuz	Zellerweg am schwarzen
Rothenberg	Herrgott
Sand	

(d) *Comuni o parti di comuni:*

Abenheim	Alzey
Albig	Appenheim
Alsheim	Armsheim

Aspishheim	Friesenheim
Badenheim	Fürfeld
Bechenheim	Gabsheim
Bechtheim	Gau-Algesheim
Bechtolsheim	Gau-Bickelheim
Bermersheim	Gau-Bischofshei
Bermersheim vor der Höhe	Gau-Heppenheim
Biebelnheim	Gau-Köngernheim
Biebelsheim	Gau-Odernheim
Bingen	Gau-Weinheim
Bodenheim	Gaulsheim
Bornheim	Gensingen
Bretzenheim	Gimbsheim
Bubenheim	Grolsheim
Budenheim	Gross-Winternheim
Büdesheim	Gumbsheim
Dalheim	Gundersheim
Dalsheim	Gundheim
Dautenheim	Guntersblum
Dexheim	Hackenheim
Dienheim	Hahnheim
Dietersheim	Hangen-Weisheim
Dintesheim	Harxheim
Dittelsheim-Hessloch	Hechtsheim
Dolgesheim	Heidesheim
Dorn-Dürkheim	Heimersheim
Drais	Heppenheim
Dromersheim	Herrnsheim
Ebersheim	Hessloch
Eckelsheim	Hillesheim
Eich	Hohen-Sülzen
Eimsheim	Horchheim
Elsheim	Horrweiler
Engelstadt	Ingelheim
Ensheim	Jugenheim
Eppelsheim	Kempfen
Erbes-Büdesheim	Kettenheim
Esselborn	Klein-Winterheim
Essenheim	Köngernheim
Finthen	Kriegsheim
Flornborn	Laubenheim
Flonheim	Leiselheim
Flörsheim-Dalsheim	Lonsheim
Framersheim	Lörzweiler
Freilaubersheim	Ludwigshöhe
Freimersheim	Mainz
Frettenham	Mauchenheim

Mettenheim	Stein-Bockenheim
Mölsheim	Sulzheim
Mommenheim	Tiefenthal
Monsheim	Udenheim
Monzernheim	Uelversheim
Mörstadt	Uffhofen
Nack	Uندنheim
Nackenheim	Vendersheim
Neu-Bamberg	Volxheim
Nieder-Flörsheim	Wachenheim
Nieder-Hilbersheim	Wackernheim
Nieder-Olm	Wahlheim
Nieder-Saulheim	Wallertheim
Nieder-Wiesen	Weinheim
Nierstein	Weinolsheim
Ober-Flörsheim	Weinsheim
Ober-Hilbersheim	Weisenu
Ober-Olm	Welgesheim
Ockenheim	Wendelsheim
Offenheim	Westhofen
Offstein	Wies-Oppenheim
Oppenheim	Wintersheim
Osthofen	Wolfsheim
Partenheim	Wöllstein
Pfaffen-Schwabenheim	Wonsheim
Spiesheim	Worms
Sponsheim	Wörrstadt
Sprendlingen	Zornheim
Stadecken-Elsheim	Zotzenheim

1.2.8 Regione determinata Pfalz

- (a) *Sottoregioni:*
 Bereich Mittelhaardt Deutsche Weinstrasse
 Bereich Südliche Weinstrasse
- (b) *Grosslagen:*
- | | |
|---------------|---------------------|
| Bischofskreuz | Liebfrauenberg |
| Feuerberg | Kobnert |
| Grafenstück | Königsgarten |
| Guttenberg | Mandelhöhe |
| Herrlich | Mariengarten |
| Hochmoss | Meerspinne |
| Hofstück | Ordensgut |
| Höllenspfad | Pfaffengrund |
| Honigsäckel | Rebstöckel |
| Kloster | Schloss Ludwigshöhe |

Schnepfenpflug vom Zeller- tal	Schwarzerde
Schnepfenpflug an der Wein- trasse	Trappenberg
(c) <i>Einzellagen:</i>	
Abtsberg	Hochgericht
Altenberg	Höhe
Altes Löhl	Hohenrain
Baron	Hölle
Benn	Honigsack
Berg	Im Sonnenschein
Bergel	Johanniskirchel
Bettelhaus	Kaiserberg
Biengarten	Kalkgrube
Bildberg	Kalkofen
Bischofsgarten	Kapelle
Bischofsweg	Kapellenberg
Bubeneck	Kastanienbusch
Burgweg	Kastaniengarten
Doktor	Kirchberg
Eselsbuckel	Kirchenstück
Eselshaut	Kirchlöh
Forst	Kirschgarten
Frauenländchen	Klostergarten
Frohwingert	Klosterpfad
Fronhof	Klosterstück
Frühmess	Königswingert
Fuchsloch	Kreuz
Gässel	Kreuzberg
Geisskopf	Martinshöhe
Gerümpel	Michelsberg
Goldberg	Münzberg
Gottesacker	Musikantenbuckel
Gräfenberg	Mütterle
Hahnen	Narrenberg
Halde	Neuberg
Hasen	Nonnengarten
Hasenzeile	Nonnenstück
Heidegarten	Nussbien
Heilig Kreuz	Nussriegel
Heiligenberg	Oberschloss
Held	Ölgassel
Herrenberg	Oschelskopf
Herrenmorgen	Osterberg
Herrenpfad	Paradies
Herrgottsacker	Pfaffenberg
Hochbenn	Reiterpfad

Rittersberg	Seligmacher
Römerbrunnen	Silberberg
Römerstrasse	Sonnenberg
Römerweg	St. Stephan
Rossberg	Steinacker
Rosenberg	Steingebiss
Rosengarten	Steinkopf
Rosenkranz	Stift
Rosenkränzel	Venusbuckel
Roter Berg	Vogelsang
Sauschwänzel	Vogelsprung
Schäfergarten	Wolfsberg
Schlossberg	Wonneberg
Schlossgarten	Zchpeter
Schwarzes Kreuz	

(d) *Comuni o parti di comuni:*

Albersweiler	Deidesheim
Albisheim	Diedesfeld
Albsheim	Dierbach
Alsterweiler	Dirnstein
Altdorf	Dörrenbach
Appenhofen	Drusweiler
Asselheim	Duttweiler
Arzheim	Edenkoben
Bad Dürkheim	Edesheim
Bad Bergzabern	Einselthum
Barbelroth	Ellerstadt
Battenberg	Erpolzheim
Bellheim	Eschbach
Berghausen	Essingen
Biedesheim	Flemlingen
Billigheim	Forst
Billigheim-Ingenheim	Frankenthal
Birkweiler	Frankweiler
Bischheim	Freckenfeld
Bissersheim	Freimersheim
Bobenheim am Berg	Freinsheim
Böbingen	Freisbach
Böchingen	Friedelsheim
Bockenheim	Gauersheim
Bolanden	Geinsheim
Bornheim	Gerolsheim
Bubenheim	Gimmeldingen
Burrweiler	Gleisweiler
Colgenstein-Heidesheim	Gleiszellen-Gleishorbach
Dackenheim	Göcklingen
Dammheim	Godramstein

Gommersheim	Königsbach an der Wein-
Gönnheim	strasse
Gräfenhausen	Lachen/Speyerdorf
Gronau	Lachen
Grossfischlingen	Landau in der Pfalz
Grosskarlbach	Laumersheim
Grossniedesheim	Lautersheim
Grünstadt	Leinsweiler
Haardt	Leistadt
Hainfeld	Lustadt
Hambach	Maikammer
Harxheim	Marnheim
Hassloch	Mechtersheim
Heidesheim	Meckenheim
Heiligenstein	Mertesheim
Hergersweiler	Minfeld
Herxheim am Berg	Mörlheim
Herxheim bei Landau	Morschheim
Herxheimweyher	Mörzheim
Hessheim	Mühlheim
Heuchelheim	Mühlhofen
Heuchelheim bei Frankental	Mussbach an der Weinstrasse
Heuchelheim-Klingen	Neuleiningen
Hochdorf-Assenheim	Neustadt an der Weinstrasse
Hochstadt	Niederhorbach
Ilbesheim	Niederkirchen
Immesheim	Niederrotterbach
Impflingen	Niefernheim
Ingenheim	Nussdorf
Insheim	Oberhausen
Kallstadt	Oberhofen
Kandel	Oberotterbach
Kapellen	Obersülzen
Kapellen-Drusweiler	Obrigheim
Kapsweyer	Offenbach
Kindenheim	Ottersheim/Zellerthal
Kirchheim an der	Ottersheim
Weinstrasse	Pleisweiler
Kirchheimbolanden	Pleisweiler-Oberhofen
Kirrweiler	Queichheim
Kleinfischlingen	Ranschbach
Kleinkarlbach	Rechtenbach
Kleinniedesheim	Rhodt
Klingen	Rittersheim
Klingenmünster	Rödersheim-Gronau
Knittelsheim	Rohrbach
Knöringen	Römerberg

Roschbach	Stetten
Ruppertsberg	Ungstein
Rüssingen	Veningen
Sausenheim	Vollmersweiler
Schwegenheim	Wachenheim
Schweigen	Walsheim
Schweigen-Rechtenbach	Weingarten
Schweighofen	Weisenheim am Berg
Sieboldingen	Weyher in der Pfalz
Speyerdorf	Winden
St. Johann	Zeiskam
St. Martin	Zell
Steinfeld	Zellertal
Steinweiler	

1.2.9 Regione determinata Franken

(a) *Sottoregioni:*

Bereich Bayerischer Bodensee
 Bereich Maindreieck
 Bereich Mainviereck
 Bereich Steigerwald

(b) *Grosslagen:*

Burgweg
 Ewig Leben
 Heiligenthal
 Herrenberg
 Hofrat
 Honigberg
 Kapellenberg
 Kirchberg
 Markgraf Babenberg

Ölspiel
 Ravensburg
 Renschberg
 Rosstal
 Schild
 Schlossserg
 Schlosstück
 Teufelstor

(c) *Einzellagen:*

Abtsberg
 Abtsleite
 Altenberg
 Benediktusberg
 Berg
 Berg-Rondell
 Bischofsberg
 Burg Hoheneck
 Centgrafenberg
 Cyriakusberg
 Dabug
 Dachs
 Domherr
 Eselsberg

Falkenberg
 Feuerstein
 First
 Fischer
 Fürstenberg
 Glatzen
 Harstell
 Heiligenberg
 Heroldsberg
 Herrgottsweg
 Herrenberg
 Herrschaftsberg
 Himmelberg
 Hofstück

Hohenbühl	Pfaffenberg
Höll	Ratsherr
Homburg	Reifenstein
Johannisberg	Rosenberg
Julius-Echter-Berg	Scharlachberg
Kaiser Karl	Schlossberg
Kalb	Schwanleite
Kalbenstein	Sommertal
Kallmuth	Sonnenberg
Kapellenberg	Sonnenleite
Karthäuser	Sonnenschein
Katzenkopf	Sonnenstuhl
Kelter	St. Klausen
Kiliansberg	Stein
Kirchberg	Stein/Harfe
Königin	Steinbach
Krähenschnabel	Stollberg
Kreuzberg	Storchenbrünnle
Kronsberg	Tannenberg
Küchenmeister	Teufel
Lämmerberg	Teufelskeller
Landsknecht	Trautlestal
Langenberg	Vögelein
Lump	Vogelsang
Mainleite	Wachhügel
Marsberg	Weinsteig
Maustal	Wölflein
Paradies	Zehntgaf
(d) <i>Comuni o parti di comuni:</i>	
Abtswind	Bieberehren
Adelsberg	Bischwind
Adelshofen	Böttigheim
Albertheim	Breitbach
Albertshofen	Brück
Altmansdorf	Buchbrunn
Alzenau	Bullenheim
Arnstein	Bürgstadt
Aschaffenburg	Castell
Aschfeld	Dampfach
Astheim	Dettelbach
Aub	Dietersheim
Aura an der Saale	Dingolshausen
Bad Windsheim	Donnersdorf
Bamberg	Dorfprozelten
Bergrheinfeld	Dotzenheim
Bergtheim	Düttingsfeld
Bibergau	Ebelsbach

Eherieder Mühle	Hassloch
Eibelstadt	Heidingsfeld
Eichenbühl	Helmstadt
Eisenheim	Hergolshausen
Elfershausen	Herlheim
Elsenfeld	Herrnsheim
Eltmann	Hessler
Engelsberg	Himmelstadt
Engental	Höchberg
Ergersheim	Hoheim
Erlabrunn	Hohenfeld
Erlasee	Höllrich
Erlenbach bei Marktheiden- feld	Holzkirchen
Erlenbach am Main	Holz Kirchhausen
Eschau	Homburg am Main
Eschemdorf	Hösbach
Euerdorf	Humprechtsau
Eussenheim	Hundelshausen
Fahr	Hüttenheim
Falkenstein	Ickelheim
Feuerthal	Iffigheim
Frankenberg	Ingolstadt
Frankenwinheim	Iphofen
Frickenhausen	Ippenheim
Fuchstadt	Ipsheim
Gädheim	Kammerforst
Gaibach	Karlbürg
Gambach	Karlstadt
Gerbrunn	Karsbach
Germünden	Kaubenheim
Gerolzhofen	Kemmern
Gnötzheim	Kirchsönbach
Gössenheim	Kitzingen
Grettstadt	Kleinheubach
Greussenheim	Kleinlangheim
Greuth	Kleinochsenfurt
Grossheubach	Klingenberg
Grosslangheim	Knetzgau
Grossostheim	Köhler
Grosswallstadt	Kolitzheim
Güntersleben	Königsberg in Bayern
Haidt	Krassolzheim
Hallbürg	Krauthelm
Hammelbürg	Kreuzwertheim
Handthal	Krum
Hassfurt	Külsheim
	Laudenbach

Leinach	Prichsenstadt
Lengfeld	Prosselsheim
Lengfurt	Ramsthal
Lenkersheim	Randersacker
Lindac	Remlingen
Lindelbach	Repperndorf
Lülsfeld	Retzbach
Machtilshausen	Retzstadt
Mailheim	Reusch
Mainberg	Riedenheim
Mainbernheim	Rimbach
Mainstockheim	Rimpar
Margetshöchheim	Rödelsee
Markt Nordheim	Rossbrunn
Markt Einersheim	Rothenburg ob der Tauber
Markt Erlbach	Rottenberg
Marktbreit	Rottendorf
Markttheidenfeld	Röttingen
Marktsteft	Rück
Martinsheim	Rüdenhausen
Michelau	Rüdisbronn
Michelbach	Rügshofen
Michelfeld	Saaleck
Miltenberg	Sand am Main
Mönchstockheim	Schallfeld
Mühlbach	Scheinfeld
Mutzenroth	Schmachtenberg
Neubrunn	Schnepfenbach
Neundorf	Schonungen
Neuses am Berg	Schwanfeld
Neusetz	Schwarzach
Nordheim am Main	Schwarzenau
Obereisenheim	Schweinfurt
Oberhaid	Segnitz
Oberleinach	Seinsheim
Obernau	Sickershausen
Obernbreit	Sommerach
Oberntief	Sommerau
Oberschleichach	Sommerhausen
Oberschwappach	Staffelbach
Oberschwarzach	Stammheim
Obervolkach	Steigerwald
Ochsenfurt	Steinbach
Ottendorf	Stetten
Pflaumheim	Sugenheim
Possenheim	Sulzfeld
Prappach	Sulzheim

Sulzthal	Wässerndorf
Tauberrettersheim	Weigenheim
Tauberzell	Weiher
Theilheim	Weilbach
Thüngen	Weimersheim
Thüngersheim	Wenigumstadt
Tiefenstockheim	Werneck
Tiefenthal	Westheim
Traustadt	Wiebelsberg
Triefenstein	Wiesenbronn
Trimberg	Wiesenfeld
Uettingen	Wiesenthaid
Uffenheim	Willanzheim
Ullstadt	Winterhausen
Unfinden	Wipfeld
Unterdürrbach	Wirmsthal
Untereisenheim	Wonfurt
Unterhaid	Wörth am Main
Unterleinach	Würzburg
Veitshöchheim	Wüstenfelden
Viereth	Wüstenzell
Vogelsburg	Zeil am Main
Vögnitz	Zeilitzheim
Volkach	Zell am Ebersberg
Waigolshausen	Zell am Main
Waigolsheim	Zellingen
Walddachsbach	Ziegelanger
Wasserlos	

1.2.10 Regione determinata Württemberg

- (a) *Sottoregioni:*
 Bereich Württembergischer Bodensee
 Bereich Kocher-Jagst-Tauber
 Bereich Oberer Neckar
 Bereich Remstal-Stuttgart
 Bereich Württembergisch Unterland
- (b) *Grosslagen:*
 Heuchelberg
 Hohenneuffen
 Kirchenweinberg
 Kocherberg
 Kopf
 Lindauer Seegarten
 Lindelberg
 Salzberg
 Schalkstein

Schozachtal
 Sonnenbühl
 Stautenberg
 Stromberg
 Tauberberg
 Wartbühl
 Weinsteige
 Wunnenstein

(c) *Einzellagen:*

Altenberg	Margarete
Berg	Michaelsberg
Burgberg	Mönchberg
Burghalde	Mönchsberg
Dachsberg	Mühlbacher
Dachsteiger	Neckarhalde
Dezberg	Paradies
Dieblesberg	Propstberg
Eberfürst	Ranzenberg
Felsengarten	Rappen
Flutterberg	Reichshalde
Forstberg	Rozenberg
Goldberg	Sankt Johännser
Grafenberg	Schafsteige
Halde	Schanzreiter
Harzberg	Schelmenklinge
Heiligenberg	Schenkenberg
Herrlesberg	Scheuerberg
Himmelreich	Schlossberg
Hofberg	Schlosssteige
Hohenberg	Schmecker
Hoher Berg	Schneckenhof
Hundsberg	Sommerberg
Jupiterberg	Sommerhalde
Kaiserberg	Sonnenberg
Katzenbeisser	Sonntagsberg
Katzenöhrle	Steinacker
Kayberg	Steingrube
Kirchberg	Stiftsberg
Klosterberg	Wachtkopf
König	Wanne
Kriegsberg	Wardtberg
Kupferhalde	Wildenberg
Lämmeler	Wohlfahrtsberg
Lichtenberg	Wurmberg
Liebenberg	Zweifelsberg

(d) *Comuni o parti di comuni:*

Abstatt	Auenstein
Adolzfurt	Baach
Affalterbach	Bad Mergentheim
Affaltrach	Bad Friedrichshall
Aichelberg	Bad Cannstatt
Aichwald	Beihingen
Allmersbach	Beilstein
Aspach	Beinstein
Asperg	Belsenberg

Bensingen	Frauenzimmern
Besigheim	Freiberg am Neckar
Beuren	Freudenstein
Beutelsbach	Freudenthal
Bieringen	Frickenhäuser
Bietigheim	Gaisburg
Bietigheim-Bissingen	Geddelsbach
Bissingen	Gellmersbach
Bodolz	Gemmrigheim
Bönnigheim	Geradstetten
Botenheim	Gerlingen
Brackenheim	Grantschen
Brettach	Gronau
Bretzfeld	Grossbottwar
Breuningsweiler	Grossgartach
Bürg	Grossheppach
Burgbronn	Grossingersheim
Cleebronn	Grunbach
Cleversulzbach	Güglingen
Creglingen	Gündelbach
Criesbach	Gundelsheim
Degerloch	Haagen
Diefenbach	Haberschlacht
Dimbach	Häfnerhaslach
Dörzbach	Hanweiler
Dürrenzimmern	Harsberg
Duttenberg	Hausen an der Zaber
Eberstadt	Hebsack
Eibensbach	Hedelfingen
Eichelberg	Heilbronn
Ellhofen	Hertmannsweiler
Elpersheim	Hessigheim
Endersbach	Heuholz
Ensing	Hirschau
Enzweihingen	Hof und Lembach
Eppingen	Hofen
Erdmannhausen	Hoheneck
Erlenbach	Hohenhaslach
Erligheim	Hohenstein
Ernsbach	Höpfigheim
Eschelbach	Horkheim
Eschenau	Horrheim
Esslingen	Hösslinsülz
Fellbach	Illingen
Feuerbach	Ilfeld
Flein	Ingelfingen
Forchtenberg	Ingersheim

Kappishäusern	Neckarwestheim
Kernen	Neipperg
Kesselfeld	Neudenu
Kirchberg	Neuenstadt am Kocher
Kirchheim	Neuenstein
Kleinaspach	Neuffen
Kleinbottwar	Neuhausen
Kleingartach	Neustadt
Kleinheppach	Niederhofen
Kleiningersheim	Niedernhall
Kleinsachsenheim	Niederstetten
Klingenberg	Nonnenhorn
Knittlingen	Nordhausen
Kohlberg	Nordheim
Korb	Oberderdingen
Kressbronn/Bodensee	Oberrohr
Künzelsau	Obersöllibach
Langenbeutungen	Oberstenfeld
Laudenbach	Oberstetten
Lauffen	Obersulm
Lehrensteinsfeld	Obertürkheim
Leingarten	Ochsenbach
Leonbronn	Ochsenburg
Lienzingen	Oedheim
Lindau	Offenau
Linsenhofen	Öhringen
Löchgau	Ötisheim
Löwenstein	Pfaffenhofen
Ludwigsburg	Pfedelbach
Maienfels	Poppenweiler
Marbach/Neckar	Ravensburg
Markelsheim	Reinsbronn
Markgröningen	Remshalden
Massenbachhausen	Reutlingen
Maulbronn	Rielingshausen
Meimsheim	Riet
Metzingen	Rietenau
Michelbach am Wald	Rohracker
Möckmühl	Rommelshausen
Mühlacker	Rosswag
Mühlhausen an der Enz	Rotenberg
Mülhausen	Rottenburg
Mundelsheim	Sachsenheim
Münster	Schluchtern
Murr	Schnait
Neckarsulm	Schöntal
Neckarweihingen	Schorndorf

Schozach	Verrenberg
Schützingen	Vorbachzimmern
Schwabbach	Waiblingen
Schwaigern	Waldbach
Siebeneich	Walheim
Siglingen	Wangen
Spielberg	Wasserburg
Steinheim	Weikersheim
Sternenfels	Weiler bei Weinsberg
Stetten im Remstal	Weiler an der Zaber
Stetten am Heuchelberg	Weilheim
Stockheim	Weinsberg
Strümpfelbach	Weinstadt
Stuttgart	Weissbach
Sülzbach	Wendelsheim
Taldorf	Wermutshausen
Talheim	Widdern
Tübingen	Willsbach
Uhlbach	Wimmatal
Untereisesheim	Windischenbach
Untergruppenbach	Winnenden
Unterheimbach	Winterbach
Unterheinriet	Winzerhausen
Unterjesingen	Wurmlingen
Untersteinbach	Wüstenrot
Untertürkheim	Zaberfeld
Vaihingen	Zuffenhausen

1.2.11 Regione determinata Baden

(a) *Sottoregioni:*

Bereich Badische Bergstrasse Kraichgau
 Bereich Badisches Frankenland
 Bereich Bodensee
 Bereich Breisgau
 Bereich Kaiserstuhl
 Bereich Tuniberg
 Bereich Markgräflerland
 Bereich Ortenau

(b) *Grosslagen:*

Attilafelsen	Rittersberg
Burg Lichteneck	Schloss Rodeck
Burg Neuenfels	Schutterlindenberg
Burg Zähringen	Stiftsberg
Fürsteneck	Stiftsberg
Hohenberg	Tauberklänge
Lorettoberg	Tauberklänge
Mannaberg	Vogtei Rötteln

Vogtei Rötteln	Vulkanfelsen
Vulkanfelsen	
(c) <i>Einzellagen:</i>	
Abtsberg	Lasenberg
Alte Burg	Lerchenberg
Altenberg	Lotberg
Alter Gott	Maltesergarten
Bassgeige	Mandelberg
Batzenberg	Mühlberg
Betschgräbler	Oberdürrenberg
Bienenberg	Oelberg
Bühl	Ölbaum
Burggraf	Ölberg
Burgstall	Pfarrberg
Burgwingert	Plauelrain
Castellberg	Pulverbuck
Eckberg	Rebtal
Eichberg	Renchtäler
Engelsberg	Rosenberg
Engelsfelsen	Roter Berg
Enselberg	Rotgrund
Feuerberg	Schäf
Fohrenberg	Scheibenbuck
Gänsberg	Schlossberg
Gestühl	Schlossgarten
Haselstaude	Silberberg
Hasenberg	Sommerberg
Henkenberg	Sonnenberg
Herrenberg	Sonnenstück
Herrenbuck	Sonnhalde
Herrenstück	Sonnhohle
Hex von Dasenstein	Sonnhole
Himmelreich	Spiegelberg
Hochberg	St. Michaelsberg
Hummelberg	Steinfelsen
Kaiserberg	Steingässle
Kapellenberg	Steingrube
Käsleberg	Steinhalde
Katzenberg	Steinmauer
Kinzigtäler	Sternenberg
Kirchberg	Teufelsburg
Klepberg	Ulrichsberg
Kochberg	Weingarten
Kreuzhalde	Weinhecke
	Winklerberg
Kronenbühl	Wolfhag
Kuhberg	

(d) *Comuni o parti di comuni:*

Achern	Burkheim
Achkarren	Dainbach
Altdorf	Dattingen
Altschweier	Denzlingen
Amoltern	Dertingen
Auggen	Diedesheim
Bad Bellingen	Dielheim
Bad Rappenu	Diersburg
Bad Krozingen	Diestelhausen
Bad Mingolsheim	Dietlingen
Bad Mergentheim	Dittigheim
Baden-Baden	Dossenheim
Badenweiler	Durbach
Bahlingen	Dürn
Bahnbrücken	Eberbach
Ballrechten-Dottingen	Ebringen
Bamlach	Efringen-Kirchen
Bauerbach	Egringen
Beckstein	Ehrenstetten
Berghaupten	Eichelberg
Berghausen	Eichstetten
Bermatingen	Eichtersheim
Bermersbach	Eimeldingen
Berwangen	Eisental
Bickensohl	Eisingen
Biengen	Ellmendingen
Bilfingen	Elsenz
Binau	Emmendingen
Binzen	Endingen
Bischoffingen	Eppingen
Blankenhornsberg	Erlach
Blansingen	Ersingen
Bleichheim	Erzingen
Bodmann	Eschbach
Bollschweil	Eschelbach
Bombach	Ettenheim
Bottenau	Feldberg
Bötzingen	Fessenbach
Breisach	Feuerbach
Britzingen	Fischingen
Broggingen	Flehingen
Bruchsal	Freiburg
Buchholz	Friesenheim
Buggingen	Gailingen
Bühl	Gemmingen
Bühlertal	Gengenbach

Gerlachsheim	Kembach
Gissigheim	Kenzingen
Glottertal	Kiechlinsbergen
Gochsheim	Kippenhausen
Gottenheim	Kippenheim
Grenzach	Kirchardt
Grossrinderfeld	Kirchberg
Grosssachsen	Kirchhofen
Grötzingen	Kleinkems
Grunern	Klepsau
Hagnau	Klettgau
Haltingen	Köndringen
Haslach	Königheim
Hassmersheim	Königschaffhausen
Hecklingen	Königshofen
Heidelberg	Konstanz
Heidelsheim	Kraichtal
Heiligenzell	Krautheim
Heimbach	Külsheim
Heinsheim	Kürnbach
Heitersheim	Lahr
Helmsheim	Landshausen
Hemsbach	Langenbrücken
Herbolzheim	Lauda
Herten	Laudenbach
Hertingen	Lauf
Heuweiler	Laufen
Hilsbach	Lautenbach
Hilzingen	Lehen
Hochburg	Leimen
Hofweier	Leiselheim
Höhefeld	Leutershausen
Hohensachsen	Liel
Hohenwettersbach	Lindelbach
Holzen	Lipburg
Horrenberg	Lörrach
Hügelheim	Lottstetten
Hugsweier	Lützelsachsen
Huttingen	Mahlberg
Ihringen	Malsch
Immenstaad	Mauchen
Impfingen	Meersburg
Istein	Mengen
Jechtingen	Menzingen
Jöhlingen	Merdingen
Kappelrodeck	Merzhausen
Karlsruhe-Durlach	Michelfeld

Mietersheim	Opfingen
Mösbach	Ortenberg
Mühlbach	Östringen
Mühlhausen	Ötlingen
Müllheim	Ottersweier
Münchweier	Paffenweier
Mundingen	Rammersweier
Münzesheim	Rauenberg
Munzingen	Rechberg
Nack	Rechberg
Neckarmühlbach	Reichenau
Neckarzimmern	Reichenbach
Nesselried	Reichholzheim
Neudenau	Renchen
Neuenbürg	Rettigheim
Neuershausen	Rheinweier
Neusatz	Riedlingen
Neuweier	Riegel
Niedereggenen	Ringelbach
Niederrimsingen	Ringsheim
Niederschopfheim	Rohrbach am Gisshübel
Niederweiler	Rotenberg
Nimburg	Rümmingen
Nordweil	Sachsenflur
Norsingen	Salem
Nussbach	Sasbach
Nussloch	Sasbachwalden
Oberachern	Schallbach
Oberacker	Schallstadt
Oberbergen	Schelingen
Obereggenen	Scherzingen
Obergrombach	Schlatt
Oberkirch	Schliengen
Oberlauda	Schmieheim
Oberöwisheim	Schriesheim
Oberrimsingen	Seefelden
Oberrotweil	Sexau
Obersasbach	Singen
Oberschopfheim	Sinsheim
Oberschüpf	Sinzheim
Obertsrot	Söllingen
Oberuhldingen	Stadelhofen
Oberweier	Staufen
Odenheim	Steinbach
Ödsbach	SteinStadt
Offenburg	Steinsfurt
Ohlsbach	Stetten

Stettfeld	Waltershofen
Sulz	Walzbachtal
Sulzbach	Wasenweiler
Sulzburg	Weier
Sulzfeld	Weil
Tairnbach	Weiler
Tannenkirch	Weingarten
Tauberbischofsheim	Weinheim
Tiefenbach	Weisenbach
Tiengen	Weisloch
Tiergarten	Welmlingen
Tunsel	Werbach
Tutschfelden	Wertheim
Überlingen	Wettelbrunn
Ubstadt	Wildtal
Ubstadt-Weiler	Wintersweiler
Uissigheim	Wittnau
Ulm	Wolfenweiler
Untergrombach	Wollbach
Unteröwisheim	Wöschbach
Unterschüpf	Zaisenhausen
Varnhalt	Zell-Weierbach
Wagenstadt	Zeutern
Waldangelloch	Zungweiler
Waldulm	Zunzingen
Wallburg	

- (e) *Altre:*
 Affental/Affentaler
 Badisch Rotgold
 Ehrentrudis

1.2.12 Regione determinata Saale-Unstrut

- (a) *Sottoregioni:*
 Bereich Schloss Neuenburg
 Bereich Thüringen
- (b) *Grosslagen:*
 Blütengrund
 Göttersitz
 Kelterberg
 Schweigenberg
- (c) *Einzellagen:*
 Hahnenberg
 Mühlberg
 Rappental

(d) *Comuni o parti di comuni:*

Bad Sulza	Laucha
Bad Kösen	Löbaschütz
Burgscheidungen	Müncheroda
Domburg	Naumburg
Dorndorf	Nebra
Eulau	Neugönna
Freyburg	Reinsdorf
Gleina	Rollsdorf
Goseck	Roszbach
Grossheringen	Schleberoda
Grossjena	Schulpforte
Gröst	Seeburg
Höhnstedt	Spielberg
Jena	Steigra
Kaatschen	Vitzenburg
Kalzendorf	Weischütz
Karsdorf	Weissenfels
Kirchscheidungen	Werder/Havel
Klosterhäseler	Zeuchfeld
Langenbogen	Zscheiplitz

1.2.13 Regione determinata Sachsen(a) *Sottoregioni:*

Bereich Dresden
Bereich Elstertal

(b) *Grosslagen:*

Elbhänge
Lössnitz
Schlossweinberg
Spaargebirge

(c) *Einzellagen:*

Kapitelberg
Heinrichsburg

(d) *Comuni o parti di comuni:*

Belgern	Pillnitz
Jessen	Proschwitz
Kleindröben	Radebeul
Meissen	Schlieben
Merbitz	Seusslitz
Ostritz	Weinböhla
Pesterwitz	

1.2.14 Altre indicazioni

Liebfraumilch
Liebfrauenmilch

2 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

Ahrtaler Landwein
Altrheingauer Landwein
Bayerischer Bodensee-Landwein
Fränkischer Landwein
Landwein der Ruwer
Landwein der Saar
Landwein der Mosel
Mitteldeutscher Landwein
Nahegauer Landwein
Pfälzer Landwein
Regensburger Landwein
Rheinburgen-Landwein
Rheinischer Landwein
Saarländischer Landwein der Mosel
Sächsischer Landwein
Schwäbischer Landwein
Starkenburger Landwein
Südbadischer Landwein
Taubertäler Landwein
Unterbadischer Landwein

B. Diciture tradizionali

Auslese
Beerenauslese
Deutsches Weinsiegel
Eiswein
Hochgewächs
Kabinett
Landwein
Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U.
Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U.
Qualitätswein mit Prädikat/Q.b.A.m.Pr./Prädikatswein
Schillerwein
Spätlese
Trockenbeerenauslese
Weissherbst
Winzersekt

II. Vini originari della Repubblica francese

A. Indicazioni geografiche

1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate

1.1 Nomi delle regioni determinate

1.1.1 Regioni Alsace ed Est

1.1.1.1 Denominazioni d'origine controllate

Alsace	– Marckrain
Alsace, seguito dal nome di una località:	– Moenchberg
– Altenberg de Bergbieten	– Muenchberg
– Altenberg de Bergheim	– Ollwiller
– Altenberg de Wolxheim	– Osterberg
– Brand	– Pfersigberg
– Bruderthal	– Pfgingstberg
– Eichberg	– Praelatenberg
– Engelberg	– Rangen
– Florimont	– Rosacker
– Frankstein	– Saering
– Froehn	– Schlossberg
– Fuerstentum	– Schoenenbourg
– Geisberg	– Sommerberg
– Gloeckelberg	– Sonnenglanz
– Goldert	– Spiegel
– Hatschbourg	– Sporen
– Hengst	– Steingrubler
– Kanzlerberg	– Steinert
– Kastelberg	– Steinklotz
– Kessler	– Vorbourg
– Kirchberg de Barr	– Wiebelsberg
– Kirchberg de Ribeauvillé	– Wineck-Schlossberg
– Kitterlé	– Winzenberg
– Mambourg	– Zinnkoepflé
– Mandelberg	– Zotzenberg

1.1.1.2 Vini delimitati di qualità superiore

Côtes de Toul

Moselle

1.1.2 Regione Champagne

1.1.2.1 Denominazioni d'origine controllate

Champagne

Coteaux Champenois

Riceys

1.1.3 Regione Bourgogne

1.1.3.1 Denominazioni d'origine controllate

Aloxe-Corton	– Vauxrenard
Auxey-Duresses	– Villié Morgon
Auxey-Duresses Côte de Beaune	Beaujolais-Villages
Bâtard-Montrachet	Beaune
Beaujolais	Bienvenues Bâtard-Montrachet
Beaujolais, seguito dal nome del comune d'origine:	Blagny
– Arbussonnas	Blagny Côte de Beaune
– Beaujeu	Bonnes Mares
– Blacé	Bourgogne
– Cercié	Bourgogne Aligoté
– Chânes	Bourgogne o Bourgogne Clairet,
– Charentay	seguito o no dal nome della sottoregione:
– Chenas	– Côte Chalonnaise
– Chiroubles	– Côtes d'Auxerre
– Denicé	– Hautes-Côtes de Beaune
– Durette	– Hautes-Côtes de Nuits
– Emeringes	– Vézélay
– Fleurie	Bourgogne o Bourgogne Clairet,
– Juliénas	seguito o no dal nome del comune d'origine:
– Jullié	– Chitry
– La Chapelle-de-Guinchay	– Coulanges-la-Vineuse
– Lancié	– Epineuil
– Lantignié	– Irancy
– Le Perréon	Bourgogne o Bourgogne Clairet,
– Les Ardillats	seguito o no dai nomi:
– Leynes	– Côte Saint-Jacques
– Marchampt	– En Montre-Cul
– Montmelas	– La Chapelle Notre-Dame
– Odenas	– Le Chapitre
– Pruzilly	– Montrecul
– Quincié	– Montre-cul
– Regnié	Bouzeron
– Rivolet	Brouilly
– Romanèche	Chablis
– Saint-Amour-Bellevue	Chablis, seguito o no dalla dicitura «Climat d'origine»:
– Saint-Etienne-des-Ouillères	– Blanchot
– Saint-Etienne-la-Varenne	– Bougros
– Saint-Julien	– Les Clos
– Saint-Lager	– Grenouilles
– Saint-Symphorien-d'Anelles	– Preuses
– Saint-Vérand	– Valmur
– Salles	
– Vaux	

– Vaudésir	Charlemagne
Chablis, seguito o no dalla dicitura «Climat d'origine» o da una delle seguenti indicazioni:	Charmes-Chambertin
– Mont de Milieu	Chassagne-Montrachet
– Montée de Tonnerre	Chassagne-Montrachet Côte de Beaune
– Chapelot	Chenas
– Pied d'Aloup	Chevalier-Montrachet
– Côte de Bréchain	Chiroubles
– Fourchaume	Chorey-lès-Beaune
– Côte de Fontenay	Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune
– L'Homme mort	Clos de la Roche
– Vaurorent	Clos des Lambrays
– Vaillons	Clos de Tart
– Chatains	Clos de Vougeot
– Séchers	Clos Saint-Denis
– Beugnons	Corton
– Les Lys	Corton-Charlemagne
– Mélinots	Côte de Beaune
– Roncières	Côte de Beaune-Villages
– Les Epinottes	Côte de Brouilly
– Montmains	Côte de Nuits-Villages
– Forêts	Côte Roannaise
– Butteaux	Criots Bâtard-Montrachet
– Côte de Léchet	Echezeaux
– Beauroy	Fixin
– Troesmes	Fleurie
– Côte de Savant	Gevrey-Chambertin
– Vau Ligneau	Givry
– Vau de Vey	Grands Echezeaux
– Vaux Ragnons	Griotte-Chambertin
– Vaucoupin	Juliéas
– Vosgros	La Grande Rue
– Vaugiraut	Ladoix
– Les Fourneaux	Ladoix Côte de Beaune
– Morein	Latricières-Chambertin
– Côte des Près-Girots	Mâcon
– Côte de Vaubarousse	Mâcon-Villages
– Berdiot	Mâcon, seguito dal nome del comune d'origine:
– Chaume de Talvat	– Azé
– Côte de Jouan	– Berzé-la-Ville
– Les Beauregards	– Berzé-le-Chatel
– Côte de Cuissey	– Bissy-la-Mâconnaise
Chambertin	– Burgy
Chambertin Clos de Bèze	– Bussières
Chambolle-Musigny	– Chaintres
Chapelle-Chambertin	– Chânes

– Chardonnay	Mazoyères-Chambertin
– Charnay-lès-Mâcon	Mercrey
– Chasselas	Meursault
– Chevagny-lès-Chevrières	Meursault Côte de Beaune
– Clessé	Montagny
– Crèches-sur-Saône	Monthélie
– Cruzilles	Monthélie Côte de Beaune
– Davayé	Montrachet
– Fuissé	Morey-Saint-Denis
– Gréville	Morgon
– Hurigny	Moulin-à-Vent
– Igé	Musigny
– La Chapelle-de-Guinchay	Nuits
– La Roche Vineuse	Nuits-Saint-Georges
– Leynes	Pernand-Vergelesses
– Loché	Pernand-Vergelesses Côte de Beaune
– Lugny	Petit Chablis, seguito o no dal nome del comune d'origine:
– Milly-Lamartine	– Beine
– Montbellet	– Béro
– Peronne	– Chablis
– Pierreclos	– La Chapelle-Vaupelteigne
– Prissé	– Chemilly-sur-Serein
– Pruzilly	– Chichée
– Romanèche-Thorins	– Collan
– Saint-Amour-Bellevue	– Courgis
– Saint-Gengoux-de-Scissé	– Fleys
– Saint-Symphorien-d'Annelles	– Fontenay
– Saint-Vérand	– Lignorelles
– Sologny	– Ligny-le-Châtel
– Solutré-Pouilly	– Maligny
– Uchizy	– Poilly-sur-Serein
– Vergisson	– Préhy
– Verzé	– Saint-Cyr-les-Colons
– Vinzelles	– Villy
– Viré	– Viviers
Maranges, seguito o no dalla dicitura «climat d'origine» o da una delle seguenti indicazioni:	Pommard
– Clos de la Boutière	Pouilly-Fuissé
– La Croix Moines	Pouilly-Loché
– La Fussière	Pouilly-Vinzelles
– Le Clos des Loyères	Puligny-Montrachet
– Le Clos des Rois	Puligny-Montrachet Côte de Beaune
– Les Clos Roussots	Régnié
Maranges Côte de Beaune	Richebourg
Marsannay	Romanée (La)
Mazis-Chambertin	Romanée Conti
	Romanée Saint-Vivant

Ruchottes-Chambertin	Savigny
Rully	Savigny Côte de Beaune
Saint-Amour	Savigny-lès-Beaune
Saint-Aubin	Savigny-lès-Beaune Côte de Beaune
Saint-Aubin Côte de Beaune	Tâche (La)
Saint-Romain	Vin Fin de la Côte de Nuits
Saint-Romain Côte de Beaune	Volnay
Saint-Véran	Volnay Santenots
Santenay	Vosne-Romanée
Santenay Côte de Beaune	Vougeot

1.1.3.2 Vini delimitati di qualità superiore

Côtes du Forez
Saint Bris

1.1.4 Regioni Jura e Savoia

1.1.4.1 Denominazioni d'origine controllate

Arbois	– Chignin
Arbois Pupillin	– Chignin Bergeron
Château Châlon	– Cruet
Côtes du Jura	– Frangy
Coteaux du Lyonnais	– Jongieux
Crépy	– Marignan
Jura	– Marestel
L'Etoile	– Marin
Macvin du Jura	– Monterminod
Savoie, seguito dalle indicazioni:	– Monthoux
– Abymes	– Montmélian
– Apremont	– Ripaille
– Arbin	– Saint-Jean de la Porte
– Ayze	– Saint-Jeoire Prieuré
– Chautagne	Seyssel

1.1.4.2 Vini delimitati di qualità superiore

Bugey	– Lagnieu
Bugey, seguito dal nome di un «cru»:	– Machuraz
– Anglefort	– Manicle
– Arbignieu	– Montagnieu
– Cerdon	– Virieu-le-Grand
– Chanay	

1.1.5 Regione Côtes du Rhône

1.1.5.1 Denominazioni d'origine controllate

Beaumes-de-Venise	– Rousset-les-Vignes
Château Grillet	– Sablet
Châteauneuf-du-Pape	– Saint-Gervais
Châtillon-en-Diois	– Saint-Maurice sur Eygues
Condrieu	– Saint-Pantaléon-les-Vignes
Cornas	– Séguret
Côte Rôtie	– Valréas
Coteaux de Die	– Vinsobres
Coteaux de Pierrevert	– Visan
Coteaux du Tricastin	Côtes du Ventoux
Côtes du Lubéron	Crozes-Hermitage
Côtes du Rhône	Crozes Ermitage
Côtes du Rhône Villages	Die
Côtes du Rhône Villages, seguito dal nome del comune d'origine:	Ermitage
– Beaumes de Venise	Gigondas
– Cairanne	Hermitage
– Chusclan	Lirac
– Laudun	Rasteau
– Rasteau	Saint-Joseph
– Roaix	Saint-Péray
– Rochebrousse	Tavel
– Vacqueyras	Vacqueyras

1.1.5.2 Vini delimitati di qualità superiore

Côtes du Vivarais
Côtes du Vivarais, seguito dal nome di un «cru»:
– Orgnac-l'Aven
– Saint-Montant
– Saint-Remèze

1.1.6 Regioni Provence e Corse

1.1.6.1 Denominazioni d'origine controllate

Ajaccio	– Sartène
Bandol	– Porto Vecchio
Bellet	Coteaux d'Aix-en-Provence
Cap Corse	Les-Baux-de-Provence
Cassis	Coteaux Varois
Corse, seguito o no dai nomi:	Côtes de Provence
– Calvi	Palette
– Coteaux du Cap-Corse	Patrimonio
– Figari	Provence

1.1.7 Regione Languedoc-Roussillon**1.1.7.1 Denominazioni d'origine controllate**

Banyuls	Côtes du Roussillon Villages
Bellegarde	Lesquerde
Collioure	Côtes du Roussillon Villages Tautavel
Corbières	vel
Costières de Nîmes	Faugères
Coteaux du Languedoc	Fitou
Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet	Frontignan
Coteaux du Languedoc, seguito o no da una delle seguenti denominazioni:	Languedoc, seguito o no dal nome del comune d'origine:
– Cabrières	– Adissan
– Coteaux de La Méjanelle	– Aspiran
– Coteaux de Saint-Christol	– Le Bosc
– Coteaux de Vérargues	– Cabrières
– La Clape	– Ceyras
– La Méjanelle	– Fontès
– Montpeyroux	– Lieuran-Cabrières
– Pic-Saint-Loup	– Nizas
– Quatourze	– Paulhan
– Saint-Christol	– Péret
– Saint-Drézéry	– Saint-André-de-Sangonis
– Saint-Georges-d'Orques	Limoux
– Saint-Saturnin	Lunel
– Vérargues	Mauray
Côtes du Roussillon	Minervois
Côtes du Roussillon Villages	Mireval
Côtes du Roussillon Villages Caramany	Saint-Jean-de-Minervois
Côtes du Roussillon Villages Latour de France	Rivesaltes
	Roussillon
	Saint-Chinian

1.1.7.2 Vini delimitati di qualità superiore

Cabardès
 Côtes du Cabardès et de l'Orbiel
 Côtes de la Malepère
 Côtes de Millau

1.1.8 Regione Sud-ovest**1.1.8.1 Denominazioni d'origine controllate**

Béarn	Buzet
Béarn-Bellocq	Cahors
Bergerac	Côtes de Bergerac

Côtes de Duras	Iroulégu
Côtes du Frontonnais	Jurançon
Côtes du Frontonnais Fronton	Madiran
Côtes du Frontonnais Villaudric	Marcillac
Côtes du Marmandais	Monbazillac
Côtes de Montravel	Montravel
Floc de Gascogne	Pacherenc du Vic-Bilh
Gaillac	Pécharmant
Gaillac Premières Côtes	Rosette
Haut-Montravel	Saussignac

1.1.8.2 Vini delimitati di qualità superiore

Côtes de Brulhois	Estaing
Côtes de Saint-Mont	Fel
Tursan	Lavilledieu
Entraygues	

1.1.9 Regione Bordeaux

1.1.9.1 Denominazioni d'origine controllate

Barsac	Montagne Saint-Emilion
Blaye	Moulis
Bordeaux	Moulis-en-Médoc
Bordeaux Clairnet	Néac
Bordeaux Côtes de Francs	Pauillac
Bordeaux Haut-Benauge	Pessac-Léognan
Bourg	Pomerol
Bourgeais	Premières Côtes de Blaye
Côtes de Bourg	Premières Côtes de Bordeaux
Cadillac	Premières Côtes de Bordeaux,
Cérons	seguito dal nome del comune
Côtes Canon-Fronsac	d'origine:
Canon-Fronsac	– Bassens
Côtes de Blaye	– Baurech
Côtes de Bordeaux Saint-Macaire	– Béguey
Côtes de Castillon	– Bouliac
Entre-Deux-Mers	– Cadillac
Entre-Deux-Mers Haut-Benauge	– Cambes
Fronsac	– Camblanes
Graves	– Capian
Graves de Vayres	– Carbon blanc
Haut-Médoc	– Cardan
Lalande de Pomerol	– Carignan
Lustrac-Médoc	– Cenac
Loupiac	– Cenon
Lussac Saint-Emilion	– Donzac
Margaux	– Floirac
Médoc	– Gabarnac

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| - Haux | - Saint-Maixant |
| - Latresne | - Semens |
| - Langoiran | - Tabanac |
| - Laroque | - Verdélais |
| - Le Tourne | - Villenave de Rions |
| - Lestiac | - Yvrac |
| - Lormont | Puisseguin Saint-Emilion |
| - Monprimblanc | Sainte-Croix-du-Mont |
| - Omet | Saint-Emilion |
| - Paillet | Saint-Estèphe |
| - Quinsac | Sainte-Foy Bordeaux |
| - Rions | Saint-Georges Saint-Emilion |
| - Saint-Caprais-de-Bordeaux | Saint-Julien |
| - Saint-Eulalie | Sauternes |
| - Saint-Germain-de-Graves | |

1.1.10 Regione Val de Loire

1.1.10.1 Denominazioni d'origine controllate

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Anjou | - Menetou-Salon |
| Anjou Coteaux de la Loire | - Morogues |
| Anjou-Villages | - Parassy |
| Anjou-Villages Brissac | - Pigny |
| Blanc Fumé de Pouilly | - Quantilly |
| Bourgueil | - Saint-Céols |
| Bonnezeaux | - Soulangis |
| Cheverny | - Vignoux-sous-les-Aix |
| Chinon, | - Humbligny |
| Coteaux de l'Aubance | Montlouis |
| Coteaux du Giennois | Muscadet |
| Coteaux du Layon | Muscadet Coteaux de la Loire |
| Coteaux du Layon, seguito dal nome | Muscadet Sèvre-et-Maine |
| del comune d'origine: | Muscadet Côtes de Grandlieu |
| - Beaulieu-sur Layon | Pouilly-sur-Loire |
| - Faye-d'Anjou | Pouilly Fumé |
| - Rablay-sur-Layon | Quarts-de-Chaume |
| - Rochefort-sur-Loire | Quincy |
| - Saint-Aubin-de-Luigné | Reuilly |
| - Saint-Lambert-du-Lattay | Sancerre |
| Coteaux du Layon Chaume | Saint-Nicolas-de-Bourgueil |
| Coteaux du Loir | Saumur |
| Coteaux de Saumur | Saumur Champigny |
| Cour-Cheverny | Savennières |
| Jasnières | Savennières-Coulée-de-Serrant |
| Loire | Savennières-Roche-aux-Moines |
| Menetou Salon, seguito o no dal | Touraine |
| nome del comune d'origine: | Touraine Azay-le-Rideau |
| - Aubinges | Touraine Amboise |

Touraine Mesland
Val de Loire

Vouvray

1.1.10.2 Vini delimitati di qualità superiore

Châteaumeillant
Côteaux d'Ancenis
Coteaux du Vendômois
Côtes d'Auvergne, seguito o no dal
nome del comune d'origine:

- Boudes
- Chanturgue
- Châteaugay
- Corent
- Madargues

Fiefs-Vendéens, seguito
obbligatoriamente da uno dei
seguenti nomi:

– Brem
– Mareuil
– Pissotte
– Vix
Gros Plant du Pays Nantais
Haut Poitou
Orléanais
Saint-Pourçain
Thouarsais
Valençay

1.1.11 Regione Cognac

1.1.11.1 Denominazioni d'origine controllate

Charentes

2 «Vins de pays» designati con il nome di un'unità geografica

Vin de pays de l'Agenais	Vin de pays Catalans
Vin de pays d'Aigues	Vin de pays de Caux
Vin de pays de l'Ain	Vin de pays de Cessenon
Vin de pays de l'Allier	Vin de pays des Cévennes
Vin de pays d'Allobrogie	Vin de pays des Cévennes
Vin de pays des Alpes de Haute- Provence	«Mont Bouquet»
Vin de pays des Alpes Maritimes	Vin de pays Charentais
Vin de pays de l'Ardailhou	Vin de pays Charentais «Ile de Ré»
Vin de pays de l'Ardèche	Vin de pays Charentais «Saint- Sornin»
Vin de pays d'Argens	Vin de pays de la Charente
Vin de pays de l'Ariège	Vin de pays des Charentes- Maritimes
Vin de pays de l'Aude	Vin de pays du Cher
Vin de pays de l'Aveyron	Vin de pays de la cité de Carcassonne
Vin de pays des Balmes dauphinoises	Vin de pays des collines de la Moure
Vin de pays de la Bénovie	Vin de pays des collines rhodaniennes
Vin de pays du Bérange	Vin de pays du comté de Grignan
Vin de pays de Bessan	Vin de pays du comté tolosan
Vin de pays de Bigorre	Vin de pays des comtés rhodaniens
Vin de pays des Bouches du Rhône	Vin de pays de Corrèze
Vin de pays du Bourbonnais	
Vin de pays de Cassan	

Vin de pays de la Côte Vermeille	Vin de pays des côtes du Brian
Vin de pays des coteaux charitois	Vin de pays des côtes de Ceressou
Vin de pays des coteaux d'Enserune	Vin de pays des côtes du Condomois
Vin de pays des coteaux de Besilles	Vin de pays des côtes du Tarn
Vin de pays des coteaux de Cèze	Vin de pays des côtes du Vidourle
Vin de pays des coteaux de Coiffy	Vin de pays de la Creuse
Vin de pays des coteaux de Foncaude	Vin de pays de Cucugnan
Vin de pays des coteaux de Glanes	Vin de pays des Deux-Sèvres
Vin de pays des coteaux de l'Ardèche	Vin de pays de la Dordogne
Vin de pays des coteaux de l'Auxois	Vin de pays du Doubs
Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse	Vin de pays de la Drôme
Vin de pays des coteaux de Laurens	Vin de pays du Duché d'Uzès
Vin de pays des coteaux de Miramont	Vin de pays de Franche Comté
Vin de pays des coteaux de Murviel	Vin de pays de Franche Comté «Coteaux de Champlitte»
Vin de pays des coteaux de Narbonne	Vin de pays du Gard
Vin de pays des coteaux de Peyriac	Vin de pays du Gers
Vin de pays des coteaux des Baronnies	Vin de pays des gorges de l'Hérault
Vin de pays des coteaux des Fenuillèdes	Vin de pays des Hautes-Alpes
Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon	Vin de pays de la Haute-Garonne
Vin de pays des coteaux du Grésivaudan	Vin de pays de la Haute-Marne
Vin de pays des coteaux du Libron	Vin de pays des Hautes-Pyrénées
Vin de pays des coteaux du Littoral audois	Vin de pays d'Hauterive
Vin de pays des coteaux du Pont du Gard	Vin de pays d'Hauterive «Val d'Orbieu»
Vin de pays des coteaux du Quercy	Vin de pays d'Hauterive «Coteaux du Termenès»
Vin de pays des coteaux du Salagou	Vin de pays d'Hauterive «Côtes de Lézignan»
Vin de pays des coteaux du Verdon	Vin de pays de la Haute-Saône
Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban	Vin de pays de la Haute-Vienne
Vin de pays des côtes catalanes	Vin de pays de la haute vallée de l'Aude
Vin de pays des côtes de Gascogne	Vin de pays de la haute vallée de l'Orb
Vin de pays des côtes de Lastours	Vin de pays des hauts de Badens
Vin de pays des côtes de Montestruc	Vin de pays de l'Hérault
Vin de pays des côtes de Pérignan	Vin de pays de l'île de Beauté
Vin de pays des côtes de Prouilhe	Vin de pays de l'Indre et Loire
Vin de pays des côtes de Thau	Vin de pays de l'Indre
Vin de pays des côtes de Thongue	Vin de pays de l'Isère
	Vin de pays du jardin de la France
	Vin de pays du jardin de la France «Marches de Bretagne»
	Vin de pays du jardin de la France «Pays de Retz»
	Vin de pays des Landes

Vin de pays de Loire-Atlantique
 Vin de pays du Loir et Cher
 Vin de pays du Loiret
 Vin de pays du Lot
 Vin de pays du Lot et Garonne
 Vin de pays des Maures
 Vin de pays de Maine et Loire
 Vin de pays de la Meuse
 Vin de pays du Mont Baudile
 Vin de pays du Mont Caumes
 Vin de pays des Monts de la Grage
 Vin de pays de la Nièvre
 Vin de pays d'Oc
 Vin de pays du Périgord
 Vin de pays de la Petite Crau
 Vin de pays de Pézenas
 Vin de pays de la principauté
 d'Orange
 Vin de pays du Puy de Dôme
 Vin de pays des Pyrénées-
 Atlantiques
 Vin de pays des Pyrénées-Orientales
 Vin de pays des Sables du golfe du
 Lion
 Vin de pays de Saint-Sardos
 Vin de pays de Sainte Marie la
 Blanche
 Vin de pays de Saône et Loire
 Vin de pays de la Sarthe

Vin de pays de Seine et Marne
 Vin de pays du Tarn
 Vin de pays du Tarn et Garonne
 Vin de pays des Terroirs landais
 Vin de pays des Terroirs landais
 «Coteaux de Chalosse»
 Vin de pays des Terroirs landais
 «Côtes de l'Adour»
 Vin de pays des Terroirs landais
 «sables fauves»
 Vin de pays des Terroirs landais
 «sables de l'océan»
 Vin de pays de Thézac-Perricard
 Vin de pays du Torgan
 Vin de pays d'Urfé
 Vin de pays du Val de Cesse
 Vin de pays du Val de Dagne
 Vin de pays du Val de Montferrand
 Vin de pays de la vallée du Paradis
 Vin de pays des vals d'Agly
 Vin de pays du Var
 Vin de pays du Vaucluse
 Vin de pays de la Vauvage
 Vin de pays de la Vendée
 Vin de pays de la Vicomté
 d'Aumelas
 Vin de pays de la Vienne
 Vin de pays de la Vistrenque
 Vin de pays de l'Yonne

B. Diciture tradizionali

1^{er} cru
 Premier cru
 1^{er} cru classé
 Premier cru classé
 1^{er} grand cru classé
 Premier grand cru classé
 2^e cru classé
 Deuxième cru classé
 Appellation contrôlée/A.C.
 Appellation d'origine/A.O.
 Appellation d'origine contrôlée/A.O.C.
 Clos
 Cru
 Cru artisan

Cru bourgeois
 Cru classé
 Edelszwicker
 Grand cru
 Grand cru classé
 Schillerwein
 Sélection de grains nobles
 Vendange tardive
 Vin de paille
 Vin de pays
 Vin délimité de qualité supérieure/V.D.Q.S.

III. Vini originari del Regno di Spagna

A. Indicazioni geografiche

1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate («Vino de calidad producido en region determinada»)

1.1 Nomi delle regioni determinate

Abona	Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda
Alella	Méntrida
Alicante	Monterrei
Almansa	Montilla-Moriles
Ampurdán-Costa Brava	Navarra
Bierzo	Palma
Binissalem-Mallorca	Penedés
Bullas	Priorato
Calatayud	Rias Baixas
Campo de Borja	Ribeiro
Cariñena	Ribera del Duero
Cava	Rioja (DO Ca)
Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko	Rueda
Txakolina	Somontano
Chacolí de Getaria-Getariako	Tacoronte-Acentejo
Txakolina	Tarragona
Cigales	Terra Alta
Conca de Barbera	Toro
Condado de Huelva	Utiel-Requena
Costers del Segre	Valdeorras
Hierro	Valdepeñas
Jerez/Xérès/Sherry	Valencia
Jumilla	Valle de Gúimar
Lanzarote	Valle de la Orotava
Madrid	Ycoden-Daute-Isora
Malaga	Yecla
Mancha	

1.2 Nomi delle sottoregioni e dei comuni**1.2.1 Regione determinata Abona**

Adeje	Granadilla de Abona
Vilaflor	Villa de Arico
Arona	Fasnia
San Miguel de Abona	

1.2.2 Regione determinata Alella

Alella	Premià de Mar
Argentona	Roca del vallès
Cabrils	San Fost de Campcentelles
Martorelles	Santa Maria de Martorelles
Masnou	Teia
Mongat	Tiana
Montornés del Vallès	Vallromanes
Orrius	Vilassar de Dalt
Premià de Dalt	Villanova del Vallès

1.2.3 Regione determinata Alicante(a) *Alicante*

Algueña	Ibi
Alicante	Mañán
Bañeres	Monovar
Benejama	Onil
Biar	Petrer
Campo de Mirra	Pinoso
Cañada	Romana
Castalla	Salinas
Elda	Sax
Hondón de los Frailes	Tibi
Hondón de las Nieves	Villena

(b) *La Marina*

Alcalali	Jalón
Beniarbeig	Liber
Benichembla	Miraflor
Benidoleig	Murla
Benimeli	Ondara
Benissa	Orba
Benitachell	Parcent
Calpe	Pedreguer
Castell de Castells	Sagra
Denia	Sanet y Negrals
Gata de Gorgos	Senija

Setla y Mirarrosa
Teulada
Tormos

Vall de Laguart
Vergel
Xabia

1.2.4 Regione determinata Almansa

Alpera
Almansa
Bonete
Chinchilla de Monte-Aragón
Corral-Rubio

Higuera
Hoya Gonzalo
Pétrola
Villar de Chinchilla

1.2.5 Regione determinata Ampurdán-Costa Brava

Agullana
Aviñonet de Puigventós
Boadella
Cabanès
Cadaqués
Cantallops
Capmany
Colera
Darnius
Espolla
Figueres
Garriguella
Jonquera
Llançà
Llers
Masarach
Mollet de Perelada
Palau-Sabardera

Pau
Pedret i Marsà
Perelada
Pont de Molins
Port-Bou
Port de la Selva
Rabós
Roses
Riumors
Sant Climent de Sescebes
Selva de Mar
Terrades
Vilafant
Vilajuïga
Vilamaniscle
Vilanant
Viure

1.2.6 Regione determinata Bierzo

Arganza
Bembibre
Borrenes
Cabañas Raras
Cacabelos
Camponaraya
Carracedelo
Carucedo
Castropodame
Congosto
Corullón
Cubillos del Sil

Fresnedo
Molinaseca
Noceda
Ponferrada
Priaranza
Puente de Domingo Flórez
Sancedo
Torale de los Vados
Vega de Espinareda
Villadecanes
Villafranca del Bierzo

1.2.7 Regione determinata Binissalem-Mallorca

Binissalem
 Consell
 Santa María del Camí
 Sancellas
 Santa Eugenia

1.2.8 Regione determinata Bullas

Bullas	Calasparra
Cehegín	Caravaca
Mula	Moratalla
Ricote	Lorca

1.2.9 Regione determinata Calatayud

Abanto	Miedes
Acered	Monterde
Alarba	Montón
Alhama de Aragón	Morata de Jiloca
Aniñón	Moros
Ateca	Munébrega
Belmonte de Gracián	Nuévalos
Bubierca	Olvés
Calatayud	Orera
Cárenas	Paracuellos de Jiloca
Castejón de Alarba	Ruesca
Castejón de las Armas	Sediles
Cervera de la Cañada	Terrer
Clarés de Ribota	Torralba de Ribota
Codos	Torrijo de la Cañada
Fuentes de Jiloca	Valtorres
Godojos	Villalba del Perejil
Ibdes	Villalengua
Maluenda	Villaroya de la Sierra
Mara	Viñuela

1.2.10 Regione determinata Campo de Borja

Agón	Bureta
Ainzón	Buste
Alberite de San Juan	Fuendejalón
Albeta	Magallón
Ambel	Maleján
Bisimbre	Pozuelo de Aragón
Borja	Tabuena
Bulbiente	Vera de Moncayo

1.2.11 Regione determinata Cariñena

Aguarón	Encinacorba
Aladrén	Longares
Alfamén	Muel
Almonacid de la Sierra	Mezalocha
Alpartir	Paniza
Cariñena	Tosos
Cosuenda	Villanueva de Huerva

1.2.12 Regione determinata Cigales

Cabezón de Pisuerga	Mucientes
Cigales	Quintanilla de Trigueros
Corcos del Valle	San Martín de Valveni
Cubillas de Santa Marta	Santovenia de Pisuerga
Dueñas	Trigueros del Valle
Fuensaldaña	Valoria la Buena

1.2.13 Regione determinata Conca de Barbera

Barberà de la Conca	Rocafort de Queralt
Blancafort	Sarral
Conesa	Senan
Forés	Solivella
Espluga de Francolí	Vallclara
Montblanc	Vilaverd
Pira	Vimbodí

1.2.14 Regione determinata Condado de Huelva

Almonte	Niebla
Beas	Palma del Condado
Bollulllos del Condado	Palos de la Frontera
Bonares	Rociana del Condado
Chucena	San Juan del Puerto
Hinojos	Trigueros
Lucena del Puerto	Villalba del Alcor
Manzanilla	Villarrasa
Moguer	

1.2.15 Regione determinata Costers del Segre

- a) *Sottoregione Raimat*
Lleida
- b) *Sottoregione Artesa*
Alòs de Balaguer
Artesa de Segre

Foradada
Penelles
Preixens

c) *Sottoregione Valle del Rio Corb*

Belianes
Ciudadilla
Els Omells de na Gaia
Granyanella
Granyena de Segarra
Guimerá
Maldá
Montoliu de Segarra

Montornés de Segarra
Nalec
Preixana
San Martí de Riucorb
Tarrega
Vallbona de les Monges
Vallfogona de Riucorb
Verdú

d) *Sottoregione Les Garrigues*

Arbeca
Bellaguarda
Cervià de les Garrigues
El Vilosell
Els Omellons
Fullella

Albi
Espluga Calba
La Floresta
La Pobla de Cérvoles
Tarrés
Vinaixa

1.2.16 Regione determinata Chacolí de Bizkaia / Bizkaiko Txakolina

Bakio	Lekeitio
Balmaseda	Markina
Barakaldo	Mendata
Derio	Mendexa
Durango	Morga
Elorrio	Mungia
Erandio	Muskiz
Forua	Muxika
Galdames	Orduña
Gamiz-Fika	Sestao
Gatika	Sopelana
Gernika	Sopuerta
Gordexola	Zalla
Gueñes	Zamudio
Larrabetzu	Zaratamo
Lezama	

1.2.17 Regione determinata Chacolí De Getaria / Getariako Txakolina

Aia
Getaria
Zarautz

1.2.18 Regione determinata El Hierro

Frontera
Valverde

1.2.19 Regioni determinate Jerez-Xeres-Sherry e Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Chiclana de la Frontera	Puerto Real
Chipiona	Rota
Jerez de la Frontera	Sanlúcar de Barrameda
Lebrija	Trebujena
Puerto de Santa Maria	

1.2.20 Regione determinata Jumilla

Albatana	Montealegre del Castillo
Fuente-Alamo	Ontur
Hellin	Tobarra
Jumilla	

1.2.21 Regione determinata Lanzarote

Arrecife	Tías
Hariá	Tinajo
San Bartolomé	Yaiza
Teguise	

1.2.22 Regione determinata Málaga

Alameda	Colmenar
Alcaucín	Cómares
Alfarnate	Competa
Alfarnatejo	Cuevas de San Marcos
Algarrobo	Cuevas Bajas
Alhaurín de la Torre	Cutar
Almachar	Estepona
Almogía	Frigiliana
Antequera	Fuente Piedra
Archez	Humilladero
Archidona	Iznate
Arenas	Macharaviaya
Benamargosa	Manilva
Benamocarra	Moclinejo
Borge	Mollina
Campillos	Nerja
Canillas de Albaida	Periana
Canillas del Aceituno	Rincón de la Victoria
Casabermeja	Riogordo
Casares	Salares

Sayalonga
Sedella
Sierra de Yeguas
Torrox
Totalán
Velez-Málaga

Villanueva del Trabuco
Villanueva de Tapia
Villanueva del Rosario
Villanueva de Algaidas
Viñuela

1.2.23 Regione determinata La Mancha

Acabron
Ajofrin
Albaladejo
Alberca de Zancara
Alcazar de San Juan
Alcolea de Calatrava
Alconchel de la Estrella
Aldea del Rey
Alhambra
Almagro
Almarcha
Almedina
Almendros
Almodovar del Campo
Almonacid del Marquesado
Almonacid de Toledo
Arenas de San Juan
Argamasilla de Alba
Argamasilla de Calatrava
Atalaya del Cañavate
Ballesteros de Calatrava
Barajas de Melo
Belinchón
Belmonte
Bolaños de Calatrava
Cabanas de Yepes
Cabezamesada
Calzada de Calatrava
Campo de Criptana
Camuñas
Cañada de Calatrava
Cañadajuncosa
Cañavate
Carrasposa de Haro
Carrion de Calatrava
Carrizosa
Casas de Fernando Alonso
Casas de Haro
Casas de los Pinos

Casas de Benitez
Casas de Guijarro
Castellar de Santiago
Castillo de Garcimuñoz
Cervera del Llano
Chueca
Ciruelos
Ciudad Real
Consuegra
Corral de Almaguer
Cortijos
Cózar
Daimiel
Dosbarrios
Fernancaballero
Fuenllana
Fuensanta
Fuente el Fresno
Fuente de Pedro Naharro
Fuentelespino de Haro
Granátula de Calatrava
Guardia
Herencia
Hinojosa
Hinojosos
Honrubia
Hontanaya
Horcajo de Santiago
Huelves
Huerta de Valdecarábanos
Labores
Leganiel
Lezuza
Lillo
Madridejos
Malagon
Manzanares
Manzanique
Marjaliza

Mascaraque	Santa Maria de los Llanos
Membrilla	Santa Cruz de los Cañamos
Mesas	Santa Maria del Campo
Miguel Esteban	Sisante
Miguelturra	Socuéllamos
Minaya	Solana
Monreal del Llano	Sonseca con Casalgordo
Montalbanejo	Tarancón
Montalvos	Tarazona de la Mancha
Montiel	Tembleque
Mora	Terrinches
Mota del Cuervo	Toboso
Munera	Tomelloso
Nambroca	Torralba de Calatrava
Noblejas	Torre de Juan Abad
Ocaña	Torrubia del Campo
Olivares de Júcar	Torrubia del Castillo
Ontigola con Oreja	Tresjuncos
Orgaz con Arisgotas	Tribaldos
Osa de la Vega	Turleque
Ossa de Montiel	Uclés
Pedernoso	Urda
Pedro Muñoz	Valenzuela de Calatrava
Pedroñeras	Valverde de Jucar
Picón	Vara de Rey
Piedrabuena	Villa de Don Fadrique
Pinarejo	Villacañas
Poblete	Villaescusa de Haro
Porzuna	Villafranca de los Caballeros
Pozoamargo	Villahermosa
Pozorrubio	Villamanrique
Pozuelo de Calatrava	Villamayor de Calatrava
Pozoamargo	Villamayor de Santiago
Provencio	Villaminaya
Puebla de Almoradiel	Villamuelas
Puebla del Principe	Villanueva de Alcardete
Puebla de Almenara	Villanueva de Bogas
Puerto Lápice	Villanueva de los Infantes
Quero	Villanueva de la Fuente
Quintanar de la Orden	Villar del Pozo
Rada de Haro	Villar de la Encina
Roda	Villanueva de los Infantes
Romeral	Villar del Pozo
Rozalén del Monte	Villar de la Encina
Saelices	Villar de Cañas
San Clemente	Villarejo de Fuentes
Santa Cruz de la Zarza	Villares del Saz

Villarrobledo
 Villarrubia de Santiago
 Villarrubia de los Ojos
 Villarrubio
 Villarta de San Juan
 Villasequilla de Yepes

Villatobas
 Villaverde y Pasaconsol
 Yebénes
 Yepes
 Zarza del Tajo

1.2.24 Regione determinata Mentrída

Albarreal de Tajo
 Alcabón
 Aldea en Cabo
 Almorox
 Arcicóllar
 Barcience
 Burujón
 Camarena
 Camarenilla
 Carmena
 Carranque
 Casarrubios del Monte
 Castillo de Bayuela
 Cebolla
 Cedillo del Condado
 Cerralbos
 Chozas de Canales
 Domingo Pérez
 Escalona
 Escalonilla
 Fuensalida
 Gerindote
 Hinojosa de San Vincente
 Hormigos
 Huecas

Lominchar
 Lucillos
 Maqueda
 Mentrída-Montearagón
 Nombela
 Novés
 Otero
 Palomeque
 Paredes
 Paredas de Escalona
 Pelahustán
 Portillo
 Real de San Vincente
 Recas
 Rielves
 Santa Olalla
 Santa Cruz del Retamar
 Torre de Esteban Hambrán
 Torrijos
 Val de Santo Domingo
 Valmojado
 Ventas de Retamosa
 Villamiel
 Viso
 Yuncillos

1.2.25 Regione determinata Montilla-Moriles

Aguilar de la Frontera
 Baena
 Cabra
 Castro del Río
 Doña Mencía
 Espejo
 Fernán-Nuñez
 Lucena
 Montalbán

Montemayor
 Montilla
 Monturque
 Moriles
 Nueva Carteya
 Puente Genil
 Rambla
 Santaella

1.2.26 Regione determinata Navarra(a) *Sottoregione Ribera Baja*

Ablitas	Fitero
Arguedas	Monteagudo
Barillas	Murchante
Cascante	Tudela
Castejón	Tulebras
Cintruénigo	Valtierra
Corella	

(b) *Sottoregione Ribera Alta*

Artajona	Mélida
Beire	Milagro
Berbinzana	Miranda de Arga
Cadreita	Murillo el Fruto
Caparros	Murillo el Cuende
Cárcar	Olite
Carcastillo	Peralta
Falces	Pitillas
Funes	Sansoain
Larraga	Santacara
Lerin	Sesma
Lodosa	Tafalla
Marcilla	Villafranca

(c) *Sottoregione Tierra Estella*

Aberin	Igúzquiza
Allo	Lazagurria
Arcos	Luquín
Arellano	Mendoza
Arróniz	Morentin
Ayeguí	Oteiza de la Solana
Barbarín	Sansol
Busto	Torralba del Rio
Desojo	Torres del Rio
Discastillo	Valle de Yerri
Espronceda	Villatuerta
Estella	Villa mayor de Monjardín

(d) *Sottoregione Valdizarbe*

Adios	Garinoain
Añorbe	Guirguillano
Artazu	Legarda
Barásoain	Leoz
Biurrun	Mañeru
Cirauqui	Mendigorria
Etxauri	Muruzábal
Enériz	Obanos

Orisoain
 Oloriz
 Puente la Reina
 Pueyo
 Tiebas-Muruarte de Reta

(e) *Sottoregione Baja Montaña*

Aibar
 Aoiz
 Cáseda
 Eslava
 Ezprogui
 Gallipienzo
 Javier
 Leache

Tirapu
 Ucar
 Unzué
 Uterga

Lerga
 Llédena
 Lumbier
 Sada
 San Martin de Unx
 Sanguesa
 Ujué

1.2.27 Regione determinata Penedès

Abrera
 Aiguamurcia
 Albinyana
 Avinyonet
 Banyeres
 Begues
 Bellvei
 Bisbal del Penedès, La
 Bonastre
 Cabanyas
 Cabrera d'Igualada
 Calafell
 Canyelles
 Castellet i Gornal
 Castellvi Rosanes
 Castellvi de la Marca
 Cervelló
 Corbera de Llobregat
 Creixell
 Cubelles
 Cunit
 Font-rubí
 Gelida
 Granada
 Hostalets de Pierola
 Llacuna
 Llorenç del Penedès
 Martorell
 Mascefa

Mediona
 Montmell
 Olèrdola
 Olesa de Bonesvalls
 Olivella
 Pacs del Penedès
 Piera
 Pla del Penedès
 Pontons
 Puigdàlber
 Roda de Barà
 Sant Llorenç d'Hortons
 Sant Quinti de Mediona
 Sant Sadurni d'Anoia
 Sant Cugat Sesgarrigues
 Sant Esteve Sesrovires
 Sant Jaume dels Domenys
 Santa Margarida i els Monjos
 Santa Fe del Penedès
 Santa Maria de Miralles
 Santa Oliva
 Sant Jaume dels domenys
 Sant Martí de Sarroca
 Sant Pere de Ribes
 Sant Pere de Riudebitlles
 Sitges
 Subirats
 Torrelavid
 Torrelles de Foix

Vallirana
Vendrell, El
Vilafranca del Penedès

Vilanova i la Geltrú
Viloví

1.2.28 Regione determinata Priorato

Bellmunt del Priorat
Gratallops
Lloà
Morera de Montsant
Poboleda

Porrera
Torroja del Priorat
Vilella Alta
Vilella Baixa

1.2.29 Regione determinata Rias Baixas

a) *Sottoregione Val do Salnés*

Caldas de Reis
Cambados
Meaño
Meis
Portas

Ribadumia
Sanxenxo
Vilanova de Arousa
Vilagracia de Arousa

b) *Sottoregione Condado do Tea*

A Cañiza
Arbo
As Neves
Crecente
Salvaterra de Miño

c) *Sottoregione O Rosal*

O Rosal
Tomiño
Tui

1.2.30 Regione determinata Ribeiro

Arnoia
Beade
Carballeda de Avia
Castrelo de Miño
Cenlle

Cortegada
Leiro
Punxín
Ribadavia

1.2.31 Regione determinata Ribeira del Duero

Adrada de Haza
Aguilera
Alcubilla de Avellaneda
Aldehorno
Anguix
Aranda de Duero
Baños de Valdearados
Berlangas de Roa

Boada de Roa
Bocos de Duero
Burgo de Osma
Caleruega
Campillo de Aranda
Canalejas de Peñafiel
Castillejo de Robledo
Castrillo de la Vega

Castrillo de Duero	Piñel de Abajo
Cueva de Roa	Piñel de Arriba
Curiel de Duero	Quemada
Fompedraza	Quintana del Pidío
Fresnilla de las Dueñas	Quintanamanvirgo
Fuentecén	Quintanilla de Onésimo
Fuentelcéspedes	Quintanilla de Arriba
Fuentelisendo	Rábano
Fuentemolinos	Roa de Duero
Fuentenebro	Roturas
Fuentespina	San Esteban de Gormaz
Gumiel del Mercado	San Juan del Monte
Gumiel de Hizán	San Martín de Rubiales
Guzmán	Santa Cruz de la Alceda
Haza	Sequera de Haza
Honrubia de la Cuesta	Sotillo de la Ribera
Hontangas	Terradillos de Esgueva
Hontoria de Valdearados	Torre de Peñafiel
Horra	Torregalindo
Hoyales de Roa	Tórtoles de Esgueva
Langa de Duero	Tubilla del Lago
Mambrilla de Castrejón	Vadocondes
Manzanillo	Valbuena de Duero
Milagros	Valcabado de Roa
Miño de san Esteban	Valdeande
Montejo de la Vega de la Zerrezuola	Valdearcos de la Vega
Moradillo de Roa	Valdezate
Nava de Roa	Vid
Olivares de Duero	Villaescusa de Roa
Olmedillo de Roa	Villalba de Duero
Olmos de Peñafiel	Villalbilla de Gumiel
Pardilla	Villatuelda
Pedrosa de Duero	Villaverde de Montejo
Peñafiel	Villovela de Esgueva
Peñaranda de Duero	Zazuar
Pesquera de Duero	

1.2.32 Regione determinata Rioja

a) <i>Sottoregione Rioja Alavena</i>	
Baños de Ebro	Labraza
Barriobusto	Laguardia
Cripán	Lanciego
Elciego	Lapuebla de Labarca
Elvillar de Alava	Leza
Labastida	Moreda de Alava

Navaridas	Samaniego
Oyón	Villanueva de Alava
Salinillas de Buradon	Yécora
b) <i>Sottoregione Rioja Alta</i>	
Abalos	Herramélluri
Alesón	Hervias
Alesanco	Hormilleja
Anguciana	Hormilla
Arenzana de Arriba	Hornos de Moncalvillo
Arenzana de Abajo	Huércanos
Azofra	Lardero
Badarán	Leiva
Bañares	Logroño
Baños de Rio Tobía	Manjarrés
Baños de Rioja	Matute
Berceo	Medrano
Bezares	Nájera
Bobadilla	Navarrete
Briñas	Ochánduri
Briones	Ollaurí
Camprovín	Rodezno
Canillas	Sajazarra
Cañas	San Millán de Yécora
Cárdenas	San Torcuato
Casalarreina	San Vicente de la Sonsierra
Castañares de Rioja	San Asensio
Cellorigo	Santa Coloma
Cenicero	Sojuela
Cidamón	Sorzano
Cihuri	Sotés
Cirueña	Tirgo
Cordovín	Tormantos
Cuzcurrita de Rio Tirón	Torrecilla Sobre Alesanco
Daroca de Rioja	Torremontalbo
Entrena	Treviana
Estollo	Tricio
Fonseca	Uruñuela
Fonzaleche	Ventosa
Fuenmayor	Villajero
Galbárruli	Villalba de Rioja
Gimileo	Villar de Torre
Haro	Zarratón
c) <i>Sottoregione Rioja Baja</i>	
Agoncillo	Alcanadre
Aguilar del río Alhama	Aldeanueva de Ebro
Albelda de Iregua	Alfaro
Alberite	Andosilla

Aras	Leza del Rio Leza
Arnedo	Mendavia
Arrúbal	Molinos de Ocón
Ausejo	Murillo del Rio Leza
Autol	Nalda
Azagra	Ocón
Bargota	Pradejón
Bergasa	Quel
Bergasilla	Redal
Calahorra	Ribafrecha
Cervera del rio alhama	Rincón de Soto
Clavijo	San Adrián
Corera	Santa Engracia de Jubera
Cornago	Sartaguda
Galilea	Tudelilla
Grávalos	Viana
Herce	Villa de Ocón
Igea	Villamediana de Iregua
Lagunilla del Jubera	Villar de Arnedo

1.2.33 Regione determinata Rueda

Aguasal	Llomoviejo
Alaejos	Madrigal de las Altas Torres
Alcazarén	Matapozuelos
Aldehuela del Codonal	Medina del Campo
Almenara de Adaja	Mojados
Ataquines	Montejo de Arévalo
Bernuy de Coca	Montuenga
Blasconuño de Matababras	Moraleja de Coca
Bobadilla del Campo	Moraleja de las Panaderas
Bócigas	Muriel
Braojos de Medina	Nava del Rey
Campillo	Nava de La Asunción
Carpio del Campo	Nieva
Castrejón	Nueva Villa de las Torres
Castronuño	Olmedo
Cervillego de la Cruz	Pollos
Codorniz	Pozal de Gallinas
Donhierro	Pozáldez
Fresno el Viejo	Puras
Fuente Olmedo	Ramiro
Fuente de Santa Cruz	Rapariegos
Fuente el sol	Rodilana
Gomeznarro	Rubi de bracamonte
Hornillos	Rueda
Juarros de Voltoya	San Cristobal de la Vega
Llano de Olmedo	Santuiste de San Juan Bautista

Salvador de Zapardiel
 San Pablo de la Moraleja
 Seca
 Serrada
 Siete Iglesias de Travancos
 Tordesillas
 San Vicente del Palacio
 Torrecilla de la Orden
 Torrecilla de la Abadesa
 Torrecilla del Valle

Tolocirio
 Valdestillas
 Velascalvaro
 Ventosa de la Cuesta
 Villafranca de Duero
 Villagonzalo de Coca
 Villanueva de Duero
 Villaverde de Medina
 Zarza

1.2.34 Regione determinata Somontano

Abiego
 Adahuesca
 Angues
 Alcalá del Obispo
 Alquézar
 Antillón
 Argavieso
 Azara
 Azlor
 Barbastro
 Barbuñales
 Berbegal
 Bierge
 Blecua y Torres
 Capella
 Casbas de Huesca
 Castellazuelo
 Colungo
 Estada
 Estadilla
 Fonz
 Grado

Graus
 Hoz y Costean
 Ibieca
 Ilche
 Laluenga
 Laperdiguera
 Lascellas-Ponzano
 Naval
 Olvena
 Peralta de Alcofea
 Peraltilla
 Perarrúa
 Pertusa
 Pozán de Vero
 Puebla de Castro
 Salas Altas
 Salas Bajas
 Santa Maria Dulcis
 Secastilla
 Siétamo
 Torres de Alcanadre

1.2.35 Regione determinata Tacoronte-Acentejo

El Sauzal
 Matanza de Acentejo
 Victoria de Acentejo
 Laguna

Santa Úrsula
 Tacoronte
 Tegueste

1.2.36 Regione determinata Tarragona

a) *Sottoregione Campo de Tarragona*

Alcover
 Aleixar
 Alforja
 Alió

Almóster
 Altafulla
 Argentera
 Ascó

Benisanet	Pla da Santa Maria
Borges del Camp	Pobla de Montornès
Botarell	Pobla de Mafumet
Bràfim	Puigpelat
Cabra del Camp	Renau
Cambrils	Reus
Castellvell del Camp	Riera de Gaià
Catllar	Riudecanyes
Colldejou	Rodonyà
Constantí	Rourell
Cornudella	Riudecols
Duesaigües	Ruidoms
Figuerola del Camp	Salomó
Garcia	Secuita
Garidells	Selva del Camp
Ginestar	Tarragona
Masó	Tivissa
Masllorens	Torre del Espanyol
Maspujols	Torredembarra
Milà	Ulldemolins
Miraver	Vallmoll
Montbrió del Camp	Valls
Montferri	Vespella
Mont-roig	Vila-rodona
Mora d'Ebre	Vilabella
Mora la Nova	Vilallonga del Camp
Morell	Vilanova d'Escornalbou
Nou de Gaià	Vilaseca i Salou
Nulles	Vinebre
Pallaresos	Vinyols i els Arcs
Perafort	

b) *Sottoregione Falset*

Cabassers	Masroig
Capçanes	Pradell
Figuera	Torre de Fontaubella
Guiamets, Els, Marçà	

1.2.37 Regione determinata Terra Alta

Arnés	Fatarella, Gandesa
Batea	Horta de Sant Joan
Bot Pinell de Brai	Pobla de Massalauca
Caseres	Prat de Comte
Corbera de Terra Alta	Vilalba dels Arcs

1.2.38 Regione determinata Toro

Argujillo	San Miguel de la Ribera
Bóveda de Toro	Sanzoles
Morales de Toro	Toro
Pego	Valdefinjas
Peleagonzalo	Venialbo
Piñero	Villabuena del Puente
San Román de Hornija	Villafranca de Duero

1.2.39 Regione determinata Utiel-Requena

Camporrobles	Sinarcas
Caudete	Utiel
Fuenterrobles	Venta del Moro
Siete Aguas	Villagordo

1.2.40 Regione determinata Valdeorras

Barco	Petín
Bollo	Rúa
Carballeda de Valdeorras	Rubiana
Laroco	Villamartin

1.2.41 Regione determinata Valdepeñas

Alcubillas	Santa Cruz de Mudela
Moral de Calatrava	Torrenueva
San Carlos del Valle	Valdepeñas

1.2.42 Regione determinata Valencia

Camporrobles	Sinarcas
Caudete de las Fuentes	Utiel
Fuenterrobles	Venta del Moro
Requena	Villagordo del Cabriel
Sieteaguas	

a) *Sottoregione Alto Turia*

Alpuente	La Yesa
Aras de Alpuente	Titaguas
Chelva	Tuéjar

b) *Sottoregione Valentino*

Alborache	Chulilla
Alcublas	Domeño
Andilla	Estivella
Bugarra	Gestálgar
Buñol	Godelleta
Casinos	Higueruelas
Cheste	Lliria
Chiva	Losa del Obispo

Macastre	Real de Montroy
Monserrat	Turis
Montroy	Villamarxant
Montserrat	Villar del Arzobispo
Pedralba	

c) *Sottoregione Moscatel de Valencia*

Catadau	Monserrat
Cheste	Montroy
Chiva	Real de Montroy
Godolleta	Turis
Llombai	

d) *Sottoregione Clariano*

Adzaneta de Albaida	L'Olleria
Agullent	La Pobla del Duc
Albaida	Llutxent
Alfarrasí	Moixent
Ayelo de Malferit	Montaberner
Ayelo de Rugat	Montesa
Bèlgida	Montichelvo
Bellús	Ontinyent
Beniatjar	Otos
Benicolet	Palomar
Benigànim	Pinet
Bocairem	Quatretonda
Bufali	Ràfol de Salem
Castelló de Rugat	Sempere
Font la Figuera	Terrateig
Fontanars dels Alforins	Vallada
Guadasequies	

1.2.43 Regione determinata Valle de Güimar

Arafo
Candelaria
Güimar

1.2.44 Regione determinata Valle de la Orotava

La Orotava
Puerto de la Cruz
Los Realejos

1.2.45 Regione determinata Vinos de Madrida) *Sottoregione Arganda*

Ambite	Campo Real
Aranjuez	Carabaña
Arganda del Rey	Chinchón
Belmonte de Tajo	Colmenar de Oreja

Fuentidueña de Tajo	Tielmes
Getafe	Titulcia
Loeches	Valdaracete
Mejorada del Campo	Valdelaguna
Morata de Tajuña	Valdilecha
Orusco	Villaconejos
Perales de Tajuña	Villamanrique de Tajo
Pezuela de las Torres	Villar del Olmo
Pozuelo del Rey	Villarejo de Salvanés
b) <i>Sottoregione Navalcarnero</i>	
Álamo	Navalcarnero
Aldea del Fresno	Parla
Arroyomolinos	Serranillos del Valle
Batres	Sevilla la Nueva
Brunete	Valdemorillo
Fuenlabrada	Villamanta
Griñón	Villamantilla
Humanes de Madrid	Villanueva de la Cañada
Moraleja de Enmedio	Villaviciosa de Odón
Móstoles	
c) <i>Sottoregione San Martín del Valdeiglesias</i>	
Cadalso de los Vidrios	
Cenicientos	Pelayos de la Presa
Chapinería	Rozas de Puerto Real
Colmenar de Arroyo	San Martín de Valdeiglesias
Navas del Rey	Villa del Prado

1.2.46 Regione determinata Ycoden-Daute-Isora

San Juan de la Rambla	Buenavista del Norte
La Guancha	El Tanque
Icod de los vinos	Santiago del Teide
Garachico	Guía de Isora
Los Silos	

1.2.47 Regione determinata Yecla

Yecla

2 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

Abanilla	Fermoselle-Arribes del Duero
Bages	Gálvez
Bajo Aragón	La Gomera
Cádiz	Gran Canaria-El Monte
Campo de Cartagena	Manchuela
Cañamero	Matanegra
Cebreros	Medina del Campo
Contraviesa-Alpujarra	Montánchez

Plà i Llevant de Mallorca
 Pozohondo
 Ribeira Sacra
 Ribera Alta del Guadiana
 Ribera Baja del Guadiana
 Sacedón-Mondéjar
 Sierra de Alcaraz

Tierra de Barros
 Tierra del Vino de Zamora
 Tierra Baja de Aragón
 Valdejalón
 Valdevimbre-Los Oteros
 Valle del Cinca
 Valle del Miño-Ourense

B. Diciture tradizionali

Amontillado
 Chacoli-Txakolina
 Criadera
 Criaderas y Soleras
 Crianza
 Denominación de Origen/DO
 Denominación de Origen calificada/DOCa
 Fino
 Fondillón
 Lagrima
 Oloroso
 Pajarete
 Palo cortado
 Raya
 Vendimia temprana
 Vendimia seleccionada
 Vino de la Tierra

IV. Vini originari della Repubblica ellenica

A. Indicazioni geografiche

1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate

1.1 Nomi delle regioni determinate

1.1.1 Ονομασία προελευσεως ελεγχομενη («denominazione d'origine controllata »)

Σαμος (Samos)
 Πατρων•(Patras)
 Ριου Πατρων (Patras)
 Κεφαλληνιας (Kephallonia)
 Ροδου (Rhodos)
 Λημνου (Lemnos)

1.1.2 Ονομασία προελευσεως ανωτερης ποιτητας («denominazione d'origine di qualità superiore»)

Σητεια (Sitia)
 Νεμεα (Nemea)
 Σαντορινη (Santorin)
 Δαφνες (Dafnes)
 Ροδος (Rhodos)
 Ναουσσα (Naoussa)
 Κεφαλληνιας (Kephallonia)
 Ραψανη (Rapsani)
 Μαντινεια (Mantineia)
 Πεζα (Peza)
 Αρχανες (Archanes)
 Πατραι (Patras)
 Ζιτσα (Zitsa)
 Αμυνταιον (Amynteon)
 Γουμενισσα (Gumenissa)
 Παρος (Paros)
 Λημνος (Lemnos)
 Αγκιαλος (Anchialos)
 Πλαγιες Μελιτωνα (Melitona)
 Μεσενικολα (Mesenicola)

2 Vini da tavola

2.1 Ονομασία κατα παραδοση (designazione tradizionale)

Αττικης (Attikis)
 Βοιωτίας (Viotias)
 Ευβοίας (Evias)
 Μεσογειων (Messoghion)
 Κρωπιας (Kropias)
 Κορωπιου (Koropiou)
 Μαρκοπουλου (Markopoulou)
 Μεγαρων (Megaron)
 Παιανιας (Peanias)
 Λιοπεσιου (Liopepsiou)
 Παλληνης (Pallinis)
 Πικερμιου (Pikermiou)
 Σπατων (Spaton)
 Θηβων (Thivon)
 Γιαλτρων (Gualtron)
 Καρυστου (Karystou)
 Χαλκιδας (Halkidas)
 Ζακυνθου (Zante)

2.2 Τοπικός οίνος (*vino típico*)

Τοπικός οίνος Τριφυλίας (Trifilia)
 Μεσημβριωτικός τοπικός οίνος (Messimvria)
 Επανωμιτικός τοπικός οίνος (Epanomi)
 Τοπικός οίνος Πλαγιών ορεινής Κορινθίας
 (Korinther Berge)
 Τοπικός οίνος Πύλίας (Pylia)
 Τοπικός οίνος Πλαγιές Βερτίσκου (Vertiskos)
 Ηρακλειωτικός τοπικός οίνος (Heraklion)
 Λασιθιωτικός τοπικός οίνος (Lasithi)
 Πελοποννησιακός τοπικός οίνος (Peloponnes)
 Μεσσηνιακός τοπικός οίνος (Messenien)
 Μακεδονικός τοπικός οίνος (Makedonien)
 Κρητικός τοπικός οίνος (Kreta)
 Θεσσαλικός τοπικός οίνος (Thessalien)
 Τοπικός οίνος Κισσαμού (Kissamos)
 Τοπικός οίνος Τυρνάβου (Tyrnavos)
 Τοπικός οίνος πλαγιές Αμπέλου (Ampelos)
 Τοπικός οίνος Βιλλιζάς (Villiza)
 Τοπικός οίνος Γρεβενών (Grevena)
 Τοπικός οίνος Αττικής (Attika)
 Αγιορειτικός τοπικός οίνος (Agion Oros)
 Δωδεκανησιακός τοπικός οίνος (Dodekanes)
 Αναβυσιωτικός τοπικός οίνος (Anavyssos)
 Παιανιτικός τοπικός οίνος (Peanitikos)
 Τοπικός οίνος Δράμας (Drama)
 Κρανιωτικός τοπικός οίνος (Krania)
 Τοπικός οίνος πλαγιών Παρνηθας (Parnitha)
 Συριανός τοπικός οίνος (Syros)
 Θηβαϊκός τοπικός οίνος (Thiva)
 Τοπικός οίνος πλαγιών Κιθαιρών (Kitheron)
 Τοπικός οίνος πλαγιών Πετρώτου (Petrotos)
 Τοπικός οίνος Γερανιών (Gerania)
 Παλληνιωτικός τοπικός οίνος (Pallini)
 Αττικός τοπικός οίνος (Attika)
 Αγοριανός τοπικός οίνος (Agorianos)
 Τοπικός οίνος Κοιλάδας Αταλαντής (Atalanti)
 Τοπικός οίνος Αρκαδίας (Arcadien)
 Παγγαιορειτικός τοπικός οίνος (Paggeon Oros)
 Τοπικός οίνος Μεταξάτων (Metaxata)
 Τοπικός οίνος Κλημεντί (Klimentí)
 Τοπικός οίνος Ημαθίας (Hemathia)
 Τοπικός οίνος Κερκυράς (Korfu)
 Τοπικός οίνος Σιθωνίας (Sithonia)
 Τοπικός οίνος Μαντζαβινατών (Mantzavinata)
 Ισμαρικός τοπικός οίνος (Ismarion)

Τοπικός οίνος Αβδηρών (Avdira)
 Τοπικός οίνος Ιωαννίνων (Ioannina)
 Τοπικός οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας (Aigialeias)
 Τοπικός οίνος Πλαγιές του Αίνου (Ainou)
 Θρακικός τοπικός οίνος (Thrakien)
 Τοπικός οίνος Ίλιου (Ilion)
 Μετσοβίτικος τοπικός οίνος (Metsovon)
 Κορωπιτικός τοπικός οίνος (Koropia)
 Τοπικός οίνος Θαψανών (Thapsanon)
 Σιατιστινός τοπικός οίνος (Siatistia)
 Τοπικός οίνος Ριτσώνας Αυλίδος (Ritsona Avlidos)
 Τοπικός οίνος Λετρινών (Letrina)
 Τοπικός οίνος Τεγέας (Tegea)
 Αιγαιοπελαγίτικος τοπικός οίνος η (Ägäische Inseln)
 Τοπικός οίνος Αιγαίου Πελάγους (Ägäische Inseln)
 Τοπικός οίνος Βορείων Πλαγιών Πεντελικού (Nord-Penteli)
 Σπατανεϊκός τοπικός οίνος (Spata)
 Μαρκοπούλιτικός τοπικός οίνος (Markopoulo)
 Τοπικός οίνος Ληλαντίου Πεδίου (Lilantio Pedion)
 Τοπικός οίνος Χαλκιδικής (Chalkidike)
 Καρυστινός τοπικός οίνος (Karystos)
 Τοπικός οίνος Χαλικούνας (Chalikouna)
 Τοπικός οίνος Οπουντίας Λοκρίδος (Opountia Lokrida)
 Τοπικός οίνος Πελλάς (Pella)
 Ανδριανιώτικος τοπικός οίνος (Andriani)
 Τοπικός οίνος Σερρών (Serres)
 Τοπικός οίνος Στερεάς Ελλάδος (Sterea Ellada)

B. Diciture tradizionali

Ονομασία προελευσεως ελεγχομενη (denominazione d'origine controllata)
 Ονομασία προελευσεως ανωτερας ποιότητας (denominazione d'origine di qualità superiore)
 Ονομασία κατα παραδοση Ρετσίνα (denominazione tradizionale Retsina)
 Ονομασία κατα παραδοση Βερντεα Ζακυνθου (denominazione tradizionale Verdea Zante)
 Τοπικός οίνος (vino tipico)
 απο διαλεκτους αμπελωνες («grand cru»)
 Καβα (Cava)
 Ρετσίνα (Retsina)
 Κτήμα (Ktima)
 Αρχοντικό (Archontiko)
 Αμπελώνες (Ampelones)
 Οίνος φυσικώς γλυκός («vino dolce naturale»)

V. Vini originari della Repubblica Italiana

A. Indicazioni geografiche

1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate («vino di qualità prodotto in una regione determinata»)

1.1 V.q.p.r.d. designati con la dicitura «Denominazione di origine controllata e garantita»

Albana di Romagna	Cortese di Gavi
Asti	Franciacorta
Barbaresco	Gattinara
Barolo	Gavi
Brachetto d'Acqui	Ghemme
Brunello di Montalcino	Montefalco Sagrantino
Carmignano	Montepulciano
Chianti/Chianti Classico, accompagnato o no da una delle seguenti indicazioni geografiche:	Recioto di Soave
– Montalbano	Taurasi
– Rufina	Torgiano
– Colli fiorentini	Valtellina
– Colli senesi	Valtellina Grumello
– Colli aretini	Valtellina Inferno
– Colline pisane	Valtellina Sassella
– Montespertoli	Valtellina Valgella
	Vernaccia di San Gimignano
	Vermentino di Gallura

1.2 V.q.p.r.d. designati con la dicitura «Denominazione di origine controllata»

1.2.1 Regione Piemonte

Alba	Colline novaresi
Albugnano	Colline saluzzesi
Alto Monferrato	Coste della Sesia
Acqui	Diano d'Alba
Asti	Dogliani
Boca	Fara
Bramaterra	Gabiano
Caluso	Langhe monregalesi
Canavese	Langhe
Cantavenna	Lessona
Carema	Loazolo
Casalese	Monferrato
Casorzo d'Asti	Monferrato Casalese
Castagnole Monferrato	Ovada
Castelnuovo Don Bosco	Piemonte
Chieri	Pinorelese
Colli tortonesi	Roero

Sizzano
Valsusa

Verduno

1.2.2 Regione Val d'Aosta

Arnad-Montjovet
Chambave
Nus
Donnas
La Salle

Enfer d'Arvier
Morgex
Torrette
Valle d'Aosta
Vallée d'Aoste

1.2.3 Regione Lombardia

Botticino
Capriano del Colle
Cellatica
Garda
Garda Colli Mantovani
Lugana
Mantovano

Oltrepò Pavese
Riviera del Garda Bresciano
San Colombano al Lambro
San Martino Della Battaglia
Terre di Franciacorta
Valcalepio

1.2.4 Regione Trentino-Alto Adige

Alto Adige
Bozner Leiten
Bressanone
Brixner
Buggrafler
Burgraviato
Caldaro
Casteller
Colli di Bolzano
Eisacktaler
Etschtaler
Gries
Kalterer
Kalterersee
Lago di Caldaro
Meraner Hügel

Meranese di collina
Santa Maddalena
Sorni
St. Magdalener
Südtirol
Südtiroler
Terlaner
Terlano
Teroldego Rotaliano
Trentino
Trento
Val Venosta
Valdadige
Valle Isarco
Vinschgau

1.2.5 Regione Veneto

Bagnoli di Sopra
Bagnoli
Bardolino
Breganze
Breganze Torcolato
Colli Asolani
Colli Berici
Colli Berici Barbarano
Colli di Conegliano

Colli di Conegliano Fregona
Colli di Conegliano Refrontolo
Colli Euganei
Conegliano
Conegliano Valdobbiadene
Conegliano Valdobbiadene Cartizze
Custoza
Etschtaler
Gambellara

Garda
 Lessini Durello
 Lison Pramaggiore
 Lugana
 Montello
 Piave

San Martino della Battaglia
 Soave
 Valdadige
 Valdobbiadene
 Valpantena
 Valpolicella

1.2.6 Regione Friuli-Venezia Giulia

Carso
 Colli Orientali del Friuli
 Colli Orientali del Friuli Cialla
 Colli Orientali del Friuli Ramandolo
 Colli Orientali del Friuli Rosazzo
 Collio
 Collio Goriziano

Friuli Annia
 Friuli Aquileia
 Friuli Grave
 Friuli Isonzo
 Friuli Latisana
 Isonzo del Friuli
 Lison Pramaggiore

1.2.7 Regione Liguria

Albenga
 Albenganese
 Cinque Terre
 Colli di Luni
 Colline di Levante
 Dolceacqua

Finale
 Finalese
 Golfo del Tigullio
 Riviera Ligure di Ponente
 Riviera dei fiori

1.2.8 Regione Emilia-Romagna

Bosco Eliceo
 Castelvetro
 Colli Bolognesi
 Colli Bolognesi Classico
 Colli Bolognesi Colline di Riosto
 Colli Bolognesi Colline Marconiane
 Colli Bolognesi Colline Oliveto
 Colli Bolognesi Monte San Pietro
 Colli Bolognesi Serravalle
 Colli Bolognesi Terre di Montebudello
 Colli Bolognesi Zola Predosa
 Colli d'Imola
 Colli di Faenza

Colli di Parma
 Colli di Rimini
 Colli di Scandiano e Canossa
 Colli Piacentini
 Colli Piacentini Monterosso
 Colli Piacentini Val d'Arda
 Colli Piacentini Val Nure
 Colli Piacentini Val Trebbia
 Reggiano
 Reno
 Romagna
 Santa Croce
 Sorbara

1.2.9 Regione Toscana

Barco Reale di Carmignano
 Bolgheri
 Bolgheri Sassicaia
 Candia dei Colli Apuani
 Carmignano
 Chianti

Chianti classico
 Colli Apuani
 Colli dell'Etruria Centrale
 Colli di Luni
 Colline Lucchesi
 Costa dell'«Argentario»

Elba	San Gimignano
Empolese	San Torpè
Montalcino	Sant'Antimo
Montecarlo	Scansano
Montecucco	Val d'Arbia
Montepulciano	Val di Cornia
Montereggio di Massa Marittima	Val di Cornia Campiglia Marittima
Montescudaio	Val di Cornia Piombino
Parrina	Val di Cornia San Vincenzo
Pisano di San Torpè	Val di Cornia Suvereto
Pitigliano	Valdichiana
Pomino	Valdinievole

1.2.10 Regione Umbria

Assisi	Lago di Corbara
Colli Martani	Montefalco
Colli Perugini	Orvieto
Colli Amerini	Orvietano
Colli Altotiberini	Todi
Colli del Trasimeno	Torgiano

1.2.11 Regione Marche

Castelli di Jesi	Matelica
Colli pesaresi	Metauro
Colli Ascolani	Morro d'Alba
Colli maceratesi	Piceno
Conero	Roncaglia
Esino	Serrapetrona
Focara	

1.2.12 Regione Lazio

Affile	Genazzano
Aprilia	Gradoli
Capena	Marino
Castelli Romani	Montecompatri Colonna
Cerveteri	Montefiascone
Circeo	Olevano romano
Colli albani	Orvieto
Colli della Sabina	Piglio
Colli lanuvini	Tarquinia
Colli etruschi viterbesi	Velletri
Cori	Vignanello
Frascati	Zagarolo

1.2.13 Regione Abruzzo

Abruzzo
 Abruzzo Colline teramane
 Controguerra
 Molise

1.2.14 Regione Molise

Biferno
 Pentro d'Isernia

1.2.15 Regione Campania

Avellino	Guardia Sanframondi
Aversa	Ischia
Campi Flegrei	Massico
Capri	Penisola Sorrentina
Castel San Lorenzo	Penisola Sorrentina-Gragnano
Cilento	Penisola Sorrentina-Lettere
Costa d'Amalfi Furore	Penisola Sorrentina-Sorrento
Costa d'Amalfi Ravello	Sannio
Costa d'Amalfi Tramonti	Sant'Agata de' Goti
Costa d'Amalfi	Solopaca
Falerno del Massico	Taburno
Galluccio	Tufo
Guardiolo	Vesuvio

1.2.16 Regione Puglia

Alezio	Lucera
Barletta	Manduria
Brindisi	Martinafranca
Canosa	Matino
Castel del Monte	Nardò
Cerignola	Ortanova
Copertino	Ostuni
Galatina	Puglia
Gioia del Colle	Salice salentino
Gravina	San Severo
Leverano	Squinzano
Lizzano	Trani
Locorotondo	

1.2.17 Regione Basilicata

Vulture

1.2.18 Regione Calabria

Bianco	Pollino
Bidegi	San Vito di Luzzi
Cirò	Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto
Donnici	Savuto
Lamezia	Scavigna
Melissa	Verbicaro

1.2.19 Regione Sicilia

Alcamo	Menfi
Contea di Sclafani	Noto
Contessa Entellina	Pantelleria
Delia Nivolalli	Sambuca di Sicilia
Eloro	Santa Margherita di Belice
Etna	Sciacca
Faro	Siracusa
Lipari	Vittoria
Marsala	

1.2.20 Regione Sardegna

Alghero	Sardegna-Jerzu
Arborea	Sardegna-Mogoro
Bosa	Sardegna-Nepente di Oliena
Cagliari	Sardegna-Oliena
Campidano di Terralba	Sardegna-Semidano
Mandrolisai	Sardegna-Tempio Pausania
Oristano	Sorso Sennori
Sardegna	Sulcis
Sardegna-Capo Ferrato	Terralba

2 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica**2.1 Abruzzo**

Alto tirino	Colline Frentane
Colline Teatine	Histonium
Colli Aprutini	Terre di Chieti
Colli del sangro	Valle Peligna
Colline Pescaresi	Vastese

2.2 Basilicata

Basilicata

2.3 Provincia autonoma di Bolzano

Dolomiti
 Dolomiten
 Mitterberg
 Mitterberg tra Cauria e Tel
 Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

2.4 Calabria

Arghilla	Palizzi
Calabria	Pellaro
Condoleo	Scilla
Costa Viola	Val di Neto
Esaro	Valdamato
Lipuda	Valle dei Crati
Locride	

2.5 Campania

Colli di Salerno	Paestum
Dugenta	Pompeiano
Epomeo	Roccamonfina
Irpinia	Terre del Volturno

2.6 Emilia-Romagna

Castelfranco Emilia	Ravenna
Bianco dei Sillaro	Rubicone
Emilia	Sillaro
Fortana del Taro	Terre die Veleja
Forli	Val Tidone
Modena	

2.7 Friuli-Venezia Giulia

Alto Livenza
 Venezia Giulia
 Venezie

2.8 Lazio

Civitella d'Agliano	Dei Frusinate
Colli Cimini	Lazio
Frusinate	Nettuno

2.9 Liguria

Colline Sadeesi
 Val Polcevera

2.10 Lombardia

Alto Mincio	Pavia
Benaco bresciano	Quistello
Bergamasca	Ronchi di Brescia
Collina del Milanese	Sabbioneta
Montenetto di Brescia	Sebino
Mantova	Terrazze Retiche di Sondrio

2.11 Marche

Marche

2.12 Molise

Oscio
Rotae
Terre degli Osci

2.13 Puglia

Daunia	Salento
Murgia	Tarantino
Puglia	Valle d'Itria

2.14 Sardegna

Barbagia	Planargia
Colli del Limbara	Romangia
Isola dei Nuraghi	Sibiola
Marmila	Tharros
Nuoro	Trexenta
Nurra	Valle dei Tirso
Ogliastro	Valli di Porto Pino
Parteolla	

2.15 Sicilia

Camarro	Salina
Colli Ercini	Sicilia
Fontanarossa di Cerda	Valle Belice
Salemi	

2.16 Toscana

Alta Valle della Greve	Toscana
Colli della Toscana centrale	Toscana
Maremma toscana	Val di Magra
Orcia	

2.17 Provincia autonoma di Trento

Dolomiten
 Dolomiti
 Atesino
 Venezie
 Vallagarina

2.18 Umbria

Allerona	Narni
Bettona	Spello
Cannara	Umbria

2.19 Veneto

Alto Livenza	Marca Trevigiana
Colli Trevigiani	Vallagarina
Conselvano	Veneto
Dolomiten	Veneto orientale
Dolomiti	Verona
Venezie	Veronese

B. Diciture tradizionali

Amarone
 Auslese
 Buttafuoco
 Cacc'e mmitte
 Cannellino
 Cerasuolo
 Denominazione di origine controllata/DOC/D.O.C
 Denominazione di origine controllata e garantita/DOCG/D.O.C.G.
 Est ! Est !! Est!!!
 Fior d'arancio
 Governo all'uso Toscano
 Gutturnio
 Indicazione geografica tipica/IGT/I.G.T
 Lacrima
 Lacrima Christi
 Lambiccato
 Ramie
 Rebola
 Recioto
 Sangue di Guida
 Scelto
 Sciacchetra
 Sforzato, Sfurzat

Torcolato
 Vendemmia Tardiva
 Vin Santo Occhio di Pernice
 Vin Santo
 Vino nobile

VI. Vini originari del Granducato di Lussemburgo

A. Indicazioni geografiche

1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate

1.1 Nomi delle regioni determinate

Ahn	Moersdorf
Assel	Mondorf
Bech-Kleinmacher	Niederdonven
Born	Oberdonven
Bous	Oberwormeldange
Burmerange	Remerschen
Canach	Remich
Ehnen	Rolling
Ellange	Rosport
Elvange	Schengen
Erpeldange	Schwebsange
Gostingen	Stadtbredimus
Greiveldange	Trintange
Grevenmacher	Wasserbillig
Lenningen,	Wellenstein
Machtum	Wintringen
Mertert	Wormeldange

2 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

–

B. Diciture tradizionali

Grand premier cru
 Marque nationale Appellation contrôlée/AC
 Premier cru
 Landwein

VII. Vini originari della Repubblica Portoghese

A. Indicazioni geografiche

1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate («vinho de qualidade produzido em região determinada»)

1.1 Nomi delle regioni determinate

Alcobaça	Lagos
Alenquer	Madeira/Madère/Madera
Almeirim	Setúbal
Arruda	Moura
Bairrada	Óbidos
Biscoitos	Palmela
Borba	Pico
Bucelas	Pinhel
Carcavelos	Planalto Mirandês
Cartaxo	Portalegre
Castelo Rodrigo	Portimão
Chamusca	Porto/Port/Oporto/Portwein/Portvin/ Portwijn
Chaves	Redondo
Colares	Reguengos
Coruche	Santarém
Cova da Beira	Tavira
Dão	Tomar
Douro	Torres Vedras
Encostas da Nave	Valpaços
Encostas de Aire	Varosa
Evora	Vidigueira
Graciosa	Vinho Verde
Granja-Amareleja	Vinhos Verdes
Lafões	
Lagoa	

1.2 Nomi delle sottoregioni

1.2.1 Regione determinata Dão

Alva	Silgueiros
Besteiros	Terras de Senhorim
Castendo	Terras de Azurara
Serra da Estrela	

1.2.3 Regione determinata Douro

Alijó
Lamego
Meda
Sabrosa
Vila Real

1.2.4 Sottoregione Favaios**1.2.5 Regione determinata Varosa**

Tarouca

1.2.6 Regione determinata Vinhos Verdes

Amarante

Monção

Basto

Penafiel

Braga

Vinho Verde

Lima

1.2.7 Altre

Dão Nobre

Setubal roxo

2 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

Alentejo

Ribatejo

Algarve

Minho

Alta Estremadura

Terras Durienses

Beira Litoral

Terras de Sico

Beira Alta

Terras do Sado

Beiras

Trás-os-Montes

Estremadura

B. Diciture tradizionali

Colheita Seleccionada

Denominação de Origem/DO

Denominação de Origem Controlada/DOC

Garrafeira

Indicação de Proveniência Regulamentada/IPR

Região demarcada

Roxo

Vinho leve

Vinho regional

Region «Madeira»

Frasqueira

Region «Porto»

Crusted/Crusting

Lágrima

Late Bottled Vintage/L.B.V

Ruby

Tawny

Vintage

VIII. Vini originari del Regno Unito**A. Indicazioni geografiche****1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate**

English Vineyards

Welsh Vineyards

2 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

English Counties

Welsh Counties

B. Diciture tradizionali

Regional wine

IX. Vini originari della Repubblica federale d'Austria**A. Indicazioni geografiche****1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate
(«Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete»)****1.1 Nomi delle regioni determinate**

Burgenland

Niederösterreich

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Wien

1.2 Nomi delle regioni determinate**1.2.1 Regione determinata Burgenland**

Neusiedlersee

Neusiedlersee-Hügelland

Mittelburgenland

Südburgenland

1.2.2 Regione determinata Niederösterreich

Carnuntum

Donauland

Kamptal

Kremstal

Thermenregion

Traisental

Wachau

Weinviertel

1.2.3 Regione determinata Steiermark

Süd-Oststeiermark
 Südsteiermark
 Weststeiermark

1.2.4 Regione determinata Wien

Wien

1.3 Comuni, parti di comuni, Grosslagen, Riede, Flure, Einzellagen**1.3.1 Regione determinata Neusiedlersee****(a) Grosslage:**

Kaisergarten

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen:

Altenberg	Kurzbürg
Bauernaussatz	Ladisberg
Bergäcker	Lange Salzberg
Edelgründe	Langer Acker
Gabarinza	Lehendorf
Goldberg	Neuberg
Hansagweg	Pohnpühl
Heideboden	Prädium
Henneberg	Rappbühl-Weingärten
Herrnjoch	Römerstein
Herrnsee	Rustenäcker
Hintenaussere Weingärten	Sandflur
Jungerberg	Sandriegel
Kaiserberg	Satz
Kellern	Seeweingärten
Kirchäcker	Ungerberg
Kirchberg	Vierhölzer
Kleinackerl	Weidener Zeiselberg
Königswiese	Weidener Ungerberg
Kreuzjoch	Weidener Rosenberg

(c) Comuni o parti di comuni:

Andau	Jois
Apetlon	Kittsee
Bruckneudorf	Mönchhof
Deutsch Jahrndorf	Neudorf bei Parndorf
Edelstal	Neusiedl am See
Frauenkirchen	Nickelsdorf
Gattendorf	Pamhagen
Gattendorf-Neudorf	Parndorf
Gols	Podersdorf
Halbtorn	Potzneusiedl
Illmitz	St. Andrä am Zicksee

Tadten
Wallern im Burgenland
Weiden am See

Winden am See
Zurndorf

1.3.2 Regione determinata Neusiedlersee-Hügelland

(a) *Grosslagen:*

Rosaliakapelle
Sonnenberg
Vogelsang

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Adler/Hrvatski vrh
Altenberg
Bergweinärten
Edelgraben
Fölligberg
Gaisrücken
Goldberg
Grossgebirge/Veliki vrh
Hasenriegel
Haussatz
Hochkramer
Hölzlstein
Isl
Johanneshöh
Katerstein
Kirchberg
Kleingebirge/Mali vrh
Kleinhöfleiner Hügel
Klosterkeller Siegendorf
Kogel
Kogl/Gritsch

Krci
Kreuzweingärten
Langäcker/Dolnj sirick
Leithaberg
Lichtenbergweingärten
Marienthal
Mitterberg
Mönchsberg/Lesicak
Purbacher Bugstall
Reisbühel
Ripisce
Römerfeld
Römersteig
Rosenberg
Rübäcker/Ripisce
Schmaläcker
St. Vitusberg
Steinhut
Wetterkreuz
Wolfsbach
Zbornje

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Antau
Baumgarten
Breitenbrunn
Donnerskirchen
Drassburg
Drassburg-Baumgarten
Eisenstadt
Forchtenstein
Forchtenau
Grosshöflein
Hirm
Hirm-Antau
Hornstein
Kleinhöflein

Klingenbach
Krendorf
Leithaprodersdorf
Loipersbach
Loretto
Marz
Mattersburg
Mörbisch/See
Müllendorf
Neudörfel
Neustift an der Rosalia
Oggau
Oslip
Pöttelsdorf

Pöttsching	Steinbrunn-Zillingtal
Purbach/See	Stöttera
Rohrbach	Stotzing
Rust	Trausdorf/Wulka
St. Georgen	Walbersdorf
St. Margarethen	Wiesen
Schattendorf	Wimpassing/Leitha
Schützensgebirge	Wulkaprodersdorf
Siegenderf	Zagersdorf
Sigless	Zemendorf
Steinbrunn	

1.3.3 Regione determinata Mittelburgenland

(a) *Grosslage:*

Goldbachtal

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Altes Weingebirge

Deideckwald

Dürrau

Gfanger

Goldberg

Himmelsthron

Hochäcker

Hochberg

Hochplateau

Hölzl

Im Weingebirge

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Deutschkreutz

Frankenau

Frankenau-

Unterderpullendorf

Girm

Grossmutschen

Grosswarasdorf

Haschendorf

Horitschon

Kleinmutschen

Kleinwarasdorf

Klostermarienberg

Kobersdorf

Kroatisch Gerersdorf

Kroatisch Minihof

Lackenbach

Kart

Kirchholz

Pakitsch

Raga

Sandhoffeld

Sinter

Sonnensteig

Spiegelberg

Weingfanger

Weiskreuz

Lackendorf

Lutzmannsburg

Mannersdorf

Markt St. Martin

Nebersdorf

Neckenmarkt

Nikitsch

Raiding

Raiding-Unterfrauenhaid

Ritzing

Stoob

Strebersdorf

Unterfrauenheid

Unterpetersdorf

Unterpullendorf

1.3.4 Regione determinata Südburgenland

- (a) *Grosslagen:*
 Pinkatal
 Rechnitzer Geschriebenstein
- (b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*
 Gotscher
 Rosengarten
 Schiller
 Tiefer Weg
 Wohlauf
- (c) *Comuni o parti di comuni:*
- | | |
|---------------------------|---|
| Bonisdorf | Kotezicken |
| Burg | Kroatisch Tschantschendorf |
| Burgauberg | Kroatisch Ehrendorf |
| Burgauberg-Neudauberg | Krobotek |
| Deutsch Tschantschendorf | Krottendorf bei Güssing |
| Deutschschützen-Eisenberg | Krottendorf bei Neuhaus am
Klausenbach |
| Deutsch Bieling | Kukmim |
| Deutsch Ehrendorf | Kulmhohe Gfang |
| Deutsch Kaltenbrunn | Limbach |
| Deutsch-Schützen | Luising |
| Eberau | Markt-Neuhodis |
| Edlitz | Minihof-Liebau |
| Eisenberg an der Pinka | Mischendorf |
| Eltendorf | Moschendorf |
| Gaas | Mühlgraben |
| Gamischdorf | Neudauberg |
| Gerersdorf-Sulz | Neumarkt im Tauchental |
| Glasing | Neusiedl |
| Grossmürbisch | Neustift |
| Güssing | Oberbildein |
| Güttenbach | Ollersdorf |
| Hackerberg | Poppendorf |
| Hagensdorf | Punitz |
| Hannersdorf | Rax |
| Harmisch | Rechnitz |
| Hasendorf | Rehgraben |
| Heiligenbrunn | Reinersdorf |
| Hoell | Rohr |
| Inzenhof | Rohrbrunn |
| Kalch | Schallendorf |
| Kirchfidisch | St. Michael |
| Kleinmürbisch | St. Nikolaus |
| Kohfidisch | St. Kathrein |
| Königsdorf | |

Stadtschlaining	Urbersdorf
Steinfurt	Weichselbaum
Strem	Weiden bei Rechnitz
Sulz	Welgersdorf
Sumetendorf	Windisch Minihof
Tobau	Winten
Tschanigraben	Woppendorf
Tudersdorf	Zuberbach
Unterbildein	

1.3.5 Regione determinata Thermenregion

- (a) *Grosslagen:*
- | | |
|--------------------|-------------------------|
| Badener Berg | Tattendorfer Steinhölle |
| Vöslauer Hauerberg | (Stahölln) |
| Weisser Stein | Schatzberg |
| | Kappellenweg |
- (b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*
- | | |
|---------------------|----------------------|
| Am Hochgericht | Kramer |
| Badener Berg | Lange Bamhartstätler |
| Brunner Berg | Mandl-Höh |
| Dornfeld | Mitterfeld |
| Goldeck | Oberkirchen |
| Gradenthal | Pfaffstättner Kogel |
| Grossriede Les'hanl | Prezessbühel |
| Hochleiten | Rasslerin |
| Holzspur | Römerberg |
| In Brunnerberg | Satzing |
| Jenibergen | Steinfeld |
| Kapellenweg | Weisser Stein |
| Kirchenfeld | |
- (c) *Comuni o parti di comuni:*
- | | |
|----------------------|-----------------|
| Bad Fischau-Brunn | Eggendorf |
| Bad Vöslau | Einöde |
| Bad Fischau | Enzesfeld |
| Baden | Frohsdorf |
| Berndorf | Gainfarn |
| Blumau | Gamingerhof |
| Blumau-Neurisshof | Giesshübl |
| Braiten | Grossau |
| Brunn am Gebirge | Gumpoldskirchen |
| Brunn/Schneebergbahn | Günselsdorf |
| Brunnenthal | Guntramsdorf |
| Deutsch-Brodersdorf | Hirtenberg |
| Dornau | Josefsthal |
| Dreitstetten | Katzelsdorf |
| Ebreichsdorf | Kottingbrunn |

Landegg	Siegersdorf
Lanzenkirchen	Sollenu
Leesodrf	Sooss
Leobersdorf	St. Veit
Lichtenwörth	Steinabrückl
Lindabrunn	Steinfeld
Maria Enzersdorf	Tattendorf
Markt Piesting	Teesdorf
Matzendorf	Theresienfeld
Matzendorf-Hölles	Traiskirchen
Mitterberg	Tribuswinkel
Mödling	Trumau
Möllersdorf	Vösendorf
Münchendorf	Wagram
Obereggendorf	Wampersdorf
Oberwaltersdorf	Weigelsdorf
Oyenhause	Weikersdorf/Steinfeld
Perchtoldsdorf	Wiener Neustadt
Pfaffstätten	Wiener Neudorf
Pottendorf	Wienersdorf
Rauhenstein	Winzendorf
Reisenberg	Winzendorf-Muthmannsdorf
Schönau/Triesting	Wöllersdorf
Seibersdorf	Wöllersdorf-Steinabrückl
Siebenhaus	Zillingdorf

1.3.6 Regione determinata Kremstal

(a) *Grosslagen:*

Göttweiger Berg
Kaiser Stiege

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Ebritzstein
Ehrenfelser
Emmerlingtal
Frauengrund
Gartl
Gärtling
Gedersdorfer Kaiserstiege
Goldberg
Grosser Berg
Hausberg
Herrentrost
Hochäcker
Im Berg
Kirchbühel

Kogl
Kremsleithen
Pellingen
Pfaffenberg
Pfennigberg
Pulverturm
Rammeln
Reisenthal
Rohrendorfer Gebling
Sandgrube
Scheibelberg
Schrattenpoint
Sommerleiten
Sonnageln

Spiegel
Steingraben
Tümelstein

Weinzierlberg
Zehetnerin

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Aigen
Angern
Brunn im Felde
Dross
Egelsee
Eggendorf
Furth
Gedersdorf
Gneixendorf
Göttweig
Höbenbach
Hollenburg
Hörfarth
Imbach
Krems
Krems an der Donau
Krustetten
Landersdorf
Meidling
Neustift bei Schönberg

Oberfucha
Oberrohrendorf
Palt
Paudorf
Priel
Rehberg
Rohrendorf bei Krems
Scheibenhof
Senftenberg
Stein an der Donau
Steinaweg-Kleinwien
Stift Göttweig
Stratzing
Stratzing-Dross
Thallern
Tiefenfucha
Unterrohrendorf
Walkersdorf am Kamp
Weinzierl bei Krems

1.3.7 Regione determinata Kamptal

(a) *Grosslage:*

–

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Anger
Auf der Setz
Friesenrock
Gaisberg
Gallenberg
Gobelsberg
Heiligenstein
Hiesberg
Hofstadt
Kalvarienberg
Kremstal

Loiser Berg
Obritzberg
Pfeiffenberg
Sachsenberg
Sandgrube
Spiegel
Stein
Steinhaus
Weinträgerin
Wohra

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Altenhof
Diendorf am Walde
Diendorf/Kamp
Elsarn im Strassertale
Engabrunn

Etsdorf am Kamp
Etsdorf-Haitzendorf
Fernitz
Gobelsburg
Grunddorf

Hadersdorf am Kamp	Rothgraben
Hadersdorf-Kammern	Schiltern
Haindorf	Schönberg am Kamp
Kammern am Kamp	Schönbergneustift
Kamp	Sittendorf
Langenlois	Stiefern
Lengenfeld	Strass im Strassertale
Mittelberg	Thürneustift
Mollands	Unterreith
Obernholz	Walkersdorf
Oberreith	Wiedendorf
Plank/Kamp	Zöbing
Peith	

1.3.8 Regione determinata Donauland

- (a) *Grosslagen:*
 Klosterneuburger Weinberge
 Tulbinger Kogel
 Wagram-Donauland
- (b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*
- | | |
|----------------|----------------|
| Altenberg | Kühgraben |
| Bromberg | Leben |
| Erdpress | Ortsried |
| Franzhauser | Purgstall |
| Fuchsberg | Sätzen |
| Gänsacker | Schillingsberg |
| Georgenberg | Schlossberg |
| Glockengiesser | Sonnenried |
| Gmirk | Steinagrund |
| Goldberg | Traxelgraben |
| Halterberg | Vorberg |
| Hengsberg | Wadenthal |
| Hengstberg | Wagram |
| Himmelreich | Weinlacke |
| Hirschberg | Wendelstatt |
| Hochrain | Wora |
| Kreitschental | |
- (c) *Comuni o parti di comuni:*
- | | |
|---------------------|------------------------|
| Ahrenberg | Baumgarten/Wagram |
| Abstetten | Baumgarten/Tullnerfeld |
| Altenberg | Chorherrn |
| Ameisthal | Dietersdorf |
| Anzenberg | Ebersdorf |
| Atzelsdorf | Egelsee |
| Atzenbrugg | Einsiedl |
| Baumgarten/Reidling | Elsbach |

Engelmannsbrunn	Mitterstockstall
Fels	Mossbierbaum
Fels/Wagram	Neudegg
Feuersbrunn	Oberstockstall
Freundorf	Ottenthal
Gerasdorf b. Wien	Pixendorf
Gollarn	Plankenberg
Gösing	Pöding
Grafenwörth	Reidling
Gross-Rust	Röhrenbach
Grossriedenthal	Ruppersthal
Grossweikersdorf	Saladorf
Grosswiesendorf	Sieghartskirchen
Gugging	Sitzenberg-Reidling
Hasendorf	Spital
Henzing	St. Andrä-Wördern
Hintersdorf	Staasdorf
Hippersdorf	Stettenhof
Höflein an der Donau	Tautendorf
Holzleiten	Thürnthal
Hütteldorf	Tiefenthal
Judenau-Baumgarten	Trasdorf
Katzelsdorf im Dorf	Tulbing
Katzelsdorf/Zeil	Tulln
Kierling	Unterstockstall
Kirchberg/Wagram	Wagram am Wagram
Kleinwiesendorf	Waltendorf
Klosterneuburg	Weinzierl bei Ollern
Königsbrunn	Wipfing
Königsbrunn/Wagram	Wolfpassing
Königstetten	Wördern
Kritzendorf	Würmla
Landersdorf	Zaussenberg
Michelhausen	Zeisselmauer
Michelndorf	

1.3.9 Regione determinata Traisental

- (a) *Grosslage:*
Traismaurer Weinberge
- (b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*
Am Nasenberg
Antingen
Brunberg
Eichberg
Fuchsenrand
Gerichtsberg
Grillenbühel

Halterberg
Händlgraben
Hausberg
In der Wiegn'n
In der Leithen
Kellerberg
Kölbng

Kreit	Tiegeln
Kufferner Steinried	Valterl
Leithen	Weinberg
Schullerberg	Wiegen
Sonnleiten	Zachling
Spiegelberg	Zwirch

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Absdorf	Nussdorf ob der Traisen
Adletzberg	Oberndorf am Gebirge
Ambach	Oberndorf in der Ebene
Angern	Oberwinden
Diendorf	Oberwölbing
Dörfel	Obritzberg-Rust
Edering	Ossarn
Eggendorf	Pfaffing
Einöd	Rassing
Etzersdorf	Ratzersdorf
Franzhausen	Reichersdorf
Frauentorf	Ried
Fugging	Rottersdorf
Gemeinlebarn	Schweinern
Getzersdorf	St. Andrä/Traisen
Grossrust	St. Pölten
Grünz	Statzendorf
Gutenbrunn	Stollhofen
Haselbach	Thallern
Herzogenburg	Theyern
Hilpersdorf	Traismauer
Inzersdorf ob der Traisen	Unterradlberg
Inzersdorf-Geztersdorf	Unterwölbing
Kappeln	Wagram an der Traisen
Katzenberg	Waldletzberg
Killing	Walpersdorf
Kleinrust	Weidling
Kuffern	Weissenkirchen/Perschling
Langmannersdorf	Wetzmannsthal
Mitterndorf	Wielandsthal
Neusiedl	Wölbing
Neustift	

1.3.10 Regione determinata Carnuntum(a) *Grosslage:*

-

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Aubübel	Dorfbrunnenacker
Braunsberg	Füllenbeutel

Gabler	Mitterberg
Golden	Mühlbachacker
Haidäcker	Mühlweg
Hausweinäcker	Rosenberg
Hausweingärten	Spitzerberg
Hexenberg	Steinriegl
Kirchbergen	Tilhofen
Lange Letten	Ungerberg
Lange Weingärten	Unterschilling
(c) <i>Comuni o parti di comuni:</i>	
Arbesthal	Margarethen am Moos
Au am Leithagebirge	Maria Ellend
Bad Deutsch-Altenburg	Moosbrunn
Berg	Pachfurth
Bruck an der Leitha	Petronell
Deutsch-Haslau	Petronell-Carnuntum
Ebergassing	Prellenkirchen
Enzersdorf/Fischa	Regelsbrunn
Fischamend	Rohrau
Gallbrunn	Sarasdorf
Gerhaus	Scharndorf
Göttlesbrunn	Schloss Prugg
Göttlesbrunn-Arbesthal	Schönabrunn
Gramatneusiedl	Schwadorf
Hainburg/Donau	Sommerein
Haslau/Donau	Stixneusiedl
Haslau-Maria Ellend	Trautmannsdorf/Leitha
Himberg	Velm
Hof/Leithaberger	Wienerherberg
Höflein	Wildungsmauer
Hollern	Wilfleinsdorf
Hundsheim	Wolfsthal-Berg
Mannersdorf/Leithagebirge	Zwölfaxing

1.3.11 Regione determinata Wachau

- (a) *Grosslage:*
Frauenweingärten
- (b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*
- | | |
|------------------|--------------|
| Burgberg | Kiernberg |
| Frauengrund | Klein Gebirg |
| Goldbügel | Mitterweg |
| Gottschelle | Neubergen |
| Höhlgraben | Niederpoigen |
| Im Weingebirge | Schlucht |
| Katzengraben | Setzberg |
| Kellerweingärten | Silberbühel |

Singerriedel
Spickenberg
Steiger

Stellenleiten
Tranthal

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Aggsbach
Aggsbach-Markt
Baumgarten
Bergern/Dunkelsteinerwald
Dürnstein
Eggendorf
Elsarn am Jauerling
Furth
Groisbach
Gut am Steg
Höbenbach
Joching
Köfering
Krustetten
Loiben
Mautern
Mauternbach
Mitterarnsdorf
Mühldorf

Oberarnsdorf
Oberbergern
Oberloiben
Rossatz-Rührsdorf
Schwallenbach
Spitz
St. Lorenz
St. Johann
St. Michael
Tiefenfucha
Unterbergern
Unterloiben
Viessling
Weissenkirchen/Wachau
Weissenkirchen
Willendorf
Willendorf in der Wachau
Wösendorf/Wachau

1.3.12 Regione determinata Weinviertel

(a) *Grosslagen:*

Bisamberg-Kreuzenstein
Falkensteiner Hügelland
Matzner Hügel
Retzer Weinberge
Wolkersdorfer Hochleithen

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Adamsbergen
Altenberg
Altenbergen
Alter Kirchenried
Altes Gebirge
Altes Weingebirge
Am Berghundsleithen
Am Lehmim
Am Wagram
Antlasbergen
Antonibergen
Aschinger
Auberg
Auflangen

Bergen
Bergfeld
Birthaler
Bogenrain
Bruch
Bürsting
Detzenberg
Die alte Haider
Ekartsberg
Feigelbergen
Fochleiten
Freiberg
Freybergen
Fuchsenberg

Fürstenbergen	Königsbergen
Gaisberg	Kreuten
Galgenberg	Lamstetten
Gerichtsberg	Lange Ried
Geringen	Lange Vierteln
Goldberg	Lange Weingärten
Goldbergen	Leben
Gollitschen	Lehmfeld
Grossbergen	Leitenberge
Grundern	Leithen
Haad	Lichtenberg
Haidberg	Liessen
Haiden	Lindau
Haspelberg	Lissen
Hausberg	Martal
Hauseingärten	Maxendorf
Hausrucker	Merkvierteln
Heiligengeister	Mitterberge
Hermannschachern	Mühlweingärten
Herrnberg	Neubergergen
Hinter der Kirchen	Neusätzen
Hirschberg	Nussberg
Hochfeld	Ölberg
Hochfeld	Ölbergen
Hochstrass	Platten
Holzpoint	Pöllitzern
Hundsbergen	Preussenberg
Im Inneren Rain	Purgstall
Im Potschallen	Raschern
In Aichleiten	Reinthal
In den Hausweingärten	Reishübel
In Hamert	Retzer Winberge
In Rothenpüllen	Rieden um den Heldenberg
In Sechsern	Rösel
In Trenken	Rosenberg
Johannesbergen	Roseneck
Jungbirgen	Saazen
Junge Frauenberge	Sandbergen
Junghern	Sandriegl
Kalvarienberg	Sätzen
Kapellenfeld	Sätzweingärten
Kirchbergen	Sauenberg
Kirchenberg	Sauhaut
Kirchluss	Saurüsseln
Kirchweinbergen	Schachern
Kogelberg	Schanz
Köhlberg	Schatz

Schatzberg	Stuffeln
Schilling	Tallusfeld
Schmallissen	Veigelberg
Schmidatal	Vogelsinger
Schwarzerder	Vordere Bergen
Sechterbergen	Warthberg
Silberberg	Weinried
Sommerleiten	Weintalried
Sonnberg	Weisser Berg
Sonnen	Zeiseln
Sonnleiten	Zuckermandln
Steinberg	Zuckermantel
Steinbergen	Zuckerschleh
Steinhübel	Züngel
Steinperz	Zutrinken
Stöckeln	Zwickeln
Stolleiten	Zwiebelhab
Strassfeld	Zwiefänger
(c) <i>Comuni o parti di comuni:</i>	
Alberndorf im Pulkautal	Breitenwaida
Alt Höflein	Bruderdorf
Alt Ruppersdorf	Bullendorf
Altenmarkt im Thale	Burgschleinitz
Altenmarkt	Burgschleinitz-Kühnring
Altlichtenwarth	Deinzendorf
Altmanns	Diepolz
Ameis	Dietersdorf
Amelsdorf	Dietmannsdorf
Angern an der March	Dippersdorf
Aschendorf	Dobermannsdorf
Asparn an der Zaya	Drasenhofen
Aspersdorf	Drösing
Atzelsdorf	Dürnkrot
Au	Dürnleis
Auersthal	Ebendorf
Auggenthal	Ebenthal
Bad Pirawarth	Ebersbrunn
Baierdorf	Ebersdorf an der Zaya
Bergau	Eggenburg
Bernhardsthal	Eggendorf am Walde
Bisamberg	Eggendorf
Blumenthal	Eibesbrunn
Bockfliess	Eibesthal
Bogenneusiedl	Eichenbrunn
Bösendürnbach	Eichhorn
Braunsdorf	Eitzersthal
Breiteneich	Engelhartstetten

Engelsdorf	Grosskadolz
Enzersdorf bei Staatz	Grosskrut
Enzersdorf im Thale	Grossmeiseldorf
Enzersfeld	Grossmugl
Erdberg	Grossnondorf
Erdpress	Grossreipersdorf
Ernstbrunn	Grossrussbach
Etzmannsdorf	Grossstelzendorf
Fahndorf	Grosswetzdorf
Falkenstein	Grub an der March
Fallbach	Grübern
Föllim	Grund
Frättingsdorf	Gumping
Fraundorf/Schmida	Guntersdorf
Friebritz	Guttenbrunn
Füllersdorf	Hadres
Furth	Hagenberg
Gaindorf	Hagenbrunn
Gaisberg	Hagendorf
Gaiselberg	Hanfthal
Gaisruck	Hardegg
Garmanns	Harmannsdorf
Gars am Kamp	Harrersdorf
Gartenbrunn	Hart
Gaubitsch	Haselbach
Gauderndorf	Haslach
Gaweinstal	Haugsdorf
Gebmanns	Hausbrunn
Geitzendorf	Hauskirchen
Gettsdorf	Hausleiten
Ginzersdorf	Hautzendorf
Glaubendorf	Heldenberg
Gnadendorf	Herrnbaumgarten
Goggendorf	Herrnleis
Goldgeben	Herzogbirbaum
Göllersdorf	Hetzmannsdorf
Gösting	Hipples
Götzendorf	Höbersbrunn
Grabern	Hobersdorf
Grafenberg	Höbertsgrub
Grafensulz	Hochleithen
Groissenbrunn	Hofern
Gross Ebersdorf	Hohenau an der March
Gross-Engersdorf	Hohenruppersdorf
Gross-Inzersdorf	Hohenwarth
Gross-Schweinbarth	Hohenwarth-Mühlbach
Grossharras	Hollabrunn

Hollenstein	Kühnring
Hörersdorf	Laa an der Thaya
Horn	Ladendorf
Hornsburg	Langenzersdorf
Hüttendorf	Lanzendorf
Immdorf	Leitzersdorf
Inkersdorf	Leobendorf
Jedenspeigen	Leodagger
Jetzelsdorf	Limberg
Kalladorf	Loidesthal
Kammersdorf	Loosdorf
Karnabrunn	Magersdorf
Kattau	Maigen
Katzelsdorf	Mailberg
Kettlasbrunn	Maisbirbaum
Ketzelsdorf	Maissau
Kiblitz	Mallersbach
Kirchstetten	Manhartsbrunn
Kleedorf	Mannersdorf
Klein Hadersdorf	Marchegg
Klein Riedenthal	Maria Roggendorf
Klein Haugsdorf	Mariathal
Klein-Harras	Martinsdorf
Klein-Meiseldorf	Matzelsdorf
Klein-Reinprechtsdorf	Matzen
Klein-Schweinbarth	Matzen-Raggendorf
Kleinbaumgarten	Maustrenk
Kleinebersdorf	Meiseldorf
Kleinengersdorf	Merkersdorf
Kleinhöflein	Michelstetten
Kleinkadolz	Minichhofen
Kleinkirchberg	Missingdorf
Kleinrötz	Mistelbach
Kleinsierndorf	Mittergrabern
Kleinstelzendorf	Mitterretzbach
Kleinstetteldorf	Mödring
Kleinweikersdorf	Mollmannsdorf
Kleinwetzdorf	Mörtersdorf
Kleinwilfersdorf	Mühlbach a. M.
Klement	Münichthal
Kollnbrunn	Naglern
Königsbrunn	Nappersdorf-Kammersdorf
Kottingneusiedl	Neubau
Kotzendorf	Neudorf bei Staatz
Kreuttal	Neuruppersdorf
Kreuzstetten	Neusiedl/Zaya
Kronberg	Nexingn

Niederabsdorf	Pellendorf
Niederfellabrunn	Pernersdorf
Niederhollabrunn	Pernhofen
Niederkreuzstetten	Pettendorf
Niederleis	Pfaffendorf
Niederrussbach	Pfaffstetten
Niederschleinz	Pfösing
Niedersulz	Pillersdorf
Nursch	Pillichsdorf
Oberdümbach	Pirawarth
Oberfellabrunn	Platt
Obergänserndorf	Pleissing
Obergrabern	Porrau
Obergrub	Pottenhofen
Oberhautzentl	Poysbrunn
Oberkreuzstetten	Poysdorf
Obermallebarn	Pranhartsberg
Obermarkersdorf	Prinzendorf/Zaya
Obernalb	Prottes
Oberolberndorf	Puch
Oberparschenbrunn	Pulkau
Oberravelsbach	Pürstendorf
Oberretzbach	Putzing
Oberrohrbach	Pyhra
Oberrussbach	Rabensburg
Oberschoderlee	Radlbrunn
Obersdorf	Raffelhof
Obersteinabrunn	Rafing
Oberstinkenbrunn	Ragelsdorf
Obersulz	Raggendorf
Oberthern	Rannersdorf
Oberzögersdorf	Raschala
Obritz	Ravelsbach
Olbersdorf	Reikersdorf
Olgersdorf	Reinthal
Ollersdorf	Retz
Ottendorf	Retz-Altstadt
Ottenthal	Retz-Stadt
Paasdorf	Retzbach
Palterndorf	Reyersdorf
Palterndorf/Dobermannsdorf	Riedenthal
Paltersdorf	Ringelsdorf
Passauerhof	Ringelsdorf-Niederabsdorf
Passendorf	Ringendorf
Patzenthal	Rodingersdorf
Patzmannsdorf	Roggendorf
Peigarten	Rohrbach

Rohrendorf/Pulkau	Stranzendorf
Ronthal	Streifing
Röschitz	Streitdorf
Röschitzklein	Stronsdorf
Roseldorf	Stützenhofen
Rückersdorf	Sulz im Weinviertel
Russbach	Suttenbrunn
Schalladorf	Tallesbrunn
Schleinbach	Traunfeld
Schletz	Tresdorf
Schönborn	Ulrichskirchen
Schöngrabern	Ulrichskirchen-Schleinbach
Schönkirchen	Ungerndorf
Schönkirchen-Reyersdorf	Unterdürnbach
Schrattenberg	Untergrub
Schrattenthal	Unterhautzentel
Schrick	Untermallebarn
Seebarn	Untermarkersdorf
Seefeld	Unternalb
Seefeld-Kadolz	Unterolberndorf
Seitzendorf-Wolfpassing	Unterparschenbrunn
Senning	Unterretzbach
Siebenhirten	Unterrohrbach
Sierndorf	Unterstinkenbrunn
Sierndorf/March	Unterthern
Sigmundsherberg	Velm
Simonsfeld	Velm-Götzendorf
Sitzendorf an der Schmida	Viendorf
Sitzenhart	Waidendorf
Sonnberg	Waitzendorf
Sonndorf	Waltersdorf
Spannberg	Waltersdorf/March
St. Bernhard-Frauenhofen	Walterskirchen
St. Ulrich	Wartberg
Staatz	Waschbach
Staatz-Kautzendorf	Watzelsdorf
Starnwörth	Weikendorf
Steinabrunn	Wetzelsdorf
Steinbrunn	Wetzleinsdorf
Steinebrunn	Weyerburg
Stetteldorf/Wagram	Wieselsfeld
Stetten	Wiesern
Stillfried	Wildendürnbach
Stockerau	Wilfersdorf
Stockern	Wilhelmsdorf
Stoitzendorf	Windisch-Baumgarten
Straning	Windpassing

Wischathal	Würnitz
Wolfpassing an der Hochleithen	Zellerndorf
Wolfpassing	Zemling
Wolfsbrunn	Ziersdorf
Wolkersdorf/Weinviertel	Zissersdorf
Wollmannsberg	Zistersdorf
Wullersdorf	Zlabern
Wultendorf	Zogelsdorf
Wulzeshofen	Zwentendorf
	Zwingendorf

1.3.13 Regione determinata Südsteiermark

(a) *Grosslagen:*

Sausal
Südsteirisches Rebenland

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Altenberg
Brudersegg
Burgstall
Czamillonberg/Kaltenegg
Eckberg
Eichberg
Einöd
Gauitsch
Grassnitzberg
Harrachegg
Hochgrassnitzberg
Karnberg
Kittenberg
Königsberg
Kranachberg
Lubekogel
Mitteregg

Nussberg
Obegg
Pässnitzerberger Römerstein
Pfarrweingarten
Schlossberg
Sernauberg
Speisenberg
Steinriegl
Stermitzberg
Urlkogel
Wielitsch
Wilhelmshöhe
Witscheinberg
Witscheiner Herrenberg
Zieregg
Zoppelberg

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Aflenz an der Sulm
Altenbach
Altenberg
Arnfels
Berghausen
Brudersegg
Burgstall
Eckberg
Ehrenhausen
Eichberg-Arnfels
Eichberg-Trautenburg
Einöd

Empersdorf
Ewitsch
Flamberg
Fötschach
Gamlitz
Gauitsch
Glanz
Gleinstätten
Goldes
Göttling
Grassnitzberg
Greith

Grossklein	Pössnitz
Grosswalz	Prarath
Grottenhof	Ratsch an der Weinstrasse
Grubtal	Remsnigg
Hainsdorf/Schwarzautal	Rettenbach
Hasendorf an der Mur	Rettenberg
Heimschuh	Retznei
Höch	Sausal
Kaindorf an der Sulm	Sausal-Kerschegg
Kittenberg	Schirka
Kitzeck im Sausal	Schlossberg
Kogelberg	Schönberg
Kranach	Schönegg
Kranachberg	Seggauberg
Labitschberg	Sernau
Lang	Spielfeld
Langaberg	St. Andrä i.S.
Langegg	St. Andrä-Höch
Lebring-St. Margarethen	St. Johann im Saggautal
Leibnitz	St. Nikolai im Sausal
Leutschach	St. Nikolai/Drassling
Lieschen	St. Ulrich/Waasen
Maltschach	Steinbach
Mattelsberg	Steingrub
Mitteregg	Steinriegel
Muggenau	Sulz
Nestelbach	Sulztal an der Weinstrasse
Nestelberg/Heimschuh	Tillmitsch
Nestelberg/Grossklein	Unterfahrbach
Neurath	Untergreith
Obegg	Unterhaus
Oberfahrbach	Unterlupitscheni
Obergreith	Vogau
Oberhaag	Wagna
Oberlupitscheni	Waldschach
Obervogau	Weitendorf
Ottenberg	Wielitsch
Paratheregg	Wildon
Petzles	Wolfsberg/Schw.
Pistorf	Zieregg

1.3.14 Regione determinata Weststeiermark

(a) *Grosslagen:*

–

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Burgegg

Dittenberg

Guntschenberg
Hochgrail
St. Ulrich i. Gr.

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Aibl
Bad Gams
Deutschlandsberg
Frauental an der Lassnitz
Graz
Greisdorf
Gross St. Florian
Grossradl
Gundersdorf
Hitzendorf
Holleneegg
Krottendorf
Lannach
Ligist
Limberg
Marhof
Mooskirchen
Pitschgau

Preding
Schwanberg
Seiersberg
St. Bartholomä
St. Martin i.S.
St. Stefan ob Stainz
St. Johann ob Hohenburg
St. Peter i.S.
Stainz
Stallhofen
Strassgang
Sulmeck-Greith
Unterbergla
Unterfresen
Weibling
Wernersdorf
Wies

1.3.15 Regione determinata Südoststeiermark(a) *Grosslagen:*

Oststeirisches Hügelland
Vulkanland

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Annaberg
Buchberg
Burgfeld
Hofberg
Hoferberg
Hohenberg
Hürtherberg
Kirchleiten
Klöchberg
Königsberg
Prebendsdorfberg
Rathenberg

Reiting
Ringkogel
Rosenberg
Saziani
Schattauberg
Schemming
Schlosskogel
Seindl
Steintal
Stradenberg
Sulzberg
Weinberg

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Aigen
Albersdorf-Prebuch
Allerheiligen bei Wildon
Altenmarkt bei Fürstenfeld
Altenmarkt bei Riegersburg

Aschau
Aschbach bei Fürstenfeld
Auersbach
Aug-Radisch
Axbach

Bad Waltersdorf	Gnas
Bad Radkersburg	Gniebing
Bad Gleichenberg	Goritz
Bairisch Kölldorf	Gosdorf
Baumgarten bei Gnas	Gossendorf
Bierbaum am Auersbach	Grabersdorf
Bierbaum	Grasdorf
Breitenfeld/Rittschein	Greinbach
Buch-Geiseldorf	Grosshartmannsdorf
Burgfeld	Grössing
Dambach	Grosssteinbach
Deutsch Goritz	Grosswilfersdorf
Deutsch Haseldorf	Grub
Dienersdorf	Gruisla
Dietersdorf am Gnasbach	Gschmaier
Dietersdorf	Gutenberg an der Raa- bklamm
Dirnbach	Gutendorf
Dörfel	Habegg
Ebersdorf	Hainersdorf
Edelsbach bei Feldbach	Haket
Edla	Halbenrain
Eichberg bei Hartmannsdorf	Hart bei Graz
Eichfeld	Hartberg
Entschendorf am Ottersbach	Hartberg-Umgebung
Entschendorf	Hartl
Etzersdorf-Rollsdorf	Hartmannsdorf
Fehring	Haselbach
Feldbach	Hatzendorf
Fischa	Herrnberg
Fladnitz im Raabtal	Hinteregg
Flattendorf	Hirnsdorf
Floing	Hochenegg
Frannach	Hochstraden
Frösaugraben	Hof bei Straden
Frössauberg	Hofkirchen bei Hardegg
Frutten	Höflach
Frutten-Geisselsdorf	Hofstätten
Fünffing bei Gleisdorf	Hofstätten bei Deutsch
Fürstenfeld	Hohenbrugg
Gabersdorf	Hohenkogl
Gamling	Hopfau
Gersdorf an der Freistritz	Ilz
Giesselsdorf	Ilztal
Gleichenberg-Dorf	Jagerberg
Gleisdorf	Jahrbach
Glojach	Jamm
Gnaning	

Johnsdorf-Brunn	Mureck
Jörgen	Murfeld
Kaag	Nägelsdorf
Kaibing	Nestelbach im Ilztal
Kainbach	Neudau
Lalch	Neudorf
Kapfenstein	Neusetz
Karbach	Neustift
Kirchberg an der Raab	Nitscha
Klapping	Oberdorf am Hohegg
Kleegraben	Obergnas
Kleinschlag	Oberkarla
Klöch	Oberklamm
Klöchberg	Oberspitz
Kohlgraben	Obertiefenbach
Kölldorf	Öd
Kornberg bei Riegersburg	Ödgraben
Krennach	Ödt
Krobathen	Ottendorf an der Rittschein
Kronnersdorf	Penzendorf
Krottendorf	Perbersdorf bei St. Peter
Krusdorf	Persdorf
Kulm bei Weiz	Pertlstein
Laasen	Petersdorf
Labuch	Petzelsdorf
Landscha bei Weiz	Pichla bei Radkersburg
Lassnitzhöhe	Pichla
Leitersdorf im Raabtal	Pirsching am Traubenberg
Lembach bei Riegersburg	Pischelsdorf in der Steier- mark
Lödersdorf	Plesch
Löffelbach	Pöllau
Loipersdorf bei Fürstenfeld	Pöllauberg
Lugitsch	Pölten
Maggau	Poppendorf
Magland	Prebensdorf
Mahrensdorf	Pressguts
Maierdorf	Pridahof
Maierhofen	Puch bei Weiz
Markt Hartmannsdorf	Raabau
Markt	Rabenwald
Merkendorf	Radersdorf
Mettersdorf am Sassbach	Radkersburg Umgebung
Mitterdorf an der Raab	Radochen
Mitterlabill	Ragnitz
Mortantsch	Raning
Muggendorf	Ratschendorf
Mühdorf bei Feldbach	

Reichendorf	Stocking
Reigersberg	Straden
Reith bei Hartmannsdorf	Strass
Rettenbach	Stubenberg
Riegersburg	Sulz bei Gleisdorf
Ring	Sulzbach
Risola	Takern
Rittschein	Tatzen
Rohr an der Raab	Tautendorf
Rohr bei Hartberg	Tiefenbach bei Kaindorf
Rohrbach am Rosenberg	Tieschen
Rohrbach bei Waltersdorf	Trautman-
Romatschachen	ndorf/Oststeiermark
Ruppersdorf	Trössing
Saaz	Übersbach
Schachen am Römerbach	Ungerdorf
Schölbling	Unterauersbach
Schönau	Unterbuch
Schöneegg bei Pöllau	Unterfladnitz
Schrötten bei Deutsch-Goritz	Unterkarla
Schwabau	Unterlamm
Schwarzau im Schwarzaual	Unterlassnitz
Schweinz	Unterzirknitz
Sebersdorf	Vockenberg
Siebing	Wagerberg
Siegersdorf bei Herberstein	Waldsberg
Sinabelkirchen	Walkersdorf
Söchau	Waltersdorf in der Ost-
Speltenbach	steiermark
St. Peter am Ottersbach	Waltra
St. Johann bei Herberstein	Wassen am Berg
St. Veit am Vogau	Weinberg an der Raab
St. Kind	Weinberg
St. Anna am Aigen	Weinburg am Sassbach
St. Georgen an der Stiefing	Weissenbach
St. Johann in der Haide	Weiz
St. Margarethen an der Raab	Wetzelsdorf bei Jagerberg
St. Nikolai ob Drassling	Wieden
St. Marein bei Graz	Wiersdorf
St. Magdalena am Lemberg	Wilhelmsdorf
St. Stefan im Rosental	Wittmannsdorf
St. Lorenzen am Wechsel	Wolfgruben bei Gleisdorf
Stadtbergen	Zehensdorf
Stainz bei Straden	Zelting
Stang bei Hatzenhof	Zerlach
Staudach	Ziegenberg
Stein	

1.3.16 Regione determinata Wien

- (a) *Grosslagen:*
 Bisamberg-Wien
 Georgenberg
 Kahlenberg
 Nussberg
- (b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*
 Altweingarten
 Auckenthal
 Bellevue
 Breiten
 Burgstall
 Falkenberg
 Gabrissen
 Gallein
 Gebhardin
 Gernen
 Herrenholz
 Hochfeld
 Jungenberg
 Jungherrn
 Kuchelviertel
 Langteufel
 Magdalenenhof
 Mauer
 Mitterberg
 Oberlaa
 Preussen
 Reisenberg
 Rosengartl
 Schenkenberg
 Steinberg
 Wiesthalen
- (c) *Comuni o parti di comuni:*
 Dornbach
 Grinzing
 Gross Jedlersdorf
 Heiligenstadt
 Innere Stadt
 Josefsdorf
 Kahlenbergerdorf
 Kalksburg
 Liesing
 Mauer
 Neustift
 Nussdorf
 Ober Sievering
 Oberlaa-Stadt
 Ottakring
 Pötzleinsdorf
 Rodaun
 Stammersdorf
 Strebersdorf
 Unter Sievering

1.3.17 Regione determinata Vorarlberg

- (a) *Grosslagen:*
 –
- (b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*
 –
- (c) *Comuni:*
 Bregenz
 Röthis

1.3.18 Regione determinata Tirol

(a) *Grosslagen:*

–

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

–

(c) *Comune:*

Zirl

2 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

Burgenland

Niederösterreich

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Wien

B. Diciture tradizionali

Ausbruchwein

Auslese

Auslesewein

Beerenauslese

Beerenauslesewein

Bergwein

Eiswein

Heuriger

Kabinett

Kabinettwein

Landwein

Prädikatswein

Qualitätswein besonderer Reife und Leseart

Spätlese

Spätlesewein

Strohwein

Sturm

Trockenbeerenauslese

B. Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari della Svizzera

I. Indicazioni geografiche

1 Cantoni

Zürich
 Bern/Berne
 Luzern
 Uri
 Schwyz
 Nidwalden
 Glarus
 Fribourg/Freiburg
 Basel-Landschaft
 Basel-Stadt
 Solothurn
 Schaffhausen
 Appenzell Innerrhoden
 Appenzell Ausserrhoden
 St. Gallen
 Graubünden
 Aargau
 Thurgau
 Ticino
 Vaud
 Valais/Wallis
 Neuchâtel
 Genève
 Jura

1.1 Zürich

1.1.1 Zürichsee

Erlenbach	Meilen
– Mariahalde	– Appenhalde
– Turmgut	– Chorherren
Herrliberg	Richterswil
– Schipfgut	Stäfa
Hombrechtikon	– Lattenberg
– Feldbach	– Sternenthalde
– Rosenberg	– Uerikon
– Trüllisberg	Thalwil
Küsnacht	Uetikon am See
Kilchberg	Wädenswil
Männedorf	Zollikon

1.1.2 Limmattal

Höngg
 Oberengstringen
 Oetwil an der Limmat
 Weiningen

1.1.3 Züricher Unterland

Bachenbülach	Niederhasli
Boppelsen	Niederwenigen
Buchs	Nürensdorf
Bülach	Oberembrach
Dielsdorf	Otelfingen
Eglisau	Rafz
Freienstein	Regensberg
– Teufen	Regensdorf
– Schloss Teufen	Steinmaur
Glattfelden	Wasterkingen
Hüntwangen	Wil
Kloten	Winkel
Lufingen	Weiach

1.1.4 Weinland

Adlikon	Kleinandelfingen
Andelfingen	– Schiterberg
– Heiligberg	Marthalen
Benken	Neftenbach
Berg am Irchel	– Wartberg
Buch am Irchel	Ossingen
Dachsen	Pfungen
Dättlikon	Rheinau
Dinhard	Rickenbach
Dorf	Seuzach
– Goldenberg	Stammheim
– Schloss Goldenberg	Trüllikon
– Schwerzenberg	– Rudolfingen
Elgg	– Wildensbuch
Ellikon	Truttikon
Elsau	Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen)
Flaach	Volken
– Worrenberg	Waltalingen
Flurlingen	– Schloss Schwandegg
Henggart	– Schloss Giersberg
Hettlingen	Wiesendangen
Humlikon	Wildensbuch
– Klosterberg	Winterthur-Wülflingen

1.2 Bern/Berne

Biel/Bienne	Sigriswil
Erlach/Cerlier	Spiez
Gampelen/Champion	Tschugg
Ins/Anet	Tüscherz/Daucher
Neuenstadt/La Neuveville	– Alfermée
– Schafis/Chavannes	Twann/Douane
Ligerz/Glèresse	– St. Petersinsel/Ile St-Pierre
– Schernelz	Vignelz/Vigneule
Oberhofen	

1.3 Luzern

Aesch	Hitzkirch
Altwis	Hohenrain
Dagmersellen	Horw
Ermensee	Meggen
Gelfingen	Weggis
Heidegg	

1.4 Uri

Bürglen
Flüelen

1.5 Schwyz

Altendorf
Küssnacht am Rigi
Leutschen
Wangen
Wollerau

1.6 Nidwalden

Stans

1.7 Glarus

Niederurnen
Glarus

1.8 Fribourg/Freiburg

Vully	– Môtier
– Nant	– Mur
– Praz	Cheyres
– Sugiez	Font

1.9 Basel-Landschaft

Aesch	Maisprach
– Tschäpperli	Muttenz
Arisdorf	Oberdorf
Arlesheim	Pfeffingen
Balstahl	Pratteln
– Klus	Reinach
Biel-Benken	Sissach
Binningen	Tenniken
Bottmingen	Therwil
Buus	Wintersingen
Ettingen	Ziefen
Itingen	Zwingen
Liestal	

1.10 Basel-Stadt

Riehen

1.11 Solothurn

Buchegg	Hofstetten
Dornach	Rodersdorf
Erlinsbach	Witterswil
Flüh	

1.12 Schaffhausen

Altdorf	– Heerenberg
Beringen	– Munot
Buchberg	– Rheinhalde
Buchegg	Schleitheim
Dörflingen	Siblingen
– Heerenberg	– Eisenhalde
Gächlingen	Stein am Rhein
Hallau	– Blaurock
Löhningen	– Chäferstei
Oberhallau	Thayngen
Osterfingen	Trasadingen
Rüdlingen	Wilchingen
Schaffhausen	

1.13 Appenzell Innerrhoden

Oberegg

1.14 Appenzell Ausserrhoden

Lutzenberg

1.15 St. Gallen

Altstätten	Mels
– Forst	Oberriet
Amden	Pfäfers
Au	Quinten
– Monstein	Rapperswil
Ragaz	Rebstein
– Freudenberg	Rheineck
Balgach	Rorschacherberg
Berneck	Sargans
– Pfauenhalde	Sax
– Rosenberg	Sevelen
Bronchhofen	St. Margrethen
Eichberg	Thal
Flums	– Buchberg
Frümsen	Tscherlach
Grabs	Walenstadt
– Werdenberg	Wartau
Heerbrugg	Weesen
Jona	Werdenberg
Marbach	Wil

1.16 Graubünden

Bonaduz	Maienfeld
Cama	– St. Luzisteig
Chur	Malans
Domat/Ems	Mesolcina
Felsberg	Monticello
Fläsch	Roveredo
Grono	San Vittore
Igis	Verdabbio
Jenins	Zizers
Leggia	

1.17 Aargau

Auenstein	Egliswil
Baden	Elfingen
Bergdietikon	Endingen
– Herrenberg	Ennetbaden
Biberstein	– Goldwand
Birmenstorf	Erlinsbach
Böttstein	Frick
Bözen	Gansingen
Bremgarten	Gebensdorf
– Stadtreben	Gipf-Oberfrick
Döttingen	Habsburg
Effingen	Herznach

Hornussen	Schaffisheim
– Stiftshalde	Schinznach
Hottwil	Schneisingen
Kaisten	Seengen
Kirchdorf	– Berstenberg
Klingnau	– Wessenberg
Küttigen	Steinbruck
Lengnau	Spreitenbach
Lenzburg	Sulz
– Goffersberg	Tegerfelden
– Burghalden	Thalheim
Magden	Ueken
Mandach	Unterkunkhofen
Meisterschwanden	Untersiggenthal
Mettau	Villigen
Möriken	– Schlossberg
Muri	– Steinbrüchler
Niederrohrdorf	Villnachern
Oberflachs	Wallenbach
Oberhof	Wettingen
Oberhofen	Wil
Obermumpf	Wildeggen
Oberrohrdorf	Wittnau
Oeschgen	Würenlingen
Remigen	Würenlos
Rüfnach	Zeiningen
– Bödeler	Zufikon
– Rütiberg	

1.18 Thurgau

1.18.1 Produktionszone I

Diessenhofen	Nussbaumen
– St. Katharimental	– St. Anna-Oelenberg
Frauenfeld	– Chindsruet-Chardüsler
– Guggenhürli	Oberneuenforn
– Holderberg	– Farhof
Herdern	– Burghof
– Kalchrain	Schlattingen
– Schloss Herdern	– Herrenberg
Hüttwilen	Stettfurt
– Guggenhüsli	– Schloss Sonnenberg
– Stadtschryber	– Sonnenberg
Niederneuenforn	Uesslingen
– Trottenhalde	– Steigässli
– Landvogt	Warth
– Chrachenfels	– Karthause Ittingen

1.18.2 Produktionszone II

Amlikon	Sulgen
Amriswil	– Schützenhalde
Buchackern	Weinfeldern
Götighofen	– Bachtobel
– Buchenhalde	– Scherbengut
– Hohenfels	– Schloss Bachtobel
Griesenberg	– Schmälzler
Hessenreuti	– Straussberg
Märstetten	– Sunnehalde
– Ottenberg	– Thurgut

1.18.3 Produktionszone III

Berlingen	Mammern
Ermatingen	Mannenbach
Eschenz	Salenstein
– Freudenfels	– Arenenberg
Fruthwilen	Steckborn

1.19 Ticino**1.19.1 Bellinzona**

Arbedo-Castione	Medeglia
Bellinzona	Moleno
Cadenazzo	Monte Carasso
Camorino	Pianezzo
Giubiasco	Preonzo
Gnosca	Robasacco
Gorduno	Sanantonino
Gudo	Sementina
Lumino	

1.19.2 Blenio

Corzoneso
Dongio
Malvaglia
Ponte-Valentino
Semione

1.19.3 Leventina

Anzonico
Bodio
Giornico
Personico
Pollegio

1.19.4 Locarno

Ascona	Loco
Auressio	Losone
Berzona	Magadino
Borgnone	Mergoscia
Brione s/Minusio	Minusio
Brissago	Mosogno
Caviano	Muralto
Cavigliano	Orselina
Contone	Piazzogna
Corippo	Ronco s/Ascona
Cugnasco	San Nazzaro
Gerra Gambarogno	S. Abbondio
Gerra Verzasca	Tegna
Gordola	Tenero-Contra
Intragna	Verscio
Lavertezzo	Vira Gambarogno
Locarno	Vogorno

1.19.5 Lugano

Agno	Cureggia
Agra	Cureglia
Aranno	Curio
Arognio	Davesco Soragno
Astano	Gentilino
Barbengo	Grancia
Bedano	Gravesano
Bedigliora	Iseo
Bioggio	Lamone
Bironico	Lopagno
Bissone	Lugaggia
Busco Luganese	Lugano
Breganzona	Magliaso
Brusio Arsizio	Manno
Cademario	Maroggia
Cadempino	Massagno
Cadro	Melano
Cagiallo	Melide
Camignolo	Mezzovico-Vira
Canobbio	Migliaglia
Carabbia	Montagnola
Carabietta	Monteggio
Carona	Morcote
Caslano	Muzzano
Cimo	Neggio
Comano	Novaggio
Croglio	Origlio

Pambio-Noranco	Sessa
Paradiso	Sorengo
Pazallo	Sigirino
Ponte Capriasca	Sonvico
Porza	Tesserete
Pregassona	Torricella-Taverne
Pura	Vaglio
Rivera	Vernate
Roveredo	Vezia
Rovio	Vico Morcote
Sala Capriasca	Viganello
Savosa	Villa Luganese

1.19.6 Mendrisio

Arzo	Mendrisio
Balerna	Meride
Besazio	Monte
Bruzella	Morbio Inferiore
Caneggio	Morbio Superiore
Capolago	Novazzano
Casima	Rancate
Castel San Pietro	Riva San Vitale
Chiasso	Salorino
Chiasso-Pedrinato	Stabio
Coldrerio	Tremona
Genestrerio	Vacallo
Ligornetto	

1.19.7 Riviera

Biasca	Iragna
Claro	Lodrino
Cresciano	Osogna

1.19.8 Valle Maggia

Aurigeno	Gordevio
Avegno	Lodano
Caveragno	Maggia
Cevio	Moghegno
Giumaglio	Someo

1.20 Vaud

1.20.1 Région est de Lausanne

Aigle	Calamin
Belmont-sur-Lausanne	Chardonne
Bex	– Cure d'Attalens
Blonay	Chexbres

Corbeyrier	Puidoux
Corseaux	Pully
Corsier-sur-Vevey	Rieux
Cully	Rivaz
Dezaley	Roche
Dezaley-Marsens	St-Légier-La Chiésaz
Epesses	St-Saphorin
Grandvaux	– Burignon
Jongny	– Faverges
La Tour-de-Peilz	Treytorrens
Lavey-Morcles	Vevey
Lutry	Veytaux
– Savuit	Villeneuve
Montreux	Villette
Ollon	– Châtelard
Paudex	Yvorne

1.20.2 Région ouest de Lausanne

Aclens	Echichens
Allaman	Ecublens
Arnex-sur-Nyon	Essertines-sur-Rolle
Arzier	Etoy
Aubonne	Eysins
Begnins	Féchy
Bogis-Bossey	Founex
Borex	Genolier
Bougy-Villars	Gilly
Bremblens	Givrins
Buchillon	Gollion
Bursinel	Gland
Bursins	Grens
Bussigny-près-Lausanne	Lavigny
Bussy-Chardonney	Lonay
Chigny	Luins
Clarmont	– Château de Luins
Coinsins	Lully
Colombier	Lussy-sur-Morges
Commugny	Mex
Coppet	Mies
Crans-près-Céligny	Monnaz
Crassier	Mont-sur-Rolle
Crissier	Morges
Denens	Nyon
Denges	Perroy
Duillier	Prangins
Dully	Préverenges
Echandens	Prilly

Reverolle	Trélex
Rolle	Vaux-sur-Morges
Romanel-sur-Morges	Vich
Saint-Livres	Villars-Sainte-Croix
Saint-Prex	Villars-sous-Yens
Saint-Sulpice	Vinzel
Signy-Avenex	Vufflens-la-Ville
St-Saphorin-sur-Morges	Vufflens-le-Château
Tannay	Vullierens
Tartegnin	Yens
Tolochenaz	

1.20.3 Côtes-de-l'Orbe

Agiez	Method
Arnex-sur-Orbe	Montcherand
Baulmes	Orbe
Bavois	Orny
Belmont-sur-Yverdon	Pompaples
Chamblon	Rances
Champvent	Suscévoz
Chavornay	Treycovagnes
Corcelles-sur-Chavornay	Valeyres-sous-Rances
Eclépens	Villars-sous-Champvent
Essert-sous-Champvent	Yvonand
La Sarraz	

1.20.4 Nord vaudois

Bonvillars	Grandson
Concise	Montagny-près-Yverdon
Corcelles-près-Concise	Novalles
Fiez	Onnens
Fontaines-sur-Grandson	Valeyres-sous-Montagny

1.20.5 Vully

Bellerive	Montmagny
Chabrey	Mur
Champmartin	Vallamand
Constantine	Villars-le-Grand

1.21 Valais/Wallis

Agarn	Bratsch
Ardon	Brig/Brigue
Ausserberg	Chablais
Ayent	Chalais
– Signèse	Chamoson
Baltschieder	– Ravanay
Bovernier	– Saint-Pierre-de-Clage
– Trémazières	Charrat

Chermignon	Port-Valais
– Ollon	– Les Evouettes
Chippis	Randogne
Collombey-Muraz	– Loc
Collonges	Raron/Rarogne
Conthey	Ravyre
Dorénaz	Riddes
Eggerberg	Saillon
Embd	Saint-Léonard
Ergisch	Saint-Maurice
Evionnaz	Salgesch/Salquenen
Fully	Salins
– Beudon	Saxon
– Branson	Savièse
– Châtaignier	– Diolly
Gampel	Sierre
Grimisuat	– Champsabé
– Champlan	– Crétaplan
– Molignon	– Géronde
– Le Mont	– Goubing
– Saint Raphaël	– Granges
Grône	– La Millière
Hohtenn	– Muraz
Lalden	– Noës
Lens	Sion
– Flanthey	– Batassé
– Saint-Clément	– Bramois
– Vaas	– Châteauneuf
Leytron	– Châtroz
– Grand-Brûlé	– Clavoz
– Montagnon	– Corbassière
– Montibeux	– La Folie
– Ravanay	– Lentine
Leuk/Loèche	– Maragnenaz
– Lichten	– Molignon
Martigny	– Le Mont
– Coquempey	– Mont d’Or
Martigny-Combe	– Montorge
– Plan Cerisier	– Pagane
Miège	– Uvrier
Montana	Stalden
– Corin	Staldenried
Monthey	Steg
Muzot	Troistorrents
Nax	Turtmann/Tourtemagne
Nendaz	Varen/Varone
Niedergesteln	Venthône

– Anchette	– Bernune
– Darnonaz	Vex
Vernayaz	Vionnaz
Vernamiège	Visp/Viège
Vétroz	Visperterminen
– Balavaud	Vollèges
– Magnot	Vouvry
Veyras	Zeneggen

1.22 Neuchâtel

Auvernier	Gorgier
Bevaix	Hauterive
Bôle	Le Landeron
Boudry	Neuchâtel
Colombier	– Champcréveyres
Corcelles	– La Coudre
Cormondrèche	Peseux
Cornaux	Saint-Aubin
Cortailod	Saint-Blaise
Cressier	Vaumarcus
Fresens	

1.23 Genève

Aire-la-Ville	Gy
Anières	Hermance
Avully	Jussy
Avusy	Laconnex
Bardonnex	Meinier
– Charrot	– Le Carre
– Landecy	Meyrin
Bellevue	Perly-Certoux
Bernex	Plans-les-Ouates
– Lully	Presinge
Cartigny	Puplinges
Céligny ou Côte Céligny	Russin
Chancy	Satigny
Choulex	– Bourdigny
Collex-Bossy	– Chouilly
Collonge-Bellerive	– Peissy
Cologny	Soral
Confignon	Troinex
Corsier	Vandoeuvres
Dardagny	Vernier
– Essertines	Veyrier
Genthod	

1.24 Jura

Buix
Soyhières

II. Diciture tradizionali svizzere

Appellation d'origine
Appellation d'origine contrôlée
Attestierter Winzerwy
Bondola
Clos
Cru
Denominazione di origine
Denominazione di origine controllata
Dôle
Dorin
Fendant
Goron
Grand Cru
Kontrollierte Ursprungsbezeichnung
La Gerle
Landwein
Nostrano
Perdrix Blanche
Perlan
Premier Cru
Salvagnin
Schiller
Terravin
Ursprungsbezeichnung
Vin de pays
Vinatura
VITI
Winzerwy

Appendice relativa agli articoli 6 e 25

I. La protezione delle denominazioni di cui all'articolo 6 dell'Allegato non impedisce l'uso dei seguenti nomi di varietà di vite per vini originari della Svizzera, a condizione che siano utilizzati conformemente alla legislazione svizzera e in combinazione con una denominazione geografica che indichi chiaramente l'origine del vino:

- Ermitage/Hermitage
- Johannisberg

II. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6 del presente Allegato relative alla protezione delle denominazioni tradizionali, e in attesa che la Svizzera adotti, entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Allegato, le disposizioni regolamentari necessarie per definire i nomi sotto elencati affinché essi possano beneficiare di una protezione in quanto diciture tradizionali ai sensi del titolo II del presente Allegato, tali nomi possono essere utilizzati per designare e presentare vini originari della Svizzera, a condizione che siano commercializzati al di fuori del territorio della Comunità:

- Auslese
- Beerenauslese
- Beerli
- Beerliwein
- Eiswein
- Gletscherwein
- Oeil de Perdrix
- Sélection de grain noble
- Spätlese
- Strohwein
- Süsdruck
- Trockenbeerenauslese
- Vendange tardive
- Vendemmia tardiva
- Vin de gelée
- Vin des Glaciers
- Vin de paille
- Vin doux naturel
- Weissherbst

Tuttavia, conformemente all'Allegato I del regolamento (CEE) n. 3201/90, i nomi «Auslese», «Beerliwein» e «Spätlese» possono essere utilizzati per la commercializzazione nella Comunità.

III. Conformemente all'articolo 25, lettera b), e fatte salve disposizioni particolari applicabili al regime dei documenti che scortano il trasporto, l'Allegato non è applicabile ai prodotti vitivinicoli:

- a) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori a fini di consumo privato;
- b) oggetto di spedizioni fra privati a fini di consumo privato;
- c) compresi tra gli effetti personali in occasione di un trasloco di privati o in caso di successione;
- d) importati per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di un ettolitro;
- e) destinati alle rappresentanze diplomatiche, a consolati e corpi assimilati, importati nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;
- f) che costituiscono l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

Concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino

Art. 1

Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino.

Art. 2

Il presente Allegato si applica ai prodotti seguenti:

- a) bevande spiritose, quali definite,
 - per la Comunità, dal regolamento (CEE) n. 1576/89, modificato da ultimo dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica austriaca, della Repubblica finlandese e del Regno di Svezia,
 - per la Svizzera, dal capitolo 39 dell'ordinanza sulle derrate alimentari, modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RU 1999 303)

e classificati sotto il codice 2208 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci⁴⁸;

- b) vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino, cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, in seguito denominati «bevande aromatizzate», quali definiti,
 - per la Comunità, dal regolamento (CEE) n. 1601/91, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2061/96,
 - per la Svizzera, dal capitolo 39 dell'ordinanza sulle derrate alimentari, modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RU 1999 303)

e classificate sotto i codici 2205 e 2206 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.

Art. 3

Ai fini del presente Allegato, si intende per:

- a) «bevanda spiritosa originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda spiritosa che figura nelle appendici 1 e 2, elaborata sul territorio della suddetta Parte;
- b) «bevanda aromatizzata originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda aromatizzata che figura nelle appendici 3 e 4, elaborata sul territorio della suddetta Parte;

⁴⁸ RS 0.632.11

- c) «designazione»: le denominazioni utilizzate sull'etichetta, sui documenti che scortano il trasporto delle bevande spiritose o delle bevande aromatizzate, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità;
- d) «etichettatura»: il complesso delle diciture ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;
- e) «presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;
- f) «imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti.

Art. 4

1. Sono protette le seguenti denominazioni:

- a) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Comunità, quelle che figurano nell'appendice 1;
- b) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Svizzera, quelle che figurano nell'appendice 2;
- c) per quanto concerne le bevande aromatizzate originarie della Comunità, quelle che figurano nell'appendice 3;
- d) per quanto riguarda le bevande aromatizzate originarie della Svizzera, quelle che figurano nell'appendice 4.

2. A norma del regolamento (CEE) n. 1576/89, e nonostante l'articolo 1, paragrafo 4, lettera f), secondo comma dello stesso regolamento, la denominazione «marc» o «acquavite di vinaccia» può essere sostituita dalla denominazione «Grappa» per le bevande spiritose prodotte nelle regioni svizzere di lingua italiana, con uve ottenute in tali regioni, elencate nell'appendice 2.

Art. 5

1. In Svizzera, le denominazioni comunitarie protette:

- possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità, e
- sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate originarie della Comunità a cui si applicano.

2. Nella Comunità, le denominazioni svizzere protette:

- possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Svizzera, e
- sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate originarie della Svizzera a cui si applicano.

3. Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano gli scambi, di cui all'Allegato 1C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio⁴⁹ (denominato in appresso Accordo ADPIC), le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente Allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 4 utilizzate per designare le bevande spiritose o le bevande aromatizzate originarie del territorio delle Parti. Ogni Parte fornisce alle Parti interessate i mezzi giuridici per impedire l'impiego di una denominazione per designare bevande spiritose o bevande aromatizzate non originarie del luogo indicato dalla suddetta denominazione o del luogo in cui è stata tradizionalmente utilizzata la suddetta denominazione.

4. Le Parti non rifiuteranno di accordare la protezione prevista dal presente articolo nelle circostanze specificate all'articolo 24, paragrafi 4, 5, 6 e 7 dell'Accordo ADPIC.

Art. 6

La protezione di cui all'articolo 5 si applica anche se la vera origine della bevanda spiritosa o della bevanda aromatizzata è indicata, ovvero se la denominazione è utilizzata in una traduzione o accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «modo», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe, comprendenti simboli grafici che possono generare un rischio di confusione.

Art. 7

In caso di denominazioni omonime per le bevande spiritose o per le bevande aromatizzate, la protezione è accordata ad entrambe le denominazioni. Le Parti fissano le condizioni pratiche per differenziare le denominazioni omonime di cui trattasi, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.

Art. 8

Le disposizioni del presente Accordo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del suo predecessore nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.

Art. 9

Nessuna disposizione del presente Allegato obbliga una Parte a proteggere una denominazione dell'altra Parte che non è protetta o che non è più protetta nel paese d'origine o che è caduta in disuso in tale paese.

⁴⁹ RS 0.632.20

Art. 10

Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di bevande spiritose o di bevande aromatizzate originarie delle Parti al di fuori del territorio di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare una bevanda spiritosa o una bevanda aromatizzata originaria dell'altra Parte.

Art. 11

Qualora la legislazione pertinente delle Parti lo consenta, la protezione conferita dal presente Accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede sul territorio dell'altra Parte.

Art. 12

Se la designazione o la presentazione di una bevanda spiritosa o di una bevanda aromatizzata, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria al presente Accordo, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell'indicazione protetta.

Art. 13

Il presente Allegato non si applica alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate:

- a) in transito sul territorio di una delle Parti, o
- b) originarie del territorio di una delle Parti e oggetto di spedizioni in piccoli quantitativi, secondo le seguenti modalità:
 - aa) contenute nei bagagli personali dei viaggiatori a fini di consumo privato;
 - bb) oggetto di spedizioni fra privati a fini di consumo privato;
 - cc) comprese tra gli effetti personali in occasione di un trasloco di privati o in caso di successione;
 - dd) importate per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di un ettolitro;
 - ee) destinate alle rappresentanze diplomatiche, a consolati e corpi assimilati, importate nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;
 - ff) che costituiscono l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

Art. 14

1. Ciascuna delle Parti designa gli organismi responsabili per il controllo dell'applicazione del presente Allegato.

2. Le Parti si notificano reciprocamente le indicazioni e gli indirizzi di tali organismi entro e non oltre due mesi dall'entrata in vigore del presente Allegato. Detti organismi collaborano strettamente e direttamente.

Art. 15

1. Se uno degli organismi di cui all'articolo 14 ha motivo di sospettare che:

- a) una bevanda spiritosa o una bevanda aromatizzata di cui all'articolo 2, che è o che è stata oggetto di scambi tra la Svizzera e la Comunità, non rispetta le disposizioni del presente Allegato o la legislazione comunitaria o svizzera applicabile al settore delle bevande spiritose o delle bevande aromatizzate, e
- b) tale inosservanza riveste interesse particolare per una Parte e potrebbe comportare il ricorso a misure amministrative o ad azioni legali,

l'organismo in questione ne informa immediatamente la Commissione e l'organismo o gli organismi competenti dell'altra Parte.

2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati, nonché dell'indicazione delle misure amministrative o delle eventuali azioni legali. Tali informazioni includono in particolare, per quanto concerne la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata di cui trattasi:

- a) il produttore e la persona che detiene la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata;
- b) la composizione di tale bevanda;
- c) la designazione e la presentazione;
- d) la natura dell'infrazione alle norme di produzione e di commercializzazione.

Art. 16

1. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia onorato un impegno contemplato nel presente Allegato.

2. La Parte che chiede la consultazione comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.

3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda a una consultazione immediatamente dopo l'adozione delle misure in parola.

4. Se, in seguito alla consultazione di cui al paragrafo 1, le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 1 può adottare misure conservative per consentire l'applicazione del presente Allegato.

Art. 17

1. Il gruppo di lavoro «bevande spiritose», denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito secondo l'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, si riunisce a richiesta di una delle Parti e secondo le necessità inerenti all'applicazione dell'Accordo, a turno nella Comunità e in Svizzera.

2. Il gruppo di lavoro esamina qualsiasi questione derivante dall'applicazione del presente Allegato. In particolare, il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni al Comitato per favorire il conseguimento degli obiettivi del presente Allegato.

Art. 18

Qualora la legislazione di una delle Parti sia modificata per proteggere denominazioni diverse da quelle che figurano nelle appendici del presente Allegato, l'inclusione di dette denominazioni avrà luogo al termine delle consultazioni, entro una congrua scadenza.

Art. 19

1. Le bevande spiritose e le bevande aromatizzate che al momento dell'entrata in vigore del presente Allegato sono state prodotte, designate e presentate legalmente ma che sono vietate dal presente Allegato, possono essere commercializzate dai grossisti per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo e dai dettaglianti fino a esaurimento delle scorte. Le bevande spiritose e le bevande aromatizzate contemplate nel presente Allegato non potranno più essere prodotte oltre i limiti delle rispettive regioni d'origine sin dall'entrata in vigore del presente Allegato.

2. Salvo decisione contraria del Comitato, la commercializzazione delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate prodotte, designate e presentate a norma del presente Accordo, ma la cui designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Accordo, può continuare fino a esaurimento delle scorte.

Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Comunità**1. Rum**

Rhum de la Martinique

Rhum de la Guadeloupe

Rhum de la Réunion

Rhum de la Guyane

(Queste denominazioni possono essere completate dall'indicazione «tradizionale»)

Ron de Málaga

Ron de Granada

Rum da Madeira

2. a) Whisky

Scotch Whisky

Irish Whisky

Whisky español

(Queste denominazioni possono essere completate dalle indicazioni «malt» o «grain»)

b) Whiskey

Irish Whiskey

Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey

(Queste denominazioni possono essere completate dall'indicazione «Pot Still»)

3. Bevande spiritose di cereali

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Korn

Kornbrand

4. Acquavite di vino

Eau-de-vie de Cognac

Eau-de-vie des Charentes

Cognac

Queste denominazioni possono essere completate dalle seguenti indicazioni:

- Fine
- Grande Fine Champagne
- Grande Champagne
- Petite Fine Champagne
- Fine Champagne
- Borderies
- Fins Bois
- Bons Bois

Fine Bordeaux

Armagnac
Bas-Armagnac
Haut-Armagnac
Téнарèse
Eau-de-vie de vin de la Marne
Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine
Eau-de-vie de vin de Bourgogne
Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est
Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté
Eau-de-vie de vin originaire du Bugey
Eau-de-vie de vin de Savoie
Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire
Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône
Eau-de-vie de vin originaire de Provence
Faugères ou eau-de-vie de Faugères
Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc
Aguardente do Minho
Aguardente do Douro
Aguardente da Beira Interior
Aguardente da Bairrada
Aguardente do Oeste
Aguardente do Ribatejo
Aguardente do Alentejo
Aguardente do Algarve

5. Brandy

Brandy de Jerez
Brandy del Penedés
Brandy italiano
Brandy Αττικής/Brandy d'Attique
Brandy Πελονησου/Brandy du Péloponèse
Brandy Κεντρικηφ Ελλ.αδαφ/Brandy de Grèce centrale
Deutscher Weinbrand
Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dörnstein

6. Acquavite di vinaccia

Eau-de-vie de marc de Champagne ou marc de Champagne
Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine
Eau-de-vie de marc de Bourgogne
Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est
Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté
Eau-de-vie de marc originaire de Bugey
Eau-de-vie de marc originaire de Savoie
Marc de Bourgogne
Marc de Savoie
Marc d'Auvergne
Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône
Eau-de-vie de marc originaire de Provence
Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc
Marc d'Alsace Gewürztraminer
Marc de Lorraine
Bagaceira do Minho
Bagaceira do Douro
Bagaceira da Beira Interior
Bagaceira da Bairrada
Bagaceira do Oeste
Bagaceira do Ribatejo
Bagaceiro do Alentejo
Bagaceira do Algarve
Orujo gallego
Grappa
Grappa di Barolo
Grappa piemontese o del Piemonte
Grappa lombarda o di Lombardia
Grappa trentina o del Trentino
Grappa friulana o del Friuli
Grappa veneta o del Veneto
Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige
Τσικουδια Κρητηφ/Tsikoudia di Creta
Τσιπουρο Μακεδονιαφ/Tsipouro della Macedonia
Τσιπουρο Θεσσαλιαφ/Tsipouro della Tessaglia
Τσιπουρο Τυρναβου/Tsipouro di Tirnabos
Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

7. Acquavite di frutta

Schwarzwälder Kirschwasser
Schwarzwälder Himbeergeist
Schwarzwälder Mirabellenwasser
Schwarzwälder Williamsbirne
Schwarzwälder Zwetschgenwasser
Fränkisches Zwetschgenwasser
Fränkisches Kirschwasser
Fränkischer Obstler
Mirabelle de Lorraine
Kirsch d'Alsace
Quetsch d'Alsace
Framboise d'Alsace
Mirabelle d'Alsace
Kirsch de Fougerolles
Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige
Südtiroler Aprikot o Südtiroler
Marille/Aprikot dell'Alto Adige o Marille dell'Alto Adige
Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige
Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige
Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige
Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige
Williams friulano o del Friuli
Sliwovitz del Veneto
Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia
Sliwovitz del Trentino-Alto Adige
Distillato di mele trentino o del Trentino
Williams trentino o del Trentino
Sliwovitz trentino o del Trentino
Aprikot trentino o del Trentino
Medronheira do Algarve
Medronheira do Buçaco
Kirsch o Kirschwasser Friulano
Kirsch o Kirschwasser Trentino
Kirsch o Kirschwasser Veneto
Aguardente de pèra da Lousa
Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise
Wachauer Marillenbrand

8. Acquavite di sidro di mele e sidro di pere

Calvados du Pays d'Auge
Calvados
Eau-de-vie de cidre de Bretagne
Eau-de-vie de poiré de Bretagne
Eau-de-vie de cidre de Normandie
Eau-de-vie de poiré de Normandie
Eau-de-vie de cidre du Maine
Aguardiente de sidra de Asturias
Eau-de-vie de poiré du Maine

9. Acquavite di genziana

Bayerischer Gebirgsenzian
Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige
Genziana trentina o del Trentino

10. Bevande spiritose di frutta

Pacharán
Pacharán navarro

11. Bevande spiritose al ginepro

Ostfriesischer Korngenever
Genièvre Flandre Artois
Hasseltse jenever
Balegemse jenever
Péket de Wallonie
Steinhäger
Plymouth Gin
Gin de Mahón

12. Bevande spiritose al carvi

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit
Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13. Bevande spiritose all'anice

Anis español
Évoca anisada
Cazalla
Chinchón
Ojén
Rute
Ouzo/ Ουζο

14. Liquori

Berliner Kümmel
Hamburger Kümmel
Münchener Kümmel
Chiemseer Klosterlikör
Bayerischer Kräuterlikör
Cassis de Dijon
Cassis de Beaufort
Irish Cream
Palo de Mallorca
Ginünha portuguesa
Licor de Singevergs
Benediktbeurer Klosterlikör
Ettaler Klosterlikör
Ratafia de Champagne
Ratafia catalana
Anis portuguès
Finnish berry/fruit liqueur
Grossglockner Alpenbitter
Marizzeller Magenlikör
Mariazeller Jagasaftl
Puchheimer Bitter
Puchheimer Schlossgeist

Steinfelder Magenbitter
Wachauer Marillenlikör
Jägertee, Jagertee, Jagatee

15. Bevande spiritose

Pommeau de Bretagne
Pommeau du Maine
Pommeau de Normandie
Svensk Punsch/Swedish Punsch

16. Vodka

Svensk Vodka/Swedish Vodka
Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

**Denominazioni protette per le bevande spiritose
originarie della Svizzera****Acquavite di vino**

Eau-de-vie de vin du Valais
Brandy du Valais

Acquavite di vinaccia

Baselbieter Marc
Grappa del Ticino/Grappa Ticinese
Grappa della Val Calanca
Grappa della Val Bregaglia
Grappa della Val Mesolcina
Grappa della Valle di Poschiavo
Marc d'Auvernier
Marc de Dôle du Valais

Acquavite di frutta

Aargauer Bure Kirsch
Abricot du Valais
Abricotine du Valais
Baselbieterkirsch
Baselbieter Zwetschgenwasser
Bernbieter Kirsch
Bernbieter Mirabellen
Bernbieter Zwetschgenwasser
Bérudges de Cornaux
Canada du Valais
Coing d'Ajoie
Coing du Valais
Damassine d'Ajoie
Damassine de la Baroche
Emmentaler Kirsch
Framboise du Valais
Freiämter Zwetschgenwasser
Fricktaler Kirsch
Golden du Valais
Gravenstein du Valais
Kirsch d'Ajoie
Kirsch de la Béroche
Kirsch du Valais
Kirsch suisse
Luzerner Kirsch
Luzerner Zwetschgenwasser
Mirabelle d'Ajoie

Mirabelle du Valais
Poire d'Ajoie
Poire d'Orange de la Baroche
Pomme d'Ajoie
Pomme du Valais
Prune d'Ajoie
Prune du Valais
Prune impériale de la Baroche
Pruneau du Valais
Rigi Kirsch
Seeländer Pflümliwasser
Urschwytzerkirsch
Williams du Valais
Zuger Kirsch

Acquavite di sidro di mele e sidro di pere

Bernbieter Birnenbrand
Freiämter Theilerbirnenbrand
Luzerner Birnenträsch
Luzerner Theilerbirnenbrand

Acquavite di genziana

Gentiane du Jura

Bevande spiritose al ginepro

Genièvre du Jura

Liquori

Bernbieter Cherry Brandy Liqueur
Bernbieter Griottes Liqueur
Bernbieter Kirschen Liqueur
Liqueur de poires Williams du Valais
Liqueur d'abricot du Valais
Liqueur de framboise du Valais

Acquaviti di erbe (bevande spiritose)

Bernbieter Kräuterbitter
Eau-de-vie d'herbes du Jura
Eau-de-vie d'herbes du Valais
Genépi du Valais
Gotthard Kräuterbrand
Luzerner Chrüter (Kräuterbrand)
Walliser Chrüter (Kräuterbrand)

Altre

Lie du Mandement

Lie de Dôle du Valais

Lie du Valais

Appendice 3

**Denominazioni protette per le bevande aromatizzate
originarie della Comunità**

Clarea

Sangría

Nürnberger Glühwein

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino

Appendice 4

**Denominazioni protette per le bevande aromatizzate
originarie della Svizzera**

Nessuna

Relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico

Art. 1 Oggetto

Fatti salvi i loro obblighi relativi ai prodotti non provenienti dal territorio delle Parti e ferme restando le altre disposizioni legislative in vigore, le Parti s'impegnano, su una base di non discriminazione e di reciprocità, a favorire il commercio dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dalla Comunità e dalla Svizzera e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.

Art. 2 Campo d'applicazione

1. Il presente Allegato si applica ai prodotti vegetali e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.

2. Le Parti s'impegnano ad estendere il campo d'applicazione del presente Allegato agli animali, ai prodotti animali e ai prodotti alimentari contenenti ingredienti di origine animale, dopo aver adottato le rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia. Tale estensione del campo di applicazione dell'Allegato potrà essere decisa dal Comitato previa constatazione di equivalenza, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, e mediante modifica dell'appendice 1, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8.

Art. 3 Principio dell'equivalenza

1. Le Parti riconoscono che le rispettive disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1 del presente Allegato sono equivalenti. Le Parti possono convenire di escludere dal regime di equivalenza alcuni aspetti o alcuni prodotti. Essi lo specificano nell'appendice 1.

2. Le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire che le disposizioni legislative e regolamentari riguardanti specificamente i prodotti di cui all'articolo 2 si evolvano in maniera equivalente.

Art. 4 Libera circolazione dei prodotti biologici

Ogni Parte adotta, secondo le apposite procedure interne in materia, i provvedimenti necessari a consentire l'importazione e l'immissione in commercio dei prodotti di cui all'articolo 2 che soddisfano le disposizioni legislative e regolamentari dell'altra Parte menzionate nell'appendice 1.

⁵⁰ Aggiornato dall'art. 1 della Dec. n. 4/2005 del Comitato misto per l'agricoltura del 19 dic. 2005 (RU **2006** 2165).

Art. 5 Etichettatura

1. Allo scopo di istituire regimi che consentano di evitare la rietichettatura dei prodotti biologici previsti dal presente Allegato, le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire, nell'ambito delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari,

- la salvaguardia degli stessi termini nelle loro varie lingue ufficiali per designare i prodotti biologici;
- l'uso degli stessi termini obbligatori per le dichiarazioni che figurano sull'etichetta dei prodotti conformi a condizioni equivalenti.

2. Ogni Parte può prescrivere che i prodotti importati in provenienza dall'altra Parte rispettino i requisiti in materia di etichettatura previsti nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.

Art. 6 Paesi terzi

1. Le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire l'equivalenza dei regimi d'importazione applicabili ai prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da paesi terzi.

2. Al fine di assicurare una prassi equivalente in materia di riconoscimento nei confronti dei paesi terzi, le Parti si consultano prima di riconoscere un paese terzo e di inserirlo nell'elenco previsto a tale scopo nelle loro disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 7 Scambio d'informazioni

In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti e gli Stati membri si comunicano reciprocamente, in particolare, le seguenti informazioni:

- l'elenco delle autorità competenti e degli organismi incaricati delle ispezioni con il relativo numero di codice, nonché le relazioni sulla sorveglianza esercitata dalle autorità responsabili;
- l'elenco delle decisioni amministrative che autorizzano l'importazione di prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da un paese terzo;
- le irregolarità o le violazioni constatate per quanto riguarda le disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1, conformemente alla procedura prevista all'articolo 10^{bis}, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Art. 8 Gruppo di lavoro per i prodotti biologici

1. Il gruppo di lavoro per i prodotti biologici, di seguito denominato «il gruppo di lavoro», istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, procede all'esame di ogni questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione.

2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato. In particolare, ad esso compete:

- verificare l'equivalenza delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti in vista del loro inserimento nell'appendice 1;
- raccomandare al Comitato, se necessario, l'introduzione nell'appendice 2 del presente Allegato delle modalità di applicazione necessarie a garantire un'attuazione coerente delle disposizioni legislative e regolamentari contemplate dal presente Allegato nei rispettivi territori delle Parti;
- raccomandare al Comitato l'estensione del campo di applicazione del presente Allegato ad altri prodotti oltre a quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Art. 9 Misure di salvaguardia

1. Laddove qualsiasi indugio possa arrecare un pregiudizio difficile da riparare, possono essere adottate misure provvisorie di salvaguardia senza consultazioni preliminari, a condizione che, immediatamente dopo l'adozione di tali misure, siano avviate consultazioni.

2. Se nell'ambito delle consultazioni di cui al paragrafo 1 le Parti non riescono a raggiungere un accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o adottato le misure di cui al paragrafo 1 può prendere le misure cautelari appropriate in modo da consentire l'applicazione del presente Allegato.

Elenco degli atti di cui all'articolo 3 relativi ai prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico*Disposizioni regolamentari applicabili nella Comunità europea*

Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2254/2004 della Commissione (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 20).

Regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, del 14 gennaio 1992, che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 746/2004 (GU L 122 del 26.4.2004, pag. 10).

Regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 del suddetto regolamento (GU L 25 del 2.2.1993, pag. 5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2020/2000 (GU L 241 del 26.9.2000, pag. 39).

Regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 243 del 13.9.2001, pag. 3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 746/2004 (GU L 122 del 26.4.2004, pag. 10).

Regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, concernente i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio (GU L 31 del 6.2.2003, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 1452/2003 della Commissione, del 14 agosto 2003, che mantiene la deroga prevista all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91 per le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa per alcune specie e stabilisce le norme procedurali e i criteri per l'applicazione della deroga (GU L 206 del 15.8.2003, pag. 17).

Disposizioni applicabili in Svizzera

Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica), modificata da ultimo il 10 novembre 2004 (RU 2004 4891).

Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica, modificata da ultimo il 10 novembre 2004 (RU 2004 4895).

Esclusione del regime di equivalenza

Prodotti svizzeri a base di componenti prodotti nell'ambito della conversione verso l'agricoltura biologica.

Prodotti derivati dalla produzione caprina svizzera quando gli animali beneficiano della deroga dell'articolo 39d dell'ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari biologici (RS 910.18).

Appendice 2

Modalità d'applicazione

Le norme di etichettatura della parte importatrice si applicano per quanto concerne l'etichettatura relativa al metodo di produzione biologico degli alimenti per animali.

Relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi

Art. 1 Campo d'applicazione

Il presente Allegato si applica agli ortofrutticoli destinati ad essere consumati freschi, per i quali la Comunità ha fissato norme di commercializzazione in base al regolamento (CE) n. 2200/96, esclusi gli agrumi.

Art. 2 Oggetto

1. I prodotti di cui all'articolo 1 originari della Svizzera o della Comunità, quando sono riesportati dalla Svizzera nella Comunità corredati del certificato di controllo di cui all'articolo 3, non sono soggetti, all'interno della Comunità, a un controllo di conformità alle norme prima di essere introdotti nel territorio doganale della Comunità.

2. L'Ufficio federale dell'agricoltura viene accettato come autorità responsabile dei controlli di conformità alle norme comunitarie o alle norme equivalenti per i prodotti originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità. A tal fine, l'Ufficio federale dell'agricoltura può incaricare gli organismi di controllo menzionati in appendice di effettuare i controlli di conformità secondo la seguente procedura:

- l'Ufficio federale dell'agricoltura notifica gli organismi designati alla Commissione europea;
- gli organismi di controllo rilasciano il certificato di cui all'articolo 3;
- gli organismi designati devono disporre di controllori con una formazione riconosciuta dall'Ufficio federale dell'agricoltura, del materiale e degli impianti necessari per le verifiche e le analisi richieste dal controllo e di apparecchiature adeguate per la trasmissione delle informazioni.

3. Se la Svizzera sottopone i prodotti di cui all'articolo 1, prima di introdurli nel territorio doganale svizzero, ad un controllo di conformità a determinate norme di commercializzazione, sono adottate disposizioni equivalenti a quelle previste dal presente Allegato, che consentano ai prodotti originari della Comunità di non essere sottoposti a questo tipo di controllo.

Art. 3 Certificato di controllo

1. Ai sensi del presente Allegato, per «certificato di controllo» s'intende:

- il formulario di cui all'Allegato I del regolamento (CEE) n. 2251/92;
- il formulario CEE/ONU Allegato al Protocollo di Ginevra sulla normalizzazione degli ortofrutticoli freschi e della frutta secca;

- il formulario OCSE Allegato alla decisione del Consiglio dell'OCSE sul regime OCSE per l'applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli.
2. Il certificato di controllo accompagna il lotto di prodotti originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità fino all'immissione in libera pratica sul territorio della Comunità.
 3. Il certificato di controllo deve recare il timbro di uno degli organismi menzionati in appendice al presente Allegato.
 4. I certificati di controllo rilasciati da un organismo di controllo cui sia stato ritirato il mandato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non sono più riconosciuti ai sensi del presente Allegato.

Art. 4 Scambio di informazioni

1. In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti si trasmettono in particolare l'elenco delle autorità competenti e degli organismi di controllo della conformità. La Commissione europea segnala all'Ufficio federale dell'agricoltura le irregolarità o le infrazioni constatate per quanto concerne la conformità alle norme in vigore dei lotti di ortofrutticoli originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità e corredati del certificato di controllo.
2. Per poter valutare l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 2, secondo comma, terzo trattino, l'Ufficio federale dell'agricoltura accetta, su richiesta della Commissione europea, che si proceda in loco a un controllo congiunto degli organismi designati.
3. Il controllo congiunto viene effettuato secondo la procedura proposta dal gruppo di lavoro «ortofrutticoli» e deciso dal Comitato.

Art. 5 Clausola di salvaguardia

1. Le Parti contraenti si consultano non appena una di esse ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dal presente Allegato.
2. La Parte contraente che chiede le consultazioni comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso.
3. Ogniqualvolta si constati che lotti originari della Svizzera o della Comunità, quando sono riesportati dalla Svizzera alla Comunità corredati del certificato di controllo, non sono conformi alle norme in vigore, e che un ritardo rischia di rendere inefficaci le misure di lotta contro le frodi o di provocare distorsioni della concorrenza, possono essere prese misure di salvaguardia provvisorie senza consultazioni preliminari, purché siano avviate consultazioni subito dopo l'adozione di dette misure.
4. Se, al termine delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti contraenti non raggiungono un accordo entro tre mesi, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha preso le misure di cui al paragrafo 3 può prendere gli opportuni provvedimenti cautelari, che possono andare fino alla sospensione parziale o totale delle disposizioni del presente Allegato.

Art. 6 Gruppo di lavoro «ortofrutticoli»

1. Il gruppo di lavoro «ortofrutticoli» istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7, dell'Accordo esamina tutte le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione. Esso esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e normative interne delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato.
2. Il gruppo di lavoro presenta proposte al Comitato onde adeguare e aggiornare l'appendice del presente Allegato.

Appendice dell'allegato 10⁵¹

Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all'articolo 3 dell'allegato 10:

1. Qualiservice
Kapellenstrasse 5
CH-3011 Berna

⁵¹ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 2/2004 del Comitato misto per l'agricoltura del 18 mar. 2004 (RU **2004** 5235).

Relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

Art. 1

1. Il titolo I del presente Allegato verte:
 - sulle misure di lotta contro alcune malattie degli animali e sulla notifica di queste malattie;
 - sugli scambi e l'importazione dai paesi terzi di animali vivi, nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni.
2. Il titolo II del presente Allegato verte sugli scambi di prodotti animali.

Titolo I

Scambi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni

Art. 2

1. Le Parti constatano di avere legislazioni simili e che conducono a risultati identici in materia di lotta contro le malattie degli animali e di notifica di queste malattie.
2. Le legislazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano oggetto dell'appendice 1. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

Art. 3

Le Parti convengono che gli scambi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni si effettueranno conformemente alle legislazioni di cui all'appendice 2. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

Art. 4

1. Le Parti constatano di avere legislazioni simili e che conducono a risultati identici in materia d'importazione dai paesi terzi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni.
2. Le legislazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano oggetto dell'appendice 3. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

Art. 5

Le Parti convengono, in materia zootecnica, sull'applicazione delle disposizioni che figurano nell'appendice 4.

Art. 6

Le Parti convengono che i controlli relativi agli scambi e alle importazioni in provenienza dai paesi terzi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni sono effettuati conformemente alle disposizioni dell'appendice 5.

Titolo II
Scambi di prodotti animali**Art. 7** Finalità

La finalità del presente titolo è di favorire gli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra le Parti mediante l'istituzione di un dispositivo per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie applicate dalle Parti, compatibilmente con la tutela della salute degli uomini e degli animali, nonché di migliorare la comunicazione e la cooperazione tra le Parti in materia di polizia sanitaria.

Art. 8 Obblighi multilaterali

Il presente titolo non incide in alcun modo i diritti e gli obblighi spettanti alle Parti in virtù dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio e dei relativi allegati, in particolare dell'Accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie⁵² (SPS).

Art. 9 Campo d'applicazione

1. Il campo di applicazione del presente titolo è inizialmente limitato alle misure sanitarie applicate dalle Parti ai prodotti di origine animale elencati nell'appendice 6.
2. Salvo disposizione contraria delle appendici al presente titolo e fatto salvo l'articolo 20 del presente Allegato, sono escluse dal campo di applicazione del presente titolo le misure sanitarie concernenti gli additivi alimentari (ivi compresi tutti gli additivi e i coloranti alimentari, i coadiuvanti tecnologici, gli aromi), l'irradiazione, i contaminanti (agenti fisici e residui di farmaci veterinari), i residui chimici dovuti alla migrazione di sostanze contenute nei materiali d'imballaggio, le sostanze chimiche non autorizzate (additivi, coadiuvanti tecnologici, farmaci veterinari vietati, ecc.), l'etichettatura dei prodotti alimentari, i mangimi e le premiscele medicati.

Art. 10 Definizioni

Ai fini del presente titolo, si applicano le seguenti definizioni:

- a) prodotti animali: i prodotti di origine animale cui si applicano le disposizioni dell'appendice 6;
- b) misure sanitarie: le misure definite nell'Allegato A, paragrafo 1 dell'Accordo SPS relativamente ai prodotti animali;

⁵² RS 0.632.20, All. 1A.4

- c) adeguato livello di protezione sanitaria: il livello di protezione definito nell'Allegato A, paragrafo 5 dell'Accordo SPS relativamente ai prodotti animali;
- d) autorità competenti:
 - (i) Svizzera: le autorità di cui all'appendice 7, parte A;
 - (ii) Comunità europea: le autorità di cui all'appendice 7, parte B.

Art. 11 Adeguamento alle condizioni regionali

1. Ai fini degli scambi tra le Parti, le misure di cui all'articolo 2 si applicano fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Se una delle Parti rivendica una qualifica sanitaria speciale riguardo ad una particolare malattia, può chiedere il riconoscimento di tale qualifica. Essa può chiedere anche garanzie supplementari, confacenti alla qualifica riconosciuta, per l'importazione di prodotti animali. Le garanzie inerenti a determinate malattie sono specificate nell'appendice 8.

Art. 12 Equivalenza

1. Il riconoscimento dell'equivalenza presuppone la valutazione e l'accettazione dei seguenti elementi:
 - legislazione, norme, procedure e programmi vigenti per effettuare controlli e garantire l'adempimento degli obblighi nazionali e di quelli incombenti al paese importatore;
 - la struttura documentata delle autorità competenti, le loro attribuzioni e poteri, la loro organizzazione gerarchica, le loro procedure operative e risorse disponibili;
 - l'operato delle autorità competenti nell'esecuzione dei programmi di controllo e rispetto alle garanzie fornite.

Ai fini di tale valutazione, le Parti tengono conto dell'esperienza già acquisita.

2. L'equivalenza si applica alle misure sanitarie vigenti nei settori o parti di settori dei prodotti animali, alle disposizioni legislative, ai sistemi ispettivi e di controllo, o a parti di essi, ovvero a particolari requisiti legislativi, ispettivi o d'igiene.

Art. 13 Determinazione dell'equivalenza

1. Per determinare se una misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice raggiunga l'adeguato livello di protezione sanitaria, le Parti procedono come segue:
 - i) identificano la misura sanitaria per la quale viene chiesto il riconoscimento dell'equivalenza;
 - ii) la Parte importatrice espone l'obiettivo della propria misura sanitaria, indicando, secondo i casi, il rischio o i rischi che la misura in questione intende prevenire, e specifica l'adeguato livello di protezione sanitaria;
 - iii) la Parte esportatrice dimostra che la misura sanitaria raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria della Parte importatrice;

- iv) la Parte importatrice determina se la misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria;
- v) la Parte importatrice riconosce l'equivalenza della misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice se quest'ultima dimostra obiettivamente che la propria misura raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria della Parte importatrice.

2. Se l'equivalenza non viene riconosciuta, gli scambi tra le Parti possono avere luogo alle condizioni prescritte dalla Parte importatrice per garantire l'adeguato livello di protezione sanitaria, secondo quanto enunciato nell'appendice 6. La Parte esportatrice può attenersi alle condizioni stabilite dalla Parte importatrice senza che ciò pregiudichi l'esito della procedura di cui al paragrafo 1.

Art. 14 Riconoscimento delle misure sanitarie

1. Nell'appendice 6 figurano i settori o parti di settori per i quali, alla data dell'entrata in vigore del presente Allegato, le misure sanitarie applicate dalle Parti sono reciprocamente riconosciute come equivalenti ai fini degli scambi. In questi settori o parti di settori, gli scambi di prodotti animali avvengono conformemente alle legislazioni di cui all'appendice 6, applicate secondo le modalità ivi stabilite.

2. Nell'appendice 6 figurano altresì i settori o parti di settori per i quali le Parti applicano misure sanitarie differenti.

Art. 15 Controlli alle frontiere e canoni

I controlli relativi agli scambi di prodotti animali tra la Comunità e la Svizzera vengono effettuati conformemente alle disposizioni di cui:

- a) all'appendice 10, parte A, per le misure riconosciute equivalenti;
- b) all'appendice 10, parte B, per le misure non riconosciute equivalenti;
- c) all'appendice 10, parte C, per le misure specifiche;
- d) all'appendice 10, parte D, per i canoni.

Art. 16 Verifica

1. Per stimolare la fiducia nell'effettiva attuazione delle disposizioni del presente titolo, ciascuna delle Parti ha il diritto di effettuare verifiche sulla Parte esportatrice, comprendenti tra l'altro:

- a) una valutazione, totale o parziale, del programma di controllo realizzato dalle autorità competenti, eventualmente con una supervisione dei programmi d'ispezione e di verifica;
- b) sopralluoghi e ispezioni in loco.

Tali provvedimenti devono essere attuati in conformità con le disposizioni dell'appendice 9.

2. Per la Comunità:
 - le verifiche di cui al paragrafo 1 sono eseguite dalla Comunità;
 - i controlli alle frontiere di cui all'articolo 15 sono di competenza degli Stati membri.
3. Per la Svizzera, le autorità elvetiche procedono alle verifiche di cui al paragrafo 1 e ai controlli frontalieri di cui all'articolo 15.
4. Le Parti possono, di comune Accordo:
 - a) comunicare i risultati e le conclusioni delle verifiche e dei controlli frontalieri a paesi terzi non aderenti al presente Allegato;
 - b) avvalersi dei risultati e delle conclusioni di verifiche e di controlli frontalieri eseguiti da paesi terzi non aderenti al presente Allegato.

Art. 17 Notificazione

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nella misura in cui esse non rientrano nelle pertinenti misure di cui agli articoli 2 e 20 del presente Allegato.
2. Le Parti si notificano reciprocamente:
 - entro le 24 ore, ogni modifica rilevante della situazione sanitaria;
 - nel più breve tempo possibile, ogni dato di rilevanza epidemiologica in relazione a malattie non figuranti nel paragrafo 1 o a nuove malattie;
 - qualsiasi misura supplementare adottata in più dei requisiti elementari in materia di lotta o di eradicazione delle malattie degli animali o di tutela della pubblica sanità, nonché ogni modifica della politica di prevenzione, comprese le campagne di vaccinazione.
3. Le notificazioni di cui al paragrafo 2 vengono indirizzate per iscritto ai punti di contatto designati nell'appendice 11.
4. In caso di allarme d'ordine sanitario o zoosanitario, la notificazione può essere effettuata oralmente ai punti di contatto di cui all'appendice 11 e sarà seguita da una conferma scritta entro le 24 ore.
5. Se una delle Parti paventa un rischio per la salute degli uomini o degli animali, vengono tenute, su richiesta, consultazioni quanto prima possibile e comunque entro 14 giorni. Ciascuna delle Parti si impegna a fornire, in simili circostanze, tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e per addivenire ad una soluzione reciprocamente accettabile.

Art. 18 Scambi di informazioni e comunicazione di dati e risultanze scientifiche

1. Le Parti intercambiano in maniera uniforme e sistematica informazioni utili per l'attuazione del presente titolo, onde suscitare fiducia reciproca, offrire garanzie e dimostrare l'efficacia dei programmi controllati. Se necessario per la realizzazione di tali obiettivi, esse procedono anche a scambi di funzionari.

2. Gli scambi di informazioni sulle modifiche delle rispettive misure sanitarie o su altri temi pertinenti comprendono tra l'altro:
 - l'esame preliminare di proposte di modifica delle norme o delle condizioni regolamentari che possono interferire con il presente titolo; se necessario, il Comitato misto veterinario può essere adito da una delle Parti;
 - ragguagli sull'andamento degli scambi di prodotti di origine animale;
 - informazioni sui risultati delle verifiche di cui all'articolo 16.
3. A convalida delle loro posizioni o richieste, le Parti provvedono a comunicare dati o documenti scientifici alle istanze scientifiche competenti, le quali li esaminano tempestivamente e informano entrambe le Parti dell'esito di detto esame.
4. I suddetti scambi di informazioni si svolgono tramite i punti di contatto indicati nell'appendice 11.

Titolo III

Disposizioni generali

Art. 19 Comitato misto veterinario

1. È istituito un Comitato misto veterinario, composto di rappresentanti delle Parti. Esso esamina tutte le questioni attinenti all'applicazione del presente Allegato e alla sua applicazione. Esso assume inoltre tutti gli incarichi previsti dal presente Allegato.
2. Il Comitato misto veterinario dispone di un potere decisionale per i casi previsti dal presente Allegato. Le decisioni del Comitato misto veterinario sono eseguite dalle Parti secondo le loro norme rispettive.
3. Il Comitato misto veterinario esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. Esso può decidere di modificare le appendici del presente Allegato, in particolare per adeguarle ed aggiornarle.
4. Il Comitato misto veterinario si pronuncia di comune accordo.
5. Il Comitato misto veterinario stabilisce il proprio regolamento interno. In funzione delle esigenze, il Comitato misto veterinario può essere convocato su richiesta di una delle Parti.
6. Il Comitato misto veterinario può costituire gruppi di lavoro tecnici, composti di esperti delle Parti, incaricati di individuare e trattare particolari questioni d'ordine scientifico e tecnico attinenti al presente Allegato. Qualora sia necessaria una perizia, il Comitato misto veterinario può inoltre costituire gruppi di lavoro tecnici ad hoc, in particolare scientifici, la cui composizione non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle Parti.

Art. 20 Clausola di salvaguardia

1. Qualora la Comunità europea o la Svizzera abbia l'intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti dell'altra Parte contraente, ne informa previamente quest'ultima. Fatta salva la possibilità di porre immediatamente in vigore le misure previste, si terranno al più presto consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e della Svizzera per cercare soluzioni adeguate. Se necessario, il Comitato misto potrà essere adito da una delle due Parti.
2. Qualora uno Stato membro della Comunità europea abbia l'intenzione di attuare misure provvisorie di salvaguardia nei confronti della Svizzera, esso ne informa preventivamente le autorità elvetiche.
3. Qualora la Comunità prenda una decisione di salvaguardia nei confronti di una delle parti del territorio della Comunità europea o di paesi terzi, il servizio competente ne informa quanto prima le autorità competenti della Svizzera. Dopo aver esaminato la situazione, la Svizzera adotta le misure richieste da questa decisione, eccetto se ritiene che tali misure non siano giustificate. In quest'ultima ipotesi, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1.
4. Qualora la Svizzera prenda una decisione di salvaguardia nei confronti di paesi terzi, ne informa quanto prima i servizi competenti della Commissione. Fatta salva la possibilità per la Svizzera di mettere immediatamente in vigore le misure previste, si terranno al più presto consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e della Svizzera per cercare soluzioni adeguate. Se necessario, il Comitato misto potrà essere adito da una delle due Parti.

Misure di lotta/notifica delle malattie

I. Afta epizootica

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
<p>Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1) modificata dalla decisione 2005/615/CE della Commissione, del 16 agosto 2005, che modifica l'allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda i laboratori nazionali in taluni Stati membri.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (provvedimenti contro le epizootie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizootie fortemente contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patologici per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizootie fortemente contagiose), 99–103 (misure specifiche riguardanti la lotta contro l'afta epizootica) 3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento, registrazione, controllo e messa a disposizione di vaccino contro l'afta epizootica)

⁵³ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato misto veterinario del 1° dic. 2006 (RU 2007 4221).

B. Modalità d'applicazione particolari

1. La Commissione e l'Ufficio federale di veterinaria si notificano l'intenzione di procedere a una vaccinazione d'emergenza. Nei casi di estrema urgenza, la notifica riguarda la decisione adottata e le relative modalità di attuazione. In ogni caso, si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio veterinario federale.
3. Il laboratorio comune di riferimento per l'identificazione del virus dell'afta epizootica è: The Institute for Animal Health Pirbright Laboratory, Inghilterra. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. Le funzioni e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato XVI della direttiva 2003/85/CE.

II. Peste suina classica

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
<p>Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5), modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea – Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione – 6. Agricoltura – B. Normativa veterinaria e fitosanitaria – I. Normativa veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a, 9a (provvedimenti contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 40–47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 116–121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina)

Comunità europea	Svizzera
	<p>3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)</p> <p>4. Ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA), modificata da ultimo il 22 giugno 2005 (RS 916.441.22)</p>

B. Modalità d'applicazione particolari

1. La Commissione e l'Ufficio federale di veterinaria si notificano l'intenzione di procedere a una vaccinazione d'emergenza. Si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. Se necessario e in applicazione dell'articolo 117 capoverso 5 dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda la marcatura e il trattamento delle carni che provengono dalle zone di protezione e di sorveglianza.
3. In applicazione dell'articolo 121 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera s'impegna ad attuare un piano di eradicazione della peste suina classica dei suini selvatici, in conformità degli articoli 15 e 16 della direttiva 2001/89/CE. Si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.
4. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.
5. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 21 della direttiva 2001/89/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
6. Se necessario, in applicazione dell'articolo 89 capoverso 2 dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria decreterà disposizioni d'esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda il controllo sierologico dei suini nelle zone di protezione e di sorveglianza in conformità con il capitolo IV dell'allegato della decisione 2002/106/CE della Commissione (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71).
7. Il laboratorio comune di riferimento per la peste suina classica è: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bünteweg 17, D-30559 Hannover, Germania. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le

operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato IV della direttiva 2001/89/CE.

III. Peste suina africana

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
<p>Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27), modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea – Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione – 6. Agricoltura – B. Normativa veterinaria e fitosanitaria – I. Normativa veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a, 9a (provvedimenti contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 40–47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 116–121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina) 3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento) 4. Ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA), modificata da ultimo il 22 giugno 2005 (RS 916.441.22)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Il laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina africana è: Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Spagna. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato V della direttiva 2002/60/CE.
2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.
3. Se necessario, e in applicazione dell'articolo 89 capoverso 2 dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico in conformità con le disposizioni della decisione 2003/422/CE (GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 35) per quanto riguarda le modalità di diagnostica della peste suina africana.
4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 20 della direttiva 2002/60/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

IV. Peste equina

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
<p>Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (provvedimenti contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le

Comunità europea	Svizzera
	<p>epizoozie fortemente contagiose), 112–115 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste equina)</p> <p>3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)</p>

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Qualora si sviluppi in Svizzera un'epizoozia di gravità eccezionale, il Comitato misto veterinario si riunisce al fine di procedere a un esame della situazione. Le competenti autorità svizzere s'impegnano ad adottare le misure necessarie alla luce dei risultati di questo esame.

2. Il laboratorio comune di riferimento per la peste equina è: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28110 Algete, Madrid, Spagna. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato III della direttiva 92/35/CEE.

3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 92/35/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

4. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'intervento pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.

V. Influenza aviaria

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
<p>1. Direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento</p>	<p>1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (provvedimenti contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e</p>

Comunità europea	Svizzera
<p>alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)</p> <p>2. Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16)</p>	<p>57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)</p> <p>2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 122-115 (misure specifiche riguardanti l'influenza aviaria)</p> <p>3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)</p>

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Il laboratorio comune di riferimento per l'influenza aviaria è: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato V della direttiva 92/40/CEE e dall'allegato VII punto 2 della direttiva 2005/94/CE.
2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 18 della direttiva 92/40/CEE, all'articolo 60 della direttiva 2005/94/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VI. Malattia di Newcastle

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
<p>Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legge del 1 luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (provvedimenti contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 40–47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 122–125 (misure specifiche concernenti la malattia di Newcastle) 3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento) 4. Istruzione (direttiva tecnica) dell'Ufficio federale di veterinaria del 20 giugno 1989 concernente la lotta contro la paramixovirosi dei piccioni (bollettino dell'Ufficio federale di veterinaria 90 (13) pag. 113 [vaccinazione ecc.]])

Comunità europea	Svizzera
	5. Ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA), modificata da ultimo il 22 giugno 2005 (RS 916.441.22)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia di Newcastle è: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato V della direttiva 92/66/CEE.
2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di emergenza pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.
3. Le informazioni di cui agli articoli 17 e 19 della direttiva 92/66/CEE sono di competenza del Comitato misto veterinario.
4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 22 della direttiva 92/66/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VII. Malattie dei pesci e dei molluschi

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
1. Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23), modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 10 (provvedimenti contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 3 e 4 (epizoozie considerate),

Comunità europea	Svizzera
<p>Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea – Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione – 6. Agricoltura – B. Normativa veterinaria e fitosanitaria – I. Normativa veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381)</p> <p>2. Direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi (GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).</p>	<p>61 (obblighi degli appaltatori di un diritto di pesca e degli organi incaricati di sorvegliare la pesca), 62–76 (misure di lotta in generale), 275–290 (misure specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnostica)</p>

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Attualmente l'allevamento del salmone non è autorizzato e la specie non è presente in Svizzera. In Svizzera l'anemia contagiosa del salmone è classificata come una malattia da eradicare in applicazione dell'ordinanza sulle epizoozie.
2. Attualmente l'allevamento delle ostriche piatte non è praticato in Svizzera. In caso di comparsa di bonamiosi o marteiliosi, l'Ufficio federale di veterinaria s'impegna ad adottare le misure di emergenza necessarie, conformi alla normativa comunitaria, sulla base dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
3. Nei casi di cui all'articolo 7 della direttiva 93/53/CEE, l'informazione avrà luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
4. Il laboratorio comune di riferimento per le malattie dei pesci è: Statens Veterinære Serumlaboratorium, Landbrugsministeriet, Høngøvej 2, 8200 Århus, Danimarca. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato C della direttiva 93/53/CEE.

5. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera disponi di un piano d'intervento pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.

6. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 93/53/CEE, all'articolo 8 della direttiva 95/70/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

7. Nei casi di cui all'articolo 5 della direttiva 95/70/CEE, l'informazione si effettua nell'ambito del Comitato misto veterinario.

8. Il laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei molluschi è: Laboratorio IFREMER, BP 133, 17390 La Tremblade, Francia. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato B della direttiva 95/70/CEE.

VIII. Encefalopatie spongiformi trasmissibili

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
<p>Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 688/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, che modifica gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e il materiale specifico a rischio nei bovini in Svezia (GU L 120 del 5.5.2006, pag. 10).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali (OPAn), modificata da ultimo il 12 aprile 2006 (RS 455.1), in particolare l'articolo 64^f (procedimenti di stordimento) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE; RS 916.443.11) 3. Legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), modificata da ultimo il 16 dicembre 2005 (RS 817.0), in particolare gli articoli 24 (ispezione e campionatura) e 40 (controllo delle derrate alimentari) 4. Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108), in particolare gli articoli 4 e 7 (parti della carcassa la cui utilizzazione è vietata)

Comunità europea	Svizzera
	<p>5. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 6 (definizioni e abbreviazioni), 36 (patente), 61 (obbligo di notifica), 130 (sorveglianza del bestiame svizzero), 175–181 (encefalopatie spongiformi trasmissibili), 297 (esecuzione all'interno del Paese), 301 (compiti del veterinario cantonale), 303 (formazione e perfezionamento dei veterinari ufficiali) e 312 (laboratori di diagnostica)</p> <p>6. Ordinanza del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali (OLAA), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.307.1), in particolare l'articolo 28 (trasporto di alimenti per animali da reddito), l'allegato 1, parte 9 (prodotti di animali terrestri), parte 10 (pesci, altri animali marini, relativi prodotti e sottoprodotti), e l'allegato 4 (elenco delle sostanze vietate)</p> <p>7. Ordinanza del 23 giugno 2004 sull'eliminazione dei sottoprodotti animali (OESA), modificata da ultimo il 22 giugno 2005 (RS 916.441.22)</p>

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Il laboratorio comune di riferimento per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) è: The Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato X capitolo B del regolamento (CE) n. 999/2001.

2. In applicazione dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza per l'esecuzione delle misure di lotta contro le EST.

3. In applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 999/2001, negli Stati membri della Comunità, gli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da encefalopatia spongiforme trasmissibile sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento in attesa dei risultati di un'indagine clinica ed epidemiologica effettuata dall'autorità competente, oppure sono abbattuti per essere esaminati in laboratorio sotto sorveglianza ufficiale.

In applicazione degli articoli 179b e 180a dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera vieta la macellazione degli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da encefalopatia spongiforme trasmissibile. Gli animali sospetti devono essere abbattuti in modo incruento, la carcassa dev'essere incenerita e il cervello dev'essere analizzato nel laboratorio svizzero di riferimento per le EST.

In applicazione dell'articolo 10 dell'ordinanza sulle epizoozie, l'identificazione dei bovini in Svizzera si effettua tramite un sistema d'identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e di constatare che non sono nati da femmine nelle quali si sospetta la presenza o da mucche colpite da encefalopatia spongiforme bovina.

In applicazione dell'articolo 179c dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera procede all'abbattimento degli animali colpiti da ESB, nonché degli animali discendenti da mucche colpite da encefalopatia spongiforme bovina nati nei due anni che hanno preceduto la diagnosi. Dal 1° luglio 1999, si procede ugualmente all'abbattimento dell'intera coorte (l'abbattimento della mandria è stato in uso dal 14 dicembre 1996 al 30 giugno 1999).

4. In applicazione dell'articolo 180b dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera procede all'abbattimento degli animali colpiti da scrapie, delle loro madri, dei discendenti diretti di madri contaminate, nonché di tutti gli altri ovini o caprini del gruppo ad eccezione:

- degli ovini portatori di almeno un allele ARR e non aventi alcun allele VRQ; e
- degli animali aventi un'età inferiore a 2 mesi, destinati esclusivamente all'abbattimento. La testa e gli organi della cavità addominale di questi animali sono eliminati conformemente alle disposizioni dell'ordinanza sull'eliminazione dei sottoprodotti animali (OESA).

A titolo eccezionale, nel caso di razze i cui effettivi non sono numerosi, si può rinunciare all'abbattimento del gruppo. In questo caso, il gruppo viene posto sotto sorveglianza veterinaria ufficiale per una durata di due anni nel corso della quale viene effettuato due volte l'anno un esame clinico degli animali del gruppo. Se durante questo periodo alcuni animali sono ceduti per l'abbattimento, le loro teste, comprese le tonsille, sono oggetto di un'analisi nel laboratorio di riferimento per le EST.

Tali misure sono riviste in funzione dei risultati della sorveglianza sanitaria degli animali. In particolare, il periodo di sorveglianza è prolungato in caso di individuazione di un nuovo caso di malattia nell'ambito del gruppo.

In caso di conferma dell'ESB in un ovino o in un caprino, la Svizzera s'impegna ad applicare le misure previste all'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001.

5. In applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001, gli Stati membri della Comunità vietano la somministrazione di proteine animali trasformate ad animali d'allevamento che sono tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti. Negli Stati membri della Comunità vige il divieto assoluto di somministrare proteine derivate da animali ai ruminanti.

In applicazione dell'articolo 18 dell'ordinanza sull'eliminazione dei sottoprodotti animali (OESA), la Svizzera ha adottato, con entrata in vigore il 1° gennaio 2001, il divieto assoluto di somministrare proteine animali agli animali di allevamento.

6. In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato III capitolo A del medesimo regolamento, gli Stati membri della Comunità istituiscono un programma annuale di sorveglianza della ESB. Il programma prevede test diagnostici rapidi da effettuare su tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi abbattuti d'urgenza, sui bovini morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem e su tutti gli animali di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano.

I test diagnostici rapidi per la ESB utilizzati dalla Svizzera sono elencati all'allegato X capitolo C del regolamento (CE) n. 999/2001.

In applicazione dell'articolo 179 dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera sottopone obbligatoriamente a test diagnostici rapidi per la ESB tutti i bovini di età superiore a 30 mesi abbattuti d'urgenza, i bovini morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem, nonché un campione di bovini di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano. È inoltre previsto un programma di controllo dei bovini di età superiore ai 20 mesi macellati ai fini del consumo umano, a discrezione degli operatori.

7. In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato III capitolo A di tale regolamento, gli Stati membri della Comunità adottano un programma annuale di sorveglianza della scrapie.

In applicazione delle disposizioni dell'articolo 177 dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera ha posto in essere un programma di sorveglianza delle EST negli ovini e nei caprini di età superiore a 12 mesi. Gli animali abbattuti d'urgenza, morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem, nonché gli animali abbattuti per il consumo umano, sono stati esaminati nel periodo dal giugno 2004 al luglio 2005. Dal momento che l'insieme dei campioni è risultato negativo rispetto alla ESB, è proseguita la sorveglianza per campionamento degli animali sospetti di infezione, degli animali abbattuti d'urgenza e degli animali morti nell'azienda.

Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle EST negli ovini e nei caprini sarà riconsiderato nell'ambito del Comitato misto veterinario.

8. Spetta al Comitato misto veterinario fornire le informazioni di cui all'articolo 6 e al capitolo B dell'allegato III e all'allegato IV (3.III) del regolamento (CE) n. 999/2001.

9. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 999/2001 e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

C. Informazioni supplementari

1. Dal 1° gennaio 2003, e in applicazione dell'ordinanza del 20 novembre 2002 concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei rifiuti di origine animale nel 2003 (RS 916.406), la Svizzera ha introdotto incentivi finanziari a favore degli allevamenti in cui sono nati i bovini e dei macelli in cui questi ultimi sono macellati, sempre che essi rispettino le procedure di dichiarazione dei movimenti di bestiame previste dalla legislazione in vigore.

2. In applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato XI punto 1 del medesimo regolamento, gli Stati membri della Comunità rimuovono e distruggono i materiali specifici a rischio (MSR).

L'elenco dei MSR ritirati nei bovini comprende il cranio, esclusa la mandibola, encefalo e occhi compresi, e il midollo spinale dei bovini di età superiore a 12 mesi; la colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari, la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma gangli spinali e midollo spinale inclusi, dei bovini di età superiore a 24 mesi; le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentero dei bovini di qualunque età.

L'elenco dei MSR ritirati negli ovini e nei caprini comprende il cranio, encefalo e occhi compresi, le tonsille e il midollo spinale degli ovini e dei caprini di età superiore a 12 mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente, nonché la milza e l'ileo degli ovini e dei caprini di tutte le età.

In applicazione dell'articolo 179d dell'ordinanza sulle epizoozie e dell'articolo 4 dell'ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei MSR dalle catene alimentari animale e umana. L'elenco dei MSR ritirati nei bovini comprende in particolare la colonna vertebrale degli animali di età superiore a 30 mesi, le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentero degli animali di tutte le età.

In applicazione dell'articolo 180c dell'ordinanza sulle epizoozie e dell'articolo 4 dell'ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei MSR dalle catene alimentari animale e umana. L'elenco dei MSR ritirati negli ovini e nei caprini comprende in particolare il cervello non estratto dalla scatola cranica, il midollo spinale con la dura madre (*Dura mater*) e le tonsille degli animali di età superiore a 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, la milza e l'ileo degli animali di tutte le età.

3. Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio definisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano applicabili negli Stati membri della Comunità.

In applicazione dell'articolo 13 dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in Svizzera sono inceneriti i sottoprodotti di origine animale di categoria 1, compresi i materiali specifici a rischio e gli animali morti nell'azienda.

IX. Febbre catarrale degli ovini

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
<p>Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a, 9a (provvedimenti contro le epizoozie fortemente contagiose, scopo della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza sulle epizoozie (OFE) del 27 giugno 1995, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 126 e 127 (disposizioni comuni concernenti le altre epizoozie fortemente contagiose) 3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Il laboratorio comune di riferimento per la febbre catarrale degli ovini è: AFRC Institute for Animal Health Pirbright Laboratory Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey GU24 0NF, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputate.

tabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato II capitolo B della direttiva 2000/75/CE.

2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.

3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 17 della direttiva 2000/75/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

X. Zoonosi

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
<p>1. Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).</p> <p>2. Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).</p>	<p>1. Legge sulle epizoozie (LFE) del 1° luglio 1966, modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40)</p> <p>2. Ordinanza sulle epizoozie (OFE) del 27 giugno 1995, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401)</p> <p>3. Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), modificata da ultimo il 16 dicembre 2005 (RS 817.0)</p> <p>4. Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02)</p> <p>5. Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1)</p> <p>6. Legge federale del 18 dicembre 1970 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie), modificata da ultimo il 21 marzo 2003 (RS 818.101)</p> <p>7. Ordinanza del 13 gennaio 1999 concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell'uomo (Ordinanza sulla dichiarazione), modificata da ultimo il 15 dicembre 2003 (RS 818.141.1)</p>

B. Modalità d'applicazione particolari

1. I laboratori comunitari di riferimento sono i seguenti:

- Laboratorio comunitario di riferimento per l'analisi e i test delle zoonosi (salmonella):
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
3720 BA Bilthoven
Paesi Bassi
- Laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle biotossine marine:
Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AES):
E-36200 Vigo
Spagna
- Laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi:
The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS)
Weymouth
Dorset DT4 8UB
Regno Unito
- Laboratorio comunitario di riferimento per *Listeria monocytogenes*:
AFSSA – Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)
F-94700 Maisons-Alfort
Francia
- Laboratorio comunitario di riferimento per gli stafilococchi coagulati positivi, compreso lo stafilococco aureus:
AFSSA – Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)
F-94700 Maisons-Alfort
Francia
- Laboratorio comunitario di riferimento per *Escherichia coli*, compreso *E.coli* verotossigenico (VTEC):
Istituto Superiore di Sanità (ISS)
I-00161 Roma
Italia

- Laboratorio comunitario di riferimento per *Campylobacter*:
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
S-751 89 Uppsala
Svezia
- Laboratorio comunitario di riferimento per i parassiti (in particolare *Trichine*, *Echinococcus* e *Anisakis*):
Istituto Superiore di Sanità (ISS)
I-00161 Roma
Italia
- Laboratorio comunitario di riferimento per la resistenza antimicrobica:
Danmarks Fødevareforskning (DFVF)
DK-1790 Copenhagen V
Danimarca

2. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da queste designazioni. Le funzioni e i compiti di tali laboratori sono quelli previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

3. La Svizzera invia alla Commissione, ogni anno entro la fine del mese di maggio, una relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica, comprendente i dati raccolti conformemente agli articoli 4, 7 e 8 della direttiva 2003/99/CE nel corso dell'anno precedente. Tale relazione comprende inoltre le informazioni di cui all'articolo 3 paragrafo 2 lettera b del regolamento (CE) n. 2160/2003. Tale relazione è inviata dalla Commissione all'Autorità europea per la sicurezza alimentare in vista della pubblicazione della relazione di sintesi concernente le tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica nella Comunità.

XI. Altre malattie

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (provvedimenti contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)

Comunità europea	Svizzera
<p>adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="508 229 898 576">2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 103-105 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la malattia vescicolare dei suini) <li data-bbox="508 587 898 774">3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Nei casi di cui all'articolo 6 della direttiva 92/119/CEE, l'informazione avrà luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia vescicolare dei suini è: AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking Surrey GU240NF, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato III della direttiva 92/119/CEE.
3. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza. Tale piano è oggetto della disposizione di esecuzione di carattere tecnico n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.
4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare in base all'articolo 22 della direttiva 92/119/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

XII. Notifica delle malattie

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
<p>Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58), modificata da ultimo dalla decisione 2004/216/CE della Commissione, del 1° marzo 2004, che modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell'elenco delle malattie soggette a denuncia (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 27)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legge del 1° luglio 1996 sulle epizootie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 11 (denuncia e dichiarazione delle malattie) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2–5 (malattie considerate), 59–65 e 291 (obbligo di denuncia, notifica), 292–299 (sorveglianza, esecuzione, assistenza amministrativa)

B. Modalità d'applicazione particolari

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, include la Svizzera nel sistema di notifica delle malattie degli animali, previsto dalla direttiva 82/894/CEE.

Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato

I. Bovini e suini

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
<p>Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 27–31 (mercati, esposizioni), 34–37 (commercio), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 116–121 (peste suina africana), 135–141 (malattia d'Aujeszký), 150–157 (brucellosi bovina), 158–165 (tubercolosi), 166–169 (leucosi bovina enzootica), 170–174 (IBR/IPV), 175–195 (encefalopatie spongiformi), 186–189 (infezioni veneree bovine), 207–211 (brucellosi suina), 297 (riconoscimento dei mercati di bestiame, centri di raccolta, aziende di eliminazione) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE; RS 916.443.11)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. In applicazione dell'articolo 297 capoverso 1 dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria procederà al riconoscimento dei centri di raccolta definiti all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, in conformità con le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 della direttiva 64/432/CEE, la Svizzera istituisce l'elenco dei centri di raccolta riconosciuti, dei trasportatori e dei commercianti.

⁵⁴ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato misto veterinario del 1° dic. 2006 (RU 2007 4221). Aggiornato dall'art. 1 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto veterinario del 23 dic. 2008, in vigore dal 1° gan. 2009 (RU 2009 4875).

2. L'informazione di cui all'articolo 11 paragrafo 3 della direttiva 64/432/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

3. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato A parte II paragrafo 7 della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi, per il bestiame bovino la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

- a) ogni animale della specie bovina sospetto di essere infetto da brucellosi deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della brucellosi, che comprendono almeno due prove sierologiche con fissazione del complemento, nonché un esame microbiologico di campioni adeguati prelevati in caso di aborto;
- b) nel corso del periodo di sospetto, che sarà mantenuto fino a che le prove previste alla lettera a) diano risultati negativi, la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi è sospesa per la mandria di cui fa/fanno parte l'animale (o gli animali) sospetto/i della specie bovina.

Informazioni dettagliate sul bestiame sieropositivo sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente a una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'allegato A, parte II paragrafo 7 primo comma della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

4. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato A parte I paragrafo 4 della direttiva 64/432/CEE, per quanto riguarda la tubercolosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi, per il bestiame bovino la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

- a) è istituito un sistema d'identificazione che permetta, per ogni bovino, di risalire alla mandria d'origine;
- b) ogni animale abbattuto deve essere sottoposto ad ispezione *post mortem* effettuata da un veterinario ufficiale;
- c) qualsiasi sospetto di tubercolosi su un animale vivo, morto o abbattuto deve essere notificato alle autorità competenti;
- d) in ogni caso, le autorità competenti procedono alle indagini necessarie per smentire o confermare il sospetto, comprese le ricerche a valle per le mandrie d'origine e di transito; se vengono scoperte lesioni sospette di tubercolosi al momento dell'autopsia o della macellazione, le autorità competenti sottopongono tali lesioni a un esame di laboratorio;
- e) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d'origine e di transito dei bovini sospetti è sospesa fino a che gli esami clinici o di laboratorio o le prove alla tubercolina abbiano escluso l'esistenza della tubercolosi bovina;

- f) quando il sospetto di tubercolosi è confermato dalle prove alla tubercolina, dagli esami clinici o di laboratorio, la qualifica di bestiame ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d'origine e di transito viene ritirata;
- g) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi non è riconosciuta finché tutti gli animali considerati infetti siano stati eliminati dalla mandria, i locali e l'attrezzatura disinfettati e tutti gli animali rimanenti, di età superiore a sei settimane, abbiano reagito negativamente ad almeno due iniezioni ufficiali di tubercolina per via intradermica, effettuate conformemente all'allegato B della direttiva 64/432/CEE, di cui la prima effettuata almeno sei mesi dopo che l'animale infetto ha lasciato la mandria e la seconda almeno sei mesi dopo la prima.

Informazioni dettagliate riguardanti il bestiame contaminato sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente a una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'allegato A parte I paragrafo 4 primo comma della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

5. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato D, capitolo I (F) della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica. Ai fini del mantenimento della qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, per il bestiame bovino la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

- a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 per cento, che meno dello 0,2 per cento delle mandrie è contaminato dalla leucosi bovina enzootica;
- b) ogni animale abbattuto deve essere sottoposto a ispezione *post mortem* effettuata da un veterinario ufficiale;
- c) qualsiasi sospetto emerso in occasione di un esame clinico, di un'autopsia o del controllo delle carni deve essere notificato alle autorità competenti;
- d) in caso di sospetto o di accertamento di leucosi bovina enzootica, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;
- e) il sequestro è revocato se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati e, se necessario, della loro prole, due esami sierologici effettuati ad almeno 90 giorni d'intervallo hanno dato risultato negativo.

Se la leucosi bovina enzootica è stata accertata nello 0,2 per cento delle mandrie, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione, la situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

6. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da rinotracheite contagiosa bovina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

- a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 per cento, che meno dello 0,2 per cento delle mandrie è contaminato da rinotracheite contagiosa bovina;
- b) i tori d'allevamento di età superiore a 24 mesi devono essere sottoposti annualmente a un esame sierologico;
- c) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della rinotracheite contagiosa bovina tra cui prove virologiche o sierologiche;
- d) in caso di sospetto o di accertamento di rinotracheite contagiosa bovina, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;
- e) il sequestro è revocato se un esame sierologico effettuato almeno 30 giorni dopo l'eliminazione degli animali contaminati ha dato risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2004/558/CE (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20) si applicano *mutatis mutandis*.

L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

7. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

- a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 per cento, che meno del 0,2 per cento delle mandrie è contaminato dalla malattia di Aujeszky;
- b) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della malattia di Aujeszky, tra cui prove virologiche o sierologiche;
- c) in caso di sospetto o di accertamento della malattia di Aujeszky, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;
- d) il sequestro è revocato se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati, due esami sierologici, effettuati ad almeno 21 giorni d'intervallo su tutti gli animali riproduttori e su un numero rappresentativo di animali da ingrasso, hanno dato un risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2001/618/CE (GU L 215 del 9.8.2001, pag. 48), modificata da ultimo dalla decisione 2005/768/CE (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 27), si applicano *mutatis mutandis*.

L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

8. Per quanto riguarda la gastroenterite trasmissibile del maiale (GET) e la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS), la questione di eventuali garanzie supplementari sarà esaminata non appena possibile dal Comitato misto veterinario. La Commissione informa l'Ufficio federale di veterinaria dello sviluppo della questione.

9. In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna è incaricato del controllo ufficiale delle tubercoline a norma dell'allegato B punto 4 della direttiva 64/432/CEE.

10. In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna è incaricato del controllo ufficiale degli antigeni (brucellosi) a norma dell'allegato C parte A punto 4 della direttiva 64/432/CEE.

11. I bovini e i suini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano all'allegato F della direttiva 64/432/CEE. Si applicano gli adeguamenti seguenti:

per il modello 1:

- nella sezione C, le certificazioni sono modificate come segue:
 - al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati come segue:
 - ← malattia: rinotracheite contagiosa bovina,
 - conformemente alla decisione 2004/558/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano *mutatis mutandis*;;

per il modello 2:

- nella sezione C, le certificazioni sono modificate come segue:
 - al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati come segue:
 - ← malattia: di Aujeszky
 - conformemente alla decisione 2001/618/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano *mutatis mutandis*;;

12. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, i bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere muniti di certificati sanitari complementari recanti le seguenti dichiarazioni sanitarie:

- ← I bovini:
- sono identificati tramite un sistema d'identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e di constatare che non sono nati da femmine per le quali si sospetta o è confermata la presenza di encefalopatia spongiforme bovina, nate nei due anni precedenti la diagnosi;
 - non provengono da mandrie in cui sono in corso accertamenti relativi a casi sospetti di encefalopatia spongiforme bovina;
 - sono nati dopo il 1° giugno 2001.›

II. Ovini e caprini

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
<p>Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19), modificata da ultimo dalla decisione 2005/932/CE della Commissione, del 21 dicembre 2005, che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio al fine di aggiornare i modelli di certificato sanitario relativi a ovini e caprini (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 68)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 27–31 (mercati, esposizioni), 34–37 (commercio), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 142–149 (rabbia), 158–165 (tubercolosi), 166–169 (scrapie), 190–195 (brucellosi ovina e caprina), 196–199 (agalassia contagiosa), 200–203 (artrite/encefalite caprina), 233–235 (brucellosi del montone), 297 (riconoscimento dei mercati di bestiame, centri di raccolta, aziende di eliminazione) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE; RS 916.443.11)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 paragrafo 2 secondo comma della direttiva 91/68/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 11 della direttiva 91/68/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

3. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s'impegna ad attuare le misure previste all'allegato A capitolo I punto II.2 della direttiva 91/68/CEE.

In caso d'insorgenza o di recrudescenza della brucellosi ovina e caprina, la Svizzera ne informa il Comitato misto veterinario, affinché siano adottati i provvedimenti necessari in funzione dell'evolversi della situazione.

4. Gli ovini e i caprini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano all'allegato E della direttiva 91/68/CEE.

III. Equidi

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
<p>Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320)</p>	<p>1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 112–115 (peste equina), 204–206 (durina, encefalomielite, anemia infettiva, morva), 240–244 (metrite contagiosa equina)</p> <p>2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE; RS 916.443.11)</p>

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 90/426/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 90/426/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 10 della direttiva 90/426/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

4. Le disposizioni degli allegati B e C della direttiva 90/426/CEE si applicano *mutatis mutandis* alla Svizzera.

IV. Pollame e uova da cova

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
<p>Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 25 (trasporto), 122–125 (peste aviaria e malattia di Newcastle), 255–261 (Salmonella Enteritidis), 262–265 (laringotracheite infettiva dei polli) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE; RS 916.443.11)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 90/539/CEE, la Svizzera sottopone al Comitato misto veterinario un piano indicante le misure che intende mettere in atto per il riconoscimento dei suoi stabilimenti.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 90/539/CEE, il laboratorio nazionale di riferimento per la Svizzera è l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna.
3. All'articolo 7 paragrafo 1 primo trattino della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica *mutatis mutandis* alla Svizzera.
4. In caso di spedizioni di uova da cova verso la Comunità, le autorità svizzere s'impegnano a rispettare le norme di marcatura previste dal regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione. La sigla adottata per la Svizzera è «CH».
5. All'articolo 9 lettera a della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica *mutatis mutandis* alla Svizzera.
6. All'articolo 10 lettera a della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica *mutatis mutandis* alla Svizzera.
7. All'articolo 11 paragrafo 2 primo trattino della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica *mutatis mutandis* alla Svizzera.

8. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'articolo 12 paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE per quanto riguarda la malattia di Newcastle, e di conseguenza possiede la qualifica di paese «che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle». L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento della qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

9. All'articolo 15 della direttiva 90/539/CEE, i riferimenti al nome dello Stato membro si applicano *mutatis mutandis* alla Svizzera.

10. Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano all'allegato IV della direttiva 90/539/CEE.

11. In caso di spedizioni dalla Svizzera verso la Finlandia o la Svezia, le autorità svizzere s'impegnano a fornire, in materia di salmonelle, le garanzie previste dalla normativa comunitaria.

V. Animali e prodotti d'acquacoltura

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
<p>Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 275–290 (epizootie dei pesci e peste dei gamberi) e 297 (riconoscimento degli stabilimenti, delle zone e dei laboratori) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE; RS 916.443.11)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. L'informazione di cui all'articolo 4 della direttiva 91/67/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. L'eventuale applicazione degli articoli 5, 6 e 10 della direttiva 91/67/CEE alla Svizzera è di competenza del Comitato misto veterinario.
3. L'eventuale applicazione degli articoli 12 e 13 della direttiva 91/67/CEE alla Svizzera è di competenza del Comitato misto veterinario.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della direttiva 91/67/CEE, le autorità svizzere s'impegnano ad attuare i piani di campionamento e i metodi di diagnosi conformi alla normativa comunitaria.
5. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 17 della direttiva 91/67/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.
6.
 - a) Per l'immissione sul mercato di pesci vivi, uova e gameti provenienti da una zona riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'allegato E capitolo 1 della direttiva 91/67/CEE.
 - b) Per l'immissione sul mercato di pesci vivi, uova e gameti provenienti da un'azienda riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'allegato E capitolo 2 della direttiva 91/67/CEE.
 - c) Per l'immissione sul mercato di molluschi provenienti da una zona litorale riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'allegato E capitolo 3 della direttiva 91/67/CEE.
 - d) Per l'immissione sul mercato di molluschi provenienti da un'azienda riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'allegato E capitolo 4 della direttiva 91/67/CEE.
 - e) Per l'immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei d'allevamento, nonché delle relative uova e gameti, non appartenenti alle specie sensibili, secondo i casi alla IHN, alla SHV, alla bonamiosi o alla marteiliosi, il modello di documento di trasporto figura all'allegato I della decisione 2003/390/CE della Commissione.
 - f) Per l'immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei selvatici vivi, nonché delle relative uova e gameti, il modello di documento di trasporto figura all'allegato I della decisione 2003/390/CE della Commissione.

VI. Embrioni bovini

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
<p>Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione, del 2 febbraio 2006, che modifica l'allegato C della direttiva 89/556/CEE del Consiglio con riguardo al modello di certificato sanitario applicabile agli scambi intracomunitari di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 56–58 (trasferimento di embrioni) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE; RS 916.443.11)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 15 della direttiva 89/556/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
2. Gli embrioni bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato C della direttiva 89/556/CEE.

VII. Sperma bovino

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
<p>Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da ultimo dalla decisione 2006/16/CE</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51–55 (inseminazione artificiale)

Comunità europea	Svizzera
della Commissione, del 5 gennaio 2006, che modifica l'allegato B della direttiva 88/407/CEE del Consiglio e l'allegato II della decisione 2004/639/CE in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina (GU L 11 del 17.1.2006, pag. 21)	2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE; RS 916.443.11)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 paragrafo 2 della direttiva 88/407/CEE, si rileva che in Svizzera tutti i centri comprendono soltanto animali che reagiscono negativamente alla prova della sieroneutralizzazione o alla prova ELISA.
2. L'informazione di cui all'articolo 5 paragrafo 2 della direttiva 88/407/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 88/407/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
4. Lo sperma bovino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera deve essere accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato D della direttiva 88/407/CEE.

VIII. Sperma suino

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62) modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51–55 (inseminazione artificiale) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE; RS 916.443.11)

Comunità europea	Svizzera
del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)	

B. Modalità d'applicazione particolari

1. L'informazione di cui all'articolo 5 paragrafo 2 della direttiva 90/429/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 90/429/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
3. Lo sperma suino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera deve essere accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato D della direttiva 90/429/CEE.

IX. Altre specie

A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
1. Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320)	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51–55 (inseminazione artificiale) e 56–58 (trasferimento di embrioni) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE; RS 916.443.11)

Comunità europea	Svizzera
<p>2. Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2006 della Commissione, del 12 aprile 2006, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei paesi e territori (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 8)</p>	

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Ai fini del presente allegato, il presente punto verte sugli scambi di animali vivi non soggetti alle disposizioni dei punti I–V, nonché di sperma, di ovuli e di embrioni non soggetti alle disposizioni dei punti VI–VIII.
2. La Comunità europea e la Svizzera s'impegnano affinché gli scambi di animali vivi, di sperma, di ovuli e di embrioni menzionati al punto 1 non siano vietati o limitati per motivi di polizia sanitaria diversi da quelli risultanti dall'applicazione del presente allegato, e in particolare delle misure di salvaguardia eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 20.
3. Gli ungulati di specie diverse da quelle contemplate ai punti I, II e III e oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell'allegato E parte I della direttiva 92/65/CEE completati dall'attestato che figura all'articolo 6 parte A punto 1 lettera e della direttiva 92/65/CE.
4. I lagomorfi oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE, eventualmente completati dall'attestato che figura all'articolo 9 paragrafo 2 secondo comma della direttiva 92/65/CEE.

Tale attestato può essere adattato dalle autorità svizzere al fine di riprendere per esteso le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 92/65/CEE.

5. L'informazione di cui all'articolo 9 paragrafo 2 quarto comma della direttiva 92/65/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
6. a) Le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera di cani e gatti sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 2 della direttiva 92/65/CEE.
- b) Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso gli Stati membri della Comunità europea, eccetto il Regno Unito, l'Irlanda, Malta e la Svezia, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 2 della direttiva 92/65/CEE.
- c) Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso il Regno Unito, l'Irlanda, Malta e la Svezia sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 3 della direttiva 92/65/CEE.
- d) Il sistema d'identificazione è quello previsto dal regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2006 della Commissione del 12 aprile 2006 (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 8). Il passaporto da utilizzare è quello previsto dalla decisione 2003/803/CE della Commissione (GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1). La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della nuova vaccinazione, è riconosciuta conformemente alle raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 998/2003 e dalla decisione 2005/91/CE della Commissione (GU L 31 del 4.2.2005, pag. 61).
7. Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni della specie ovina e caprina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 95/388/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2005/43/CE della Commissione del 30 dicembre 2004 (GU L 20 del 22.1.2005, pag. 34).
8. Lo sperma della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera deve essere accompagnato dal certificato previsto dalla decisione 95/307/CE.
9. Gli ovuli e gli embrioni della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 95/294/CE.
10. Gli ovuli e gli embrioni della specie suina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 95/483/CE.
11. Le colonie di api (alveari o regine con le loro nutrici) oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnate da certificati sanitari conformi al modello che figura nella seconda parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE.

12. Gli animali, lo sperma, gli embrioni e gli ovuli provenienti da organismi, istituti o centri riconosciuti conformemente all'allegato C della direttiva 92/65/CEE oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella terza parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE.

13. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 della direttiva 92/65/CEE, l'informazione prevista al paragrafo 2 ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

X. Movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia

A. Legislazioni*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

Comunità	Svizzera
Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1)	Ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) del 18 aprile 2007 (RS 916.443.14)

B. Modalità d'applicazione particolari

1. Il sistema d'identificazione è quello previsto dal regolamento (CE) n. 998/2003.
2. La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della rivaccinazione, è riconosciuta secondo le raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 998/2003 e della decisione 2005/91/CE della Commissione, del 2 febbraio 2005⁵⁵, che fissa il termine a partire dal quale è considerata valida la vaccinazione antirabbica.
3. Il passaporto da utilizzare è quello previsto dalla decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003⁵⁶, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti.
4. Ai fini della presente appendice, per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera, si

⁵⁵ GU L 31 del 4.2.2005, pag. 61.

⁵⁶ GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1.

applicano *mutatis mutandis* le disposizioni del capitolo II (Disposizioni relative ai movimenti tra Stati membri) del regolamento (CE) n. 998/2003.

Importazioni di animali vivi, dei loro sperma, ovuli ed embrioni dai paesi terzi

I. Comunità – legislazione*

- * Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

A. Ungulati ad eccezione degli equidi

Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per l'importazione e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.04.2004, pag. 320).

B. Equidi

Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42).

C. Pollame e uova da cova

Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6).

D. Animali d'acquacoltura

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

⁵⁷ Nuovo testo giusta l'art. 2 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto veterinario del 23 dic. 2008, in vigore dal 1° gan. 2009 (RU 2009 4875).

E. Embrioni bovini

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).

F. Sperma bovino

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).

G. Sperma suino

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).

H. Altri animali vivi

1. Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

2. Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1).

I. Altre disposizioni specifiche

1. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

2. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

II. Svizzera – legislazione*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

1. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10)
2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA) (RS 916.443.12)
3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) (RS 916.443.13)
4. Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106)
5. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) (RS 916.443.14)
6. Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali per uso veterinario (OMVet) (RS 812.212.27)
7. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV) (RS 916.472)

III. Norme d'applicazione

L'Ufficio federale di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri della Comunità, le condizioni d'importazione indicate negli atti menzionati al punto I della presente appendice, le misure d'applicazione e gli elenchi degli stabilimenti dai quali le importazioni sono autorizzate. Questo impegno si applica a tutti gli atti opportuni, qualunque sia la loro data d'adozione.

L'Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive e chiedere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario per cercare soluzioni adeguate.

L'Ufficio federale di veterinaria e gli Stati membri della Comunità si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di armonizzazione a livello comunitario.

Ai fini dell'applicazione del presente Allegato, per la Svizzera, lo zoo di Zurigo è approvato come centro riconosciuto conformemente alle disposizioni dell'Allegato C della direttiva 92/65/CEE.

Zootecnia, ivi compresa l'importazione da paesi terzi

A. Legislazioni*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

Comunità	Svizzera
<p>Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8)</p> <p>Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36)</p> <p>Direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all'ammisione e alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (GU L 167 del 26.6.1987, pag. 54)</p> <p>Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10)</p> <p>Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali della specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30)</p>	<p>Ordinanza del 14 novembre 2007 sull'allevamento di animali (RS 916.310)</p>

⁵⁸ Nuovo testo giusta l'art. 2 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto veterinario del 23 dic. 2008, in vigore dal 1° gan. 2009 (RU 2009 4875).

Comunità	Svizzera
<p>Direttiva 90/118/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione e alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 34)</p> <p>Direttiva 90/119/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione e alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 36)</p> <p>Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55)</p> <p>Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60)</p> <p>Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37)</p> <p>Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66)</p>	

B. Norme d'applicazione

Ai fini della presente appendice, gli animali vivi e i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera circolano alle condizioni stabilite per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità.

Lasciando impregiudicate le condizioni relative ai controlli zooteχνici che figurano alle appendici 5 e 6, le autorità svizzere s'impegnano a far sì che, per quanto riguarda le sue importazioni, la Svizzera applichi le stesse disposizioni della direttiva 94/28/CE del Consiglio.

In caso di difficoltà, il Comitato misto veterinario è adito su richiesta di una delle Parti.

Animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni: controlli alle frontiere e canoni

Capitolo I

Disposizioni generali – sistema TRACES

A. Legislazioni*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

Comunità	Svizzera
<p>Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 094 del 31.3.2004, pag. 63)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (RS 916.40) 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401) 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10) 4. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA) (RS 916.443.12) 5. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) (RS 916.443.13) 6. Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106) 7. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) (RS 916.443.14)

⁵⁹ Nuovo testo giusta l'art. 2 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto veterinario del 23 dic. 2008, in vigore dal 1° gan. 2009 (RU 2009 4875).

B. Modalità d'applicazione

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, integra la Svizzera nel sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione.

Se necessario, misure transitorie e complementari sono definite nell'ambito del Comitato misto veterinario.

Capitolo II

Controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera

A. Legislazioni*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

I controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Comunità	Svizzera
1. Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34) 2. Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.08.1990, pag. 29)	1. Legge sulle epizootie (LFE) del 1° luglio 1966 (RS 916.40) e in particolare l'articolo 57 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10) 3. Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106) 4. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) (RS 916.443.14) 5. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV) (RS 916.472)

B. Modalità d'applicazione generali

Nei casi previsti all'articolo 8 della direttiva 90/425/CEE, le autorità competenti del luogo di destinazione entrano immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di spedizione. Esse adottano tutte le misure necessarie e comunicano all'autorità competente del luogo di spedizione e alla Commissione la natura dei controlli effettuati, le decisioni adottate e i motivi di tali decisioni.

L'attuazione delle disposizioni previste agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE e agli articoli 9 e 22 della direttiva 90/425/CEE spetta al Comitato misto veterinario.

C. Modalità d'applicazione particolari per gli animali destinati al pascolo frontaliero

1. Definizioni

Pascolo: transumanza degli animali verso una zona frontaliera limitata a 10 km al momento della spedizione degli animali verso un altro Stato membro o verso la Svizzera. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, le autorità competenti interessate possono autorizzare una fascia più larga a cavallo del confine tra la Svizzera e la Comunità.

Pascolo giornaliero: pascolo effettuato in modo tale che, alla fine della giornata, gli animali vengono ricondotti nell'azienda di provenienza in uno Stato membro o in Svizzera.

2. Per il pascolo tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni della decisione 2001/672/CE della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna (GU L 235 del 4.9.2001, pag. 23). Tuttavia, ai fini del presente Allegato, l'articolo 1 della decisione 2001/672/CE si applica con gli adattamenti seguenti:

- l'espressione «il periodo dal 1° maggio al 15 ottobre» è sostituita dai termini «l'anno civile»;
- per la Svizzera, le Parti di cui all'articolo 1 della decisione 2001/672/CE e menzionate nell'Allegato corrispondente sono:

Svizzera

Cantone di Zurigo
Cantone di Berna
Cantone di Lucerna
Cantone di Uri
Cantone di Svitto
Cantone di Obvaldo
Cantone di Nidvaldo
Cantone di Glarona

Cantone di Zugo
Cantone di Friburgo
Cantone di Soletta
Cantone di Basilea Città
Cantone di Basilea Campagna
Cantone di Sciaffusa
Cantone di Appenzello Esterno
Cantone di Appenzello Interno
Cantone di San Gallo
Cantone dei Grigioni
Cantone di Argovia
Cantone di Turgovia
Cantone Ticino
Cantone di Vaud
Cantone del Vallese
Cantone di Neuchâtel
Cantone di Ginevra
Cantone del Giura

In applicazione dell'ordinanza sulle epizootie (OFE) del 27 giugno 1995 (RS 916.401), e in particolare dell'articolo 7 (registrazione) e dell'ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la banca dati sul traffico di animali (RS 916.404), e in particolare della sezione 2 (contenuto della banca di dati), la Svizzera attribuisce ad ogni pascolo un codice di registrazione specifico che dev'essere registrato nella banca dati nazionale relativa ai bovini.

3. Per il pascolo tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, il veterinario ufficiale del paese di spedizione:

- a) notifica la spedizione degli animali all'autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le ventiquattro ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE;
- b) procede all'esame degli animali entro le quarantott'ore che precedono la loro partenza per il pascolo; questi animali devono essere debitamente identificati;
- c) rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 9.

4. Durante tutta la durata del pascolo, gli animali devono rimanere sotto controllo doganale.

5. Il detentore degli animali:
 - a) deve dichiarare per scritto che accetta di conformarsi a tutte le misure adottate in virtù del presente Allegato, come pure a qualsiasi altra misura adottata a livello locale, alla stessa stregua di un detentore originario di uno Stato membro o della Svizzera;
 - b) si fa carico delle spese relative ai controlli conseguenti all'applicazione del presente Allegato;
 - c) offre la propria piena collaborazione per l'espletamento dei controlli doganali o veterinari richiesti dalle autorità ufficiali del paese di spedizione o del paese di destinazione.
6. Al ritorno degli animali alla fine della stagione di pascolo o in caso di ritorno anticipato, il veterinario ufficiale del paese del luogo di pascolo:
 - a) notifica la spedizione degli animali all'autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le ventiquattr'ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE;
 - b) procede all'esame degli animali entro le quarantott'ore che precedono la loro partenza per il pascolo; questi animali devono essere debitamente identificati;
 - c) rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 9.
7. In caso d'insorgenza di malattie, le competenti autorità veterinarie prendono di comune Accordo le misure che si rendono necessarie. Le suddette autorità esaminano altresì la questione delle eventuali spese da sostenere. Se del caso, consultano il Comitato misto veterinario.
8. In deroga alle disposizioni previste per il pascolo ai punti da 1 a 7, nel caso del pascolo giornaliero tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera:
 - a) gli animali non devono entrare in contatto con animali provenienti da altre aziende;
 - b) il detentore degli animali s'impegna a segnalare all'autorità veterinaria competente ogni eventuale contatto degli animali con animali provenienti da altre aziende;
 - c) il certificato sanitario di cui al punto 9 deve essere presentato alle autorità veterinarie competenti ogni anno civile, all'atto della prima introduzione degli animali in uno Stato membro o in Svizzera. Detto certificato sanitario deve poter essere presentato alle autorità veterinarie competenti su loro richiesta;
 - d) le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 si applicano soltanto all'atto della spedizione degli animali verso uno Stato membro o verso la Svizzera nell'anno civile in questione;
 - e) le disposizioni del punto 6 non si applicano;

- f) il detentore degli animali s'impegna a comunicare all'autorità veterinaria competente la fine del periodo di pascolo.

9. Modello di certificato sanitario per il pascolo frontaliero, o il pascolo giornaliero e il ritorno dal pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine:

Modello di certificato sanitario per il pascolo frontaliero, o il pascolo giornaliero e il ritorno dal pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine

COMUNITÀ EUROPEA

Certificato per gli scambi intracomunitari

Parte I: Informazioni relative alla partita presentata	I.1. Speditore Nome		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a. Numero di riferimento locale			
	Indirizzo Codice postale		I.3. Autorità centrale competente					
	I.5. Destinatario Nome		I.6. Numero di certificati originali annessi N° Documenti di accompagnamento					
	Indirizzo Codice postale		I.7. Commerciante Nome Numero di riconoscimento					
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	Codice	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destinazione	Codice
	I.12. Luogo di origine/Luogo di pesca Azienda <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale Numero di riconoscimento			I.13. Luogo di destinazione Azienda <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale Numero di riconoscimento				
	I.14. Luogo di carico Codice postale			I.15. Data e ora della partenza				
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione			I.17. Trasportatore Nome Indirizzo Codice postale Stato membro Numero di riconoscimento				
	I.18. Specie animale/ Prodotto					I.19. Codice del prodotto (codice NC) 01 02		
						I.20. Numero di animali/ Peso lordo		
	I.21.					I.22. Numero di colli		
	I.23.					I.24. Tipo di imballaggio		
	I.25. Animali certificati per /prodotti certificati per Transumanza <input type="checkbox"/>							
I.26. Transito in un paese terzo Paese terzo Punto di uscita Punto di entrata			Codice ISO Codice Numero del PIF		I.27. Transito negli Stati membri Stato membro Stato membro Stato membro		Codice ISO Codice ISO Codice ISO	
I.28.			I.29. Tempo previsto per il trasporto					
I.30. Ruolino di marcia Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>								
I.31. Identificazione degli animali/dei prodotti Numero di identificazione								

Comunità europea

2005/22 Estivazione

II. Informazione sanitaria	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
Parte II: Certificazione	II.1. Certificato sanitario relativo al pascolo frontaliero ³ o al pascolo giornaliero ^{3 4} degli animali della specie bovina Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che ciascun animale della partita sopra descritta:	
	II.1.1. proviene da un'azienda d'origine e da un'area che, conformemente alla normativa comunitaria o nazionale, non sono soggette a misure di divieto o restrizioni connesse con malattie dei bovini;	
	II.1.2. proviene da un allevamento d'origine sito in uno Stato membro o parte del suo territorio: a) che ha creato una rete di sorveglianza approvata con la decisione .../.../CE della Commissione o, per la Svizzera, dall'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (Allegato 11, appendice 2, punto I); b) che è riconosciuto come ufficialmente indenne da leucosi, tubercolosi e brucellosi;	
	II.1.3. è un animale d'allevamento ³ o da produzione ³ che: a) ha trascorso, per quanto è possibile verificare, gli ultimi trenta giorni o, se di età inferiore a trenta giorni, è vissuto sin dalla nascita nell'azienda d'origine e che nessun animale importato da un paese terzo è stato introdotto in detta azienda nel periodo in questione, a meno di non essere stato isolato da tutti gli altri animali dell'azienda; b) non è stato in contatto negli ultimi trenta giorni con animali i cui allevamenti non soddisfano i requisiti di cui al punto II.1.2.	
	II.1.4. Gli animali sopra descritti sono stati oggetto di un'ispezione in data [inserire la data], nelle quarantott'ore precedenti la partenza prevista, e non hanno manifestato alcun segno di malattia infettiva o contagiosa.	
	II.1.5. L'azienda d'origine e, se del caso, il centro di raccolta riconosciuto e l'area in cui essi sono situati non sono soggetti, conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale, ad alcun divieto o restrizione connessi con malattie dei bovini.	
	II.1.6. Sono soddisfatte tutte le pertinenti disposizioni della direttiva 64/432/CEE del Consiglio.	
	II.1.7. Gli animali presentano le garanzie complementari concernenti la rinotracheite infettiva del bovino/vulvovaginite pustolosa infettiva, conformemente alla decisione 93/42/CEE della Commissione, le cui disposizioni si applicano, mutatis mutandis, conformemente all'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.	
	II.1.8. Al momento dell'ispezione, gli animali di cui sopra erano idonei ad essere trasportati secondo il percorso previsto, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 ⁵ .	
	II.1.9. Data di arrivo al pascolo ⁶ :	
	II.1.10 Data di partenza prevista dal pascolo:	
	II.2. Certificato sanitario relativo al ritorno dal pascolo frontaliero degli animali della specie bovina (ritorno normale o anticipato).	
	II.2.1. che gli animali sopra descritti [elenco degli animali in caso di ritorno anticipato ³ o elenco degli animali che figurano sul certificato originale corrispondente ^{3 7 8}] sono stati oggetto di un'ispezione in data (data delle operazioni di carico degli animali o 48 prima della partenza) e non hanno manifestato alcun segno di malattia infettiva o contagiosa;	

II. Informazione sanitaria	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
<p>II.2.2. che l'area di pascolo nella quale gli animali hanno soggiornato non è soggetta ad alcun divieto o restrizione connessi con malattie dei bovini conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale, e in particolare non è stato constatato alcun caso di tubercolosi, brucellosi e leucosi nel corso del periodo di pascolo.</p>		
<p><i>Note</i></p>		
<p>Parte I:</p>		
<p>* Il numero del certificato sanitario utilizzato per il movimento d'entrata nella zona di pascolo è indicato nella parte I.6 del presente certificato.</p>		
<p>Parte II:</p>		
<p>1 Le informazioni che devono figurare nel presente certificato devono essere inserite nel sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE il giorno dell'emissione del certificato o almeno entro le ventiquattr'ore che precedono la data prevista dell'arrivo degli animali.</p>		
<p>2 Il presente certificato è valido dieci giorni a decorrere dalla data dell'esame sanitario effettuato in Svizzera o nello Stato membro d'origine. Per il pascolo giornaliero il presente certificato è valido per l'intero periodo di pascolo.</p>		
<p>3 Depennare la menzione non pertinente.</p>		
<p>4 Per il pascolo giornaliero, questo certificato è valido per l'intero periodo di pascolo.</p>		
<p>5 La presente dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni comunitarie vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto.</p>		
<p>6 Il codice di registrazione del pascolo indicato nella parte I.13 (numero di autorizzazione) del presente certificato.</p>		
<p>7 Qualora uno o più animali siano ritornati nell'azienda d'origine per motivi sanitari durante il periodo di pascolo, accompagnati da un certificato sanitario, occorre depennare i relativi dati identificativi dall'elenco iniziale, che deve quindi essere convalidato dal veterinario ufficiale.</p>		
<p>8 La parte II.1 deve essere riempita per l'andata verso il pascolo frontaliero o per il pascolo giornaliero, la parte II.2 deve essere riempita per il ritorno dal pascolo frontaliero.</p>		
<p>Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello delle altre menzioni del certificato.</p>		
<p>Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale</p>		
<p>Nome (in lettere maiuscole): Qualifica e titolo:</p>		
<p>Unità veterinaria locale: N. dell'unità veterinaria locale:</p>		
<p>Data:</p>		
<p>Timbro: Firma:</p>		

Capitolo III

Condizioni per gli scambi tra la Comunità e la Svizzera

A. Legislazioni

Per gli scambi di animali vivi, dei loro sperma, ovuli, embrioni e per il pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, i certificati sanitari sono quelli previsti dal presente Allegato e disponibili nel sistema TRACES, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).

Capitolo IV

Controlli veterinari applicabili sulle importazioni provenienti dai paesi terzi

A. Legislazioni*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Comunità	Svizzera
1. Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione e il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11) 2. Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1)	1. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10) 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA) (RS 916.443.12) 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) (RS 916.443.13) 4. Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106)

Comunità	Svizzera
<p>3. Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56)</p> <p>4. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle popolazioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)</p> <p>5. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10)</p> <p>6. Decisione 97/794/CE della Commissione, del 12 novembre 1997, recante modalità d'applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli veterinari su animali vivi importati da paesi terzi (GU L 323 del 26.11.1997, pag. 31)</p>	<p>5. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIA) (RS 916.443.14)</p> <p>6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV) (RS 916.472)</p> <p>7. Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali per uso veterinario (ordinanza sui medicinali veterinari, OMVet) (RS 812.212.27)</p>

B. Modalità d'applicazione

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d'ispezione frontaliere degli Stati membri per i controlli veterinari sugli animali vivi figurano nell'Allegato della decisione della Commissione 2001/881/CE, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e

che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione, così come modificata.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d'ispezione frontalieri per la Svizzera sono i seguenti:

Nome	Codice TRACES	Tipo	Centro d'ispezione	Tipo di riconoscimento
Aeroporto di Zurigo	CHZRH4	A	Centro 3	O – Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici)*
Aeroporto di Ginevra	CHGVA4	A	Centro 2	O - Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici)*

* Con riferimento alle categorie di riconoscimento definite dalla decisione della Commissione 2001/881/CE

Le modifiche ulteriori dell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri, dei loro centri d'ispezione e dei loro tipi di riconoscimento sono di competenza del Comitato misto veterinario.

L'esecuzione dei controlli in loco rientra nella competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 19 della direttiva 91/496/CEE e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

3. L'Ufficio federale di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri della Comunità, le condizioni d'importazione di cui all'appendice 3 del presente Allegato, nonché le misure d'applicazione.

L'Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di ricercare soluzioni adeguate.

L'Ufficio federale di veterinaria e gli Stati membri della Comunità si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di un'armonizzazione a livello comunitario.

4. I posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri indicati al punto 1 effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate alla Svizzera, conformemente al punto A del capitolo IV della presente appendice.

5. I posti d'ispezione frontalieri della Svizzera indicati al punto 2 effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate agli Stati membri della Comunità conformemente al punto A del capitolo IV della presente appendice.

Capitolo V

Disposizioni specifiche

A. Identificazione degli animali

1. Legislazioni*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

Comunità	Svizzera
<p>1. Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32)</p> <p>2. Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema d'identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1)</p>	<p>1. Ordinanza sulle epizootie (OFE) del 27 giugno 1995 (RS 916.401), e in particolare gli articoli da 7 a 20 (registrazione e identificazione)</p> <p>2. Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la banca dati sul traffico di animali (RS 916.404)</p>

2. Modalità d'applicazione particolari

- a. L'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), quinto comma, e dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.
- b. Per i movimenti interni in Svizzera dei suini, degli ovini e dei caprini, la data da prendere in considerazione a titolo dell'articolo 5, paragrafo 3, è il 1° luglio 1999.
- c. Nel quadro dell'articolo 10 della direttiva 92/102/CEE, il coordinamento per l'eventuale messa in funzione dei dispositivi elettronici d'identificazione è di competenza del Comitato misto veterinario.

B. Protezione degli animali

1. Legislazioni*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

Comunità	Svizzera
<p>1. Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1)</p> <p>2. Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'Allegato della direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del 2.7.1997 pag. 1)</p>	<p>Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) (RS 455.1), in particolare gli articoli da 169 a 176</p>

2. Modalità d'applicazione particolari

- a. Le autorità svizzere s'impegnano a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n 1/2005 per gli scambi tra la Svizzera e la Comunità e per le importazioni dai paesi terzi.
- b. Nei casi previsti all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1/2005, le autorità competenti del luogo di destinazione si pongono immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di partenza.
- c. L'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.
- d. La realizzazione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1/2005 e dell'articolo 208 dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn), (RS 455.1).
- e. In applicazione delle disposizioni dell'articolo 175 dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) (RS 455.1), il transito di bovini, ovini, caprini e suini in Svizzera può avvenire solo per ferrovia o per via aerea. La questione sarà esaminata dal Comitato misto veterinario.

C. Canoni

1. Non viene riscosso alcun canone per i controlli veterinari degli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera.
2. Per i controlli veterinari delle importazioni dai paesi terzi, le autorità svizzere s'impegnano a percepire i canoni dovuti per l'effettuazione dei controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

Prodotti di origine animale

Capitolo I Settori in cui l'equivalenza è reciprocamente riconosciuta

Prodotti d'origine animale destinati al consumo umano

Le definizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 si applicano *mutatis mutandis*.

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea	
Condizioni commerciali	Equivalenza
Norme CE	Norme svizzere

Salute animale:

I. Carni fresche comprese le carni macinate, preparazioni di carni, prodotti a base di carni, grassi non trasformati e grassi fusi			
Ungulati domestici	Direttiva 64/432/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Sì ¹
Solipedi domestici	Direttiva 2002/99/CE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.40) ¹	
	Regolamento (CE) n. 999/ 2001 ¹		

⁶⁰ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato misto veterinario del 1° dic. 2006 (RU 2007 4221). Aggiornato dall'art. 2 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto veterinario del 23 dic. 2008, in vigore dal 1° gan. 2009 (RU 2009 4875).

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea	
Condizioni commerciali	Equivalenza
Norme CE	Norme svizzere
2. Carni di selvaggina d'allevamento, preparazioni di carni, prodotti a base di carni	
Mammiferi terrestri d'allevamento diversi da quelli sopra citati	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40)
Direttiva 64/432/CEE	Si
Direttiva 92/118/CEE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401)
Direttiva 2002/99/CE	
Regolamento (CE) n. 999/2001	
Ratti d'allevamento	
Direttiva 92/118/CEE	Si
Lagomorfi	
Direttiva 2002/99/CE	
3. Carni di selvaggina selvatica, preparazioni di carni, prodotti a base di carni	
Ungulati selvatici	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40)
Lagomorfi	Si
Altri mammiferi terrestri	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401)
Regolamento (CE) n. 999/2001	
Selvaggina selvatica di penna	

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea	
Condizioni commerciali	Equivalenza
Norme CE	Norme svizzere
4. Carni fresche di pollame, preparazioni di carni, prodotti a base di carni, grassi e grassi fusi	
Pollame	Si
Direttiva 92/118/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)
Direttiva 2002/99/CE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)
5. Stomaci, vesciche e budella	
Bovini	Si ¹
Direttiva 64/432/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)
Ovini e caprini	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) ¹
Direttiva 92/118/CEE	
Suini	
Direttiva 2002/99/CE	
Regolamento (CE) n. 999/2001 ¹	
6. Ossa e prodotti a base di ossa	
Ungulati domestici	Si ¹
Direttiva 64/432/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)
Solipedi domestici	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) ¹
Direttiva 92/118/CEE	
Altri mammiferi terrestri d'allevamento o selvatici	
Direttiva 2002/99/CE	
Regolamento (CE) n. 999/2001 ¹	
Pollame, ratiti e selvaggina selvatica di penna	

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea			
Condizioni commerciali	Equivalenza		
Norme CE	Norme svizzere		
7. Proteine animali trasformate, sangue e prodotti del sangue			
Ungulati domestici	Direttiva 64/432/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si ¹
Solipedi domestici	Direttiva 92/118/CEE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) ¹	
Altri mammiferi terrestri d'allevamento o selvatici	Direttiva 2002/99/CE		
Pollame, ratti e selvaggina selvatica di penna	Regolamento (CE) n. 999/2001 ¹		
8. Gelatina e collagene			
	Direttiva 2002/99/CE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si ¹
	Regolamento (CE) n. 999/2001 ¹	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) ¹	
9. Latte e prodotti del latte			
	Direttiva 64/432/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si
	Direttiva 2002/99/CE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)	

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea	
Condizioni commerciali	Equivalenza
Norme CE	Norme svizzere
10. Uova e ovoprodotti	
Direttiva 64/539/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)
Direttiva 2002/99/CE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)
11. Prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi tunicati e gasteropodi marini	
Direttiva 91/67/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)
Direttiva 93/53/CEE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)
Direttiva 95/70/CE	
Direttiva 2002/99/CE	
12. Miele	
Direttiva 92/118/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)
Direttiva 2002/99/CE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)
13. Lumache e cosce di rana	
Direttiva 92/118/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)
Direttiva 2002/99/CE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)
<p>¹ Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle EST negli ovini e nei caprini sarà riconsiderato nell'ambito del Comitato misto veterinario.</p>	

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea	
Condizioni commerciali	Equivalenza
Norme CE	Norme svizzere
<i>Sanità pubblica</i>	
<p>Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 688/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, che modifica gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e il materiale specifico a rischio nei bovini in Svezia (GU L 120 del 5.5.2006, pag. 10).</p> <p>Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).</p> <p>Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).</p>	<p>Si con condizioni speciali</p> <p>Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr), modificata da ultimo il 16 dicembre 2005 (RS 817.0)</p> <p>Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali (OPAn), modificata da ultimo il 12 aprile 2006 (RS 455.1)</p> <p>Ordinanza del 1° marzo 1995 sulla formazione degli organi di controllo dell'igiene delle carni (OFIgc), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 817.191.54)</p> <p>Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401)</p> <p>Ordinanza del 23 novembre 2005 sulla produzione primaria (OPPrim; RS 916.020)</p> <p>Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190)</p> <p>Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02)</p> <p>Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21)</p>

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea	
Condizioni commerciali	Equivalenza
Norme CE	Norme svizzere
<p>Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).</p> <p>Regolamento (CE) n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1)</p> <p>Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).</p> <p>Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27)</p>	<p>Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella produzione primaria (OIPPrim; RS 916.020.1)</p> <p>Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1)</p> <p>Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella macellazione (OIGM; RS 817.190.1)</p> <p>Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108)</p>

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea

Condizioni commerciali

Equivalenza

Norme CE

Norme svizzere

Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60)

Condizioni speciali

(1) La circolazione dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera è soggetta alle stesse condizioni di quella dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità o definiti dal presente allegato e disponibili nel sistema TRACES.

(2) La Svizzera redige un elenco dei propri stabilimenti riconosciuti, in conformità delle disposizioni dell'articolo 31 (registrazione/riconoscimento degli stabilimenti) del regolamento (CE) n. 882/2004.

(3) Per le sue importazioni, la Svizzera applica le stesse disposizioni applicabili in materia a livello comunitario.

(4) Le autorità competenti della Svizzera non ricorrono alla deroga dell'esame destinato ad individuare la presenza di *Trichine* prevista all'articolo 3 punto 2 del regolamento (CE) n. 2075/2005. Nel caso in cui ricorrono a tale deroga, le autorità competenti della Svizzera s'impegnano a notificare per iscritto alla Commissione l'elenco delle regioni nelle quali il rischio di presenza di *Trichine* nei suini domestici è ufficialmente riconosciuto come trascurabile. Gli Stati membri della Comunità dispongono di un termine di tre mesi a decorrere da tale notifica per trasmettere i loro commenti scritti alla Commissione. In mancanza di obiezioni da parte della Commissione o di uno Stato membro, la regione è riconosciuta come regione che presenta un rischio trascurabile di presenza di *Trichine* e i suini domestici provenienti da tale regione sono esenti dall'esame destinato ad individuare la presenza di *Trichine* al momento della macellazione. Le disposizioni dell'articolo 3 punto 3 del regolamento (CE) n. 2075/2005 si applicano in questo caso *mutatis mutandis*.

(5) I metodi di individuazione descritti all'allegato I capitoli I e II del regolamento (CE) n. 2075/2005 sono utilizzati in Svizzera nel quadro degli esami volti a individuare la presenza di *Trichine*. D'altro canto, non si ricorre al metodo d'esame trichinoscopico descritto nell'allegato I capitolo III del regolamento (CE) n. 2075/2005.

(6) Le autorità competenti della Svizzera possono derogare all'esame destinato ad individuare la presenza di *Trichine* nelle carcasse e nelle carni di suini domestici destinati all'ingrasso e alla macellazione negli stabilimenti di macellazione di limitata capacità.

Tale disposizione è applicabile sino al 31 dicembre 2009.

In applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 capoverso 3 dell'ordinanza del DFE concernente l'igiene nella macellazione (RS 817.190.1) e dell'articolo 9 capoverso 7 dell'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari d'origine animale (RS 817.022.108), tali carcasse e carni di suini domestici destinati all'ingrasso e alla macellazione, nonché le preparazioni di carne, i prodotti a base di carne e i prodotti trasformati a base di carne che ne derivano recano un bollo di idoneità al consumo conforme al modello definito all'allegato 9 numero 2 dell'ordinanza del DFE concernente l'igiene nella macellazione (RS 817.190.1). Tali prodotti non possono essere oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità conformemente alle disposizioni degli

articoli 9a e 14a dell'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108).

(7) Le carcasse e le carni di suini domestici destinati all'ingrasso e alla macellazione oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera provenienti:

- da aziende riconosciute indenni da *Trichine* dalle autorità competenti degli Stati membri della Comunità;
- da regioni nelle quali il rischio di presenza di *Trichine* nei suini domestici è ufficialmente riconosciuto come trascurabile;

per le quali l'esame destinato a individuare la presenza di *Trichine* non è stato effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2075/2005, circolano alle stesse condizioni di quelle oggetto di scambio tra gli Stati membri della Comunità.

(8) In applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 dell'ordinanza sui requisiti igienici (RS 817.024.1), le autorità competenti della Svizzera possono prevedere in casi particolari adeguamenti agli articoli 8, 10 e 14 dell'ordinanza sui requisiti igienici (RS 817.024.1):

- a) per rispondere alle esigenze delle aziende situate nelle regioni di montagna enumerate nell'allegato della legge federale del 21 marzo 1997 sull'aiuto agli investimenti nelle regioni di montagna.

Le autorità competenti della Svizzera s'impegnano a notificare tali adeguamenti per iscritto alla Commissione. Tale notifica:

- fornisce una descrizione particolareggiata delle disposizioni per le quali le autorità competenti della Svizzera ritengono che un adeguamento sia necessario ed indica la natura dell'adeguamento in questione;
- descrive le derrate alimentari e le aziende interessate;
- chiarisce i motivi dell'adeguamento (eventualmente anche fornendo una sintesi dell'analisi dei rischi realizzata indicando qualsiasi misura da adottare per fare in modo che l'adeguamento non comprometta gli obiettivi dell'ordinanza sui requisiti igienici (RS 817.024.1),
- comunica qualsiasi altra informazione pertinente.

La Commissione e gli Stati membri dispongono di un termine di tre mesi a decorrere dal ricevimento della notifica per trasmettere le loro osservazioni scritte. Se necessario, si riunisce il Comitato misto veterinario;

- b) per la fabbricazione delle derrate alimentari che presentano caratteristiche tradizionali.

Le autorità competenti della Svizzera s'impegnano a notificare tali adeguamenti per iscritto alla Commissione entro 12 mesi dopo la concessione, a titolo individuale o generale, di tali deroghe. Ciascuna notifica:

- descrive brevemente le disposizioni che sono state adattate;
- descrive le derrate alimentari e le aziende interessate, e
- fornisce qualsiasi altra informazione pertinente.

(9) La Commissione informa la Svizzera in merito alle deroghe e agli adeguamenti applicati negli Stati membri della Comunità a norma degli articoli 13 del regolamento (CE) n. 852/2004, 10 del regolamento (CE) n. 852/2003, 13 del regolamento (CE) n. 854/2003 e 7 del regolamento (CE) n. 2074/2005.

(10) In attesa dell'allineamento della legislazione comunitaria e della legislazione svizzera per quanto riguarda l'elenco dei materiali specifici a rischio, la Svizzera si è impegnata, mediante direttiva tecnica interna, a non destinare al commercio con gli Stati membri della Comunità le carcasse di bovini di età superiore a 24 mesi contenenti la colonna vertebrale, nonché i prodotti che ne derivino.

(11) In attesa del riconoscimento dell'allineamento della legislazione comunitaria e della legislazione svizzera, per le esportazioni verso la Comunità, la Svizzera garantisce il rispetto degli atti seguenti e delle relative norme di attuazione:

- Direttiva 88/344/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 157 del 24.6.1988, pag. 28)
- Direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61)
- Direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27)
- Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1)
- Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1)
- Direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3)
- Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13)
- Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1)
- Direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (GU L 178 del 28.7.1995, pag. 1)

- Direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1)
- Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1)
- Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatiche e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)
- Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).
- Direttiva 96/77/CE della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 339 del 30.12.1996, pag. 1)
- Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16)
- Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24)
- Decisione 1999/217/CE della Commissione, del 23 febbraio 1999, che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1)
- Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002, che adotta l'elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40)
- Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1)
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55)
- Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5)

-
- Regolamento (CE) n. 884/2007 della Commissione, del 26 luglio 2007, sulle misure di emergenza volte a sospendere l'uso del colorante alimentare E 128 rosso 2G (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 8)

Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni della Svizzera verso la Comunità

Condizioni commerciali

Equivalenza

Norme CE*

Norme svizzere*

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1)

Ordinanza del 23 novembre 2005 riguardante la macellazione e il controllo delle carni (OMCC) (RS 817.190)

Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 riguardante l'igiene nella macellazione (OlGM) (RS 817.190.1)

Si con
condizioni
speciali

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)
(RS 916.401)

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OTTE)
(RS 916.443.10)

Ordinanza del 23 giugno 2004 riguardante l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESPA) (RS 916.441.22)

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

Condizioni speciali

Per le sue importazioni, la Svizzera applica le stesse disposizioni di quelle relative agli allegati VII, VIII, X (certificati) e XI (paesi), conformemente all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Gli scambi di materie rientranti nelle categorie 1 e 2 sono disciplinati dai paragrafi da 2 a 6 dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Le materie che rientrano nella categoria 3, oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, devono essere accompagnate dai documenti commerciali e dai certificati sanitari previsti al capitolo III dell'Allegato II, conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1774/2002.

In conformità con il capitolo III del regolamento (CE) n. 1774/2002, la Svizzera redige l'elenco dei suoi impianti corrispondenti.

In conformità con il capitolo III del regolamento (CE) n. 1774/2002, la Svizzera vieta l'alimentazione dei suini con rifiuti di cucina prima del 1° luglio 2011. La questione sarà esaminata dal Comitato misto veterinario.

Capitolo II Settori diversi da quelli rientranti nel capitolo I

I. Esportazioni della Comunità verso la Svizzera

Tali esportazioni saranno effettuate alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari. Tuttavia, in ogni caso, sarà rilasciato dalle autorità competenti ai fini di accompagnamento dei lotti un certificato che attesta il rispetto di tali condizioni.

Se necessario, i modelli di certificati saranno discussi nell'ambito del Comitato misto veterinario.

II. Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità

Tali esportazioni saranno effettuate alle condizioni pertinenti previste dalla normativa comunitaria. I modelli di certificati saranno discussi nell'ambito del Comitato misto veterinario.

In attesa dell'elaborazione di tali modelli, si applicano i certificati attualmente richiesti.

Capitolo III Trasferimento di un settore dal capitolo II al capitolo I

Non appena la Svizzera avrà adottato una legislazione che essa ritiene equivalente alla legislazione comunitaria, la questione sarà sottoposta al Comitato misto veterinario. Il capitolo I della presente appendice sarà quanto prima completato sulla base dei risultati dell'esame effettuato.

Autorità competenti

Parte A

Svizzera

Le funzioni di controllo in materia sanitaria e veterinaria sono ripartite tra il Dipartimento federale dell'economia e il Dipartimento federale dell'interno. Si applicano le seguenti disposizioni:

- per le esportazioni verso la Comunità, il Dipartimento federale dell'economia rilascia il certificato sanitario attestante il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute;
- per le importazioni di prodotti alimentari di origine animale, il Dipartimento federale dell'economia è competente per le norme e le condizioni veterinarie relative alle carni (compresi i pesci, i crostacei e i molluschi) e ai prodotti carnei (compresi quelli ottenuti da pesci, crostacei e molluschi), mentre il Dipartimento federale dell'interno è competente per il latte, i prodotti lattiero-caseari, le uova e gli ovoprodotti;
- per quanto riguarda le importazioni degli altri prodotti animali, la competenza in materia di norme e condizioni veterinarie spetta al Dipartimento federale dell'economia.

Parte B

Comunità europea

Il controllo veterinario è esercitato sia dai servizi veterinari nazionali dei singoli Stati membri, sia dalla Commissione europea; in particolare:

- per le esportazioni verso la Svizzera, gli Stati membri controllano il rispetto delle condizioni di produzione, procedono alle ispezioni legali e rilasciano i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute;
- la Commissione europea è competente per il coordinamento generale, le ispezioni e la supervisione dei sistemi d'ispezione, nonché l'azione legislativa finalizzata all'applicazione uniforme delle norme e delle condizioni veterinarie nell'ambito del mercato unico europeo.

Adeguamento alle condizioni regionali

Nessuno

Elementi procedurali per l'esecuzione delle verifiche

Ai fini della presente appendice, per «verifica» si intende il controllo dell'operato.

1 Principi generali

- 1.1 Le verifiche vengono effettuate in collaborazione tra la Parte incaricata di effettuare la verifica (in appresso denominata «verificatore») e la Parte verificata (in appresso denominata «verificato»), secondo le disposizioni della presente appendice. Possono essere condotte ispezioni presso stabilimenti o impianti, se giudicate necessarie.
- 1.2 Le verifiche sono intese ad appurare l'efficienza dell'autorità incaricata del controllo, più che a respingere partite di prodotti o stabilimenti. Se una verifica rivela l'esistenza di gravi rischi per la salute degli uomini o degli animali, il verificato è tenuto a prendere provvedimenti immediati per ovviare a tale emergenza. La procedura può comprendere l'esame della normativa pertinente, delle modalità di applicazione, dei risultati finali, del grado di conformità e delle misure correttive applicate.
- 1.3 La frequenza delle verifiche dipende dall'operato stesso. Se quest'ultimo è mediocre, le ispezioni saranno più frequenti. Il verificato deve correggere le prestazioni insoddisfacenti finché il verificatore non si ritenga soddisfatto.
- 1.4 Le verifiche e le conseguenti decisioni devono essere improntate a chiarezza e coerenza.

2 Principi applicabili al verificatore

Il responsabile della verifica elabora un piano, di preferenza in conformità con le norme internazionalmente riconosciute, comprendente i seguenti elementi:

- 2.1 l'oggetto, il campo di applicazione e la portata della verifica;
- 2.2 la data e il luogo della verifica, corredati di un calendario sino alla fine dei lavori, compresa la relazione conclusiva;
- 2.3 la o le lingue in cui verrà eseguita la verifica e redatta la relazione;
- 2.4 l'identità dei verificatori e, se si tratta di un gruppo, del capogruppo; in caso di verifica di sistemi o programmi specializzati, occorrono periti qualificati;
- 2.5 un piano delle riunioni da tenersi con funzionari e degli eventuali sopralluoghi presso stabilimenti o impianti; non è necessario indicare in anticipo i nomi degli stabilimenti o delle sedi da visitare;
- 2.6 fatte salve le disposizioni in materia di libertà d'informazione, il verificatore è tenuto a rispettare la riservatezza delle informazioni commerciali e ad evitare conflitti d'interessi;
- 2.7 il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza professionali e dei diritti dell'operatore.

Questo piano viene riesaminato in via preliminare con rappresentanti del soggetto verificato.

3 Principi applicabili al verificato

I seguenti principi si applicano alle iniziative prese dal verificato per agevolare la verifica.

- 3.1 Il verificato deve collaborare pienamente con il verificatore e designare a questo scopo il personale competente. Questa collaborazione comprende, tra l'altro:
- accesso all'insieme della normativa pertinente;
 - accesso ai programmi applicativi e alla documentazione pertinente;
 - accesso alle relazioni attinenti a verifiche e ispezioni;
 - documentazione su azioni correttive e sanzioni;
 - accesso agli stabilimenti.
- 3.2 Il verificato deve mettere in atto un programma documentato per dimostrare a terzi l'osservanza regolare e uniforme delle norme.

4 Procedure

4.1 Riunione di apertura

I rappresentanti di ambo le Parti tengono una riunione iniziale, nel corso della quale il verificatore passa in rassegna il piano di verifica e si accerta che siano disponibili le risorse, la documentazione e ogni altro tipo di dotazione necessaria all'esecuzione della verifica.

4.2 Esame documentale

Si tratta dell'esame dei documenti e dei registri (cfr. punto 3.1.), nonché della struttura e dei poteri del verificato e di eventuali cambiamenti intervenuti nei sistemi d'ispezione alimentare o di certificazione successivamente all'adozione del presente Allegato o dalla precedente verifica, con particolare riguardo agli elementi del sistema d'ispezione e di certificazione concernenti gli animali o i prodotti di cui trattasi. Il verificatore può esaminare la documentazione relativa alle ispezioni e all'emissione di certificati.

4.3 Sopralluoghi

- 4.3.1 Il verificatore può decidere di procedere a sopralluoghi in base ad un calcolo del rischio, tenendo particolarmente conto di fattori quali il tipo di animali o di prodotti, i precedenti in materia di conformità con i requisiti prescritti dall'industria alimentare o dal paese esportatore, il volume della produzione, delle importazioni e delle esportazioni della merce in questione, i mutamenti di carattere infrastrutturale e la fisionomia dei sistemi nazionali d'ispezione e di certificazione.

4.3.2 Nell'ambito dei sopralluoghi, possono essere visitati impianti di produzione e di trasformazione, unità di condizionamento o d'immagazzinamento di prodotti alimentari, laboratori di analisi, allo scopo di controllare la rispondenza alle informazioni contenute nel materiale documentale di cui al punto 4.2.

4.4 *Verifica a posteriori*

Qualora sia necessario condurre ulteriori verifiche per accertare che le imperfezioni siano state corrette, basterà esaminare i soli aspetti manchevoli rilevati nella prima verifica.

5 **Documenti di lavoro**

I formulari per l'annotazione dei risultati e delle conclusioni delle verifiche dovrebbero essere per quanto possibile uniformati, in modo da rendere più uniformi, trasparenti ed efficaci le procedure di verifica. I documenti di lavoro possono includere liste di controllo degli elementi da verificare, tra cui:

- testi normativi;
- struttura e operato dei servizi incaricati dell'ispezione e della certificazione;
- caratteristiche dello stabilimento e modalità operative;
- statistiche sanitarie, piani di campionamento e risultati;
- provvedimenti e procedure di applicazione;
- procedure di notificazione e ricorso;
- programmi di formazione.

6 **Riunione di chiusura**

I rappresentanti di ambo le Parti tengono una riunione conclusiva, se necessario con la partecipazione di funzionari dei servizi d'ispezione e di certificazione nazionali, nel corso della quale il verificatore espone le risultanze della verifica. Le informazioni devono essere presentate in modo chiaro e conciso, affinché le conclusioni della verifica siano comprensibili a tutti.

Il verificato elabora un piano operativo per la correzione delle eventuali carenze riscontrate, possibilmente con un calendario di esecuzione indicativo.

7 **Relazione**

Il verificatore trasmette quanto prima possibile al verificato la bozza di relazione sulla verifica. Il verificato formula le proprie osservazioni entro un termine di un mese. Queste vengono inserite nella relazione definitiva.

Prodotti animali: controlli alle frontiere e canoni

Capitolo I Disposizioni generali

A. Legislazioni*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

Comunità	Svizzera
<p>Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES e recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 094 del 31.3.2004, pag. 63)</p> <p>Regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legge sulle epizootie (LFE) del 1° luglio 1966, (RS 916.40), e in particolare l'articolo 57 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10) 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) (RS 916.443.13) 4. Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106) 5. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV) (RS 916.472)

B. Modalità d'applicazione

1. La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, integra la Svizzera al sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione.

⁶¹ Nuovo testo giusta l'art. 2 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto veterinario del 23 dic. 2008, in vigore dal 1° gan. 2009 (RU 2009 4875).

2. La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria e l'Ufficio federale della sanità pubblica, integra la Svizzera al sistema di allarme rapido previsto all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda le disposizioni connesse ai respingimenti alle frontiere dei prodotti di origine animale.

In caso di rifiuto di una partita, di un contenitore o di un carico da parte di un'autorità competente in un posto frontaliero della Comunità, la Commissione avvisa immediatamente la Svizzera.

La Svizzera notifica immediatamente alla Commissione qualunque caso di rifiuto, collegato a un rischio diretto o indiretto per la salute umana, di una partita, di un contenitore o di un carico di prodotti alimentari o di alimenti per animali, da parte di un'autorità competente di un posto frontaliero svizzero e rispetta le regole di confidenzialità previste all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Le misure particolari collegate a tale partecipazione sono definite nell'ambito del Comitato misto veterinario.

Capitolo II

Controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera

A. Legislazioni*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

I controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Comunità	Svizzera
1. Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra questi e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34)	1. Legge sulle epizootie (LFE) del 1° luglio 1966, (RS 916.40), e in particolare l'articolo 57 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10) 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) (RS 916.443.13)

Comunità	Svizzera
<p>2. Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell' 11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13)</p> <p>3. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11)</p>	<p>4. Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106)</p> <p>5. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) (RS 916.443.14)</p> <p>6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV) (RS 916.472)</p>

B. Modalità d'applicazione

Nei casi previsti all'articolo 8 della direttiva 89/662/CEE, le autorità competenti del luogo di destinazione entrano immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di spedizione. Esse adottano tutte le misure necessarie e comunicano all'autorità competente del luogo di spedizione e alla Commissione la natura dei controlli effettuati, le decisioni adottate e i motivi di tali decisioni.

L'attuazione delle disposizioni previste agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE e agli articoli 9 e 16 della direttiva 89/662/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.

Capitolo III**Controlli veterinari applicabili per le importazioni dai paesi terzi****A. Legislazioni***

- * Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Comunità	Svizzera
<ol style="list-style-type: none"> 1. Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontaliere della Comunità sui prodotti importati dai paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11) 2. Regolamento (CE) n. 745/2004 della Commissione, del 16 aprile 2004, recante misure per le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale (GU L 122 del 26.4.2004, pag. 1) 3. Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206) 4. Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legge sulle epizootie (LFE) del 1° luglio 1966, (RS 916.40), e in particolare l'articolo 57 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10) 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) (RS 916.443.13) 4. Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106) 5. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) (RS 916.443.14) 6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV) (RS 916.472) 7. Legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari (LDerr) (RS 817.0) 8. Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr) (RS 817.02) 9. Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21)

<p>5. Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34)</p> <p>6. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)</p> <p>7. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10)</p> <p>8. Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9)</p> <p>9. Decisione 2002/657/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati (GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8)</p>	<p>10. Ordinanza del DFI del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (OSoE) (RS 817.021.23)</p>
--	---

<p>10. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11)</p> <p>11. Decisione 2005/34/CE della Commissione, dell'11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61)</p>	
--	--

B. Modalità d'applicazione

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE, i posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri della Comunità sono i seguenti: i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti per i controlli veterinari sui prodotti animali e che figurano nell'Allegato della decisione 2001/881/CE della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione, così come modificata.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE, i posti d'ispezione frontalieri per la Svizzera sono i seguenti:

Nome	Codice TRACES	Tipo	Centro d'ispezione	Tipo di riconoscimento
Aeroporto di Zurigo	CHZRH4	A	Centro 1 Centro 2	NHC* HC(2)*
Aeroporto di Ginevra	CHGVA4	A	Centro 1	HC(2), NHC*

* Con riferimento alle categorie di riconoscimento definite dalla decisione della Commissione 2001/881/CE

Le ulteriori modifiche dell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri, dei loro centri d'ispezione e del loro tipo di riconoscimento sono di competenza del Comitato misto veterinario.

La realizzazione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004 e dell'articolo 57 della legge sulle epizootie.

Capitolo IV

Condizioni sanitarie e condizioni di controllo degli scambi tra la Comunità e la Svizzera

Per i settori nei quali l'equivalenza è riconosciuta in modo reciproco, i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera circolano alle stesse condizioni dei prodotti oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità o definiti dal presente Allegato e disponibili nel sistema TRACES.

Per gli altri settori, restano applicabili le condizioni sanitarie di cui al capitolo II dell'appendice 6.

Capitolo V

Condizioni sanitarie e condizioni di controllo delle importazioni dai paesi terzi

1. Comunità – Legislazione*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

A. Regole di sanità pubblica

1. Direttiva 88/344/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 157 del 24.6.1988, pag. 28).
2. Direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61).
3. Direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27).
4. Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1).
5. Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).

6. Direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3).
7. Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13).
8. Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1).
9. Direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (GU L 178 del 28.7.1995, pag. 1).
10. Direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1).
11. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).
12. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).
13. Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1).
14. Direttiva 96/77/CE della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 339 del 30.12.1996, pag. 1).
15. Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).
16. Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24).
17. Decisione 1999/217/CE della Commissione, del 23 febbraio 1999, che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1).

18. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).
19. Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002 che adotta l'elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40).
20. Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).
21. Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1).
22. Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).
23. Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
24. Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).
25. Decisione (2005/34/CE) della Commissione, dell'11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61).
26. Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).
27. Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
28. Regolamento (CE) n. 1883/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine e di PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 32).
29. Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).

30. Regolamento (CE) n. 884/2007 della Commissione, del 26 luglio 2007, sulle misure d'emergenza volte a sospendere l'uso del colorante alimentare E 128 rosso 2G (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 8).

B. Regole di salute animale

1. Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'Allegato A, capitolo primo, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, della direttiva 90/425/CEE (GU L 062 del 15.3.1993, pag. 49).

2. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

3. Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1).

4. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).

5. Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

C. Altre misure specifiche*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

1. Accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino – Dichiarazione comune – Dichiarazione della Comunità (GU L 359 del 9.12.1992, pag. 14).

2. Decisione 94/1/CE del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, relativa alla conclusione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione Svizzera (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1).

3. Decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 57 del 26.2.97, pag. 4).
4. Decisione 97/345/CE del Consiglio, del 17 febbraio 1997, concernente la conclusione del protocollo sulle questioni veterinarie complementare all'Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il principato di Andorra (GU L 148 del 6.6.1997, pag. 15).
5. Decisione 98/258/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).
6. Decisione 98/504/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla conclusione di un Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 24).
7. Decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1).
8. Decisione 1999/778/CE del Consiglio, del 15 novembre 1999, concernente la conclusione di un protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'Accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Feröer, dall'altra (GU L 305 del 30.11.1999, pag. 25).
9. Protocollo 1999/1130/CE sulle questioni veterinarie complementare all'Accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Feröer, dall'altra (GU L 305 del 30.11.1999, pag. 26).
10. Decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'Accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1).

2. Svizzera – Legislazione*

* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

- A. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10)
- B. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) (RS 916.443.13)

3. Regole d'applicazione

- A. L'Ufficio federale di veterinaria applica, contemporaneamente agli Stati membri della Comunità, le condizioni d'importazione indicate nella normativa di cui al punto I della presente appendice, le misure d'applicazione e gli elenchi degli stabilimenti dai quali sono autorizzate le corrispondenti importazioni. Questo impegno si applica a tutti i relativi atti, quale che sia la loro data d'adozione.

L'Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di individuare soluzioni adeguate.

L'Ufficio federale di veterinaria e gli Stati membri della Comunità si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di un'armonizzazione a livello comunitario.

- B. I posti d'ispezione frontaliere degli Stati membri di cui al punto B.1) del capitolo III della presente appendice effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate alla Svizzera conformemente al punto A del capitolo III della presente appendice.
- C. I posti d'ispezione frontaliere della Svizzera menzionati al punto B. 2) del capitolo III della presente appendice effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate agli Stati membri della Comunità conformemente al punto A del capitolo III della presente appendice.
- D. In applicazione delle disposizioni dell'ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA), (RS 916.443.13), la Svizzera mantiene la possibilità d'importare carni bovine ottenute da bovini potenzialmente trattati con promotori di crescita ormonali. L'esportazione di questa carne verso la Comunità è vietata. Inoltre, la Svizzera:
- limita l'utilizzazione di tali carni ai soli fini di fornitura diretta al consumatore attraverso strutture di commercio al dettaglio in condizioni adeguate di etichettatura;
 - limita la loro introduzione ai soli posti d'ispezione frontaliere svizzeri e
 - mantiene un sistema di tracciabilità e di canalizzazione adeguato volto a prevenire qualunque possibilità di ulteriore introduzione nel territorio degli Stati membri della Comunità;
 - presenta due volte all'anno una relazione alla Commissione sull'origine e la destinazione delle importazioni, nonché uno stato dei controlli effettuati al fine di garantire il rispetto delle condizioni elencate nei precedenti trattati;
 - in caso di preoccupazione, tali disposizioni saranno esaminate dal Comitato misto veterinario.

Capitolo VI

Canoni

1. Non è percepito alcun canone per i controlli veterinari applicabili agli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera.
2. Per i controlli veterinari delle importazioni dai paesi terzi, le autorità svizzere s'impegnano a percepire i canoni collegati ai controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

Punti di contatto

Per la Comunità europea

Direttore

Sicurezza alimentare; fitosanitaria, sanità e benessere degli animali, questioni internazionali

Direzione generale «Salute e tutela dei consumatori» (DG SANCO)

Commissione europea

Rue Froissart 101

B-1049 Bruxelles

Altri contatti importanti:

Direttore

Ufficio alimentare e veterinario

Grange

Irlanda

Capo Unità

Questioni internazionali in materia alimentare, veterinaria e fitosanitaria

Direzione generale «Salute e tutela dei consumatori» (DG SANCO)

Commissione europea

Rue Froissart 101

B-1049 Bruxelles

Per la Svizzera:

Ufficio federale di veterinaria

CH-3003 Berna

Telefono: (41-31) 323 85 01/02

Fax: (41-31) 324 82 56

Altri contatti importanti:

Ufficio federale della sanità pubblica

Unità principale sicurezza delle derrate alimentari

CH-3003 Berna

Telefono: (41-31) 322 95 55

Fax: (41-31) 322 95 74

Centrale del Servizio d'ispezione e di consultazione del settore lattiero-caseario

Schwarzenburgstrasse 161

CH-3097 Liebefeld-Berna

Telefono: (41-31) 323 81 03

Fax: (41-31) 323 82 27

⁶² Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 2/2004 del Comitato misto veterinario del 9 dic. 2004 (RU **2006** 675).

Testo originale

Atto finale dell' accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

*I plenipotenziari
della Confederazione Svizzera,
e
della Comunità europea,*

riuniti addì ventun giugno millenovecentonovantanove a Lussemburgo per la firma dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale:

Dichiarazione comune sugli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera

Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta

Dichiarazione comune concernente il settore delle carni

Dichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni

Dichiarazione comune sull'applicazione dell'Allegato 4 relativo al settore fitosanitario

Dichiarazione comune relativa al taglio di prodotti vitivinicoli originari della Comunità commercializzati sul territorio svizzero

Dichiarazione comune relativa alla legislazione in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino

Dichiarazione comune nel campo della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

Dichiarazione comune concernente l'allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari

Essi hanno altresì preso atto delle dichiarazioni seguenti accluse al presente Atto finale:

Dichiarazione della Comunità concernente le preparazioni denominate «fondute»

Dichiarazione della Svizzera concernente la grappa

Dichiarazione della Svizzera relativa alla denominazione del pollame in riferimento ai metodi di allevamento

Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati

Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove.

Per la
Confederazione Svizzera:

Pascal Couchepin
Joseph Deiss

Per la
Comunità europea:

Joschka Fischer
Hans van den Broek

Dichiarazione comune sugli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera

La Comunità europea e la Svizzera riconoscono che le disposizioni degli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera si applicano fatti salvi gli obblighi conseguenti all'appartenenza degli Stati che sono Parte di detti accordi all'Unione europea o all'Organizzazione mondiale del commercio.

È inoltre inteso che le disposizioni degli accordi in parola sono mantenute soltanto nella misura in cui sono compatibili con il diritto comunitario, compresi gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità.

Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta

Al fine di garantire il rilascio e di salvaguardare il valore delle concessioni accordate dalla Comunità alla Svizzera per talune polveri di ortaggi e polveri di frutta di cui all'allegato 2 dell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli, le autorità doganali delle Parti convergono di esaminare l'aggiornamento della classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle concessioni tariffarie.

Dichiarazione comune concernente il settore delle carni

A decorrere dal 1° luglio 1999, in considerazione della crisi della dell'encefalopatia spongiforme bovina e delle misure adottate da taluni Stati membri nei confronti delle esportazioni svizzere, e in via eccezionale, la Comunità aprirà per le carni bovine essiccate un contingente annuale autonomo di 700 tonnellate/peso netto soggetto al dazio ad valorem ed esente da dazio specifico, per un periodo di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. La situazione verrà riesaminata se a quella data non saranno state abolite le misure restrittive adottate da taluni Stati membri nei confronti delle importazioni dalla Svizzera.

In contropartita la Svizzera manterrà per lo stesso periodo, e a condizioni identiche a quelle applicabili finora, le sue concessioni relative a 480 tonnellate/peso netto di prosciutto di Parma e San Daniele, 50 tonnellate/peso netto di prosciutto Serrano e 170 tonnellate/peso netto di bresaola.

Sono applicabili le regole di origine del regime non preferenziale.

Dichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni

La Comunità europea e la Svizzera dichiarano che intendono riesaminare congiuntamente, in particolare alla luce delle disposizioni dell'OMC, il metodo di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni, al fine di definire un metodo di gestione che frapponga minori ostacoli al commercio.

Dichiarazione comune relativa all'attuazione dell'allegato 4 relativo al settore fitosanitario

La Svizzera e la Comunità europea, di seguito denominate «le Parti», si impegnano ad attuare nel più breve termine l'allegato 4 relativo al settore fitosanitario. Tale allegato è attuato via via che, relativamente ai vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'appendice A della presente dichiarazione, la legislazione svizzera è resa equivalente alla legislazione della Comunità europea figurante nell'appendice B della presente dichiarazione, secondo una procedura intesa ad integrare i vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nell'appendice 1 dell'allegato 4 e le legislazioni delle Parti nell'appendice 2 di detto allegato. La procedura è inoltre intesa a completare le appendici 3 e 4 di tale allegato sulla base delle appendici C e D della presente dichiarazione per quanto riguarda la Comunità e, per quanto riguarda la Svizzera, in base alle relative disposizioni.

Gli articoli 9 e 10 dell'allegato 4 sono attuati al momento dell'entrata in vigore dell'allegato stesso, al fine di istituire nel più breve tempo possibile gli strumenti che consentano d'includere i vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nell'appendice 1 dell'allegato 4, le disposizioni legislative delle Parti, aventi effetti equivalenti in materia di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, nell'appendice 2 dell'allegato 4, gli organismi ufficiali competenti a rilasciare il passaporto fitosanitario nell'appendice 3 dell'allegato 4 e, se del caso, le zone e le relative esigenze particolari nell'appendice 4 dell'allegato 4.

Il gruppo di lavoro «fitosanitario» di cui all'articolo 10 dell'allegato 4 esamina nel più breve termine le modifiche della legislazione svizzera onde valutare se esse abbiano effetti equivalenti alle disposizioni della Comunità europea in materia di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Esso presiede all'attuazione progressiva dell'allegato 4 affinché questo possa applicarsi quanto prima al maggior numero possibile di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'appendice A della presente dichiarazione.

Per favorire l'adozione di normative aventi effetti equivalenti dal punto di vista della protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, le Parti si impegnano a svolgere consultazioni tecniche.

Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali le Parti si adoperano per trovare una soluzione conforme alle disposizioni dell'allegato 4

A. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti originari del territorio di ciascuna delle Parti

1 Vegetali e prodotti vegetali messi in circolazione

1.1 Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Beta vulgaris L.

Humulus lupulus L.

Prunus L.⁶³

1.2 Parti di vegetali diverse dai frutti e dalle sementi, contenenti polline vivo destinato all'impollinazione

Chaenomeles Lindl.

Cotoneaster Ehrh.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L. eccetto *S. intermedia* (Ehrh.) Pers.

Stranvaesia Lindl.

1.3 Vegetali di specie stolonifere o tuberose destinati all'impianto

Solanum L. e relativi ibridi

1.4 Vegetali, esclusi frutti e sementi

Vitis L.

⁶³ Fatte salve le disposizioni speciali progettate per la lotta contro il virus della Sharka.

- 2 Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti ottenuti da produttori autorizzati a vendere ai professionisti della produzione vegetale, diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, per i quali le Parti, o gli organismi ufficiali competenti delle Parti, garantiscono che la loro produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti**

2.1 Vegetali, escluse le sementi

Abies spp.
Apium graveolens L.
Argyranthemum spp.
Aster spp.
Brassica spp.
Castanea Mill.
Cucumis spp.
Dendranthema (DC) Des Moul.
Dianthus L. e relativi ibridi
Exacum spp.
Fragaria L.
Gerbera Cass.
Gypsophila L.
Impatiens L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea
Lactuca spp.
Larix Mill.
Leucanthemum L.
Lupinus L.
Pelargonium L'Hérit. ex Ait.
Picea A. Dietr.
Pinus L.
Populus L.
Pseudotsuga Carr.
Quercus L.
Rubus L.
Spinacia L.
Tanacetum L.
Tsuga Carr.
Verbena L.

2.2 Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

Solanaceae, eccetto i vegetali di cui al punto 1.3.

2.3 Vegetali provvisti delle radici nonché di un mezzo di coltura aderente o associato

Araceae
Marantaceae
Musaceae

Persea Mill.
Strelitziaceae

2.4 Sementi e bulbi

Allium ascalonicum L.
Allium cepa L.
Allium schoenoprasum L.

2.5 Vegetali destinati all'impianto

Allium porrum L.

2.6 Bulbi e rizomi bulbosi destinati all'impianto

Camassia Lindl.
Chionodoxa Boiss.
Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow
Galanthus L.
Galtonia candicans (Baker) Decne
Gladiolus Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi come: *G. callianthus* Marais, *G. colvillei* Sweet, *G. nanus* hort., *G. ramosus* hort. et *G. tubergenii* hort.
Hyacinthus L.
Iris L.
Ismene Herbert (= *Hymenocallis* Salisb.)
Muscari Mill.
Narcissus L.
Ornithogalum L.
Puschkinia Adams
Scilla L.
Tigridia Juss.
Tulipa L.

B. Vegetali e prodotti vegetali originari di territori diversi da quelli di cui alla lettera A

3 Tutti i vegetali destinati all'impianto, eccetto:

- sementi diverse da quelle di cui al punto 4
- i seguenti vegetali:
 - Citrus* L.
 - Clausena* Burm. f.
 - Fortunella* Swingle
 - Murraya* Koenig ex L.
 - Palmae*
 - Poncirus* Raf.

4 Sementi**4.1 Sementi originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay***Cruciferae**Gramineae**Trifolium* spp.**4.2 Sementi, di qualunque origine, purché non originarie del territorio di una delle Parti***Allium cepa* L.*Allium porrum* L.*Allium schoenoprasum* L.*Capsicum* spp.*Helianthus annuus* L.*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karst. ex Farw.*Medicago sativa* L.*Phaseolus* L.*Prunus* L.*Rubus* L.*Zea mays* L.**4.3 Sementi originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli Stati Uniti d'America dei seguenti generi:***Triticum**Secale**X Triticosecale***5 Vegetali, esclusi frutti e sementi***Vitis* L.**6 Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi***Coniferales**Dendranthema* (DC) Des Moul.*Dianthus* L.*Pelargonium* L'Hérit. ex Ait.*Populus* L.*Prunus* L. (originario di paesi extraeuropei)*Quercus* L.**7 Frutti (originari di paesi extraeuropei)***Annona* L.*Cydonia* Mill.*Diospyros* L.*Malus* Mill.

Mangifera L.
Passiflora L.
Prunus L.
Psidium L.
Pyrus L.
Ribes L.
Syzygium Gaertn.
Vaccinium L.

8 Tuberi non destinati all'impianto

Solanum tuberosum L.

9 Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie tonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli, segatura, avanzi o cascami di legno

- a) ottenuto in tutto o in parte dai seguenti vegetali:
- *Castanea* Mill.
 - *Castanea* Mill., *Quercus* L. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale, originario dell'America settentrionale)
 - *Coniferales* diverse da *Pinus* L. (originarie di paesi extraeuropei, compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale)
 - *Pinus* L. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale)
 - *Populus* L. (originario del continente americano)
 - *Acer saccharum* Marsh. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale, originario dell'America settentrionale)

e

- b) corrispondente ad una delle seguenti designazioni:

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
ex 4401 21	Legno in piccole placche o in particelle: – di <i>Coniferales</i> originarie di paesi extraeuropei
4401 22	Legno in piccole placche o in particelle: – diverso da quello di <i>Coniferales</i>
4401 30	Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili:
ex 4403 20	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione – di <i>Coniferales</i> originarie di paesi extraeuropei
4403 91	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione – di <i>Quercus</i> L.

Codice NC	Designazione delle merci
4403 99	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione – diverso da quello di Coniferales, di Quercus L. o di Fagus L.
ex 4404 10	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – di Coniferales originarie di paesi extraeuropei
ex 4404 20	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – diverso da quello di Coniferales
4406 10	Traversine di legno per strade ferrate o simili – non impregnate
ex 4407 10	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm: – di Coniferales originarie di paesi extraeuropei
ex 4407 91	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm : – di Quercus L.
ex 4407 99	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm: – diverso da quello di Coniferales, di legni tropicali, di Quercus L. o di Fagus L.
ex 4415 10	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, in legni originari di paesi extraeuropei
ex 4415 20	Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, in legni originari di paesi extraeuropei
ex 4416 00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di Quercus L.

Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415 20) beneficiano anch'esse dell'esenzione se sono conformi alle norme applicabili alle palette «UIC» e recano un marchio attestante detta conformità.

10 Terra e mezzo di coltura

- a) terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o cor-tecce, diverso da quello costituito interamente di torba;
- b) terra e mezzo di coltura aderente o associato a vegetali, costituito in tutto o in parte delle materie di cui alla lettera a), oppure costituito in tutto o in parte di torba o di qualsiasi altro materiale inorganico solido destinato a mantenere in vita i vegetali.

Legislazioni

Disposizioni della Comunità europea:

- Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata
- Direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato
- Direttiva 69/466/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José
- Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano
- Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione dell'8 gennaio 1998
- Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l'Australia indenne da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.
- Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità
- Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 98/17/CE della Commissione dell'11 marzo 1998
- Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione
- Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione
- Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di *Thuja L.* originario degli Stati Uniti d'America

- Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario del Canada
- Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico
- Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)
- Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d’America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)-
- Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell’allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale
- Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all’interno di essa
- Decisione 93/452/CEE della Commissione, del 15 luglio 1993, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L. originari del Giappone, modificata da ultimo dalla decisione 96/711/CE della Commissione del 27 novembre 1996
- Decisione 93/467/CEE della Commissione, del 19 luglio 1993, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d’America, modificata da ultimo dalla decisione 96/724/CE della Commissione del 29 novembre 1996
- Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata

- Direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, modificata da ultimo dalla direttiva 97/46/CE della Commissione del 25 luglio 1997
- Decisione 95/506/CE della Commissione, del 24 novembre 1995, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith relativamente al Regno dei Paesi Bassi, modificata da ultimo dalla decisione 97/649/CE della Commissione del 26 settembre 1997
- Decisione 96/301/CE della Commissione, del 3 maggio 1996, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto
- Decisione 96/618/CE della Commissione, del 16 ottobre 1996, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie della Repubblica del Senegal
- Decisione 97/5/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, che riconosce l'Ungheria indenne da *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al ssp. *sepedonicus* (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al
- Decisione 97/353/CE della Commissione, del 20 maggio 1997, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a alcune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina
- Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi

Organismi ufficiali incaricati di rilasciare il passaporto fitosanitario*Comunità europea*

Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture
Service de la Qualité et de la Protection des végétaux
WTC 3-6ème étage
Boulevard Simon Bolivar 30
B - 1210 Bruxelles
Tél.: +32-2-2083704
Fax: +32-2-2083705

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Plantedirektoratet
Skovbrynet 20
DK - 2800 Lyngby
Tél.: +45-45966600
Fax: +45-45966610

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Rochusstrasse 1
D - 53123 Bonn 1
Tél.: +49-2285293590
Fax: +49-2285294262

Ministry of Agriculture
Directorate of Plant Produce
Plant Protection Service
3-5, Ippokratous Str.
GR - 10164 Athens
Tél.: +30-1-3605480
Fax: +30-1-3617103

Ministerío de Agricultura, Pesca y Alimentacion
Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria
Subdirección general de Sanidad Vegetal
M.A.P.A., c/Velazquez, 147 1a Planta
E - 28002 Madrid
Tél.: +34-1-3478254
Fax: +34-1-3478263

Ministry of Agriculture and Forestry
Plant Production Inspection Centre
Plant Protection Service
Vilhonvuorenkatu 11 C, P.O. Box 42
FIN - 00501 Helsinki
Tél.: +358-0-134-211
Fax: +358-0-13421499

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation
Direction générale de l'Alimentation
Sous-direction de la Protection des végétaux
175 rue du Chevaleret
F - 75013 Paris
Tél.: +33.1-49554955
Fax: +33.1-49555949

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali
D.G.P.A.A.N. - Servizio Fitosanitario Centrale
Via XX Settembre, 20
I - 00195 Roma
Tél.: +39-6-4884293 - 46655070
Fax: +39-6-4814628

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Plantenziektenkundige Dienst (PD)
Geertjesweg 15 - Postbus 9102
NL - 6700 HC Wageningen
Tél.: +31-317-496911
Fax: +31-317-421701

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft
Stubenring 1
Abteilung Pflanzenschutzdienst
A - 1012 Wien
Tél.: +43-1-711 00/6806
Fax: +43-1-711 00/6507

Direcção-geral de Protecção das culturas
Quinta do Marquês
P - 2780 Oeiras
Tel.: +351-1-4435058/4430772/3
Fax: +351-1-4420616/4430527

Swedish Board of Agriculture
Plant Protection Service
S - 551 82 Jönköping
Tél.: +46-36-155913
Fax: +46-36-122522

Ministère de l'Agriculture
A.S.T.A.
16, route d'Esch - BP 1904
L - 1019 Luxembourg
Tél.: +352-457172-218
Fax: +352-457172-340

Department of Agriculture, Food and Forestry
Plant Protection Service
Agriculture House (7 West), Kildare street
IRL - Dublin 2
Tél.: +353-1-6072003
Fax: +353-1-6616263

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Plant Health Division
Foss House, Kings Pool
1-2 Peasholme Green
UK - York YO1 2PX
Tél.: +44-1904-455161
Fax: +44-1904-455163

*Appendice D***Zone di cui all'articolo 4 e relative esigenze particolari**

Le zone di cui all'articolo 4 e le esigenze particolari ad esse connesse sono definite dalle disposizioni legislative e amministrative delle due Parti, di seguito citate.

Disposizioni della Comunità europea:

- Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
- Direttiva 92/103/CEE della Commissione, del 1° dicembre 1992, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Direttiva 93/106/CEE della Commissione, del 29 novembre 1993, recante modifica della direttiva 92/76/CEE della Commissione relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
- Direttiva 93/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 1993, recante modifica di alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Direttiva 94/61/CE della Commissione, del 15 dicembre 1994, che proroga il periodo di riconoscimento provvisorio di talune zone protette di cui all'articolo 1 della direttiva 92/76/CEE
- Direttiva 95/4/CE della Commissione, del 21 febbraio 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Direttiva 95/40/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
- Direttiva 95/65/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
- Direttiva 95/66/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

- Direttiva 96/14/CE della Commissione, del 12 marzo 1996, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Direttiva 96/15/CE della Commissione, del 14 marzo 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
- Direttiva 96/76/CE della Commissione, del 29 novembre 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
- Direttiva 95/41/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Direttiva 98/17/CE della Commissione, dell'11 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.

Dichiarazione comune relativa al taglio di prodotti vitivinicoli originari della comunità commercializzati sul territorio svizzero

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l'appendice 1, parte A dell'allegato 7, il taglio, sul territorio svizzero, dei prodotti vitivinicoli originari della Comunità tra loro o con prodotti di altre origini è autorizzato soltanto alle condizioni previste dalla normativa comunitaria pertinente o, in mancanza di quest'ultima, da quella degli Stati membri di cui all'appendice 1. Di conseguenza, per tali prodotti non si applicano le disposizioni dell'articolo 371 dell'ordinanza svizzera del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari.

Dichiarazione comune relativa alla legislazione in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino

Desiderose di stabilire condizioni atte ad agevolare e promuovere gli scambi reciproci di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino, e a tal fine di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio delle summenzionate bevande, le Parti convengono quanto segue:

La Svizzera si impegna a rendere la propria legislazione equivalente alla normativa comunitaria in materia e ad avviare sin d'ora la procedure previste in tale ambito per adeguare, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, le proprie disposizioni relative alla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino.

Non appena la Svizzera avrà adottato disposizioni legislative giudicate da entrambe le Parti equivalenti alla normativa comunitaria, la Comunità europea e la Svizzera

avvieranno le procedure relative all'inserimento nell'accordo agricolo di un allegato concernente il reciproco riconoscimento delle rispettive legislazioni in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino.

Dichiarazione comune nel campo della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

La Comunità europea e la Svizzera (di seguito denominate «le Parti») convengono che la protezione reciproca delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP) costituisce un elemento essenziale della liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e alimentari tra le Parti. L'inserimento delle pertinenti disposizioni nell'Accordo agricolo bilaterale rappresenta il necessario complemento all'allegato 7 dell'Accordo relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli, in particolare del titolo II che stabilisce la protezione reciproca delle denominazioni dei prodotti in questione, nonché all'allegato 8 dell'Accordo concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino.

Le Parti prevedono l'inserimento delle disposizioni relative alla protezione reciproca delle DOP e IGP nell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli in base a normative equivalenti per quanto riguarda sia le condizioni di registrazione delle DOP e delle IGP sia i regimi di controllo. Tale integrazione dovrà aver luogo a una data accettabile dalle Parti e non prima del completamento dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio per la Comunità nella sua composizione attuale. Nel frattempo, pur tenendo conto dei vincoli giuridici, le Parti si informano reciprocamente sui progressi dei lavori in materia.

Dichiarazione comune concernente l'allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

La Commissione delle Comunità europee, in collaborazione con gli Stati membri interessati, sorveglierà l'evoluzione dell'encefalopatia spongiforme bovina e le relative misure di lotta adottate dalla Svizzera ai fini di una soluzione adeguata. In tale contesto, la Svizzera si impegna a non avviare procedure contro la Comunità o i suoi Stati membri in sede di Organizzazione mondiale del commercio.

Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari

La Comunità europea e la Confederazione Svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l'aggiornamento del protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la

gioventù, i media, le statistiche e l'ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.

Dichiarazione della Comunità europea concernente le preparazioni denominate «fondute»

La Comunità europea si dichiara disposta ad esaminare, nell'ambito dell'adeguamento del protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio del 1972, l'elenco dei formaggi che figurano tra gli ingredienti delle preparazioni denominate «fondute».

Dichiarazione della Svizzera concernente la grappa

La Svizzera dichiara di impegnarsi a rispettare la definizione vigente nella Comunità per la denominazione *grappa (acquavite di vinaccia o marc)* di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera f) del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989.

Dichiarazione della Svizzera relativa alla denominazione del pollame in riferimento ai metodi di allevamento

La Svizzera dichiara di non disporre attualmente di una legislazione specifica relativa ai metodi di allevamento e alla denominazione del pollame.

Essa dichiara tuttavia la sua intenzione di avviare sin d'ora le procedure previste in materia al fine di adottare, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, una legislazione specifica relativa ai metodi di allevamento e alla denominazione del pollame equivalente alla normativa comunitaria in materia.

La Svizzera dichiara di disporre della pertinente legislazione, in particolare per quanto concerne la tutela dei consumatori dagli inganni, la protezione degli animali, la protezione dei marchi nonché contro la concorrenza sleale.

Essa dichiara che la legislazione vigente è applicata in modo da garantire un'informazione adeguata e obiettiva del consumatore al fine di assicurare una concorrenza leale tra il pollame di origine svizzera e il pollame di origine comunitaria. Essa vigila, in particolare, affinché sia impedita l'utilizzazione di indicazioni inesatte e ingannevoli che inducano in errore il consumatore riguardo alla natura dei prodotti, al metodo di allevamento e alla denominazione del pollame immesso sul mercato svizzero.

Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati

Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti:

- Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST);
- Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti;
- Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore;
- Comitati consultivi per le rotte aeree e per l'applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.

I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.

Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dei presenti Accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l'«acquis comunitario» o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell'articolo 100 dell'Accordo SEE64.